DIRITTO PUBBLICO

DELLA CHIESA

E DELLE

GENTI CRISTIANE

PER

GUGLIELMO AUDISIO

VOL. SECONDO

ROMA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO AURELI E C.

1863

DIRITTO PUBBLICO

DELLA CHIESA

E DELLE

GENTI CRISTIANE

DIRITTO PUBBLICO
DELLA CHIESA
E DELLE
GENTI CRISTIANE

PER

GUGLIELMO AUDISIO

CAN. DI S. PIETRO IN VATICANO
E PROF. DEL DIRITTO RAZIONALE DELLE GENTI
ALL' UNIVERSITÀ DELLA SAPIENZA

VOL. SECONDO

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO AURELI E C.
Piazza Borghese N. 89
1863

LIBRO II.

FALSI SISTEMI INTORNO ALLA COSTITUZIONE POLITICA DELLA CHIESA.

TITOLO I.

RICAPITOLAZIONE E AVVERTENZE.

I. Si ripete l'idea fondamentale. II. Si dichiara. III. Diversità fra Stato e Governo. IV. Monarchia, aristocrazia e democrazia ben intese dal Bellarmino. VI. Una nube le offusca, e si dilegua. VI. Il Gerdil esclude la formola: « reggimento temperato di aristocrazia. » VII. Due significati della monarchia semplice: relativo e assoluto. VIII. Convenienza del primo, e formola di Gerson. IX. Ragione dell'idea e dei vocaboli. X. I falsi sistemi assoggettano Dio all'uomo-Stato, o all'uomo-individuo. XI. E ciò coll'alterare le relazioni interne o esterne della Chiesa. XII. Si comincia dal primo, che, protestando, nega suo Stato ed esistenza giuridica alla Chiesa.

I. L'idea principe, o l'idea-principio, che ci venne conchiusa nella prima parte, servirà d'ingresso alla seconda. E diceva: — Ha la Chiesa una tal costituzione in cui nulla si rompe, nè si mescola nè si confonde. — Che adunque? Tutti gli elementi, l'infimo, il medio, il sommo, solidamente e amorevolmente si collocano al loro posto, intieri, vitali, e non confusi.

II. Intieri e distinti li richiede la diversa loro natura. La Sovranità è per natura, somma ed universale: dunque una, tutta in se raccolta, ed incommunicabile. Fuori della sovranità, ogni gerarca, avendo l'ordine e la giurisdizione, è un potere nella Chiesa, ma subordinato, locale e particolare: dunque ha diversa natura dalla Sovranità; dunque l'Aristocrazia ha intieri i diritti del suo

grado, ma nè punto nè poco partecipa il diritto della sovrana Maestà. Infine, alla plebe, al popolo, alla moltitudine, alla greggia, al laicato, o alla Democrazia universalmente, appartiene bensì il diritto di usufruire tutti i beni spirituali della Chiesa, e di poter entrare e salire sino ai più alti gradi della Gerarchia; ma non già il diritto di passar la linea segnata dal fondatore, nè di arrogarsi parte veruna dell' ecclesiastico reggimento.

III. Monarchia, Aristocrazia, Democrazia, tre elementi e non tre poteri, sono dunque consociate e non miste nella Costituzione e nello Stato della Chiesa; mentre però dal governo e dall' attivo reggimento della medesima viene esclusa la Democrazia. Onde a cansare ogni ambiguità, terremo ferma la distinzione che passa fra Costituzione e Stato da una parte, e reggimento o governo dall' altra. È lo Stato tutto il corpo politicamente costituito di chi comanda e di chi obbedisce: è il Governo la sola parte giuridicamente imperante.

IV. Tanto è grave tale distinzione e proprietà di appellazioni, che forse per non averla sufficientemente mantenuta, toccarono le non lievi nè brevi opposizioni alla retta sentenza del grande Bellarmino. Egli aveva scritto: *De Ecclesia Testamenti novi idem postea probandum erit, esse in ea videlicet Summi Pontificis* MONARCHIAM; *atque Episcoporum, qui veri principes et pastores, non vicarii pontificis maximi sunt,* ARISTOCRATIAM; *ac demum suum quemdam in ea locum habere* DEMOCRATIAM, *quum nemo sit ex omni christiana multitudine, qui ad episcopatum vocari non possit, si tamen dignus eo munere iudicetur* (de Rom. Pont. I, 3). Ottimamente della Chiesa nella sua universalità considerata, affermasi la mo-

narchia quale potere sommo e indiviso; e l'aristocrazia quale potere inferiore ma non vicario; e la democrazia non partecipante al potere, ma colla nuda capacità di acquistarlo. Sinquì limpida è la parola non meno che la sentenza.

V. Ma una qualche nube stendesi su quel che segue: *Iam vero doctores catholici in eo conveniunt omnes, ut* REGIMEN ECCLESIASTICUM *hominibus a Deo commissum sit: illud quidem monarchicum, sed temperatum, ut supra diximus, ex aristocratia et democratia* (cap. 5). Cagione della massima difficoltà è qui la parola *regimen ecclesiasticum,* per cui il discorso non più si estende a tutto il corpo della costituzione o comunità ecclesiastica, ma si restringe al governo ossia alla parte imperante della medesima. Ed il lettore dovrà dire falsa la proposizione che intromette la democrazia nel reggimento, esclusivamente riservato alla gerarchia. Salvo però che nella voce reggimento vogliasi intendere non l'atto esplicito e presente, ma l'atto *in fieri,* ossia la mera possibilità e capacità in qualunque laico di pervenirvi per legittima via. Il contesto ci assicura che tale fu il senso inteso dal Bellarmino: ma non tutti i lettori hanno avuto la buona fede per confessarlo, o l'attenzione e l'acume necessario per conseguirlo. Noi ovviamo a tale difficoltà, distinguendo, come abbiam detto, lo Stato e la costituzione della Chiesa dal reggimento che la governa.

VI. Esclusa la democrazia, cagiona pure altra difficoltà quel reggimento *temperatum ex aristocratia.* La qual difficoltà è dal Gerdil riferita alla mala voglia dei novatori: *Contigit haud raro, ut quae loquendi formulae apud veteres omni suspicione vacabant, tum demum in*

suspicionem merito venerint, posteaquam novandi cupidi homines in pravum eas sensum inflectere coeperunt. Così egli afferma nel commentario alla ritrattazione di Febronio, dell'edizione originale p. 189. E severamente conchiude: *Nunc vero quum tot iniqui Pontificiae auctoritatis obtrectatores illam* ARISTOCRATIAE ADMIXTIONEM *sic per summam calumniam interpretentur, ut non alias pontifici partes in ecclesiae regimine relinquant, quam quae propriae sunt principis senatus, seu publici Consilii in republica mere aristocratica; iure ac merito censent praestantes theologi, quo errori aditus omnis praecludatur, ab usurpata dudum sine discrimine loquendi formula, nunc in gravem suspicionem adducta, penitus abstinendum, simplicisque Monarchiae vocabulo supremam,* QUAE IN PRIMATU INEST, *regiminis auctoritatem designandum.* (l.c.).

VII. Il perspicace e accuratissimo teologo e pubblicista che fu il Gerdil, qui ci consiglia di appellare semplice monarchia la podestà ecclesiastica, non però assolutamente, bensì rispettivamente, cioè in rispetto dell'una e incomunicabile autorità risiedente nel primato pontificale: *quae in primatu inest.* Nella quale sentenza, 1° è salva la monarchia papale, con suprema autorità sovrastante all'aristocrazia episcopale, dispersa o congregata. 2° Fuori del primato, essa lascia sussistente la vasta gerarchia episcopale, e non fa i vescovi semplici vicari della monarchia. E tali sarebbero in monarchia semplicemente assoluta, cioè assorbente ogni altro potere in se medesima. 3° Non peccando essa per eccesso, neppure dà agli avversari il pretesto di peccare per difetto; e sfugge le anfibologie dei maligni che usurpassero a mal senso la mescolanza di aristocrazia, *aristocratiae admixtionem,* che

fu la pietra dello scandalo, e da noi scrupolosamente respinta.

VIII. Pregiando noi grandemente l'autore e l'avvertimento, ci contenteremo, ogni volta che sia possibile, di appellare monarchico, senza verun' aggiunta, il governo della Chiesa. Solo poi nel qualificarlo, useremo la denominazione di monarchico-aristocratico, o quella di monarchia temperata di aristocrazia, benchè in realtà l'Episcopato non ha ufficio, come l'aristocrazia rappresentativa, di recar temperamenti nè limiti alla pontificale monarchia; servendo, all'opposto, come avverte ancora il Gerdil, a rilevarne l'eccellenza e la vigoria: *Ex quibus patebit istiusmodi temperationem, non ad Pontificiae imminutionem auctoritatis, sed ad eius subsidium ac robur valere* (loc. cit. p. 22). Ma non essendo possibile emanciparci dalle profane nomenclature, diremo finalmente, avere la Chiesa una Gerarchia Monarchia; e con Gerson, avere il Papa un primato monarchico e regale nell'ecclesiastica gerarchia: *Statum papalem institutum esse a Deo supernaturaliter et immediate, tamquam* HABENTEM PRIMATUM MONARCHICUM ET REGALEM IN ECCLESIASTICA HIERARCHIA (de Stat. Eccl. cons. I). La quale formola si manifesta fra tutte la più semplice e la più comprensiva.

IX. Premesse queste nozioni intorno all'idea fondamentale della Costituzione ecclesiastica, ed ai vocaboli che meno imperfettamente la rappresentano, entreremo ora più agiatamente a ragionare dei falsi sistemi e dei falsi metodi che la sconvolsero o la deturparono.

X. Consistono generalmente nell'aver fatto più o meno soggiacere la Maestà del diritto divino, cioè la Maestà di Dio, alla pretesa maestà o indipendenza dell'uomo-sta-

to, o dell' uomo-individuo. Nel riferirli, ciascun sistema recherà con se stesso il contingente o la rata della sua temerità.

XI. Consistono particolarmente: 1° nell'alterazione interna di tutti o di alcuno dei tre elementi, che sono il Principato, la Gerarchia, e la Greggia; ovvero la Monarchia, l'Aristocrazia, e la Democrazia. 2° Nell' alterazione esterna di quelle giuste relazioni che la Chiesa, come Governo d' una società perfetta e divina, dee avere coll'Imperio civile, nel corso mondiale della sua coesistenza collo Stato.

XII. Daremo principio col premettere l' assurdo e per poco incredibile sistema di coloro che negando alla Chiesa uno stato sociale ed esterno, le negano per conseguente l' unità, l' autonomia, ed ogni esterna giuridica esistenza. Tale è il sistema dei protestanti: il cui processo non è l' alterazione, ma la negazione delle parti, che fatalmente cammina alla negazione del tutto nella costituzione della Chiesa.

TITOLO II.

SISTEMA DEI PROTESTANTI: SOCIETÀ EGUALE.

I. Il protestantismo è progresso di rovine. II. Cominciò, levando l'Imperante, o la chiave della volta. III. Nell'Imperante è la personificazione del diritto e della vita comune. IV. Senza l'Imperante personificato, la Chiesa perde Stato e forma. V. Società eguale, è dissoluzione. VI. È negazione della Chiesa positivamente costituita. VII. È tavola rasa. VIII. Nè l'interna fede scampa da sociale rovina. IX. Chiese o società eguali, sono inette al conseguimento del fine; X. e perdono in faccia allo Stato civile, la dignità, l'autonomia, la personalità. XI. Sono atomi assorbiti nella maestà o nel turbine dello Stato. XII. Comparazione dei minuzzoli eterodossi colla ortodossa e cattolica unità. VIII. Gerson e tutti i cattolici difendono la monarchia pontificale; XIV. formalmente e soggettivamente costituita nella Sede romana; XV. indivisibile ed incomunicabile. XVI. Conati di Boehmero infruttuosi e disperati. XVII. Escluso ancora il principe, la fede protestante è ridotta allo zero. XVIII. È il prodigo ridotto alle ghiande: *Dissipavit.*

I. Il protestantismo è come un edificio, al quale se levi una volta il tetto, i venti e le piogge diroccano le pareti, e infracidano e consumano per ultimo i fondamenti.

II. Chiave della volta, e tetto conservatore d'ogni organica convivenza, è l'autorità o l'imperio, di qualunque forma o nome si voglia appellarlo. È l'Imperante che rappresenta, contiene, dimostra e conserva quel diritto comune, nel quale si racchiude l'anima, la vita e la forma d'ogni società esistente o possibile. Tolto via l'imperante, è dunque tolto il diritto comune, per la cui esistenza la società esiste e vive; e sottentra la dissoluzione all'aggregazione, e alla vita la morte, col proprio nome di anarchia: ossia di corpo senza capo, eppercìò senza vita.

III. Tale corpo o cadavere è divenuto il protestantismo, privandosi del Capo; e per invincibile necessità, perdendo col Capo il diritto comune; e col diritto comune, l'Imperante che ne è l'autorevole personificazione; e coll'Imperante comune perdendo infine l'essere e lo stato di società che da quello s'informa. Della qual proposizione i protestanti medesimi ci danno la più dolorosa e più palpabile dimostrazione.

IV. Perocchè maraviglioso è il contorcersi dei più antichi nel cercare un nome alla forma pubblica della loro società religiosa; e non trovatolo mai, con isdegno mal contenuto i posteriori negarle col titolo anche l'essere di società giuridica e autoritativa. Boehmero crudamente sentenzia: *Formam reipublicae haud praedicandam de ecclesia* (Inst. can., l. 1, t. 1, 7). E Pufendorf: *In ecclesiis formandis non opus est decreto super certa regiminis forma introducenda; absurdaeque adeo sunt quaestiones, monarchica, aristocratica, an democratica forma competat Ecclesiae. Hae quippe formae cadunt in Statum aliquem seu Civitatem:* ECCLESIA AUTEM STATUS NON EST (de Habitu relig. chr. ad vitam civ., p. 32).

V. Ecco la sentenza capitale! La chiesa protestante non è Stato, cioè non ha essere, nè forma, nè titolo veruno di società giuridicamente collegata. Che cosa è dunque? *Societas aequalis*, dicono. Società di eguali, ossia collegii, convegni, adunanze religiose; dove gli accorrenti sono tutti eguali, distinti al più in *doctores et auditores*, o piuttosto in parlanti e tacenti, perchè niun insegnante ha diritto di esser creduto dall'ascoltante.

VI. Dove sono dunque fra i protestanti quei divini poteri che Gesù Cristo recò dal Padre e confidò agli

Apostoli? *Data est mihi omnis potestas... Euntes ergo* etc. (MATTH. XXVIII, 18). Dove sono gli ambasciatori di Gesù Cristo, colle lettere patenti della loro missione? *Pro Christo legatione fungimur* (II Cor. v, 20). Dove sono quei Duci che lo Spirito Santo ha posto non a decoro ma a reggimento dell'ovile? *Vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei* (Act. xx, 28). Non è esplicita quella distribuzione di gradi e di ministerii, la quale termina non in *doctores et auditores,* ma in *pastores et doctores,* cioè coll'aggiunta dell'autorità che governa, alla voce che insegna? Autorità che è ministerio divino: *in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi.* Autorità che non ci lascia moralmente eguali nè liberi, ma stringe la nostra fede, e ci scampa dal naufragio delle opinioni: *ut iam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris* (ad Ephes. IV, 11-14). Ora il protestantismo colla sua società di eguali, *societas aequalis,* che cosa ha egli fatto di quei poteri celesti, di quell'autorità, di quel ministerio?

VII. Ma di più, che hanno fatto i protestanti delle chiavi del regno de' cieli? Dov'è Pietro, dov'è il fondamento, dove gli Apostoli, dove la successione apostolica? Miseri! hanno fatto tavola rasa, hanno fatto una società eguale, ma è l'eguaglianza della rovina e della morte. E pervenivano a tale abisso di rovine, rovesciando il Primato apostolico, cioè il vertice e il fondamento dell'edificio.

VIII. Essi vantano per diritto comune, e per vincolo universale di tutte le comunità cristiane, la fede in Gesù Cristo. La vantarono tutti i protestanti credenti alla rive-

lazione, ossia positivi. E la rinnova fra lo scredente razionalismo de' nostri giorni, la mente elevata del Guizot nel libro: « l'Eglise et la Societé chrétiennes en 1861. » Ma indarno, perchè Gesù Cristo non ha sol comandato di credere ad un punto della sua fede, ma a tutta la fede e a tutta la legge: *Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis* (Matth. xxviii, 20). Poi nè diritto sociale nè vincolo esterno può essere quella fede interna, senza un definitore esterno, senza un esterno sacerdozio, ed un esterno reggimento. Resta perciò fermo che la sola fede interna non può fare uno stato di società organata e sufficiente a se medesima. Onde rampollano due conseguenze.

IX. La prima è l'insufficienza d'una società eguale, cioè senza un autorevole magisterio, a conseguire il fine religioso, che è l'unità degli spiriti, *ut unum sint,* e la salute eterna delle anime: fine sì divinamente espresso per s. Giovanni nella preghiera di Gesù Cristo al Padre (Ioan. xvii). Perocchè, ben volentieri concedendo che la sola coazione e l'esterno principato non bastino a formare il congiungimento delle anime con Dio, chi però non sente quanto efficace sulle menti e sui cuori sia l'autorità d'un successor degli apostoli, d'un inviato da Dio, investito de' suoi poteri, ministro del suo sacrificio, e vivente organo e strumento della sua grazia? Se la riverenza della paterna e della regale autorità contiene dolcemente gli spiriti nelle vie della giustizia, risparmiando le pene e i delitti, quanto più sarà desiderabile un'autorità sacerdotale che freni gl'impeti e conduca le anime per la sicura via dell'eternità? Ma la società eguale rompe questa leva del sacerdozio cristiano, che innalza le

anime a Dio e all' eternità. La società eguale pareggiando perfin negli abiti e nell' esterno apparato il sacerdote al laico, e il tempio all' accademia, pare che s' ingegni non di svegliare a salute, ma di sommergere in perfidioso letargo le anime. Dunque la società eguale rompe le sovranaturali, e perfin le esterne e naturali comunicazioni dell' uomo colla Divinità.

X. L' altra conseguenza d' una società senza unità esterna e gerarchica, è di essere, con tutte le sue confessioni ed i suoi collegii, un tritume, privo di dignità, di corpo e di autorità; e quindi di dover essere immancabilmente un' appendice ed una proprietà del governo civile; e quindi un ministro dei culti, come delle finanze e delle armi. Allora sono vere queste due proposizioni: 1° *Ecclesiam, ut reliqua collegia, esse in Republica vel in Statu, neutiquam vero Rempublicam vel Statum esse in Ecclesia.* 2° *Principi summam inspectionem, et ius circa sacra proprie dictum, non posse denegari.* E per tal guisa, con tutte le gloriose libertà dei Riformatori, l' uomo del secolo XIX, come nel paganesimo, si spoglia della libertà dei credenti, e rimette l' anima, la religione e Dio, al beneplacito d' un principe o d' un Consiglio di stato.

XI. Nè serve il dire con Boehmero che questo diritto *circa sacra,* nei principi e negli stati è limitato dal fine stesso della religione: *Ita tamen hoc exercere debent, ut finis verus ecclesiarum obtineatur, ex quo nascitur officium principum circa sacra, ex quo ius circa sacra limitatur* (Instit. can. l. I, t. I, 13). Non serve il dire al principe che questo diritto venutogli dalla religione, è dal fine della religione limitato nell' uso e nelle applicazioni. Poichè, chi se non il principe, ne è il giudice e

l'esecutore? O quale potenza di autorità quel tritume di collegii o di chiese slegate e discordi, potrà opporre alla maestà del principe e dello stato? E siano pure episcopali quelle chiese, e siano anche membri del parlamento i loro vescovi; chè non saranno mai altro che parti assorbite nell'autonomia dello Stato. Laddove la Gerarchia cattolica, e per essa il sommo Pastore che la rappresenta, anche umanamente parlando, è potere degno di trattare coi principi della terra, e di salvare l'indipendenza delle anime, collegate a regno ed a cittadinanza universale.

XII. Paragoni il protestante la sua democrazia calvinistica e l'aristocrazia anglicana, ma dentro senza unità, e di fuori nella dipendenza e servitù dello Stato; le paragoni a quella stupenda Gerarchia, che ha il cuore in Roma, e stende le braccia all'universo. Paragoni i suoi minuzzoli di ministri o di pastori, a quella immensa unità cattolica, unità monarchica perchè imagine della divina paternità; ma unità feconda, che senza rompersi o moltiplicarsi, si espande per fiumi e ruscelli, per patriarchi e metropolitani, per vescovi e sacerdoti, a illuminare, a reggere, e santificar le anime. Che riesce al paragone, quella società detta eguale, coll'assurdo e col ludibrio di due nomi cozzanti? Cozzanti, perchè eguaglianza qui è negazione di autorità, e negazione di autorità e negazione di società.

XIII. La qual rovina della società ecclesiastica tanto paventarono i nostri, anche meno favorevoli al Primato Romano, che non cessarono di celebrar la Chiesa quale società, non solo graduata ed ineguale, ma scolpitamente monarchica. Varrà il Gerson per una falange. Nel trattato *de Statibus Ecclesiae, consid* 1, egli condanna come

scismatico ,ed eretico *eum qui negaret Statum Papalem institutum esse a Deo* SUPERNATURALITER *et* IMMEDIATE, *tamquam habentem primatum* MONARCHICUM *et* REGALEM *in ecclesiastica hierarchia.* Ogni parola è una sentenza. I protestanti negano che la Chiesa abbia giurisdizione e stato: Gerson le assegna uno stato papale. I protestanti vogliono chiese collegiali e indipendenti, *ex mente Salvatoris et ex praxi apostolica:* Gerson dalle parole del Salvatore, e dal fatto apostolico, inferisce un primato universale, immediato e sovranaturale. I protestanti si divertono col balocco d' una società eguale: Gerson pianta loro in faccia un primato Monarchico e Regale, fondato sopra una larga e potente gerarchia ecclesiastica.

XIV. Va più innanzi il dottore parigino, e mentre i protestanti inutilmente si travagliano per conciliare due cose inconciliabili, quali sono le leggi e la società eguale, e quelle riducono alla misera condizione di patti umani, e di amichevoli composizioni, onde svanisce ogni concetto religioso e divino; il Gerson, convenientemente a società monarchica, raccoglie e costituisce formalmente e soggettivamente nel Pontefice Massimo la pienezza della giurisdizione e della legge ecclesiastica. E così ragiona nel libro *de Potestate Ecclesiae, consid.* x: *Plenitudo legis ecclesiasticae, sic proprie sumpta, non potest esse de lege ordinaria nisi in unico Summo Pontifice* FORMALITER ET SUBIECTIVE: *alioquin ecclesiasticum regimen non esset monarchicum, et habere posset multiplex caput ex aequo, quod est* HAERETICUM.

XV. Finalmente nel libro *de Auferibilitate Papae, consid.* v, egli scaglia un colpo mortale a tutte le sette: *Nullam aliam politiam* (in Ecclesia) *instituit Christus*

immutabiliter praeter Monarchicam et quodammodo Regalem; et oppositum sentientes, quod videlicet fas est esse plures Papas; aut quod quilibet episcopus in sua dioecesi est papa, vel pastor supremus aequalis Papae Romano, errant in fide et unitate Ecclesiae contra articulum hunc: Et unam sanctam Ecclesiam; et si pertinaces maneant, iudicandi sunt haeretici, sicut Marsilius de Padua, et quidem alii.

XVI. E veramente quest' essere monarchico, propugnato dal Gerson colle più libere scuole cattoliche, è quel solo che costituisce la Chiesa realmente una, autorevole, indipendente, sufficiente a se medesima, e da se sola e dal suo autore ritraente la suprema regola che definisce il credere e l' operare, *credenda et agenda.* La qual regola mancando ai protestanti, fa pietà quel dottissimo loro pubblicista che è Boehmero nella sua grande opera del Diritto Ecclesiastico, sin dal primo titolo *de. Fide Catholica.* Dove egli abbiettamente e disperatamente assoggetta la fede divina, immutabile, eterna, 1° alle umane transazioni e composizioni: *per viam transactionis et amicabilis compositionis* (.§ xvi). 2° Ai colloquii dei teologi: *colloquiis theologorum rem omnem fidei commiserunt, quae tamen parum vel nihil contulerunt ad fidei concordiam, ut ipsi status protestantes fassi sunt in litteris an. 1555* (xvii). 3° Non valendo i teologi, si convocarono i laici: *optime iudicantes nec laicis denegata esse charismata Spiritus Sancti, adeoque iis quoque iudicium de rebus fidei competere* (xviii). 4° Ma nè teologi nè laici, con tutta la scienza e con tutti i carismi dello Spirito Santo, riuscendo *ad fidei consonantiam,* si chiamano al soccorso i tribunali ed i giureconsulti: *scho-*

las et fora iurisconsultorum, quorum est eruere, quid iustum sit circa res humanas et divinas (XIX). 3° Ma dei teologi e dei laici non essendo meglio concordi i tribunali ed i giureconsulti, convenne ancora all' illustre pubblicista di trascinare la sua povera fede al trono del principe. E qui scopresi nuovo e più tremendo abisso al pubblicista teologo.

XVII. Può il principe civile statuir su la fede, e può il suo giudicato divenire la norma autorevole e certa della coscienza? Il buon senso del Boehmero risponde negativamente: perchè non può presumersi che il popolo abbia eletto il principe civile a direttore delle coscienze; nè che il principe intenda di far valere lo scettro o la spada nell' invisibile regno delle intelligenze; nè che l'ufficio e lo scopo della società terrena possano mai confondersi collo scopo e coll' ufficio della società che mira al cielo. Egregiamente per un protestante! Ma se la Chiesa, come società di eguali, non è valevole a decretar leggi nè canoni per la fede; e se il principe non è delegato a regger le coscienze (ridicola emanazione del patto sociale trapiantato nella religione); se la spada non regna sugli spiriti; e se i governi della terra non han da confondersi colla società che mira al cielo: se tutto ciò è vero, quale sarà dunque la norma della fede, dopo tante ricerche e tanta aspettazione? Zero e zero, confessando Boehmero stesso di non trovarla eziandio nel principe, valendo le sue leggi a governar le opere solamente, e non le credenze: *agenda, non credenda* (§ XX). Egli farà un decreto di polizia esterna, e regolerà i riti e le preghiere, come le mosse, le musiche e le assise degli eserciti.

XVIII. Ecco la fede, la religione, il diritto pubblico e la Costituzione ecclesiastica del protestante! Egli è uscito dalla casa paterna, *dissipavit substantiam suam... facta est fames valida... hic fame pereo.* Dica la parola della salute: *Surgam, et ibo ad Patrem* (Luc. xv).

TITOLO III.

ALTERAZIONE DEI TRE ELEMENTI: MONARCHIA, ARISTOCRAZIA, DEMOCRAZIA.

I. Tre epoche del protestantismo: Lutero, i Socini, Strauss. II. Sistemi velati ed affini. III. Audacissimo il De Dominis, suo carattere e suoi errori. IV. Egli abbassa la monarchia all'aristocrazia, e loro sovraimpone il laicato o la democrazia. V. Sua ritrattazione. VI. È giudicato da Giansenio. VII. Edmondo Richerio, e suoi confutatori. VIII. Richerio fa guerra grossa e ordinata, con tre fondamenti e sette corollari. IX. Nel primo fondamento, esso dà le chiavi alla Chiesa, e fa il papa non principe, ma strumento ministeriale della Chiesa. X. Nel secondo, egli fa dare da Cristo una egual missione agli apostoli e ai discepoli, ai vescovi ed ai presbiteri. XI. Nel terzo, egli fa dipendere il valore d'ogni principato dal consenso dei governati. XII. E sono i tre assiomi fondamentali.

I. Lutero, negando l'autorevole magistero alla Chiesa, aveva levato il tetto; Socino, negando i misteri, aveva diroccate le pareti; Strauss, negando il Cristo positivo e surrogandovi il Cristo ideale, svelse il fondamento e persino l'area sulla quale si appoggia la Costituzione ecclesiastica. Processo logico e fatale, la negazione non producendo che la negazione. La negazione dell'autorità religiosa, è la negazione della Chiesa, come la negazione dell'autorità civile è la dissoluzione e l'anarchia. Il vasto intelletto del Guizot, il quale si travaglia di ritornare la Riforma sull'abbandonata orma del positivo, si volga indietro e consideri le tre epoche di Lutero, dei Socini e

di Strauss, che si danno la mano, non come le Grazie, ma come le tre Furie del protestantismo.

II. Ora passiamo ai sistemi, i quali non negando, ma anzi nominalmente ammettendo le parti costituenti lo stato ed il governo ecclesiastico, però le corrompono sostanzialmente.

III. Primo nell'audacia è Marco Antonio De Dominis nel libro *de Republica Ecclesiastica*, 1617. Portento di vanità e d'incostanza, gesuita vent'anni, arcivescovo Spalatino, apostata, anglicano, pentito e recidivo, ed ancora ripentito, ma bruciato cadavere in Campo di Fiore. 1° Nella Chiesa Romana egli ammette un Primato di onore e non di giurisdizione: *Erat ergo et est Ecclesia* (Romana) *praecipua nobilitate, existimatione, nomine et dignitatis auctoritate, non regiminis et iurisdictionis principatu* (lib. I, c. 8, n. 13). 2° Dunque in tutti i vescovi egual pienezza di giurisdizione e di autorità: *Sicut Apostoli simul et in solidum aristocratice curam gerebant Ecclesiae cum potestate aequali et universali; ita Episcopi omnes simul et in solidum eamdem regunt Ecclesiam, singuli cum plena potestate* (lib. II, c. I, n. 9). 3° Ma nè il Papa nè i Vescovi hanno lo Spirito, o l'esplicito potere, senza l'universalità del laicato: *Deus Spiritum Sanctum, toti Ecclesiae promisit, non aliquando ipsum certis personis, sive certo generi personarum, puta solis presbyteris, aliisve clericis, ad ministeria ecclesiastica deputatis; sed ipsum voluit esse per omnes, licet non per singulos diffusum. Et consensus totius Ecclesiae in aliquo articulo, non minus intelligitur in laicis, quam etiam in presbyteris, et praelatis: sunt enim laici in Ecclesia, imo etiam ex Ecclesia, ipsiusque solidam et maiorem partem constituunt* (lib. I,

c. 12, n. 42). La qual democrazia è sì grandiosa e vasta, che per un Concilio generale bisognerebbe convocarvi i cristiani e le cristiane dell' uno e dell' altro emisfero.

IV. La Sorbona dichiarava scismatiche ed eretiche tali proposizioni, per cui abbassandosi la monarchia, e alzandosi l' aristocrazia, e ad amendue sovrapponendosi la democrazia, ritenevansi i nomi delle parti, ma sconvolgevasi il cristiano edificio.

V. L' infelice apostata confutò vigorosamente se stesso nell' opuscolo della sua ritrattazione intitolato: MARCUS ANTONIUS DE DOMINIS, *archiep. Spalatensis, sui reditus ex Anglia consilium exponit*; e riprodotto da Zaccaria nella sua collezione delle ritrattazioni, col titolo: THEOTIMI EUPISTINI *de doctis catholicis viris qui cl. Iustino Febronio in scriptis suis retractandis ab anno 1580 laudabili exemplo praeiverunt. Romae, 1791.* Confessa l' autore che le sue menzogne ed i suoi errori furono i tristi frutti delle ire, delle gelosie, delle discordie, alimentate nel suo cuore. Niuna riforma aver egli veduta fra i protestanti, ma *deformationes multas.* Raro l' orrore e il rimorso dei delitti, dove fu abolita la confessione. Peccatori e discordi mostrarsi i cattolici, ma ritenere essi il fondamento che i protestanti hanno perduto: *Unum fundamentum, unus Christus, una Ecclesia;* e colui che vuol rimanere nella falsa, essere per necessità fuori della vera: *qui in ea vult esse, extra Ecclesiam veram Christi eum esse oportet.*

VI. Tali furono gli errori e tale la ritrattazione del De Dominis, parso troppo esorbitante anche a Giansenio, il quale non troppo severamente ne scriveva all' amico abate di Sancirano: « Egli non è calvinista nè luterano, cattolico a un dipresso, meno circa l' economia della Chie-

sa, e le sue querele col papa. » Già spunta il giansenismo dalla dolcezza di questa censura. Il sistema dello Spalatense è un crudo protestantismo sotto il velo nominale del cattolicismo.

VII. Più temperato e più ingegnoso fu Edmondo Richerio, dottore e sindaco Sorbonico, nel libro: *De Ecclesiastica et Politica potestate, 1611.* Fu l'anno seguente per unanimi suffragi condannato da un Concilio di Parigi, e confutato da Giacomo Sirmondo, dal Petavio, dallo Spondano, da più dottori Sorbonici, e principalmente dal Duvallio professore primario. Le quali confutazioni onorarono la Sorbona e la chiesa gallicana; ma si allargò nel clero inferiore e nei parlamenti la rea semenza. E quantunque un decreto regio deponesse l'autore dal Sindacato, si formarono tuttavia, col nome di Richeriani e di Duvalliani, due campi di combattenti. Il libro fece epoca, e molti sedusse col pretesto di vendicare le libertà gallicane, e d'impugnare la Curia e non la Sede Romana.

VIII. Noi esporremo dunque, a preferenza d'ogni altro, il sistema Richeriano, vedendo in esso quasi un ben disposto arsenale, dal quale pressochè tutti gli scrittori tolsero le armi per impugnare o tutta o in parte la Costituzione ecclesiastica. Esso pone tre fondamenti, e ne ricava sette corollari.

IX. Fondamento primo. — *Christus fundando Ecclesiam,* PRIUS, IMMEDIATIUS, *atque* ESSENTIALIUS, *claves sive iurisdictionem toti dedit Ecclesiae, quam Petro. Seu, quod eodem redit,* CLAVES TOTI CONTULIT ECCLESIAE, *ut per unum* MINISTERIALITER *exercerentur. Quandoquidem tota iurisdictio ecclesiastica, primario, proprie ac essentialiter, Ecclesiae convenit: Romano autem Pontifici atque aliis*

Episcopis, instrumentaliter, ministerialiter, et quoad executionem tantum, sicut facultas videndi oculo (de eccl. et polit. potest. cap. 1). In questo primo assioma il Sovrano potere è dato *prius, immediatius, essentialius* a tutta la Chiesa, come a tutto il corpo è data la facoltà del vedere; siccome poi l'occhio è strumento del corpo, così il Papa è strumento della Chiesa, non ricevendo i suoi poteri immediatamente da Cristo ma dalla Chiesa. Onde propriamente si dovrebbe dire, non Vicario di Gesù Cristo, ma della Chiesa, qual primo suo ministro, esercente il potere esecutivo: *instrumentaliter, ministerialiter, quoad executionem tantum.* Dunque la Monarchia ecclesiastica è trasferita dal Papa in tutta la Chiesa; il Papa non ha più fontalmente la Sovranità e la pienezza della giurisdizione, ma sarebbe la principale emanazione della Chiesa.

X. Fondamento secondo. — *Christus immediate et per se claves, sive iurisdictionem, ordini Hierarchico contulit, per immediatam et realem missionem omnium Apostolorum atque Discipulorum* (cap. 2). Qui è definita l'Aristocrazia con tutti i suoi poteri dell'ordine e della giurisdizione; e per le chiavi e per la missione ricevuta da Cristo vanno del pari gli Apostoli e i Discepoli. Sentenza dichiarata più estesamente dall'autore nella sua Difesa, lib. IV, c. 3, n. 40, dove insegna che non solo gli Apostoli, a cui succedono i vescovi, ma ancora i settantadue Discepoli, a cui succedono i presbiteri, ricevettero da Cristo immediatamente le chiavi e la giurisdizione ecclesiastica, alloraquando, com' è in s. Luca, X, 1, *designavit Dominus et alios septuaginta duos, et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum quo erat*

ipse venturus. Non avvertì però il dottore Sorbonico che qui non si fa veruna menzione nè di chiavi nè di giurisdizione, ma mandansi avvisi e precursori alle città ed ai luoghi dove Gesù Cristo *erat ipse venturus:* al che bastavano i laici, e laici erano eziandio col dono dei miracoli, non essendo ancora istituiti in quel tempo nè vescovi nè presbiteri. Dunque contra il fatto e il diritto, il Richerio altera la gerarchia o l'aristocrazia della Chiesa, confondendo nella stessa missione i Discepoli cogli Apostoli, ed i presbiteri coi vescovi.

XI. Fondamento terzo. — *Omnis principatus; quoad vim coactivam, ab hominum consensu pendet* (cap. 2). Se la forza coattiva, ossia l'obbligazione giuridica interna ed esterna, in ogni principato ecclesiastico e civile, dipende dal consenso della moltitudine, dunque la democrazia è imperante nella Chiesa e nello Stato.

XII. Queste sono le alterazioni assiomatiche o fondamentali: vediamone le conseguenze ed i corollari.

TITOLO IV.

COROLLARI DELLE TRE ALTERAZIONI FONDAMENTALI.

I. Sette corollari. II. Primo corollario: la Chiesa è monarchia temperata di aristocrazia (in senso non vero). III. Si esamina. IV. Secondo: Cristo è monarca essenziale; Pietro ministeriale, cioè deputato dei vescovi, del clero e delle plebi. V. Ripugna al fatto e alle parole di Cristo. VI. Le due formole danno la terza. VII. Terzo corollario: Stato monarchico, Reggimento aristocratico. VIII. Ripugna nei termini. IX. Insidiosa la formola: *Ecclesia canone regitur*. X. Quarto: la facoltà legislatrice non è di Pietro ma della Chiesa. XI. Quinto: assoluta necessità dei Concilii; e alterato il vigore dei decreti pontificii. XII. È separato il vero dal falso. XIII. Sesto: il papa è superiore alle Chiese particolari, non alla Chiesa universale; ha il potere esecutivo, e nel Concilio aggiunge il suo al suffragio dei padri; fuori del Concilio, ha l'iniziativa delle leggi, che è l'atto primo. XIV. Giudizio di questi punti. XV. Sinquì le alterazioni interne. XVI. Settimo: sotto Cristo, sono diversamente capi della Chiesa il papa ed il principe; la Chiesa non ha territorio nè forza coattiva; il principe con atti e leggi difende il diritto divino, naturale e canonico; e riceve gli appelli per abuso. XVII. Si addirizzano queste proposizioni. XVIII. Ma a qual fine ed a qual prò?

I. I sette corollari che il Richerio inferisce dalle tre proposizioni fondamentali, quasi per via anatomica, e più distintamente, ci faranno toccar con mano i vizi organici del suo sistema.

II. Primo corollario. — *Ecclesia est politia monarchica, ad finem supernaturalem instituta, regimine aristocratico temperata a summo animarum pastore, Domino nostro* (de eccl. et polit. potestate, cap. 3). E si continuà dimostrando che la Chiesa per tre rispetti è monarchica. 1° Per rispetto di Cristo, monarca assoluto e capo essenziale della Chiesa. 2° Per rispetto del papa, esercente un potere superiore ad ogni chiesa particolare (non alla Chiesa universale). 3° Per rispetto di ciascun vescovo, essendo dai padri Niceni definito, can. 8, *ne plures*

unico episcopo in unaquaque ecclesia crearentur. È poi temperata di aristocrazia, perchè nè può il papa senza i vescovi, nè possono i vescovi obbligare i sudditi, senza il costoro consenso manifestato per mezzo dei prossimi loro pastori che sono i parrochi.

III. Pecca una simile Monarchica 1° perchè toglie alla Chiesa il Principe visibile, lasciandole soltanto l'invisibile; 2° perchè innalza il presbiterio all'eguaglianza dell'episcopato. A sostegno di questo primo viene il secondo corollario.

IV. Secondo corollario. — *D. Petrus est solummodo dispensator et Caput ministeriale: Christus autem Dominus absolutus fundator, caput et fundamentum essentiale Ecclesiae* (cap. 4). Perocchè Gesù Cristo avrebbe date le chiavi *prius et immediatius* alla Chiesa, cioè alla moltitudine dei credenti, la quale non potendo esercitarle per se medesima, deputerebbe ad esercitarle ministerialmente il papa, i vescovi ed i preti curati.

V. Domanderemo a Richerio: 1° se il *Tibi dabo* voglia tradursi per « darò alla moltitudine dei credenti; » 2° se il *pasce oves meas* voglia dire « le pecore daranno al pastore la facoltà ministeriale di pascerle e di custodirle ; » 3° quando Gesù Cristo dava le chiavi a Pietro e agli Apostoli, dove fossero i preti curati e la moltitudine.

VI. Le due formole che sono « Monarchia temperata di Aristocrazia » e « Capo Ministeriale » danno luogo ad una terza formola nel corollario seguente.

VII. Terzo corollario. — *In Ecclesia status a regimine distinguitur : nam Status monarchicus est, ad unitatem atque ordinem vindicandum, nec non ad efficacem*

executionem canonum; Regimen vero aristocraticum, propter salutare consilium, infallibilem providentiam, et constitutiones canonum. Ecclesia enim canone, non absoluta potestate regitur (cap. 5). La formola è questa: Stato monarchico, Reggimento aristocratico. I motivi dello Stato monarchico sono la conservazione dell' unità e dell' ordine, e l' efficace esecuzione dei canoni. E i motivi di aggiungere Reggimento aristocratico a Stato monarchico, sono il comune consiglio, la comune providenza che si dice infallibile, e la comune formazione delle leggi o dei canoni. Perchè infine la Chiesa si regge a tenor di canone, e non di assoluto potere.

VIII. Ha questa esposizione una vernice di vero, la quale indora un artificiato miscuglio di falso. 1° È falso che diversa forma e diversa natura possano avere il Reggimento e lo Stato, essendo anzi la forma politica del Reggimento che dà l' essere politico allo Stato. Onde Stato monarchico, e Reggimento aristocratico, è una contradizione ed un assurdo. 2° Se il motivo dell' essere monarchico lo Stato della Chiesa è la conservazione dell' ordine e dell' unità, dunque il Papa dee avere una Sovranità capace di comprimere nel suo Reggimento tutte le fazioni aristocratiche: epperò il suo Reggimento sarà effettivamente monarchico, quanto una è la Chiesa, e monarchico è il suo Stato. 3° L' aristocrazia può influire sul Principe col salutare consiglio, ma senza dividerne la sovranità. Ed è verissimo che la Chiesa non si regge con podestà arbitraria, ma il Richerio malamente confonde il potere assoluto col dispotico o arbitrario; nè sempre col canone ossia colla legge scritta si governa una società, ma eziandio col vivo potere il quale applichi, o interpreti, o dispensi,

ed ancora statuisca secondo le occorrenti necessità. E qui è la testa del serpente.

IX. *Ecclesia canone regitur.* Canoni, Concilii, non autorità viva e legislatrice del Pontefice, qui mirano le formole di Capo ministeriale, di reggimento aristocratico, e tutte le macchine dell'assalto Richeriano, come apparirà dai rimanenti corollari.

X. Quarto corollario. — *Infallibilis potestas decernendi aut constituendi Canones, toti Ecclesiae, quae est columna et firmamentum veritatis, non uni et soli Petro convenit* (cap. 6). Quindi l'assoluta necessità dei Concilii per avere leggi e definizioni.

XI. Quinto corollario. — *Frequens celebratio Conciliorum est simpliciter et absolute necessaria ad Ecclesiam melius sanctiusque regendam. Bullae vero et Decretales summorum pontificum nequaquam obligant, nisi Canonum disciplinis, et Conciliis ante receptis et approbatis sint conformes. Quandoquidem R. pontifex, qui est Caput ministeriale, universam Ecclesiam inconsultam, dissentientem, invitam vel inauditam obligare nequit. Et in hoc Ecclesiae libertas, seu regimen aristocraticum maxime versatur, atque expeditissima et suavissima est ratio schismatum sarciendorum* (cap. 8). Artificio e veleno serpentino.

XII. Separiamo il vero dal falso. 1° È un vero teologico l'utilità o la necessità rispettiva dei Concilii. Ma ecco supposta la necessità semplice ed assoluta, per dire che niuna autorità rimane al Pontefice, fuori dell'orma dei canoni o dei concilii. 2° Altro vero teologico e disciplinare è che il Papa non fa leggi o definizioni, senza il consiglio de' sapienti e di una parte almeno della ge-

rarchia ecclesiastica: *ex cathedra*. Ma eccolo convertito in un maggiordomo, quale capo ministeriale, e sottoposto ad interrogare, ascoltare, e prendere gli ordini da tutta la Chiesa, non esclusi i presbiteri curati e non curati. 3° È ancora un vero dommatico e morale che la Chiesa è libera da ogni tirannide, la quale significa abuso di autorità. Ma ecco la libertà cambiata in licenza, togliendosi l'obbligazione alla legge, ed al principe l'autorità. E questa è la soave e spedita via di levare gli scismi o di risarcirli?

XIII. Sesto corollario. — *Plenitudo auctoritatis Pontificiae definitur* (extenditur) *primo ad Ecclesias particulares per mundum dispersas, sed nequaquam ad Ecclesiam universalem in Concilium congregatam. Secundo, ad executionem, interpretationem et dispensationem, minime vero ad institutionem canonum, nisi per se aut legatos suos concilio praesideat, atque omnium patrum suffragia subducat* (colligat vel numeret) (cap. 9). Si aggiunge: *Necessitate postulante, quia non semper haberi potest Concilium,* (Pontifex) *leges aut canones condat in actu primo: actus autem secundus, idest formalis et actualis causa obligandi, ab Ecclesiae consensu dependet... Ex quo fit, ut Papa christianos ulla lege aut constitutione obligare nequeat, seclusa Ecclesiae approbatione* (loc. cit.).

XIV. Almeno qui giacciono meno velati gli errori e gli assurdi. Perocchè 1° un principato universale, ed una pienezza di autorità, *plenitudo auctoritatis*, la quale solamente si estenda alle chiese particolari e non all'universale, è un assurdo che non s'intende. 2° Essere principe di ciascun vescovo, o dei vescovi separati, e diventar

loro servo, o computista, o raccoglitor dei loro voti, quando sono in Concilio congregati, è un paradosso che non si dilunga dal precedente. 3° L'ascrivere al Monarca della Chiesa l'atto primo della legge, che tutto si raccoglie nel formolarla e nel proporla, e negargli l'atto secondo cioè l'obbligazione che è l'essenza della legge; è propriamente fare un pastóre che non pascola, che seguita la greggia e non la precede; o come dicesi, un re che regna e non governa. Colla diversità che il principe civile ha quasi in permanenza il suo parlamento; mentre il Papa non ha il Concilio per secoli; o dovrebbe aspettare che le sue leggi facessero per l'approvazione il giro dell'universo, e le discussioni e gli emendamenti si protraessero forse per qualche secolo.

XV. Sinquì si è mostrata al nostro sguardo un'alterazione progressiva e quasi distruttiva dell'interno reggimento ecclesiastico. Il settimo corollario porrà il colmo, alterando le relazioni della Chiesa collo Stato.

XVI. Settimo corollario. — *Quamquam Ecclesia unicum habeat caput essentiale* (Christum), *nihilominus in ratione exercitii, atque executione regiminis, a Papa et a Principe politico differenter gubernatur. — Cum enim Ecclesia neque territorium, neque ius gladii habeat a Christo, et ad finem supernaturalem instituta sit, de mediis necessariis ad beatitudinem suasive tantum, et directive, non coactive poenas temporales irrogando, iudicat. — Princeps vero politicus, ut dominus reipubblicae ac territorii, vindex est atque protector legis divinae, naturalis, et canonicae. Quare in eum finem leges figere, et gladium distringere potest. — Princeps politicus, ut Ecclesiae protector, et vindex canonum, iudex est legitimus*

appellationum, quas ab abusu vocant: et hinc Ecclesiae Gallicanae libertates originem sumpserunt (cap. 10, 11, 12, 13).

XVII. Mirabile tessitura di anfibologie e di errori! Raddrizziamo per ora le quattro proposizioni. 1° Gesù Cristo è capo essenziale e invisibile: il Papa suo vicario, *ratione potestatis et regiminis,* è sulla terra il solo supremo capo della Chiesa, essenziale e visibile. 2° La Chiesa non ha territorio per condurvi eserciti, ma ha territorio per esercitare sensibilmente e socievolmente tutte le giurisdizioni necessarie al reggimento dei cristiani, che sono una società di anime e di corpi; e vuole essenza d'ogni società che ella si governi non sol per consigli e persuasioni, *suasive et directive,* ma per leggi ed obbligazioni. 3° Il principe cristiano non è egualmente *vindex atque protector legis divinae, naturalis, et canonicae:* ma di suo ufficio egli amministra la giustizia naturale divina, convertita in leggi civili; e non è poi nè autore, nè ministro, nè giudice delle leggi canoniche e divine positive, ma protettore esterno di queste, è suddito alla Chiesa di cui è figlio. 4° Dunque ricevendo appelli dalle leggi ecclesiastiche, esso entra nell'altrui provincia; e se tale fosse l'origine delle libertà gallicane, esse sarebbero condannate in radice.

XVIII. Ma quale pro dal cercare e notomizzar questi errori? Il lettore sia contento di udire la risposta nel titolo seguente.

TITOLO V.

RITRATTAZIONE E SEGUACI DI EDMONDO RICHERIO.

I. Utilità del conoscere gli errori nei loro formali sistemi. II. Prima ritrattazione del Richerio. III. Seconda. IV. Terza, che riferiamo nei singoli capi. V. Cristo diede le chiavi principalmente ed essenzialmente a Pietro, e per Pietro alla Chiesa. VI. Il sommo potere è nel papa *formaliter et subiective;* ed egli monarca per giurisdizione, non per delegazione. VII. Eresia il dire che le chiavi sono date *unitati non uni.* VIII. Da stato monarchico seguire di necessità il monarchico reggimento. IX. Nuova cavillazione: Pietro ebbe le chiavi in nome ed in bene della Chiesa. X. Sì; ma come vicario di Cristo, e supremo pastore e principe universale della Chiesa. XI. Eretico e scismatico, chi eguaglia ai vescovi i parrochi ed i presbiteri; e chi la forza obbligativa assoggetta al consenso delle moltitudini. XII. Sono inville le ragioni, e non cerchiamo le intenzioni. XIII. Seguaci di Richerio. XIV. Tutti vantano zelo e benevolenza alla Sede Romana. XV. A tutti è principio comune, il potere dato alla Chiesa, e dalla Chiesa comunicato, *quoad usum,* ai vescovi ed al pontefice. Elia Du Pin. XVI. Van-espen. XVII. Launoio, Febronio, Curali. XVIII. Tutti fan capo alla delegata rappresentanza dei poteri.

I. A buon capitano non mai avverrà di domandare: Quale pro dello spiare le armi, le difese, le mosse e gli stratagemmi dei nostri avversari? Che anzi la strategia profitta di quelle cognizioni mirabilmente. E così al difensore del campo cattolico, non solo è giovevole ma indispensabile precauzione, il conoscere per appunto gli errori, non a brandelli, ma nelle intiere loro forme, e nei loro sistemi. Epperciò noi abbiam sostenuto la fatica del raccoglierli, e dell' esporli ingenuamente nella parola e nella sentenza. Ed il lettore avrà il vantaggio di avere appreso in quelli il loro formolario generale: infausta lode che dobbiamo al Richerio, il quale giova a chi sappia leggerlo, non meno errando che ritrattando gli errori.

II. Sono tre le sue ritrattazioni. Dice nella prima, del 1612, di non avere scritto con altro consiglio il suo

libro, *quam ut breviter demonstrarem, quaenam essent principia doctrinae Maiorum scholae Parisiensis.* La quale calunniosa imputazione alla scuola Parigina, lascia tuttavia a dubitare o a credere che qualche rea o nebulosa semenza esistesse in alcuni di quei Maggiori della scuola, o nell' indefinibile apparato delle libertà gallicane.

III. Afferma nella seconda del 1629, fatta a richiesta del Richelieu, il quale nella dottrina del Capo ministeriale, suddito della Comunità, prevedeva la pernicie della Chiesa e dello Stato; afferma e protesta nuovamente la sua buona intenzione, il suo dolore, e di voler se stesso ed il suo libro assoggettare alla Sede Romana: *Ecclesiae Catholicae Romanae, et Sanctae Sedis Apostolicae iudicio subiicere,* QUAM MATREM ET MAGISTRAM OMNIUM ECCLESIARUM, ET INFALLIBILEM VERITATIS IUDICEM AGNOSCO.

IV. La terza finalmente fu dopo la morte di Richerio divolgata dal La Fontaine nell' opera: *Constitutio* UNIGENITUS *theologice propugnata,* tom. III, Romae 1721, p. 1143 seq. Sarà utile anche a noi il parallelo che fa l' autore delle sue più erronee proposizioni colla loro rifutazione.

V. Proposizione I. *Christus suam fundando Ecclesiam, prius, immediatius et essentialius, claves seu iurisdictionem toti dedit Ecclesiae, quam Petro et aliis Apostolis.* — Ritrattazione. *Hanc propositionem doctrinae Ecclesiae Catholicae a sanctis vetustisque Patribus expositae, adversari libere fateor. Asserunt enim, Christum claves iurisdictionis ecclesiasticae primo, immediate et essentialiter, non per accidens Petro dedisse; deinde per s. Petrum Ecclesiae praelatis contulisse.* E qui pone la sentenza di Ottato Milevitano, lib. VII: *Bono unitatis, b. Pe-*

trus et praeferri omnibus Apostolis meruit, et claves regni coelorum communicandas caeteris solus accepit. Allega l'autorità della scuola Parigina da lui stesso altra volta calunniata, e per tutta la scuola invoca il suo maggior lume che fu s. Tommaso, in IV Sent., dist. 24, q. 3, a. 2: *Quamvis omnibus Apostolis data sit* COMMUNITER, *potestas ligandi et solvendi, tamen ut in hac potestate aliquis ordo significaretur,* PRIMO *soli Petro data est, ut ostendatur quod ab eo in alios debet ista potestas descendere.* Non è questa una vera confutazione? Continui dunque chi ci ha dato il veleno, ad ammannirci la medicina.

VI. Proposizione II. *Tota iurisdictio ecclesiastica, proprie et essentialiter Ecclesiae convenit: Romano autem Pontifici atque aliis episcopis, instrumentaliter, ministerialiter, et quoad executionem tantum, sicut facultas videndi oculo competit.* — Ritrattazione. *Hanc propositionem, seu potius haeresim ex putridis Lutheri et Calvini fontibus me hausisse non diffiteor, qui ambo impie falsoque contendunt, proprie et immediate iurisdictionem ecclesiasticam fuisse datam a Christo, non s. Petro aliisque Apostolis et episcopis, nisi per accidens, instrumentaliter, et nomine Ecclesiae.* Ecco la fonte, Lutero e Calvino; e questa non è lieve scoperta. L'autore prova con Gerson che *plenitudo potestatis ecclesiasticae, sic proprie sumptae, de lege ordinaria non est nisi in unico summo Pontifice* FORMALITER ET SUBIECTIVE; altrimenti non sarebbe monarchico il reggimento, e chi lo neghi, apertamente eretico. E così la facoltà visiva essere tutta nel solo occhio formalmente e soggettivamente; e non tutto il corpo, ma l'occhio solo vedere essenzialmente e immediatamente.

VII. Proposizione III. *Christus non tam* UNI *Petro, quam* UNITATI, *infallibilem clavium potestatem detulit.* — Ritrattazione. *Hunc meum errorem cum s. Bernardo moerens detestor.* E recità le parole di s. Bernardo ad Eugenio, nel secondo de Consid. c. 8, n. 15: *Tu es cui claves traditae, cui oves commissae sunt. Sunt quidem alii coeli ianitores, et gregis pastores: sed tu tanto gloriosius, quanto et differentius utrumque prae ceteris nomen haereditasti. Habent illi sibi assignatos greges singuli singulos: tibi universi crediti sunt,* UNI UNUS. *Nec modo ovium, sed et Pastorum tu unus omnium Pastor.* Aggiunge, eretica essere la proposizione: *claves datae sunt unitati, non uni.* È recisa la confutazione e la condanna. Ora viene alla più cavillosa delle sue proposizioni.

VIII. Proposizione IV. *Status Ecclesiae ab eiusdem regimine distinguitur. Status enim monarchicus; regimen vero aristocraticum, quia omnium optimum, et naturae convenientissimum.* — Ritrattazione. *Ego quidem in hac propositione me graviter errasse fateor, multa inepta pleneque haeretica dicendo.* E delle sue inettezze, cavilli ed eresie, dà queste eccellenti ragioni. In qualunque privata o pubblica società, stato e reggimento essere cosa d' una medesima forma e natura. Condannarsi di lesa maestà chi affermasse, lo stato essere presso il monarca, ed il reggimento nei consiglieri o negli ottimati. Dire giustamente il Gerson, la Chiesa avere da Cristo una polizia immutabilmente monarchica e regale, ed eresia il contrario. E giustamente ancora la Sorbona avere condannato di somiglianti errori lo Spalatense.

IX. Restava una cavillazione, e di grande smercio, e che non toccammo sino ad ora. Cioè Pietro avere rice-

vute le chiavi non già per se ma per la Chiesa. Ed eccone l'enunciazione.

X. Proposizione V. *Petrus claves iurisdictionis accepit a Christo Domino, non pro se, sed pro Ecclesia, et nomine totius Ecclesiae, non ut pastor oecumenicus, et princeps; sed ut minister tantum et executor Ecclesiae.* — Ritrattazione. *Haec sane propositio redolet haeresim Ioannis Hus, qui asserere praesumpserat, Papam non esse caput Ecclesiae, nec claves accepisse nisi nomine illius.* Quante volte le nuove dottrine di certi dottori cattolici, chi ben le cercasse, le vedrebbe propagginate dai più fieri eresiarchi! Hus già era condannato dal concilio di Costanza. *Quod a Concilio Constantiensi condemnatum fuit, et nunc etiam condemno. Quamvis enim s. Petrus propter* PRIMATUM *et officium pastorale personam totius Ecclesiae sustinuerit in accipiendis a Christo clavibus; eas tamen accepit,* NON TAMQUAM ECCLESIAE VICARIUS, ATQUE SIMPLEX MINISTER; SED TAMQUAM SUPREMUS PASTOR, RECTOR ET PRINCEPS, SUMMUSQUE UNIVERSALIS ECCLESIAE MODERATOR: *licet non pro se, sed propter Ecclesiam, eiusque salutare regimen eas acceperit, non secus quam Monarcha, qui in persona populi sui, gladium quem portat, a Deo accepit.* Hanno queste parole un'esattezza sovranamente teologica, e l'autore le riconforta con s. Agostino, s. Tommaso, s. Giovanni Crisostomo, e coi Padri di Calcedonia.

XI. Il Richerio tocca infine di altri errori, com'è questo: *Senatum, aut Comitium nativum Ecclesiae a Domino institutum, vocamus non modo Episcopos, sed omnes Presbyteros curam animarum habentes.* — Ritrattazione. *Poenitet me Parochos Episcopis aequasse: quod haereticum et schismaticum lubens confiteor.* E l'altro: *Nec in*

minorem errorem incidi adversus Regum potestatem, cum perperam scripserim: Omnem principatum, quoad vim coactivam, ab hominum consensu pendere. Quod quidem ab haereticorum lacunis hausi, et quod etiam contra Dei verbum luctari non diffiteor, Rom. XIII: « *Omnis anima potestatibus supereminentioribus subiecta esto: non est enim potestas nisi a Deo.* »

XII. Sparsero i Richeriani, sforzata essere stata la seconda ritrattazione, e non autentica la terza. Del che può vedersi il continuatore di Claudio Fleury, ed il supplemento alla storia di Natale Alessandro. Noi abbiamo critiche probabilità di credere libera quella, e vera l'altra; nè ci move la persona, ma la forza insuperabile delle ragioni che nella terza si adducono.

XIII. Vanno in prima linea fra i Richeriani il Du Pin, il Vanespen, Launoio, Curalt, Febronio ecc.

XIV. Tutti spirano amabilità e riverenza alla Sede Romana, e tutti sudarono e scrissero per renderne più accetta l'autorità. Ciò avverte Antonio Charlas nell'Appendice alle libertà gallicane, confutando Lodovico Ellia Du Pin, tom. III dell'edizione Romana, pag. 5: *Nobis, perinde ac si bardi essemus, illudere velle videntur scriptores quidam, cum ea se propugnare videntur, quae pro viribus impugnant. Quid enim aliud agunt, qui eo fere omnia sua conferunt studia, ut Sanctae Sedis iura imminuant, et tamen eo ipso se Summorum Pontificum causam agere videri volunt? Ex horum numero in primis est magister Ludovicus Ellias Dupinus: qui cum solidiora primatus Romani Episcopi fundamenta subvertere, nec non eius iurisdictionem ferme abolere in suis de antiqua Ecclesiae disciplina dissertationibus tentave-*

rit, ei tamen se beneficium praestitisse iactat. « *Tantum abest, inquit, ut putem, dissertationes meas quidquam eius* (Romanae Ecclesiae) *auctoritati officere, ut contra existimem, eas hoc praesertim tempore, ad adiungendos ei multorum animos utiles valde ac necessarias fore.* »

XV. La cortigianeria è un veleno ed un fango, che tanto più guasta e deturpa l'autorità, quanto ella è d'origine più alta e veneranda. Ma altro genere di codardia è il nascondere il pugnale sotto il velo dell' amicizia. Dio giudica le intenzioni, ma col fatto ecco dal Du Pin rovesciata tutta l'autorità della Sede Romana e della Gerarchia ecclesiastica, nella dissertazione VI, n. 1: *Nemo est qui non statim intelligat, illum supremam habere potestatem, qui potestatem ipsam habet secundum originem et virtutem; eum vero potestatem non habere supremam, qui tantum potestatem habet ab alio sibi commissam quoad usum.* Questo è il principio giuridico, vero, ma tremendo se si dovesse applicare alla Chiesa. Eppure si applica immediatamente: *Patet autem ex dictis, potestatem ecclesiasticam esse penes Ecclesiam, Romanum autem Pontificem ceterosque Praelatos eam accipere ab Ecclesia quoad usum tantummodo.* È tutto Richerio: si finge una chiesa ideale; depositato ogni potere in quest' arca ideale: poichè senza il papa ed i vescovi dov' è la Chiesa? e da quest' arca, pontefice e prelati, ricevere le giurisdizioni, *quoad usum tantummodo.*

XVI. Il Vanespen scrive nel trattato *de Censuris*, cap. 2, n. 1: *Quantumvis autem, labentibus saeculis, exercitium clavium transierit ad solos Ecclesiae ministros, et ecclesiasticos iudices; nihilominus ipsa clavium potestas principaliter remanet et remansura est penes Ecclesiam,*

cui a Christo in persona Petri et Apostolorum data est, cuius nomine eam exercent eius ministri. È ancora il Richerio.

XVII. Launoio è meno esplicito; altrove parleremo di Febronio. Roberto Curalt nel libro: *Genuina totius iurisprudentiae sacrae principia, Viennae 1781,* ha più riguardi, ma scrive, pag. 11: *Aio proxime et immediate concessas ss. claves Ecclesiae, et remote seu mediate, media videlicet ordinatione per Ecclesiae ministerium facta, Episcopis, qui easdem claves vice ac nomine Ecclesiae exercent.* E questo è il fondamento della sua giurisprudenza: ossia quella Chiesa ideale e astratta, che ha ricevuto i poteri, li comunica, e della quale il papa ed i vescovi sono i deputati.

XVIII. Deputati è parola che ci sfuggì dalla penna, ed è però un sistema o centro a più sistemi, come ci dirà il titolo seguente.

TITOLO VI.

SISTEMA RAPPRESENTATIVO.

I. Si dichiarano i sensi di due Rappresentanze, sostanzialmente disparate. II. Nozione della rappresentanza nazionale. III. Sua possibilità. IV. Si finge che le chiavi si dessero a Pietro in figura e rappresentanza della Chiesa. V. Tre sistemi: episcopali, presbiteriani, radicali. VI. Tre frutti della sentenza che dice le chiavi non date all'uno ma all'unità VII. Ricantano un passo di s. Agostino. VIII. Perde il centro della Chiesa, chi dall'Uno lo diffonde nell'Unità. IX. Lutero lo cancella, sottoponendo le chiavi e la gerarchia al consenso popolare. X. Il mandato di Cristo è annullato dal mandato del popolo. XI. Pietro figura e rappresenta la Chiesa da vero principe, come spiega s. Agostino. XII. Le chiavi sono *subiective* e *singulariter* in Pietro, *in communi* in tutta la gerarchia, e *finaliter* per tutta la Chiesa. XIII. Necessità di salire alle origini del sistema rappresentativo applicato alla Chiesa.

I. Nel titolo XXXI del primo libro « Comparazione speciale della Chiesa colle monarchie Rappresentative, » abbiam distinto due rappresentanze: l'una di poteri e l'altra d'interessi: e questi rappresentati o di potere proprio, o di potere delegato. Là ancora riconoscevamo nella Chiesa la rappresentanza dei comuni interessi, universale nel Pontefice Massimo, e nei Vescovi rispondente alle sedi particolari. Rappresentanza però non mai delegata nè dalle plebi particolari, nè dalla greggia universale. Sotto il numero XII di quel titolo, noi dicevamo: « La Chiesa non finge. Essa non si dice una monarchia rappresentativa, per ciò che il papa rappresenti l'autorità dei vescovi, e i vescovi l'autorità del presbiterio e delle plebi. No: essa dice che i suoi poteri vengono dall'alto; e che in fatto di autorità, essa non rappresenta altri che Dio, rivelante i suoi dommi e le sue leggi ai mortali. » Quest'analisi della voce e dell'idea Rappresentanza, e la sostanziale

disparità delle due Rappresentanze, sono qui indispensabili a procedere con fiducia e con franco passo nel sistema che la rappresentanza della Chiesa confonde colla rappresentanza nazionale.

II. Rappresentanza nazionale vuol dire esercizio di autorità non propria, ma delegata: ond' è il nome e l'ufficio di delegati e di rappresentanti. I Comizi o le Rappresentanze popolari con potere legislativo, nei governi misti ossia retti a monarchia costituzionale, si fondano sulla ripartita Sovranità nazionale; nelle repubbliche democratiche, sono emanazioni del Popolo assolutamente e integralmente Sovrano. E quantunque la Sovranità popolare spiri col delegarla, è però un incentivo alle moltitudini, ed una leva potente a sollevarle.

III. Or possano pure in giusti limiti esercitarsi le delegazioni e le rappresentanze nazionali, essendo i governi civili lasciati liberi in tutta l'ampiezza del diritto e dell' ordine naturale. Ma come introdurla nella Chiesa, che tutta è di ordine positivo e soprannaturale?

IV. L' interrogazione ci fa salire alla sorgente di quei mille sistemi, che in diverse forme ma colle stesse armi, travagliarono quando il Primato Romano, e quando l'intera Gerarchia ecclesiastica. E questa sorgente è la podestà conceduta immediatamente alla Chiesa. Perocchè non potendosi negare il *Tibi dabo,* indirizzato a Pietro, si è imaginato che figurando Pietro la Chiesa, le chiavi fossero date non a lui personalmente, ma figurativamente, cioè in quanto egli sosteneva la figura, o la persona, o la rappresentanza di tutta la Chiesa. Ma che intendesi per questa Chiesa, di cui era allora il buon Pietro l' interpretativo delegato o rappresentante?

V. Di qui rampollano tre forme di sistemi. Dicono gli episcopali che Pietro rappresentava la Chiesa Reggente, ossia l' Episcopato. Sostengono i presbiteriani che Pietro figurava il Sacerdozio e tutti i pastori delle plebi cristiane. Pretendono i radicali che Pietro ricevendo le chiavi, non rappresentava le parti, ma la Chiesa intera, l' universalità dei credenti, l' erede delle sue promesse e del suo sangue.

VI. Tale e tanta voragine spalanca quella breve sentenza: « le chiavi date immediatamente non all' uno ma all' unità, non a Pietro ma alla Chiesa. » Se per Chiesa intendi l' Episcopato, ecco o la pura aristocrazia Anglicana; o l' aristocrazia di Febronio, il quale nel capo primo *de Statu Ecclesiae* sostiene queste proposizioni: *Forma Ecclesiae non est monarchica. — Potestas clavium universitati Ecclesiae data est. — Illam hacc per ministros suos exercet: inter quos Romanus Pontifex primarius quidem est; nihilo tamen minus Universitati subiectus* (§ v, vi). Ovvero lo Stato monarchico stemperato da Richerio nel Reggimento aristocratico. Ad ogni modo, o nissun Capo, o un Capo di onore, od al più con un bricciolo di giurisdizione. E peggio sempre se per Chiesa intendi o tutto il sacerdozio dell' Ordine, o quell' improprio e largo sacerdozio che per la prima delle consecrazioni si estende ai battezzati. Nell' ultimo caso l' Universalità delegante sarebbe imperante, ed il reggimento strettamente democratico.

VII. Ma quale errore non invocò a sua difesa le Scritture od i Padri? Or ecco un passo di s. Agostino per la festa dei santi Pietro e Paolo (serm. 295, al. 108, de divers.), che pare tutta la sentenza degli avversari: *Do-*

minus Iesus discipulos suos ante passionem suam, sicut nostis, elegit, quos Apostolos appellavit. Inter hos pene ubique solus Petrus TOTIUS ECCLESIAE MERUIT GESTARE PERSONAM. *Propter ipsam personam, quam totius Ecclesiae solus gestabat, audire meruit: Tibi dabo claves regni coelorum. Has enim claves* NON HOMO UNUS, *sed* UNITAS ACCEPIT ECCLESIAE. Qui, dicono, sono i due cardini del governo rappresentativo. 1° Non se stesso rappresenta il Corifeo degli Apostoli, ma tutta la Chiesa, di cui veste la persona: *totius Ecclesiae meruit gestare personam;* ed ancora: *propter ipsam personam, quam totius Ecclesiae gestabat.* Ma vestire l'altrui persona, non è altro che il rappresentarla nella qualità di gerente, di ministro delegato, di esecutore dell'altrui potere e autorità. E si conferma 2° dalle chiavi, simbolo dell'autorità, realmente commesse non a Pietro, non a persona mortale, ma alla Chiesa, non all'uno, ma all'unità: *has enim claves non homo unus, sed unitas accepit Ecclesiae.* Dunque per sentenza del grande Agostino, la Sovranità è data alla Chiesa: ella Signora delle chiavi, e Pietro suo principal ministro e vicario.

VIII. Quest'argomento recitano a coro protestanti e cattolici: Lutero e Calvino coi Magdeburgesi; De Dominis, Richerio, Febronio, Curalt, i Quesnelliani; e non pochi gallicani coll'intendimento di sottoporre al concilio generale il Pontefice Romano. Il quale accordo ci pare la più ovvia e sensibile confutazione dell'argomento. Perocchè, tolte una volta le chiavi a Pietro, e gettate in quella indefinita universalità che è la Chiesa, chi segnerà il limite nel quale debbano contenersi le chiavi? Il potere delle chiavi esteso a tutto l'apostolato o episcopato,

colla dipendenza da Pietro sommo signor delle chiavi, è sistema fermo e chiaro, perchè visibile è il centro dal quale emana l'autorità. Ma traslocato il centro della Sede Romana, in tutta la Chiesa universale, a cui si vuol dare la sovranità delle chiavi, chi più vede chiaro e ben definito il centro dell'autorità? E spingendo avanti l'idea delle chiavi date alla Chiesa, non si trapasserà finalmente dalla gerarchia alla moltitudine, e la moltitudine sovrana quale uso farà della sovranità, rispetto ai vescovi ed al papa, considerandoli quai ministri o delegati?.

IX. Il nostro quesito parrebbe impossibile od assurdo nel giure ecclesiastico, se non avesse avuto da Lutero e suoi compagni una storica soluzione. Ecco la soluzione di Lutero nel libro *de Captivitate Babilonica*, tom. II, p. 282: *Episcopi et reliqui pastores nihil aliud habent supra populum christianum, nisi* SOLUM MINISTERIUM, QUOD A CONSENSU POPULI ILLIS CONCESSUM EST. *Sciant igitur ipsis non competere aliud ius nobis mandata imponendi,* NISI QUATENUS NOS SPONTE IIS ASSENTIRI VOLUMUS. — *Eorum auctoritas nihil aliud est,* NISI SIMPLEX MINISTERIUM. — *Nec papae nec episcopis nec ulli personae ius competit, mandatum aliquod populo christiano,* NISI EX HUIUS CONSENSU, *imponendi: quidquid aliter fit, fit spiritu tyrannico.* Ossia: il ministro delegato niente può senza l'autorità o il consenso del delegante; ma il papa ed i vescovi sono ministri delegati dal popolo cristiano; dunque papa e vescovi niente possono senza l'autorità e il consenso del popolo cristiano. Così Lutero.

X. Vedano i più moderati dove trascini il principio della Rappresentanza ecclesiastica, ossia dell'autorità immediatamente comunicata all'unità, o alla Comunità cri-

stiana, o alla Chiesa, della quale il papa ed i vescovi siano gli onorevoli rappresentanti o delegati. Senza il suffragio popolare, niun effetto avrebbe nè la scomunica, come scrive Pietro Martire; nè le leggi, come il Richerio; nè perfino le dommatiche definizioni, come lo Spalatense. Non è ciò contrario alla ragion sociale, ed all' universa tradizione ecclesiastica? E s. Agostino avrà ciò inteso, dicendo che Pietro *totius Ecclesiae meruit gestare personam?* e che *claves non homo unus, sed unitas accepit Ecclesiae?*

XI. Quanto è imperturbabile nella sua cecità o malignità lo spirito dell' errore! S. Agostino non parla quasi mai di Pietro senza magnificarne il principato. Qui stesso egli dice: *Inter hos pene ubique* SOLUS PETRUS *totius Ecclesiae meruit gestare personam.* Nel trattato 124 in Giovanni: *Petrus apostolus propter apostolatus sui* PRIMATUM, *Ecclesiae gerebat figurata quadam generalitate personam.* Ed ancora nel sermone 13 *de verbis Domini,* congiunge la figura ed il principato: *Petrus Ecclesiae figuram portans, apostolatus* PRINCIPATUM *tenens.* Chi non vede qui le due idee, Figura e Principato, da s. Agostino congiunte? Dunque 1° Pietro figura la Chiesa; 2° la figura da principe. Sì, da principe, come il padre la famiglia, e più e meglio che re non figuri e rappresenti la nazione; e non già come il mandatario il mandante, ed il servo il padrone.

XII. Ed inoltre, siccome il principe *finaliter* è per il popolo, e non il popolo per il principe; così Pietro non ha ricevuto le chiavi per sè, ma per la Chiesa. Nè egli solo le ha ricevute *subiective,* quantunque *singulariter,* qual soggetto giuridico delle medesime; ma in comune

tutto l' Apostolato, cioè la Chiesa docente e reggente: *non homo unus sed unitas.* Nè solo la Chiesa reggente, ma tutta la Chiesa militante le ha ricevute; e come? Non per esercitarle o delegarle, non più *subiective,* ma *finaliter,* cioè per averne i frutti ed i benefizi: essendo fine delle chiavi e d' ogni pubblico potere il bene comune della società, e non l' esclusivo e personale dell' imperante. Ecco il senso compiuto della formola: *claves non homo unus, sed unitas accepit Ecclesiae.*

XIII. La quale interpretazione è sì naturale, e nella sua brevità e semplicità sì efficace, che essa ben ci dispensa dal riferire gl' ingegnosi paralleli del Bellarmino nel primo *de Rom. Pont.,* c. 12, e del La Fontaine sulla Costituzione *Unigenitus* tom. III, in prop. 90, c. 5, 6. Ma essa non ci dispensa dal salire più alto, e dal cercare le origini del sistema rappresentativo in quei dottori cattolici che posero i principii senza vederne le conseguenze. Alla quale utilità che renderà noi più cauti e prudenti, un' altra anche maggiore va di conserva, e sarà quella di farci vedere negli stessi errori il frutto d' ingegni poco temperanti, e di secoli torbidi ed infelici.

TITOLO VII.

ORIGINI DEL SISTEMA RAPPRESENTATIVO.

I. Tre cagioni di errori. II. La monarchia feudale. III. Il protestantismo inciela il feudalismo. IV. L'analisi cristiana distingueva nel principato un'origine divina, ed un'origine umana. V. Alfonso Tostato esagera l'origine umana di ogni principato. VI. Anche dell'ecclesiastico. VII. Dà le chiavi a tutta la Comunità cristiana. VIII. E per lui ogni Comunità delega l'uso, e ritiene la giurisdizione. IX. Perniciosa intemperanza de' suoi contradittori. X. I tre padri del gallicanismo affermano al popolo la Sovranità civile. XI. La stessa teorica rasentava la monarchia ecclesiastica. XII. Seconda cagione di errori furono le discordie fra re e papi: esempi. XIII. Pericolo delle dottrine ecclesiastiche, elevale alla pretesa di dottrine nazionali. XIV. Terza e più funesta cagione, gli interregni, e gli antipapi.

I. Le qualità della monarchia civile trasferite nella monarchia ecclesiastica; le scissure fra la Chiesa e lo Stato; e le interne fazioni della Cristianità al tempo degli interregni o degli antipapi: sono tre cagioni per cui nobili ingegni traviarono dal giusto concetto della Costituzione ecclesiastica.

II. Nel secolo XV, le monarchie europee alzandosi vigorosamente sopra lo spicciolato feudalismo, unificavan le nazioni; ed era un beneficio. Ma esse, od i loro giureconsulti, troppo ritraevano dal feudalismo; e ciò era un maleficio. Nella lingua romana, lo Stato popolare o monarchico, era detto *res publica*, che s. Agostino traduce *res universorum*, essendo il popolo *rerum concordi communione sociatus* (de Civit. XIX, 24). Il feudalismo aveva sventuratamente rovesciato il principio, considerando i sudditi non associati per la loro comune utilità, ma per suo benefizio: finchè il più civile principe della monarchia feudale, Luigi XIV, ebbe elevata l'aulica giurisprudenza alla precisa formola: « lo Stato son io. »

III. La teologia cattolica correva per altra via, rannodando il filo dell'antica sapienza, giusta la quale Cicerone aveva scritto: *Ut enim tutela, sic procuratio rei publicae, ad utilitatem eorum qui commissi sunt, non ad eorum quibus commissa est, gerenda est* (Off. I, 25). S. Tommaso aveva definito la legge, non volontà o decreto del principe, ma « ordinamento della retta ragione al bene comune; » e tutta la sua Instituzione del principe, è un commento a questa definizione. Ma di rincontro il feudalismo s'incielava, allora che Giacomo re d'Inghilterra ed i protestanti, pretesero di elevare il diritto divino dei re al pari o sopra il diritto divino dei papi. Onde Suarez e Bellarmino, con giusta analisi, rimettendo in cielo l'origine somma d'ogni potere, cercarono poi sulla terra e nella legge naturale degli associati, il potere prossimo di ordinare a Stato la comunità; ossia il diritto di concretare il potere politico nelle persone che dovessero amministrarlo. Della quale sentenza, non timida, non audace, ma razionale, faremo a suo tempo una competente dimostrazione.

IV. In quest'analisi del principato, disegnavasi al certo una potente riazione della ragion popolare e sociale contro la monarchia feudale e protestante, che soggiogava i corpi e le anime. Era l'ultimo termine del vero, custodito dai più fedelmente, ma travalicato da alcuni pochi, i quali, senza avvedersene, avrebbero introdotto l'anarchia nello Stato e nella Chiesa.

V. Di questi ultimi è primo Alfonso Tostato, dottore Salmanticese, poi vescovo di Avila o Abula nella Spagna, onde vien detto l'Abulense. Questo prodigio non di esattezza nè di acume, ma di copia e di erudizione, com-

mentando il capo XV dei Numeri, Chiesa e Stato racchiuse in un sistema di tre punti. 1° La giurisdizione si può considerare nella sua origine e nel suo intrinseco valore, *quoad originem et virtutem;* ovvero nel suo esercizio, *quoad actum.* Considerata nel primo rispetto, ella risiede nella comunità, nel popolo, nella moltitudine; e nel secondo, che è il suo esercizio, come sono gli atti del reggere e del giudicare, ella non può convenire a tutta la moltitudine, ma dee comunicarsi a determinate persone: *Impossibile est in communitate esse iurisdictionem secundum* ACTUM; *est tamen iurisdictio secundum* ORIGINEM *in communitate et secundum* VIRTUTEM, *quia omnes personae accipientes iurisdictionem, ex virtute communitatis accipiunt.* Le persone tutte, senza eccezione, reggenti comunità e Stati, ricevono i loro poteri dalla moltitudine. La qual moltitudine non crea i poteri, ma gli ha ricevuti come in deposito da Dio. Sentenza versatile e pericolosa, ma vera nei limiti dello Suarez e del Bellarmino: in quanto cioè, mediante un fatto legittimo della moltitudine, il potere naturale che viene da Dio si attua in una o più persone.

VI. L'applicazione di questa teorica naturale ad un governo immediatamente divino, era un passo mortale; e lo fece il Tostato nel secondo punto.

VII. 2° Lo fece, estendendo le chiavi a tutta la Chiesa: *Ita autem videtur de clavibus Ecclesiae, quia illae datae sunt a Christo toti Ecclesiae: quia tamen non poterat tota Ecclesia dispensare illas, cum non esset aliqua persona, tradidit eas Petro, nomine Ecclesiae.* E nella questione seguente, domandandosi l'autore se la Chiesa abbia la facoltà di legare e di sciogliere, egli risponde

colle due formole del governo rappresentativo. La Chiesa avere le chiavi immediatamente da Cristo, *secundum originem et virtutem;* ed essa *per electionem* conferirle a' suoi ministri *quoad usum*. Imaginaria distinzione, non sorretta, ma contraddetta dai testi più espliciti del Vangelo e della Tradizione. E peggiore della sentenza, è la dichiarazione dell' autore nel terzo punto.

VIII. 3° Chiesa e Stato, eleggendo i loro ministri, loro conferiscono il semplice uso della giurisdizione, questa restando immanente e inalienabile nella moltitudine; come appunto il proprietario consente l' uso e ritiene il dominio della cosa sua: *Exemplum huius patet in Domino rei, et usufructuario atque usurario. Nam dominus rei habet usum rei, et confert illum usum alteri, sed non eo modo quo habet: quia sibi reservat usum ut proprietario; alteri concedit ut usurario vel usufructuario.* Il sistema del patto sociale di Rousseau, non va più avanti, anzi è la stessa cosa, nella sua più cruda supposizione della sovranità popolare, delegata *quoad usum*, ma immanente nella moltitudine *quoad originem et virtutem.* Convien dire che non il principio, ma le conseguenze fossero differenti nel sofista di Ginevra e nel vescovo di Abula.

IX. Lo Spondano, all' anno 1447, avverte che il giovane Tostato avendo in Siena difese alcune tesi, condannate poi da Eugenio IV, e confutate dal cardinale Turrecremata, venisse punto di sdegno, riversato poi nelle sue scritture: *In Pontificiam etiam auctoritatem invectus, iniuriusque, prae studio tuendi sua apparuit. Sed cum non obtinuit quod petiit (ea est fragilitas praestantium ingeniorum, ut, cum eorum placitis resistitur, animi of-*

fensionem facile capiant) non potuit adeo ingenio temperare, ut non acerbius rem in contradictores ageret. Faccia dunque custodia ai nobili ingegni la regia virtù dell' umiltà; ed ai loro contraddittori, l' umiltà pure e la carità. Ma se qualche parola sfuggì al giovine Tostato nella sua difesa, in lui era da rispettarsi l' ingegno e l'età. Egli vescovo, e luminare nel concilio di Basilea, maraviglia del mondo appellato dal Bellarmino, morto a quarant' anni e autore di ventisette volumi in folio nell' edizione di Colonia, e onorato di questo verso sulla tomba: *Hic stupor est mundi, qui scibile discutit omne.* Gli oppositori che incontrò nel suo viaggio d' Italia, avrebbero imaginato che essi combattevano un tal uomo? Ed imaginandolo, non avrebbero con maniere più attraenti beneficato la Chiesa? È però probabile, che nell' universalità del suo sapere, e d' un sapere che correva a furia di vento, inconsideratamente si avventasse contra il falso concetto del sommo potere che assorbiva l' universale nel particolare, e faceva alla Sovranità un' ecatombe della Comunità; ma con troppo impeto ed eccesso si slanciava nella parte contraria.

X. Nel quale eccesso, rispetto al potere civile, quasi contemporaneamente al Tostato, e più avanti di lui, corsero quei tre padri della scuola Gallicana, Giovanni Charlier o Gersone, lo scozzese Giovanni Major, e Giacomo Almain dalla Facoltà di Parigi deputato a difendere la causa di Luigi XII contra Giulio II. Brevemente: — la società, *communitas,* ha ricevuto da Dio l' autorità e la spada, e le affida al principe; questi non facendo il bene comune, la società ritira i suoi poteri, e rivolge la spada contro del principe. — Erano ben forti quelle monarchie

di Spagna e di Francia nel lasciar correre tali dottrine. Ma queste influivan di rimbalzo contra la monarchia ecclesiastica.

XI. Teniamo conto di questo primo fatto, per cui le teoriche del potere civile venivano parallelamente rasentando e infiltrandosi nella Costituzione ecclesiastica: lento lavoro a cui il protestantismo poneva il colmo. Aggiungiamovi il secondo, che furono le discordie fra i principi ed i papi, gli amori nazionali inclinando talvolta verso i principi le scuole e i dottori.

XII. Diventò quasi un canone storico questa massima: — Rompendosi la concordia fra principi e papi, si ruppe in alcune scuole o scrittori di quella gente l'armonia del diritto civile e del diritto ecclesiastico. — Sono insigni le epoche di Filippo il Bello, e della Dichiarazione del 1682 sotto Luigi XIV. Più prossimamente a noi, dall'imperiale Giuseppismo nacque il Giuseppismo canonico e teologico, le cui torbide acque calarono in Italia; e ne fu gran teatro l'Italia centrale. Qualche cosa non mancherebbe a dirsi dell'Italia settentrionale, e assai più della meridionale. Ma la sola Francia volle darsi un nome, chiamandosi scuola Gallicana, ritenendo quasi abitualmente quelle massime ch'eran nate da occasioni e tempi particolari. Bossuet medesimo chiama i padri del gallicanismo nel XIV e XV secolo, *nostri doctores, scriptores nobiles, hos schola parisiensis suae sententiae duces habuit* (Defens. Declar., Append. lib. 1, c. 5, 8).

XIII. Dichiariamo però che niuno di costoro intese mai di cambiare in rappresentativo il monarchico reggimento della Chiesa: sebbene venissero sparsi semi fatali nella teorica e nella pratica. Onde inferiremo solo questo

canone : — Peseremo sulla bilancia del cattolicismo le dottrine giuridico ecclesiastiche, dette nazionali, o segnate con nomi particolari, o invalse fra le discordie dei re coi papi.

XIV. Di maggior peso e degna d'un titolo intero è la terza considerazione sopra gl'interregni e gli antipapi: nel qual tempo all'ultima estremità fu condotta la dottrina del governo rappresentativo.

TITOLO VIII.

LA SUPREMAZIA DEL CONCILIO SUL PAPA È L'ESTREMO VERTICE DEL GOVERNO RAPPRESENTATIVO: SUE CAGIONI.

I. Nel governo civile, il diritto e la decenza vietano d'innalzare il parlamento sul principe. II. Come si è dunque messo il papa sotto il concilio? III. Nacque tal pensiero negl'interregni e fra gli antipapi dei secoli XIV e XV. IV. Perchè Filippo il Bello appelli al futuro concilio. V. Clemente V in Avignone. VI. In Roma è la sede e l'influenza naturale del papato. VII. Il papato langue in Avignone: gemiti dell'Italia e della cristianità. VIII. Dopo Avignone, lo scisma fatalissimo da Urbano VI a Martino V; regole morali. IX. Grande urto di scismi e di eresie contra il centro dell'autorità, già scosso o indebolito. X. Il secondo Avignone. XI. Papi romani e papi avignonesi, i concilii di Pisa e di Costanza. XII. Il concilio di Costanza prende la dittatura, ed elegge Martino V. XIII. Danni del trasiocarsi la sede romana: giudizi intorno ai concilii di Pisa e di Costanza. XIV. Origini e spiegazione dei fatti seguenti.

I. Negli ordini civili l'equilibrio dei poteri vien detto la base del governo rappresentativo: se l'un potere sottoponi all'altro, schianti la base, rompendo l'equilibrio. Havvi anche la decenza oltre il diritto, e le anime educate e gentili, trattandosi di autorità supreme, non l'avranno mai in pregio minore del diritto. Non dirà mai un Inglese: il Parlamento è superiore alla Regina. Non è eslege il Principe; ma non si dirà mai per massima, che il Principe sia inferiore ai Deputati della nazione.

II. Come dunque nel governo ecclesiastico, che pur non è rappresentativo, invalse il dire che il Papa è inferiore al Concilio? È questo il problema che dovremo sciogliere nel presente titolo, premettendo una generale considerazione.

III. Nella guisa che venendo a fallire un piede, tutto il corpo si trasporta e si regge nell'altro; così avviene al corpo morale delle nazioni. Esorbitando il principe, si cerca la salute nel diritto popolare; e sbrigliandosi il popolo, s' innalza il diritto del principe, o si crea un dittatore. Non altrimenti avvenne alla Chiesa, nei torbidi secoli XIV e XV: gli interregni pontificali, e l'incertezza del papato nella lotta degli incerti papi e antipapi che a vicenda si scomunicavano, facevan balenare una speranza di salute nella dittatura del Concilio. Così nacque o si fortificò l' opinione del primato del concilio sul papa. La precedettero e la prepararono fatti dolorosissimi.

IV. Acerbissima la discordia fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello re di Francia: onde il re e gli stati, per la scomunica e l' interdetto di Bonifacio, appellano al futuro concilio ed al futuro papa. Ma non era ancor pensata la superiorità del Concilio (e giova notarlo), l'appellazione non da altro essendo motivata, che dalla pretesa intrusione di Bonifacio, vivente Celestino rinunciatore del pontificato.

V. Il successor di Bonifacio, che fu il pacifico Benedetto XI, appena aveva rammolliti gli spiriti dei Colonna e di Francia, che stanco forse e disperato delle discordie romane, muore a Perugia dopo otto mesi; e là si apre quel tempestoso conclave, dove per gratificarsi il re di Francia, si elegge Bernardo di Gotto, arcivescovo di Bor-

deaux, col nome di Clemente V. Il quale si fa consacrare a Lione, e trasporta la sede in Avignone. Era l'anno 1305, primo di quei settanta incirca, che furono di tanto lutto alla Chiesa, di tanto abbassamento alla gloria del Pontificato, e quindi ancora strumento agli scismi, e cagione infausta della dottrina che fa sottostare il papa al concilio.

VI. Distinguiamo la fede dommatica verso il papa, dall'influenza esterna del papato. Diciamo come Pietro di Clugni ad Innocenzo II (lib. I, ep. 1, t. 22 Bibl. Patr., p. 826): *Ubicumque occurrerit habitatio vestra, manebit ubique vobiscum obedientia et devotio nostra: quoniam et secundum poetam* (Lucan. v, 28),

> Veios habitante Camillo,
> Illic Roma fuit.

Et Petrus in carcere, Clemens in exilio, Marcellus in catabulo, non minus quam Laterani, Ecclesiae profuerunt, et oves Christi ut veris pastoribus obedierunt. Diciamo colla fede: *ubi papa, ibi Roma; ubi Petrus, ibi Ecclesia.* Ma il Rodano non è il Tevere, nè la tomba di s. Pietro è in Avignone. Ed i Francesi perdoneranno agli Italiani di quel secolo le alte querele; anzi con tutti i cattolici riconosceranno la cattolica sentenza del Petrarca (lib. 7 rer. senil., ep. 1): *Sedes antiqua et vera et propria,* ET PUBLICE UTILIS, ET UNIVERSO EXPEDIENS, *Roma est.*

VII. Siano esagerazioni il nome di schiavitù Babilonica, e le lamentazioni di Geremia rinnovate sulla corte di Avignone; come certamente non è veritiera l'applicazione che vi fa il Duguet del verso d'Isaia: *In oblivione eris, o Tyre, septuaginta annis* (Is. XXIII, 15). Ma certo è che la gloria del Pontificato languiva in Avignone, come pianta fuori del suo clima; e si allentava la

coesione delle parti, quanto scemava nel centro la virtù attrattiva.

VIII. Sette papi Avignonesi: Clemente V, creatura di Filippo il Bello, Giovanni XXII, Benedetto XII, Clemente VI, Innocenzo VII, Urbano V, e Gregorio XI, il quale a preghiera della santa vergine Catarina, riporta nel 1376 la sede in Roma, e vi muore due anni dopo, mentre per istanza dei cardinali francesi disponeva il ritorno ad Avignone. Roma domanda un italiano, e Urbano VI è proclamato dal conclave. Ed allora comincia quello scisma che il Vernero chiama *omnium schismatum, quae ante fuerunt, pessimum et subtilissimum. Adeo enim perplexum fuit, ut etiam doctissimi et conscientiosi viri non valerent discutere, cui esset magis adhaerendum. Et fuit continuatum per annos XL ... Et ideo ab isto Urbano VI, usque ad Martinum V, nescio quis fuit papa.* E s. Antonino nella Cronaca (p. III, tit. 22, c. 2) per tranquillar le coscienze, stabiliva che in quel turbine bastava alla salute, credere una la Chiesa, uno il papa vero, aderire le plebi ai loro pastori, e non cercar più oltre: *Quis autem fuerit canonice assumptus, non tenetur quis scire, sicut nec ius canonicum, sed in hoc populi sequi possunt maiores suos seu praelatos.*

IX. Bene per la morale; ma quali agitazioni e combattimenti per la disciplina e per le leggi, quali angosce per le giurisdizioni, quali scandali e quale discordia nelle dottrine? Già Viclefo aveva scosso i fondamenti dell'autorità e della fede in Inghilterra; Giovanni Hus e Gerolamo di Praga li scotevano nella Germania; e nella gran lite fra Giovanni XXI e Lodovico il Bavaro, Giovanni Gianduno professor perugino, con Marsilio da Padova,

eran giunti a negare il primato del papa, ed a sottoporre all' imperiale la podestà ecclesiastica. In quel diluvio sorgean due voci: « Riforma della Chiesa nei membri e nel capo; Dittatura del concilio sul papa. » Erano in gran parte i frutti del primo Avignone, e già un secondo Avignone ricominciava.

X. Perocchè, eletto Urbano VI, nove cardinali gallicani col pretesto dei calori estivi villeggiando in Anagni, creano Clemente VII novo papa, e coll' aggiunta di tre cardinali italiani, nello stesso anno 1378, vanno a sedere in Avignone, lacerando con due serie di papi l' unità cristiana.

XI. A Roma sono papi, Urbano VI (1378), Bonifacio IX (1389), Innocenzo VII (1404) Gregorio XII (1406). Contemporaneamente sono papi in Avignone Clemente VII (1378), il pervicace spagnuolo Pietro di Luna, Benedetto XIII (1394). Il quale con Gregorio XII, dai cardinali delle due obbedienze vengono esautoriti nel Concilio di Pisa (1409), e surrogato Alessandro V. Nè fu levato lo scisma, dice s. Antonino, *non est ablatum schisma, sed augmentatum, ex duobus, tribus se pro papa gerentibus.* E tre ancora rimasero, al morto Alessandro (1410) essendo succeduto Giovanni XXIII; cioè questo coi precedenti Gregorio XII e Benedetto XIII. Terribile flagello, per cui cessare, Giovanni XXIII sedente in Roma, dai voti della Cristianità fu costretto di convocare il concilio di Costanza (1414). Fu proposta la volontaria abdicazione dei tre papi: Giovanni consentì, ma poi si ritrasse e fuggì dal Concilio.

XII. Che fa allora il Concilio? Prende la dittatura della Chiesa. Nella sessione 12 (1415) depone e tiene in

custodia Giovanni, quale mancator della fede impegnata al Concilio. Gregorio XII che abitava sul Napolitano, abdica nella sessione 14 (1415); e l'ostinato Benedetto XIII che si teneva in Aragona, viene esautorato nella 37 (1417). Finalmente nella sessione 41, l'11 novembre del 1417, viene eletto Martino V, non equivoco pontefice. Ma ancor si ostina l'Aragonese, che muore nel 1424; e ancora si ostinano i suoi due cardinali nel dargli per successore il Barcellonese che s'intitola Clemente VIII. Il quale però da tutti abbandonato, aderisce a Martino V nel 1429, e finisce lo scisma.

XIII. E tuttavia non mancò scienza, virtù e buona fede in alcuni di quei papi o antipapi, ma era notte sul punto del diritto; e prima cagion del male fu il traslocarsi e quasi portarsi in giro la Sede Romana. Sui Concilii pure di Pisa e di Costanza variano i giudizi per la mancanza o l'incertezza del Capo. Quel di Pisa, per mancanza del Capo, da s. Antonino è detto conciliabolo. È approvato dai più presso il Rainaldi all'anno 1409, n. 79 e 80; e da Natale Alessandro nella dissertazione 2, n. 19, ai secoli XV e XVI. Se generale sia è approvato, il Bellarmino non osò affermarlo (de Conc. I, 8). Ma ora finalmente, di ragioni e di autorità, la negante sentenza vince l'affermante. Del Costanziense, nuova convocazione o approvazione fece il vero papa Gregorio XII, nella decimaquarta sessione, mentre per cessar le discordie esso deponeva il pontificato. Indi poi ordinò Martino V nella sessione 45, che fossero inviolabilmente custoditi i decreti *in materiis fidei,* e secondo le regole canoniche *conciliariter* statuiti. Per escludere, nota lo Spondano, ciò che nelle sessioni 5 e 6, intorno all'autorità del Concilio sul

Papa, era stato non sinodicamente decretato. Quantunque collo Spondano ben noti il Bellarmino (de Conc. II, 19): *Concilium Constantiense non definivit absolute, Concilia generalia habere a Christo potestatem supra Pontifices, sed tantum in casu, idest tempore schismatis, quando nescitur quis sit vere papa, et proinde habere super illum potestatem, non habere potestatem in papam.*

XIV. Questi due periodi della storia, dei quali il primo, che fu l' Avignonese, corre dall' anno 1305 sino al 1376; e l' altro che va dal 1378 sino al 1429, e fu dello scisma; coi loro travagli, e colle tenebre che l' uno e l' altro sul Centro della cristianità abbondevolmente riversarono, ci danno la chiave delle dottrine che allora sorsero, non che i limiti per contenerle, o le ragioni da confutarle. Dottrine che si offersero colle sembianze del vero alle anime più pie, ed alle più forti intelligenze. E vedremo participarvi un tale che poi fu papa, e come papa ritrattarle.

TITOLO IX.

PRINCIPALI AUTORI DELLA PRIMAZIA DEL CONCILIO SUL PAPA; E DIRITTO DI VOTARE NEL CONCILIO.

I. Grande eccesso è il primato del concilio sul papa. II. Nacque infermo, e non canonicamente nel concilio di Costanza. III. Tre conclusioni di Gerson. IV. In Francia, sotto Bonifacio VIII, l'appello al concilio fondavasi in un errore di fatto. V. Temperanza di Pietro d'Ailly. VI. Esso prepone il concilio ad un papa falso o dubbio. VII. Per finire lo scisma l'Ailly insedia nel concilio l'aristocrazia laica e presbiterale; XIII. e questi fa giudici dei papi. IX. Gerson estende il voto definitivo ai prelati minori ed ai curati. X. L'Almain, ai loro rappresentanti. XI. Il Cusano allega qualche fatto. XII. Cose unite, la superiorità del concilio e la qualità dei giudicanti. XIII. Si risponde al Gerson: Ordinario è il vescovo. XIV. Erra l'Almain per tre capi. XV. Il Cusano non distingue i testimoni dai giudicanti; nè forse le cose sacre dalle miste. XVI. L'Ailly stimò cosa mista l'estinzione dello scisma. XVII. Tre conclusioni.

I. Siccome il primato dei comizi sul principe, e del concilio sul papa, è l'estremo, o meglio l'eccesso della Monarchia rappresentativa; così è quello il punto capitale delle esotiche dottrine gallicane e germaniche.

II. Ma il dotto Gersone che ne fu il più gagliardo propugnatore, egli stesso senza avvedersene confutava quella sentenza, dichiarandola senza antichità, epperò senza legittimità, e senza valore giuridico nella Chiesa; essendo ella nata appena, e tosto contrastata nel concilio di Costanza. Ecco la sua confessione (de Potestate Ecclesiae, consid. XII): *Fallor, si non ante celebrationem sacrosanctae Constantiensis synodi, sic occupaverat mentes plurimorum literalium, magis quam literatorum, ista traditio de superioritate papae supra concilium, ut oppositorum dogmatizator fuisset de* HAERETICA PRAVITATE *vel notatus vel damnatus. — Huius rei signum accipe, quia*

post determinationem et practicationem eiusdem sanctae Synodi inveniuntur qui talia palam asserere non paveant. — Tam radicatum et, ut cancer serpens, tam medullitus imbibitum fuit hoc priscae adulationis virus lethiferum.

III. Il Cancelliere parigino confessa 1° che sino al concilio di Costanza (1414-1418), cioè per tredici secoli, sarebbesi condannato di eresia il propugnatore della sentenza ch'egli difende. Egregia confessione! 2° Che durante il Concilio, non era ancor dimessa l'antica sentenza. 3° Che non vaga nè leggiera, fin nelle midolle, *medullitus,* era discesa. La quale sentenza non esser veleno di adulazione, è dimostrato dal famoso canone ecclesiastico: *id verum quod prius, id falsum quod posterius.*

IV. Dica pure Giustino Febronio, che già nel 1304, Filippo IV e la chiesa gallicana avevano interposto l'appello contra Bonifacio VIII. Sarebbe su tredici secoli, un lieve e inutile guadagno di dieci anni. Ma neppur questo, essendo stata la formola di quell'appellazione: *ad generale Concilium, et ad verum ac legitimum futurum Pontificem.* Perocchè, quantunque falsa, correva in Francia l'opinione della illegittima elezione di Bonifacio, vivente Celestino; e la calunnia aggravava ancora Bonifacio di stragi e di eresie. Dunque istoricamente ingannati gli spiriti, dal creduto falso ed eretico pontefice, appellavano al legittimo: ma dal vero non si appellava, nè in Francia si credeva lecito l'appellare. Evidente prova ne abbiamo nella contemporanea Storia di quel dissidio, intitolata: « Ragioni per cui si dimostra, Bonifacio non aver potuto prendere il pontificato, vivente Celestino. » Dice l'autor francese, alla facciata 453, queste memorande parole che

noi voltiamo in italiano: « Supremo Gerarca, a tutti superiore, è il Romano Pontefice: nè uomo in terra può togliergli i sudditi, essendo il suo potere da Dio. Ma ogni anima gli è affidata e soggetta: tutti egli giudica, da nissuno giudicato, fuorchè si trovi errante nella fede. Non umano ma divino privilegio di lui, al quale è commessa tutta la greggia. Al clero ed al popolo tutto congregato, resta la necessità dell' obbedire, non il diritto di comandare. » Era dunque ancor bassa al tempo di Filippo il Bello la scuola gallicana, nè ancora era un fiato (fuorchè per eresia) del porre il Concilio sul papa.

V. Precessore del Gerson nell' ufficio di cancelliere e nelle dottrine, era stato Pietro d' Ailly, appellato in Francia il Martello degli eretici e l' Aquila dei dottori. Vescovo di Cambrai, fu eletto cardinale nel 1411; rifulse a Pisa ed a Costanza. Faticò per l' estinzione dello scisma fra Roma ed Avignone. Non declamò sulla riforma della Chiesa, ma diede consigli precisi, forti e prudenti; rimproverando i riformatori di bassa lega, a cui è diletto mordere l'autorità, piuttosto che avvertirne i difetti; e protestando che il sacro Collegio e la Chiesa Romana desideravan le buone riforme, e abbraccierebbero quelle che lo spirito di verità e di sapienza offrisse al Concilio.

VI. Ma l' incertezza del vero papa, la durata e l'atrocità dello scisma, l'avean pur tirato a sottomettere in certi rispetti il papa al concilio. Dico in certi rispetti, perchè in massima egli aveva scritto nel suo trattato *de origine Eccles. Potest.*, concl. 2, che il primato di Pietro era istituito appunto per evitare lo scisma: *Ideo Dominus hoc praevidens* (schisma) *contulit Petro pro se et successoribus suis, auctoritatem disponendi ministros Ecclesiae,*

et determinandi eorum iurisdictionem, dicens: pasce oves meas; idest, SIS PASTOR ET PRAELATUS GENERALIS, *ad quem pertinet dispositio et* REGIMEN REGALE OVIUM ET OVILIS. Se così è, altra superiorità non resta al concilio, che verso un papa dubbio o falso; o più schiettamente, il potere di eleggere un vero papa. Il gallicanismo cerchi dunque altro rifugio e altro protettore.

VII. Forse di maggiore appiglio riusciva l'altra sentenza del cardinale d'Ailly sul voto deliberativo dei preti e dei laici deputati al Concilio. La quale sentenza egli espone così: *Distinguendum est de agendis in concilio. Quia vel illa essent, quae solum pertinent ad fidem catholicam, sacramenta, et pure spiritualia ecclesiastica: et de iis in praesente statuitur. — Vel illa essent pertinentia ad exterminationem* PRAESENTIS SCHISMATIS, *et unionis et pacis integre reparandae: in quo casu maxime habent locum sequentia. Item quantum ad materiam terminandi* PRAESENS SCHISMA, *et dandi pacem Ecclesiae, velle excludere reges, aut ambasciatores eorum, maxime cum magnam et honorabilem partem faciant huius Concilii, a voce seu determinatione etiam conclusiva, non videtur iustum, aequum, aut rationi consonum* (tom. XII Concil., col. 1445).

VIII. Questa sentenza disputata e vinta dai cardinali d'Ailly e di s. Marco nel celebre concilio di Costanza, per primo insedia nella Conciliare rappresentanza l'aristocrazia laica e presbiterale; e per secondo, non la sola gerarchia episcopale, ma vescovi, preti e laici metterebbe sopra il papa. E consentono a quella il Gerson, l'Almain, ed il cardinal Cusano.

IX. Insegna il Gerson, de potestate Ecclesiae, consid. 12: *Ceterum de voce definitiva, quales eam habeant, non est dubium de Episcopis. Sed neque videtur ambiguitas de minoribus praelatis, qui sunt curati et hierarchae; neque de illis qui ad hunc duplicem praelatorum ordinem reducuntur:* QUIBUS EX STATU ET ORDINARIO IURE COMPETIT ANIMARUM CURA, *quemadmodum sunt multi abbates, decani, praepositi, cum similibus.*

X. Succede l'Almain, de Potestate ecclesiastica et laica, q. I, c. 15, sect. 1: *Dicitur Concilium debere congregari ex omni statu hierarchico: nam sunt* DUO STATUS HIERARCHICI IN ECCLESIA, *scilicet praelatorum superiorum et inferiorum. Unde in tali Concilio debent interesse singuli Episcopi: similiter ex parte Cleri et Curatorum* DE SINGULIS EPISCOPATIBUS DEBET ALIQUIS INTERESSE, *et tales habent vocem et auctoritatem in Concilio.*

XI. Sta nella sentenza il cardinal Cusano, ma l'appoggia sul fatto, de Concordia Catholica, l. II, c. 16: *Verum quia multi dubitare videntur, quae personae ad Concilium admitti, et similiter ad subscriptionem debeant; ideo est considerandum, quod in quinto universali concilio, omnes ad Lectores usque subscripserint. In sexto et octavo legitur presbyteros et monachos, imperatorem et senatum et diaconos subscripsisse.*

XII. Abbiam lealmente riferito la sentenza e le ragioni dei massimi dottori che antepongono al papa il concilio; e di quali giudici vogliano che si formi il concilio. La quale ultima considerazione non deve disgiungersi dalla prima.

XIII. Ora quali sono i loro fondamenti? Per Gerson è la cura delle anime *ex iure ordinario*, da cui deriva

il diritto d' intervenire con voto deliberativo nel concilio: *quibus ex statu et ordinario iure compelit animarum cura.* Il quale argomento si ritorce contro l' autore: poichè *ex statu et iure ordinario* la cura delle anime compete al vescovo, il quale perciò è detto pastore Ordinario della diocesi: dunque a lui solo, secondo l' enunciato principio, dee competere il giudizio nel concilio. Nel fatto poi, quando sarebbe stato, o potrebbe essere un concilio generale, se dovessero accorrervi *curati, abbates, decani, praepositi, cum similibus?*

XIV. L' Almain occorse alla difficoltà di raccogliere tanta moltitudine, col proporre per ciascuna diocesi i deputati del clero inferiore e dei curati: *ex parte cleri et curatorum de singulis episcopalibus debet aliquis interesse.* Ma egli 1° già errava teologicamente nel fondamento, quando numerava due gerarchie, *sunt duo status hierarchici in Ecclesia, scilicet praelatorum superiorum et inferiorum,* senza distinguere la gerarchia dei vescovi che è di ordine e di giurisdizione, dall' altra che è del solo ordine. 2° Egli erra giuridicamente, perchè se tutti hanno il diritto d' intervenire, tutti pure hanno la facoltà di esercitarlo senza delegarlo. 3° Egli erra storicamente come il Cusano.

XV. Allega il Cusano alcuni fatti, e sono essi tutto il fondamento della sua sentenza. I quali, conceduti per veri, non sarebbero che una scarsa e rara eccezione della legge ecclesiastica. Ma non avverte il Cusano che altro è il sottoscrivere ad un concilio in nome proprio, e altro in qualità di delegato; altro per diritto, e altro per condiscendenza dei padri; altro in qualità di giudice, e altro per rendere al concilio una semplice testimonianza.

Queste distinzioni riducono a zero la prova storica del Cusano. E chi voglia inoltre avvertire che non tutte le decisioni dei concilii sono dommatiche, ma alcune miste, ossia civili ed ecclesiastiche, e però richiedenti l'azione di tutte le autorità cospiranti alla salute pubblica; vedrà pure lo scopo al quale mirava il cardinale d'Ailly, che abbiam riservato a quest'ultimo luogo.

XVI. Egli favellava al concilio di Costanza, una delle più splendide assemblee che vedesse il mondo per la qualità e quantità dei sedenti. Abbiamo dal Van der Hart, negli atti di quel concilio, tom. v, par. 2: 33 cardinali, 346 arcivescovi e vescovi, 2148 tra abati teologi e dottori ecclesiastici o secolari, 564 tra capi d'ordini e religiosi, 1600 tra duchi principi conti baroni e altri nobili. Mille persone accompagnavano l'imperatore Sigismondo; cinquecento Federico duca d'Austria, e mille seicento Giovanni XXIII, all'apertura del Concilio, legittimo papa. E di che trattavasi? Non d'altro allora, che di estinguere quel micidiale scisma, diceva il d'Ailly presidente della terza sessione; cioè di eleggere un nuovo papa, essendo la sede vacante per la rinunzia o la deposizione dei tre contendenti. E per renderlo gradito e senza lite venerato dal mondo cattolico, e spegnere la fornace che da quarant'anni ardeva nel centro vivo della Chiesa; egli proponeva, per questo solo articolo, il suffragio deliberativo a tutto il concilio.

XVII. Che vogliamo inferire? Tre cose.

1° Che la scuola Gallicana, ed i patrocinatori d'una Rappresentanza estragerarchica nella Chiesa, hanno esagerato le intenzioni e fin le sentenze dei loro maestri. E di fatto, l'Ailly, il Gerson, e l'Almain più corrivo de-

gli altri, hanno propugnato quale dogma immutabile la Monarchia ecclesiastica.

2° Le celebri sessioni 4 e 5 di Costanza, avere relativamente, piuttosto che assolutamente, proclamata la superiorità del concilio ad un papa dubbio o scismatico: chè tali appunto erano i papi, celebrandosi il concilio di Costanza.

3° E poichè furonvi errori nelle sentenze, doversi compatire gli erranti, e seguire i penitenti. Fu penitente il Cusano, fu Enea Silvio, come si vedrà dal seguente titolo.

TITOLO X.

CONCILIO DI BASILEA: PIO II RITRATTA L'ERRORE DI ENEA SILVIO.

I. Si porta a Basilea la piaga non saldata in Costanza. II. Ondeggiano i fatti e le dottrine. III. Il concilio di Basilea ribelle ad Eugenio IV; concilio di Firenze. IV. Progresso da Costanza a Basilea. V. Lamentevole scena d'uomini e d'errori. VI. S'infiamma la ribellione di Basilea; suoi caporioni. VII. Enea Silvio narra il suo primo errore. VIII. La sua innocenza cede all'autorità dei maggiori. IX. Nuove ire contra Eugenio e la traslocazione del concilio. X. Enea propugna l'involontario errore; ma spunta la luce. XI. Sua contesa col cardinale Giuliano, ripentito. XII. Mirabile ragionamento e ritrattazione del cardinale. XIII. Adesione, docilità e fede del giovane Silvio. XIV. Or dottrina di Pio II: il papa è figlio della Chiesa per la rigenerazione, ma Pontefice Massimo per la giurisdizione. XV. Sinquì la Bolla di Pio II. XVI. L'errore del chierico non va contra il pontefice. XVII. Frutti di questa Bolla delle Ritrattazioni.

I. Le miserie di Avignone; lo scandalo delle scomuniche che si mandavano e rimandavano i papi nel lungo scisma; le eresie dei Boemi, più gagliarde dopo il rogo di Giovanni Hus e di Gerolamo da Praga; l'autorità scossa nel fondamento, e la discordia divenuta abito e natura;

ed in fine, per necessaria conseguenza, negletta la severità dell'ecclesiastica disciplina, e misto di cortigiano e di secolaresco il santo vivere apostolico: questi veleni avevan fatto una piaga non saldata a Costanza. Allora Martino V, aggiuntovi il gran pensiero della riunione dei Greci, intimava nel 1430 il concilio di Basilea, incominciato nell'anno seguente dal successore Eugenio IV.

II. Già avvertono questi cenni, quanto poco si abbiano da avere per giuridici i fatti, e per impeccabili i dottori di quella età.

III. E per vero, sin dalla prima sessione era scoppiata la discordia fra i padri ed Eugenio. Il quale, non tanto per le vicine armi di Austria e di Borgogna, ma assai più per la nata discordia, trasferiva il concilio a Bologna. Ma il concilio dicendosi legittimamente congregato, resiste sino alla sessione 16, e minaccia al papa la deposizione. Cede il papa, e commette al cardinal Giuliano la presidenza del concilio. Ma nuove ruggini e aperto scisma fanno deporre Eugenio nella sessione 39, e surrogarvi nel 1439 Amedeo di Savoia, già duca e poi claustrale, col nome di Felice V. Eugenio scomunica l'assemblea, apre nuovo concilio a Ferrara, che per la peste è trasferito a Firenze, e quindi a Roma, *ut maiorem auctoritatem etiam ex loco susciperet.* Giusto pensiero che richiama il centro della cristianità sulla tomba di Pietro.

IV. Basilea stava a Costanza, come l'assoluto al relativo: perchè il concilio di Costanza si era costituito superiore al papa incerto o moltiplice, siccome unica via di finire lo scisma; laddove il concilio di Basilea deponeva un papa certo e legittimo, e ricominciava lo scisma. Senonchè, essendo allora in piedi il concilio di Firenze

(1438-1439) dove con Eugenio erano accorsi padri Greci e Latini, non restava a Basilea che una reliquia d' otto vescovi, ed un' accozzaglia di clero inferiore, la quale decretava decaduto « come perturbatore della pace e dell' unione, come simoniaco, spergiuro, incorreggibile, scismatico ed eretico » quell' Eugenio che segnava in quell' ora, od aveva segnata l' unione della Chiesa greca colla latina.

V. La picciolezza di quel residuo di concilio non turba il diritto del Capo unito colla sua Gerarchia nel concilio di Firenze. Ma chi non maraviglierà guardando a quel decennio di errori, ai personaggi che sul principio ne furon vittima, ad un Amedeo VIII, religioso principe e sapientissimo, che aveva mutatà la corte in pia solitudine, e già nominato il filosofo ed il Salomone del suo secolo? Chi non maraviglierà vedendo in quel minuto clero un giovane Sienese difendere in voce ed in iscritto l' errore di Basilea, inchinar l' antipapa, e poi diventar papa egli stesso? La Bolla di Pio II, che fu appunto quel chiericuzzo di Basilea, ci dirà per quale via si sdruccioli nell' errore, e per quale si risorga.

VI. Forse dal suo mecenate riceveva Enea Silvio contra Eugenio IV quella prima ruggine che gli apparecchiava lo spirito all' errore: *Anno salutis primo et trigesimo supra millesimum quadringentesimum, cum Dominico Capranica, quem Martinus V in secreto consistorio cardinalem creaverat,* EUGENIUS IV SPREVERAT, *Basileam petivimus, ibique concilium inchoatum invenimus.* Notiamo che potente era il Capranica, e spregiato da Eugenio. Ad Eugenio che rivoca il concilio, tutta l' assemblea resiste, protestando: « il concilio essere legittimamente convoca-

to, e non rivocarsi senza il consenso dei padri. » Lo stesso Giuliano cardinal di Sant'Angelo, insigne Romano, insigne di virtù e di dottrina, ne depone la presidenza, e tosto la ripiglia, *Eugenio vel invito,* da più regioni accorrendo in folla vescovi, legati di re, e cardinali. In quell'affluenza il facondo Giuliano riduce al silenzio i delegati di Eugenio, e persuade l'adunanza sul primato del concilio verso il papa: *et auctoritatem concilii mirum in modum extollens, eminentiam primae Sedis supprimere coepit.* Era già un incendio, ed i nuovi, colle narrazioni più che colle ragioni, sempre l'alimentavano: *Cardinales ex Urbe profecti, Eugenio infensi, vitam eius moresque carpebant. Accedebant in horas catervatim novi curiales, qui, ut est omnis multitudo maledica et inimica principi, Eugenii nomen modis omnibus lacerabant.*

VII. A questa prima scena, quali saranno i sensi del giovane segretario del Capranica? Le sue parole sono ingenue quanto il cuore e la mente: « Noi che non dalla Città ma dalla patria, e quasi uccello di nido, dal ginnasio di Siena, giovani ed inesperti, là eravam volati, riputammo vere le cose narrate; nè sapendo mentire, non credevamo mentitori gli altri; e com'è naturale, ogni delitto abborrivamo; nè amavamo Eugenio, cui uomini tanti e sì gravi indegno del pontificato affermavano. Quali erano i rappresentanti della scuola di Parigi, per fama celeberrima; ed i vostri (della scuola di Colonia, a cui è indirizzata la bolla), e di tutti gli altri studi della Germania: e tutti al cielo l'autorità del Concilio innalzavano. A questa moltitudine si applaudiva, non ai pochi che della podestà del papa appena osavano parlare. Si aggiunse poi il consenso stesso di Eugenio, il quale rivocò la sua sen-

tenza, approvò il progresso del Concilio, *progressum eius* (non le decisioni precedenti); e parve rinata la conciliazione e la pace. »

VIII. Qui apparisce 1° l'ingenuità, la rettitudine, e la prima innocenza del narratore; 2° l'error di Basilea essere stato errore delle menti infocate dalla passione; 3° peste fatale ai giovani essere l'autorità e il contatto degli erranti. Tre conclusioni vie più confermate dal progresso della narrazione.

IX. « Nuove discordie, volendo Eugenio ragionevolmente per li Greci, trasferire il Concilio in Italia; ma la maggiorità voleva la Savoia od Avignone. (fatale Avignone! semenza di scismi e di passioni: non lo dimentica, o lettore). Giunsero allora dall'Italia Nicolò arcivescovo Panormitano, e Lodovico Pontano notario della Sede Apostolica, oratori del re Alfonso: due lumi, due soli del diritto pontificio, e della sapienza civile. Amendue, a detti e a fatti, il concilio lodavano, Eugenio condannavano; e nissuno li rimproverava. Noi che dovevam fare? Solenni maestri ci soprastavano: Giuliano, Lodovico, Nicolao, e molti altri. Basilea fu la nostra scuola: pochissimi Eugenio difendevano; fiatire contro la dignità del concilio, delitto di eresia; il concilio tutti ad Eugenio preferivano; del primato Romano o disprezzo o silenzio. *Concilium! Concilium! cuncta sonabant.* »

X. È meraviglia che quell'uccelletto dalle prime penne, quale era Enea Silvio, spinto da tante aquile non incappasse nella rete? *Semper ego auditor tantum: nunquamne reponam?* Egli scrive, ed è applaudito. E quantunque i più volino a Ferrara ed a Firenze, egli crede virtù il rimanere coi pochi, e bacia il piede all'antipapa.

Assunto cancelliere di Federico, viene in Germania, e si accosta ai neutrali, contra il consiglio di Solone, *qui, tumultuante civitate, extorrem fecit qui sine parte remansit.* Ma là spunta la luce, scoprendo le calunnie del santo pontefice, le inimicizie dei cardinali, il loro ritorno ed il loro pentimento. E l'alba si fa chiaro giorno, passando per Vienna il cardinal Giuliano di Sant'Angelo, grande promotor di Basilea, ed allora tutto di Eugenio. Enea difende contro di lui la sua antica sentenza: *tuebamur antiquam sententiam, ille novam.*» Antica non di antichità ecclesiastica, come interpreta l'avventatello Maimbourg, ma antica rispettivamente a loro che già entrambi l'avevan sostenuta in Basilea.

XI. Lunga fu la contesa, *verum modesta, et charitate plena.* Vinto finalmente Enea, non ha altro scampo che di opporre al cardinale gli antichi detti e fatti di lui in favore di Basilea. Al quale argomento risponde il cardinale con dignità e affetto.

XII. « Tu, o Enea, cogli scritti alla mano, opponi me a me stesso: *tabulis obsignatis agis mecum.* Ma perchè viviamo e siam liberi, senon per emendarci? E tu che mi hai seguito nell'errore, perchè non mi segui nel vero? Presumendo di me stesso, fui sedotto e seduttore in Basilea: errai ciecamente, camminai nelle tenebre, ma in fine mi svelsi dalla chiesa dei malignanti. Dio mi mandò la sua luce, detestai l'errore dei Basiliesi, venni a Roma, umiliai ad Eugenio la fronte ribelle; e ottenni misericordia; e dato opera alla riunione dei Greci, mi diede Eugenio la legazione contra i Saraceni. Dio mi castigò e non mi spense, e dopo l'umiliazione mi esaltò: perchè tornai sul vero, e di maestro discepolo, e piccolo di quel

grande che io mi credeva di essere; e mondo dal vecchio fermento, rinacqui uomo nuovo, e nutrito al seno della vera madre, arrivai alla fonte dei greci e dei latini dottori. I quali gridano ad una voce: non salvarsi chi non fa una sola unità colla Chiesa Romana, e ogni virtù esser manca a chi ricusi obbedienza all' unico Papa, giacesse pure in sacco ed in cenere, fosse il dì e la notte in digiuno ed in preghiera, e tutta l' altra legge gli paresse di adempiere. Perchè è scritto che l' obbedienza è migliore della vittima, e che ogni anima alle sublimi podestà sia soggetta; e sublime vertice della Chiesa è il Romano Pontefice, da cui nè una pecora va esente. Io rientrai nell' ovile, e tu mi seguirai se pure hai senno. »

XIII. Tali le parole di Giuliano che s' infissero nel cuore di Silvio: *Haeserunt pectori nostro verba vitae.* Continuò gli studi e le ricerche, si sciolse la caligine, venne a Roma legato di Cesare, e con fronte umiliata rivolse ad Eugenio le parole di s. Gerolamo: *Ego nullum praevium nisi Christum sequens, Beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri, communione consocior. Super illam, fundatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum dominicum comederit, profanus est: si quis in arca Noe non fuerit, peribit regnante diluvio.*

XIV. Finquì l' errare ed il ricredersi di Enea Silvio, neppure insignito del sacerdozio. Ora conchiude Pio II la Bolla della sua ritrattazione: *Haec nos de Romani Pontificis auctoritate et potestate sentimus, cui et congregare generalia Concilia et dissolvere datum est. Qui etsi* FILIUS EST PROPTER REGENERATIONEM, PROPTER DIGNITATEM PATER HABETUR: *et sicut filiationis causa venerari debet Ecclesiam tamquam matrem, ita et praelationis causa, praeest ei,*

ut pastor gregi, princeps populo, rector familiae. Onde sciogliesi la difficoltà dei Basiliesi, pretendenti che il papa sia figlio della Chiesa per la rigenerazione, e membro per l'unità. È l'uno e l'altro, ma insieme le è padre per la dignità di Vicario a Cristo; e per la prelazione le è principe e sommo pastore. I Basiliesi fermavansi nel primo punto, escludendo il secondo: Pio nella sua Bolla, compiendo tutto l'essere del papa, li distingue e ricongiunge.

XV. Comincia questa Bolla: *Pii Papae II Bulla retractationum omnium dudum per eum in minoribus adhuc agentem Concilio Basileensi et contra Eugenium summum Pontificem scriptorum.* È indirizzata all'Università di Colonia, e termina: *Datum Romae apud sanctum Petrum, VI kal. maias, anno 1463.*

XVI. Fu scritta coll'intendimento che l'errore d'un ingegnetto chierico non dovesse mai nuocere al pontefice: *Verendum est, ne talia nostris aliquando successoribus obiiciantur, et quae fuerunt Æneae, dicantur Pii.* Così ha sul principio; e ripete nel fine: *Haec iam senes et in apostolatus apice constituti, pro veritate asserimus. Si quae vel vobis vel aliis conscripsimus aliquando, quae huic doctrinae repugnent; illa tamquam erronea et iuvenilis animi parum pensata iudicia revocamus atque omnino respuimus.*

XVII. Nel riferirne qualche particella, nostro intendimento fu: 1° Convincere Maimbourg ed altri gallicani, che Pio II non mutò la sentenza col grado, come essi affermano, ma errò chierico essendo, e ben lungi dal pontificato. 2° Il concilio di Basilea essere nudo di ogni autorità nel preferire il concilio al papa. 3° Più sdruc-

ciola esser la via dello scisma che dell'eresia; e quello più lusinghiero, più contagioso, e più fatale alla Chiesa. Poichè, affettando la pace, bandisce la guerra, come avverte s. Ireneo: *pacem loquentes, et bellum operantes*. E la ribellione, che s. Ottato appella *ingens flagitium*, e *summum malum* s. Agostino, suscita nel campo, e conduce nel nome e col vessillo di Gesù Cristo.

TITOLO XI.

L'AUTONOMIA DELLA CHIESA, DAI PRECEDENTI SISTEMI INDEBOLITA, ERA GIÀ SPENTA IN VARIE GUISE DA MARSIGLIO.

I. Quelli di fianco, ma l'eresia teologica e regalistica aveva già preso di fronte il centro della Chiesa. II. Seminavano essi, e la Riforma del secolo XVI raccoglieva. III. Due leggisti, Marsiglio e Gianduno, ed il frate Occam, ai servigi del Bavaro usurpatore. IV. Il *Defensorium pacis* di Marsiglio. V. Soggetta il papa al concilio, e poi papa, concilio e Chiesa all'imperatore; e così Hus e Vicleío, con altre eresie. VI. Proposizioni di Marsiglio, Viclefo e Hus. VII. Imperialismo di Marsiglio, e radicalismo di Viclefo. VIII. Fine comune, l'abbattere il potere coattivo o penale. IX. Niun procedere scientifico in Marsiglio; suoi confutatori. X. L'autonomia e la graduata gerarchia della Chiesa, sono fatti storici e divini. XI. E indi conseguente è la facoltà delle pene e dei giudizi. XII. Ultimo fine di Marsiglio, la destituzione del papà per mano dell'imperatore. XIII. Risposta. XIV. I Bisantini non eleggevano, ma riconoscevano i papi come esercenti il potere civile. XV. Istorica confutazione del diritto imperiale sopra il papato. XVI. Documenti veri e falsi. XVII. Si passa alla teorica dei sistemi alteranti le relazioni esterne della Chiesa.

I. I precedenti sistemi, più o meno, avevano alterato o indebolito la facoltà vitale della Chiesa, trasferendone la podestà del reggimento dal capo nei membri, dal centro nella circonferenza. Perocchè legge di tutte le associazioni è che allargandosi gerarchicamente il potere, si rinforza; ma senza la gerarchica unità, i poteri si collidono e si confondono. Rimaneva un passo a fare, anzi

l' aveva fatto l'eresia, con Marsiglio e Gianduno, Viclefo e Hus, trasportando il centro fuori della circonferenza, e togliendo alla Chiesa l'autonomia, l'essere e la vita.

II. Condannava i due primi con una celebre Bolla Giovanni XXII, l'anno 1327: i due ultimi il concilio di Costanza, l'anno 1418, nella sessione 45. Ma sventuratamente la società cristiana aveva già bevuto il veleno della discordia fra re e papi, ed aveva subite le influenze di Avignone e dello seisma. Per vero la Chiesa non mancò di congiungersi a stretta battaglia contro l'eresia: ma la grande Riforma piantava le sue radici; e Lutero e Arrigo, dopo due secoli, quasi non fecero altro che rialzarla, ordinarla e rinverdirla.

III. Le feroci usurpazioni di Lodovico il Bavaro sull' Italia e sullo Stato Romano, avevano meritato i fulmini ecclesiastici: ma egli si comprò a difesa due rinnegati italiani e cristiani, Marsiglio patavino, e Giovanni de Ianduno, se pure quest' ultimo non fu di Gand, come accenna il nome. Ai quali, leggisti e non teologi, si aggiunse poi come teologo del Bavaro il frate Guglielmo Occam inglese, dell' ordine de' Minori, per la dottrina nominato il Dottor Singolare, e capo degli scolastici Nominali. Già per Filippo il Bello, contra Bonifacio VIII, l'Occam aveva pubblicato il dialogo *Militis et Clerici*, riprodotto nella Monarchia del Goldasto; e molto più scrisse, venendo circa il 1328 alla corte ed ai servigi del Bavaro, al quale soleva dire: « Io vi difenderò colla penna, voi difendete me colla spada. »

IV. Molti i consiglieri, ma anima di Lodovico era Marsiglio, che al dire di Alberto Pighio, lo difese con diligenza, copia e gagliardia. Suo principal lavoro fu il

Defensorium pacis, dal concilio di Sens appellato *liber pestilens in christiani populi perniciem.* Ha tre parti. Nella prima discute la natura, l' estensione e la forza dell' autorità civile; tratta della podestà ecclesiastica nella seconda, ed in che ella disconvenga dalla civile; e da questa inferisce nella terza quarantadue conclusioni. S' intende che lo scopo era di tanto allargare il reggimento dell' imperatore che s' incorporasse la Chiesa ed il pontefice. Da Marsiglio sino alla scuola di Febronio, il *Defensorium* divenne l' arsenale degli scismatici, dei falsi teologi e falsi giuristi. Noi dunque, piuttosto che ai ruscelli, fermiamoci a questa fonte.

V. È bensì vero che sotto una vernice semicattolica, Marsiglio faceva dire dal Bavaro nella seconda risposta canonica: *Manifestum est secundum doctrinam catholicam et sacrorum canonum, quod Papa, ubi de fide sive de iure divino agitur, subest Conciliis.* Ma ben presto, tiratovi dalla logica dell' errore, nega ogni primato a quel papa che già aveva sottoposto al concilio; nega ogni esterna podestà di reggimento, sia legislativa sia coattiva, alla Chiesa; e tutta la giurisdizione, perfin l' elezione, la correzione e la destituzione del papa, rivendica all' imperatore. Così la dottrina fatale del sottoporre il papa al concilio aveva compito il suo corso. Marsiglio svelse francamente quel primato, che o è sommo, o non è nulla; e non rimanendo area da collocarlo dentro la Chiesa, lo trasferì nell' imperatore. Ed il peggio è che tutto il sistema era propugnato da Viclefo in Inghilterra, e nella Germania da Hus, coll' aggiunta di altre eresie.

VI. Sul primato Romano, ecco la proposizione 2 di Marsiglio condannata da Giovanni XXII: *B. Petrus apo-*

stolus non fuit plus caput Ecclesiae, quam quilibet aliorum apostolorum, nec habuit plus auctoritatis quam habuerunt alii apostoli; et Christus nullum caput dimisit (constituit) *Ecclesiae, et nullum fecit Vicarium suum.* Alla quale sono conformi la 37 di Viclefo: *Ecclesia Romana est synagoga Satanae, nec papa est proximus et immediatus Vicarius Christi;* e la 41: *Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias ecclesias.* Pari è la 7 di Hus: *Petrus non est, nec fuit caput Ecclesiae s. Catholicae.*

VII. Se l'autorità del papa non emanò da Dio, dunque dall'imperatore, al quale restò vincolata. Epperò *ad imperatorem spectat corrigere papam et punire, ac instituere et destituere,* come ha la proposizione 3 di Marsiglio. E così la 9 di Hus: *Papalis dignitas a Caesare inolevit, et papae perfectio et institutio a Caesaris potentia emanavit.* Questo era un assorbire il papa nel cesare, era il mostruoso Leviathan, incoronato poi dal truce Hobbes. Ma per opposto il Viclefo instaura un radicalismo egualmente pernicioso al papa ed al principe. Egli stabilisce 1°, che il peccato fa perdere al papa come la grazia di Dio, così pure l'autorità: *Si papa sit praescitus et malus, et per consequens membrum diaboli, non habet potestatem, super fideles sibi ab aliquo datam, nisi forte a Caesare* (prop. 8). 2° Nè solo al papa, ma a tutti i superiori civili od ecclesiastici: *Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus, dum est in peccato mortali* (prop. 15). 3° Come Marsiglio aveva fatto l'imperatore giustiziere del papa, così Viclefo fa il popolo giustiziere delle civili podestà: *Populares possunt ad suum arbitrium Dominos delinquentes corrigere* (prop. 17).

VIII. Da questo parallelo segue unicamente che Viclefo era meno cortigiano di Hus e di Marsiglio. Il qual Marsiglio, dopo il papa, doveva pur vescovi e arcivescovi sottomettere all' imperatore, come fece nella 4 proposizione: *Omnes sacerdotes, sive sit papa, sive archiepiscopus, sive sacerdos simplex quicumque, sunt aequalis auctoritatis et iurisdictionis ex institutione Christi: sed quod unus habet plus alio, hoc est secundum quod imperator concessit plus vel minus, et sicut concessit revocare potest.* Forse meno pretendeva il Bavaro; ma il Padovano era di professione avvocato e cortigiano; ed egli aveva fabbricato una sì gran macchina per venire al punto finale, che era di liberare dalle replicate scomuniche il suo cliente imperiale. E ciò fa da grande atleta, togliendo alla Chiesa ogni podestà di esterno reggimento: *Papa vel tota Ecclesia simul sumpta, nullum hominem, quantumcumque sceleratum, potest punire punitione coactiva, nisi imperator daret eis auctoritatem;* che è la 5 proposizione di Marsiglio. Ma Viclefo il quale, piuttosto che gl' imperatori, mirava a difendere se stesso ed i colleghi, più largamente stabiliva: *Praelatus excommunicans clericum qui appellavit ad regem, vel ad concilium regni, eo ipso* TRADITOR EST REGIS ET REGNI (prop. 12). Questa formola di Viclefo, *traditor est regis et regni,* ai fiscali di Arrigo e Lisabetta, e di altri tempi antichi o moderni, servì poi di gergo o di arma facilissima, a condur processi e condanne a libito dei governanti.

IX. Ora, premendo l'opera di Marsiglio, sotto l'apparenza del ragionamento, scopresi la sofisticheria del legulcio, vuoto di teologia, quanto di storia e di giurisprudenza. Perocchè giurisprudenza e storia e teologia,

sono tali quali esistono nei loro fatti e documenti: cui l'autore o tacendo o stravolgendo, si condanna a far tutt'altro ufficio che di teologo, di storico, o di giureconsulto. Ma perchè in ogni tempo molti sono gl'incauti e gl'ignoranti, contemporaneamente lo confutavano Alvaro Pelagio vescovo di Silva in Portogallo, e Alessandro di s. Elpidio arcivescovo di Ravenna, del quale due sono i libri, stampati nel 1494 a Torino: l'uno *de Ecclesiastica Potestate*, e l'altro *de Iurisdictione Imperii*.

X. E non era difficile il confutare Marsiglio e Occam e simili, pigliando da capo e dalle mani di Cristo la costituzione politica della Chiesa, e per filo svolgendone l'autonomia interna ed esterna, come noi abbiam fatto nel primo libro. Punto maestro della confutazione è per l'arcivescovo di Ferrara la distinzione fra la gerarchia dell'Ordine e della Giurisdizione, da noi già segnalata qual primo fondamento e prima luce del diritto pubblico ecclesiastico. Perocchè dall'Ordine emana il Sacerdozio, e dalla Giurisdizione emana il Reggimento della Chiesa. Ora la giurisdizione non discende nella sua pienezza e praticamente fuorchè nel papa; ed i vescovi non l'hanno prima che dal papa la ricevano; e quando il papa la ritira o la sospende, essi la perdono. Così l'istorica costituzione della Chiesa, e l'istorico e giuridico suo reggimento che fu dai primi secoli, atterravano quel fantasma di Chiesa senza capo, idoleggiato dal leguleio cortigiano.

XI. Nè recava maggior difficoltà la più valente cortigianeria di far l'imperatore arbitro del papa e dei giudizi ecclesiastici. Poichè essendo la Chiesa divinamente da Cristo istituita, e ogni potere derivando da Cristo nella

Chiesa per le sole vie dell'Ordine e della Giurisdizione; certo è che Cristo, nè per l'una nè per l'altra, nulla esso conferiva agl' imperatori. E per giustizia, non per grazia, intorno ai giudizi ecclesiastici Costantino rispondeva agli Alessandrini: *Vestri autem est, non mei iudicii, de ea re cognoscere* (ap. s. ATHAN. apol. 2). Dunque ogni cosa appartenente all'ordine e alla giurisdizione, viene dirittamente da Cristo ne' suoi ministri, giusta la misura da lui stabilita, e non mai dagli imperatori circonscritta. Ai quali siccome non è soggetta la facoltà di assolvere, così neppure la facoltà parallela di legare e di scomunicare, che è un potere coattivo, enunciato da Paolo ai Corinti: *In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam* (II Cor. x, 6).

XII. Ma alla deposizione del papa miravano in fine tutte le batterie del Bavaro e di Marsiglio: *Ad imperatorem spectat corrigere papam et punire, ac instituere et destituere.* Ossia: chi può instituire, può destituire; ma gl' imperatori instituivano i papi; dunque potevano e possono destituirli.

XIII. Rispondiamo. 1° Per tre secoli, gl' imperatori seppero laurearli martiri, ma non creare i papi. 2° Gli imperatori cristiani sono figli della Chiesa e dei papi; ed i figli nè per principio nè per dignità sogliono creare, correggere o destituire i padri. 3° Dopo la divina instituzione dell'Apostolato, da tanti secoli riconfermata, le imperiali pretese, greche e teutoniche, registravansi nella storia come fatti dolorosi e materiali, che la Chiesa affliggevano, ma giuridicamente nè punto nè poco l'alteravano.

XIV. Veramente, se a Giustiniano non è da riferirsi, sotto pena di nullità, l'imperiale conferma dei papi, co-

me affermavano, il Mabillon, i due Pagi, e il Tommassin, e nega ragionevolmente Antonio Bianchi (t. v, par. ii, p. 446); certo è che al tempo di Gregorio Magno, i greci imperatori lasciando al clero, al senato ed al popolo romano intera l'elezione dei papi, stavano contenti al conoscerla e confermarla; nè una elezione mai da quelli fu rigettata. La Chiesa Romana vi condiscese, nota il Bellarmino, per causar maggiori mali; e s. Pier Damiani nella sua disputa sinodale *inter Regis advocatum, et Romanae Ecclesiae defensorem,* presentata al concilio d'Augusta nel 1062: *Hoc dictavit perturbatio temporum, et tempestas horrenda bellorum.* Ma la principal cagione a noi pare che sia stata la parte larga ed efficace che nel potere temporale già tenevano i papi, officialmente inferiori, ma per potenti influenze lungamente superiori agli esarchi. Conveniva dunque politicamente agli Augusti Bisantini il conoscere i nuovi papi, e per titolo di civile autorità il confermarli; senza tuttavia pigliar veruna parte nella loro elezione.

XV. Ma troppo più in là eran corsi i teutonici imperatori. Con quale diritto però, se gl'imperatori erano originalmente creature dei papi? Il qual punto importantissimo nel definire le controversie imperiali e pontificie, fu messo in piena luce dal Bellarmino nell'opera: *de translatione Imperii Romani a Graecis ad Francos, adversus Matthiam Flaccium illiricum, libri tres.* Ora, se Leone III per comune consentimento trasferiva l'Impero Romano Occidentale, allora vacante, in Carlo Magno e nei Franchi (lib. i); se altri papi lo trasferivano ancora dai Franchi nella famiglia degli Ottoni e dei Sassoni (lib. ii); se i papi, e Gregorio V principalmente, istitui-

vano gli elettori dell' Imperio (lib. III); e finalmente, ciò che sopra tutto a noi pare degno di considerazione, se il titolo di Romano Imperatore era ufficio di protezione verso Roma ed i papi, e non di giurisdizione: se tutto ciò è vero, come si dimostra verissimo in punto di storia e di diritto, si arguiscono illegittime e assurde le pretese dell' impero sul papato; e assurdissimo l' avvocato patavino quando all' imperatore religiosamente figlio, e politicamente creatura del papa, conferisce il diritto di eleggerlo, di staffilarlo e di deporlo.

XVI. Conforme agli altri documenti, è sopra ciò la testimonianza di Lodovico II, il quale dichiara all' imperator Basilio: *Francorum principes primo Reges, deinde vero Imperatores dicti sunt ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice* AD HOC *oleo sancto perfusi sunt;* alludendo al padre suo Lotario, a Lodovico Pio suo avo, ed al bisavolo Carlo Magno. A chi ci opponesse il canone nel quale si favoleggia che Adriano papa ed un concilio Romano *tradiderunt Carolo ius et potestatem eligendi Pontificem, et ordinandi Apostolicam Sedem;* col Baronio, De Marca, Natale Alessandro, Pagi, Papebrochio, rispondiamo essere quella un' interpolazione adottata in buona fede da Graziano. Bensì nel 904 un concilio Romano sotto Giovanni IX, per comprimere le fazioni, ordinava che il papa eletto *praesentibus Legatis imperialibus consecretur.* Di poi, la conferma d' ogni nuovo eletto, usurpata colla violenza, respinta colle proteste, e troncata di fatto dall' alto animo di Gregorio VII, fu un prepotente uso della forza, la quale viola i diritti e non li fonda.

XVII. Ma inseguendo noi ne' suoi assalti e nelle sue fughe l' avvocato del Bavaro, guerreggiante il Papato, la

Chiesa e l'Italia, siamo già entrati avanti nella sfera di quei perversi sistemi, i quali, come dicemmo nel primo titolo di questo secondo libro, num. XI, consistono « nell'alterazione esterna delle giuste relazioni che la Chiesa, come Governo d' una società perfetta e divina, dee avere coll'Impero civile, nel corso mondiale della sua coesistenza collo Stato. » Discendiamo dunque, all'uso nostro e liberamente, nei fondamenti della questione.

TITOLO XII.

CRITERIO DELLE DUE PODESTA'; DIRITTO APPARENTEMENTE CONTRARIO DEL MEDIO EVO; E SISTEMI RELATIVI.

I. Formola dei due poteri. II. In Cesare e Dio, sono adombrate le due società. III. Dunque due magistrature, distinte e non divergenti. IV. E due autonomie, tendenti con mezzi diversi ad un ultimo fine. V. Si esamina la formola di Bossuet: due poteri sotto la legge d'un solo Dio. VI. La Chiesa non soverchiò l'Impero nel medio evo? VII. Le deposizioni degli imperatori. VIII. Due sistemi. IX. L'ipotesi del potere diretto. X. Il potere indiretto non è immune da difficoltà e da pericoli. XI. Lo nega una scuola francese, ma non sali alle ragioni storiche dell'origine. XII. Si espone il sistema istorico, inaugurato da Fénelon.

I. La più autentica e più recisa formola del diritto che distingue e non dissocia la Chiesa e lo Stato, è quella sentenza naturale e divina, letteralmente riferita da tre Evangelisti: Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio: *Reddite igitur quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo* (MATT. XXII, 21; MAR. XII, 17; LUC. XX, 25).

II. Col nome di Cesare, la giurisprudenza cristiana vide adombrata la società civile; e conseguentemente ella intese col nome di Dio invisibile adombrarsi la Chie-

sa, società visibile, che ai viatori della città terrena, ma tendenti a più alta meta, promulga la sovranaturale e immediata legge di Dio.

III. Sono dunque distintamente enunciate e costituite, quasi parallele, o meglio convergenti, due alte Magistrature, conformi ai due fini dell'umanità, la quale è pellegrina della città terrena, mentre aspira alla celeste. Conformi perciò alla natura dell'uomo, militante di corpo e di spirito; conformi alla sua duplice educazione, religiosa e civile; e non solo conformi, ma eziandio richieste al migliore svolgimento delle sue facoltà, e alla moltiplicità e diversità degli strumenti e dei mezzi conducenti al conseguimento dei due fini. I quali due fini, il terreno ed il celeste, siccome non sono posti da Dio per oppugnarsi e distruggersi, ma per armonizzarsi senza confondersi; la stessa legge deve essere stata posta ai conduttori dei popoli nell'una e nell'altra via.

IV. Tale è l'ordinamento, e se vogliamo così dire, tale è la costituzione giuridica che abbraccia e Chiesa e Stato nella società redenta. Autonomia della società terrena: *quae sunt Caesaris, Caesari;* autonomia della società che prepara le anime al cielo, in nome di Dio, e con poteri scesi immediatamente da Dio: *quae sunt Dei, Deo.* Ma armonia fra le due società; quell'armonia che abbellisce e consacra tutte le opere di Dio. O piuttosto, non due società, ma una sola con due indirizzi e due podestà; ciascuna (diremo con Bossuet nella difesa della Dichiarazione, lib. I, sez. 2, c. 31) nel genere e ordine suo, prossima a Dio, e sotto di lui prima e somma: *Ambas potestates, ecclesiasticam et civilem, ita esse divino Numine constitutas, ut* IN SUO GENERE ET ORDINE *una-*

quaeque sub uno Deo proxime collocata prima ac suprema sit.

V. Pensatamente dalla celebre e riprovata Difesa, abbiam trascelto l'enunciata sentenza, perchè fondamento indispensabile d'ogni scuola cattolica, non eterodossa, ha da essere la sottrazione della Chiesa dallo Stato, ed il pieno avveramento del detto evangelico: a Cesare quello che è di Cesare; e a Dio, ovvero alla Chiesa ed al suo Capo, quello che è di Dio o della Chiesa o del Pontefice. La qual formola, rovesciandola, ci darebbe il concetto di tutti gli errori. Perocchè versano tutti gli errori nel mischiare o confondere i due ordini, nei quali ciascuna delle due podestà è costituita, *in suo genere et ordine unaquaeque;* e nel trasferire all'una quello che appartenga all'altra per legge di Dio, e per ciò l'una sottoponendo all'altra, mentre ciascuna è rispettivamente prima: SUB UNO DEO *proxime collocata, prima ac suprema.* Primo e supremo l'uno e l'altro potere, ma *sub uno Deo:* cioè sotto un sol principe ed una sola legge. Onde nasce, 1° indipendenza non assoluta, ma relativa; 2° dualismo di forze e di azioni, ma armonizzanti per l'unità dell'origine e del fine; 3° e norma della rispettiva indipendenza, e dell'armonia delle forze e delle azioni, in ogni incontro dover essere la legge positiva dell'unico e veramente sommo e indipendente imperatore Iddio. Tanta è l'efficacia delle brevi parole: *sub uno Deo.* Qui ne facciamo generale avvertenza, e successivamente ne raccoglieremo le conseguenze, omesse od impugnate dall'autore o dai furtivi manipolatori della Difesa.

VI. Ma se la distinzione dei due poteri è un criterio vero e divino, non sarà dunque spurio e falso il si-

stema giuridico del medio evo, per cui papi e concilii usurpavano il temporale e sin la corona dei principi? Colossale e ardentissima questione, che offresi per la prima a chi ponderi le ragioni e gli errori della coesistenza dell'Impero colla Chiesa. Preceda la narrazione del fatto, e seguiranno legittime le conclusioni del diritto.

VII. Il fatto sommario nel quale dicono incentrarsi il sistema delle usurpazioni praticate dalla Chiesa sull'Impero, fu dopo il decimo secolo, il sovrapporsi dei papi in cose temporali ai principi cristiani. I papi nella qualità di Presidenti alla repubblica cristiana, entravan giudici e definitori supremi nelle querele dei principi coi sudditi, o dei principi fra loro; e questi citavano, e ostinati punivano, o dal trono deponevano. Così Enrico IV di Allemagna fu deposto da Gregorio VII nel 1076; Federico I, da Alessandro III nel 1160; l'imperatore Ottone IV, ed il re britanno Giovanni senza terra, da Innocenzo III nel 1211; Federico II, da Innocenzo IV nel 1245. La stessa autorità esercitavano i Concilii generali, come il Lionese primo, sotto Innocenzo IV, del quale narra Matteo Paris, *Hist. Anglic. anno 1245*, e leggesi presso il Labbe nel tomo XI dei Concilii, par. I, p. 665: *Dominus igitur papa, et praelati assistentes concilio, candelis accensis, in dictum imperatorem Fridericum,* QUI IAMIAM IMPERATOR NON EST NOMINANDUS, *terribiliter, recedentibus et confusis eius procuratoribus, fulgurarunt.* E si noti che i procuratori di Federico estenuando i fatti, o invocando maliziose dilazioni, non mai però contestarono il diritto della deposizione al papa od al concilio; ma nel lutto dell'assemblea, spente e rovesciate le torcie, confusi partirono esclamando: *dies irae, dies illa.* Fecero lo stesso

i concilii terzo e quarto di Laterano, e di Costanza e di Basilea, dichiarando gli eretici decaduti da ogni temporale e politica dignità, e liberi i sudditi dal giuramento di fedeltà e di obbedienza.

VIII. Un fatto sì portentoso eccitò le più opposte sentenze. Gli uni per tre e per quattro secoli, gridarono comodamente all' usurpazione sacerdotale. Anche troppo comodamente, o almeno repentinamente, e senza una sufficiente nozione dei tempi, altri si rifuggirono nel diritto divino dei papi, o assoluto, o almeno correttivo del diritto dei principi. Onde vennero due sistemi: il primo, del potere immediato o diretto; il secondo, del potere indiretto del papa sul temporale dei re e delle nazioni.

IX. I patrocinatori del diritto divino diretto e assoluto, così argomentavano. Cristo, pontefice e re, a Pietro suo Vicario legò l' uno e l' altro potere sulla terra. Il Vicario ritenendo per se il potere spirituale, delegava ai principi il temporale; d' onde segue il ritoglierlo, secondo il maggior bene della repubblica cristiana. L' ipotesi è bellissima nella sua astrazione, ma i suoi difensori non trovarono sodi fondamenti per collocarla. Dimostrazione giuridica non appariva: chè di ragione ordinaria non sono dimostrabili i sublimi slanci e rapimenti degli spiriti. E quello fu uno dei più mirabili e salutari. Slancio, vogliam dire, d' una società barbara, che stanca di lotte materiali e di prepotenti conquistatori, anelava di salire dalla forza brutale alla maestà del diritto, e dall' uomo a Dio. E la religione, che è compiuta giustizia, era la scala per salirvi, e farne discendere i nazionali diritti coll' aureola della sanzione divina. La qual sanzione, per difetto di codici e di regolari consuetudini, o di statuti

fondamentali e politici, apponeva ai diritti la guarentigia per sè più veneranda, ed allora unicamente possibile. Ma si diradavan le tenebre, e sorgendo una scienza del diritto ordinatrice di tutti i diritti, un potere appellato indiretto fu surrogato al diretto e primitivo del medio evo.

X. A capo del diritto divino indiretto sta il Bellarmino, *de Sum. Pont.* v, 1, 6. Fine della Chiesa diretto e immediato, è l'ordine spirituale; come del principe è l'ordine temporale. Ma esorbitando il principe con danno delle anime e della religione, sarebbe ufficio della Chiesa il richiamarlo dal mal passo, ed ancora il deporlo. Nelle difficoltà del primo sistema si avvolge questo secondo; perchè, cominciando da diverso principio, giunge alla stessa conclusione.

XI. Nega recisamente il diritto divino diretto o indiretto la scuola francese dei secoli XVII e XVIII, i cui principali rappresentanti sono il Fleury nella Storia ecclesiastica, il Dupin nel Trattato del potere ecclesiastico e temporale, il Bossuet nella Difesa della Dichiarazione; e testè il Frayssinous e de la Luzerne lo dissero abbandonato da tutte le scuole cristiane. Sostengono essi, la Chiesa e l'Imperio essersi dall'antichità venerate quali potenze supreme ed immuni. La Chiesa avere il debito d'insegnare, di ammonire, di esortare i principi, non di deporli. Le deposizioni essere state un errore materiale dei tempi e delle opinioni: un fatto, non mai una definizione.

XII. Ma qui nuova difficoltà, essendo incredibile che un immenso errore sedesse per tanti secoli arbitro della società cristiana, delle scuole dei teologi e dei giureconsulti, dei concilii, dei papi e degl'imperatori. Sorse quin-

di un altro sistema, che fu il sistema storico, cioè d'un diritto non assoluto ma ipotetico; non emanato da legge divina ordinaria e permanente, ma suggerito dalla condizione dei tempi, confermato dal comun bene dei popoli, e radicato nelle costituzioni politiche delle nazioni. Si affacciò quest'idea alla mente vasta di Bossuet, ma come un lampo. L'afferrò e la espose, primo dei Francesi Fénelon, più equo di Bossuet nella bilancia dei diritti fra lo Stato e la Chiesa; mentre nella stessa via entrava il Leibnitz, nel nome della teologia, della storia e della diplomazia. Ma la squisitezza e la gravità degli studi istorici nel secolo XIX, diedero a questo sistema la corona ed il compimento. Vediamolo.

TITOLO XIII.

ESPOSIZIONE DEL SISTEMA GIURIDICO E STORICO NELLE GENTI CRISTIANE DEL MEDIO EVO.

I. Fénelon fu il più equo definitore dell'uno e dell'altro potere. II. Primo anello giuridico del medio evo: principe cattolico, e fedele al suo giuramento. III. Il giuramento rendeva il principe risponsabile alla nazione e a Dio. IV. Il principe spergiuro e ostinato cadeva dal suo diritto, ma la Chiesa giudicava. V. Era il patto costituzionale delle genti cristiane. VI. La Chiesa rispondeva nei termini del patto, e non destituiva. VII. Fénelon ammette con Gerson il potere indiretto, cioè direttivo e ordinativo della giustizia. VIII. Tre punti del sistema di Fénelon. IX. Leibnitz vi aggiunge l'utilità comune, e la conferma dei trattati. X. È più, le ragioni di un alto dominio, e di una società costituzionalmente cristiana. XI. Un tribunato romano per le paci, da Leibnitz imaginato e giudicato. XII. In Cristo sommo Re, il medio evo nobilitò la maestà dei principi e delle nazioni. XIII. Il papa non sovrano universale, ma tutore della giustizia universale. XIV. Tutela invocata, non usurpata. XV. Due canoni di Leibnitz: in ogni tempo il principe obbedisca alla Chiesa; e la Chiesa difenda la libertà del diritto cristiano. XVI. Confessioni e declamazioni. XVII. Nel medio evo spiccano i tre elementi sociali: impero di Dio; potere non sfrenato del principe; guarentigie dei popolari diritti.

I. Fénelon che per indirizzo e per limite al potere regio, aveva messo il bene comune della nazione, e nel suo Telemaco aveva rivestito questo pensiero de' più amabili colori; Fénelon fu ancora il primo che nel capo 39 della sua dissertazione intorno all' Autorità del sovrano Pontefice, esponesse con più equo giudizio il diritto pubblico del medio evo.

II. La risposta di papa Zaccaria nel 752 sulla deposizione di Childerico, altro non fu secondo lui che la risposta ad un caso di coscienza. « Ma, continua Fénelon, a poco a poco nelle genti cristiane invalse profondamente la sentenza, che non dovesse commettersi, fuorchè a prin-

cipe cattolico, il supremo potere; e nel patto fra principe e popolo essere intesa la condizione di dovere i sudditi fedelmente obbedire al principe, che obbedisse egli stesso fedelmente alla religione. Per la qual condizione eran tutti persuasi, *possim putabant omnes*, sciogliersi al popolo il giuramento di fedeltà, qualvolta il principe, violata la sua promessa, ripugnasse con animo contumace alla religione. »

III. Non ci sgomenti il patto (politico, fondamentale, e non sociale) a cui accenna Fénelon. Perchè elettive erano le monarchie, e quand' anche si avessero come ereditarie in una famiglia, era ancor libera l' elezione di qualunque membro della famiglia. Or l' elezione conteneva un patto, e la formola del giuramento lo dichiarava. Ma seguitiamo con Fénelon.

IV. « Era costume che gli scomunicati, tranne il vitto, d' ogni società si privassero. Onde anche i principi, per il fatto della scomunica, s' intendevano dal civile consorzio rilegati, e privi essi d' ogni autorità, ed i popoli tornati liberi. E di più se gli scomunicati, in un tempo dato, non si fossero riconciliati, eran per legge canonica avuti come sospetti di eresia od eretici; e se principi, si riguardavano dal popolo come esautorati: *tamquam a contractu secum inito deficientes, exauctorabat gens sua.* Ma temperava quel costume l' appello ed il giudizio ecclesiastico: *Porro hoc erat huius moris temperamentum, quod ea depositio non fieret, nisi consulta prius Ecclesia.* » Savio temperamento che tutelava i principi, frenando gl' impeti popolari.

V. Ecco il diritto costituzionale e fondamentale che si erano costituito i popoli, sè e la monarchia sollevando da quel diluvio barbarico in cui tutti i diritti eransi af-

fondati. Erano essi liberi di esser cattolici, e di avere cattolici imperatori? Eran liberi di cercare nella fede del giuramento una guarentigia ai loro diritti? Dunque giusto era il patto, e mosso da giuste cagioni: cioè, il popolo eleggendo il re, gli poneva sue giuste condizioni. Procediamo ora con Fénelon a considerare le parti della Chiesa.

VI. « In questa disciplina che lungamente durò, non entra dottrina alcuna dubitabile della Chiesa. Ma trattasi d'un libero consentimento delle genti cattoliche, di non affidare la secolare podestà, se non a condizione certa che il principe in ogni modo la religione cattolica osservasse e difendesse. Impertanto la Chiesa i principi laici nè destituiva nè instituiva: ma rispondeva alle genti qual cosa fosse giusta per coscienza nelle ragioni del patto e del giuramento. E questa non è podestà giuridica e civile, ma direttiva e ordinativa, dallo stesso Gersone approvata e consentita. »

VII. Similmente nello schema di governo (*plans de gouvernement*) Fénelon, negato il potere diretto della Chiesa sul temporale dei sovrani, ammette l'indiretto, cui nel capo 27 della dissertazione sull'autorità del Sovrano Pontefice, già aveva fatto consistere nel supremo magisterio dell'insegnare e definire le norme della giustizia verso i popoli e gl'imperatori: *Haec autem potestas, quam Gersonius* DIRECTIVAM *et* ORDINATIVAM *nuncupat, in eo tantum consistit, quod Papa utpote princeps pastorum, utpote praecipuus in maioribus moralis disciplinae causis Ecclesiae director et doctor, de servando fidelitatis sacramento populum consulentem edocere teneatur.* Questo potere indiretto che versa nel definire la giustizia,

e non procede alla deposizione del principe, resta nella Chiesa ordinario e immanente, quanto immanente e divino è il magisterio dell'insegnare da cui deriva.

VIII. Dunque il sistema di Fénelon abbraccia queste parti. 1° Costituzione civile, nata dai popoli e non imposta dai papi, per la quale i re mancanti alla fede del giuramento venivan deposti. 2° Il giudizio della mancata fede riservato ai papi. Due diritti veri, mutabili però, e mutati coi secoli. 3° Divino e immutabile diritto nella Chiesa (potere indiretto per gli effetti temporali) di definire la giustizia ovunque ella si trovi.

IX. Non va lungi da Fénelon il suo contemporaneo Guglielmo Leibnitz. Nella dissertazione I *de actorum publicorum usu* (Op. t. IV, p. 299) egli scrive: « Lo zelo dei papi per l'osservanza dei canoni e della disciplina ecclesiastica, produsse effetti molto salutari; e tra coll'autorità delle ammonizioni, e col timore delle pene ecclesiastiche, molti disordini furono allontanati. Nulla era più frequente che il vedere i re sottomettersi nei loro trattati alla censura e alla correzione dei papi, come nel trattato di Bretigny nel 1360, ed in quello d'Etaples nel 1492. » Leibnitz accenna qui a due titoli, che sono: 1° l'utilità comune; 2° l'acconsentita sommessione dei principi, convertita in diritto nazionale coi trattati.

X. E più di proposito, coll'aggiunta dell'alto dominio, esso li dichiara nel trattato *de iure suprematus*, par. 3 (Op. tom. IV, p. 380): « Certo è che molti principi sono feudatari o vassalli dell'Impero Romano, o almeno della Chiesa Romana; che in parte re e duchi furono creati dall'imperatore o dal papa; e che gli altri non sacransi re, senza far omaggio di fedeltà a Gesù Cristo ed alla

sua Chiesa, nel ricevere l'unzione dal vescovo. E così è verificata la formola: *Christus regnat, vincit, imperat*; testimoniandoci le istorie, che la più parte dei popoli occidentali si sottoposero al governo della Chiesa con altrettanta prontezza che pietà. Io non esamino se ciò venga dal diritto divino. Fatto è che queste cose avvennero per unanime consentimento, che esse poterono farsi veramente, e che al bene della cristianità non sono contrarie .... E per la connessione delle cose sacre colle profane, sovente ancora si è creduto, che i papi avessero ricevuto qualche autorità sui monarchi. » E lungamente enumerati i principi già feudatari della Chiesa Romana, sui quali era perciò indubitata l'autorità civile dei papi, conchiude: « Io non cerco ora per quale diritto tali cose siansi fatte, ma quali esse fossero, e quale la sentenza degli uomini. »

XI. Al progetto indicato da Leibnitz a Grimaret (Op. t. v, p. 65) d'un tribunale a Roma cui fosse presidente il papa, coll'ufficio di compor le liti nazionali e cessar le guerre, l'autore stesso appose la censura dicendo: « Ma poichè lecite sono le finzioni, perchè diremo cattiva quella che ci ricondurrebbe il secolo dell'oro? » Ciò dunque lasciamo, ed invece, dalla superior narrazione inferiamo i principii del diritto che ne risultano.

XII. Risulta 1°, che spenti dalla barbarie i diritti dei popoli e la veneranda maestà dei sovrani, sovrani e popoli risorgendo a vita civile, per un felice instinto della fede cristiana, vollero concordemente riconoscere nel nome di Dio e della religione, la maestà del Principe, e la maestà della Nazione. Quindi eletto a Re Gesù Cristo per l'organo vivo della Chiesa, e raccolta in Cristo la

Maestà dell'imperio; a Cristo dedicate le battaglie nel grido dei crocesegnati: *Christus regnat, vincit, imperat;* a Cristo le paci, le persone e le sostanze: onde, come osservano il Michaud ed il Paucton, l'uso da Luigi VI o VII sino a Luigi XVI, di segnare in Francia la moneta d'oro colla stessa epigrafe di Cristo che regna, vince ed impera. Altri secoli, altri pensieri, ma niuna sapienza tollera che si condannino i principi ed i popoli che nel fonte della giustizia, e nell'unica autorità venerata nel medio evo, riponevano la guarentigia delle loro libertà e dei loro diritti.

XIII. Risulta 2°, che in conformità del principio stabilito (tranne le terre di perfetta dipendenza e sovranità dei papi) offrendo i principi se stessi e le loro corone alla Chiesa, non seguiva già che dovessero i papi diventare re immediati ed universali: ma che dovessero certamente sovrintendere alla giustizia delle leggi, alla fedeltà dei giuramenti, e colla sacerdotale e paterna maestà sedar le procelle delle nazioni.

XIV. Risulta 3°, che prescindendo da qualche fatto particolare, e guardando al principio giuridico e universale, furono ingiuste nel diritto, e per gli autori vergognose le ricantate declamazioni contra le usurpazioni civili dei papi. E tutte le ragioni dedotte dagli ecclesiastici documenti sopra la distinzione normale dei due poteri, nulla provano contra un diritto non già normale, ma allora moralmente necessario e volontario.

XV. Risulta 4°, che il medio evo nè si condanni, nè abbiasi a norma permanente nel segnare i limiti dei due poteri. Costanti sono i due canoni segnati da Leibnitz. Primo, i principi cattolici dovere obbedienza alla Chiesa,

non solo nel governo delle loro persone, ma dei popoli e delle leggi: *Etsi enim christiani principes* (cioè nella qualità di cristiani e di principi) *non minus Ecclesiae obedientiam debeant, quam minimus quisque fidelium.* Secondo, la Chiesa con tutti i suoi mezzi dover tutelare l'integrità e la libertà del cristianesimo, non però rivoltare i sudditi contro i loro sovrani: *tamen (nisi ipso iure regni aliter provisum actumque esse constet) ecclesiastica potestas eo extendenda non est, ut subditos in veros dominos armet* (Syst. th., 61). Nell'obbedienza dovuta dai principi e come principi alla Chiesa, e nel dovere della Chiesa di tutelare la libertà e l'osservanza del diritto cristiano, meno le esautorazioni e le ribellioni; Leibnitz senza usar la parola, asseriva alla Chiesa quel potere indiretto che, ristretto in quei limiti, nessuno le può togliere o negare.

XVI. L'autorità di Fénelon e di Leibnitz ci dispensa di allegare i recenti, vuoi cattolici o protestanti, De Maistre, Voigt, Hurter, e simili, che ne calcarono le pedate. Osserveremo che i più celebri declamatori, Fleury, Ferrand, Pfeffel, censurando i papi, confessarono tuttavia la persuasione dei popoli non meno che degli imperatori; ed errarono essi dicendola un errore, e non piuttosto, quale era di fatto, un ragionato consenso di libere volontà, ed una legge allora fondamentale delle società cristiane. Per documenti e temperanza di opinioni, si consulti la seconda parte del libro: *Pouvoir du Pape au moyen age*, 1845.

XVII. A noi basta l'aver liberato dall'accusa di falso il sistema del medio evo. Chi volesse lodarlo dovrebbe dire che non mai si videro più spiccati i tre elementi

sociali: impero di Dio, diritto del popolo, potere non sfrenato del principe. Impero d'un Dio non astratto, ma concreto nel Vangelo e nella Chiesa. Diritto del popolo che giuste ed esplicite condizioni apponeva alla sua obbedienza. Ed il potere del principe era maestoso e grande, perchè sacro; ma dalla legge del suo giuramento ritenuto e frenato. Tre punti essenziali per intendere la struttura e l'organismo giuridico della società cristiana. La quale ricordi che essenzialmente sua è la formola: CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT; che questa, di pagana e barbara, la rese civile, rendendola cristiana; e che tanto il vivere sarà bello e ordinato, quanto ella risplenderà nei costumi, nelle leggi e nelle istituzioni.

TITOLO XIV.

PER QUALI FATTI SOCIALI, E CON QUALI EFFETTI CIVILI, SI RESTAURASSE L'IMPERO DI DIO NELLE GENTI CRISTIANE.

I. La formola: *Regnante Christo.* II. Essa compiva le umane tradizioni dell'Impero di Dio. III. Questo il dogma sociale del genere umano. IV. L'impero di Dio usurpato dai Cesari romani. V. La Chiesa ristaura nella società l'Impero di Dio. VI. I cristiani soffrivano come individui. VII. Resistenza passiva. VIII. S. Paolo stabiliva un elemento di società nuova nei giudizi. IX. Così Dio e la giustizia evangelica entravano nella società civile. X. La Ragione delle genti cristiane pubblicamente si costituiva. XI. Analisi del processo cristiano, nel fatto e nel diritto. XII. Da Roma si era di fatto ritirata la Sovranità bisantina XIII. Gregorio Magno restaura e salva l'Occidente cristianamente e civilmente. XIV. Continua. XV. Stupendo elogio che ne fa il Gibbon: Sovranità temporale dei papi. XVI. Origini, e ragioni storiche e giuridiche di questa Sovranità. XVII. In genere, la Sovranità terrena era in Dio ribenedetta.

I. Il protestante Blondello ragionando della formola, *regnante Christo* (p. 371), avverte che ella apponevasi

negli atti pubblici col nome e coll'anno del proprio re, per fare intendere che nella cristianità principi e popoli hanno da essere per fede e per legge fedeli servi a Gesù Cristo; sommo l'impero di lui; e gli spergiuri e gli infedeli, rendersi colpevoli, di qualunque grado essi fossero, di lesa maestà nazionale e divina.

II. Ecco il medio evo! Nel che esso continuava l'universal tradizione del genere umano, cioè dell'impero di Dio sulle nazioni; le nazioni non essere in balia della Sovranità, contenente non più che un ministero, non già proprietà nè dispotismo; soprastare alle leggi umane la divina; e tanto giusta la soggezione dell'impero alla religione, quanto certa la sudditanza dell'uomo a Dio.

III. Ed in questa dottrina ecco non solo il medio evo, ma tutti i secoli; ecco la fede di tutte le religioni e di tutte le nazioni, ecco il dogma dell'umanità e della società. Tesi che noi difendiamo per istorica a tutto rigore di critica e di ragione, dal più rimoto Oriente, sino al più incolto Occidente. Tesi promulgata nel libro della Sapienza: *Audite ergo Reges, et intelligite.... quoniam* DATA EST A DOMINO POTESTAS VOBIS, *et virtus ab Altissimo... Cum essetis* MINISTRI REGNI ILLIUS, *non recte iudicastis, nec custodistis legem iustitiae, neque secundum voluntatem Dei ambulastis* (Sap. VI, 2, 4, 5). Questa la fede di tutte le nazioni: Dio unico Re, ed i principi della terra, secondo l'omerica denominazione, pastori dei popoli, suoi alunni e ministri. Questa la sostanza, ed il medio evo e tutta la cattolicità non variano che nelle circostanze.

IV. Ma il Cesare romano, coll'impero del mondo, aveva personificato e assorbito in se stesso l'impero di Dio. Egli, imperatore e pontefice massimo, conferiva la

divinità a se medesimo, a' suoi antecessori, alle sue concubine. *Caesarem adora,* portava la legge romana; pena la vita, e lo sanno i cristiani. Questo il primo punto per chi voglia intendere le origini, il progresso, e gli effetti del diritto cristiano. Seguiamo nella dolorosa via alcuni di quei passi trionfali, per cui l' umanità si riscattava dal regno della forza, nel regno della giustizia personificata in Gesù Cristo.

V. Uomini, abbiam detto, tutto insieme Imperatori, Pontefici e Dei; con un senato che tutto autenticava, con filosofi che tutto giustificavano, con armi che tutto effettuavano: ecco i Cesari e l' impero romano. Chi romperà sì spaventosa tirannide? La Chiesa. Essa comincia a deporre i Cesari dalla loro divinità, dal loro pontificato, dal loro culto, dichiarando essi ed il loro senato risponsabili a quel Dio al quale sottostanno le leggi e le persone degl' imperatori. Ecco una solenne deposizione!, deposto cioè, nell'ordine ideale e giuridico l' impero della forza, e levato al primo seggio l' impero di Dio e della giustizia. E nella collisione delle leggi, ne seguiva la libertà e il dovere di anteporre alla legge dei Cesari la legge di Dio. Onde le ire, ed il vedere meno sdegnosamente il levarsi in armi un pretendente all' Impero, che il nominarsi un Pontefice dei cristiani, come ne attesta Cipriano: *Cum tyrannus... multo patientius et tolerabilius audiret levari adversus se aemulum principem, quam constitui Romae Dei sacerdotem* (ep. 55).

VI. Se la nazione potesse allora deporre il principe persecutore, è domanda inutile; essendo stati sino a Costantino, e dopo di lui, individui cristiani, ma non senato cristiano; nè cristiane nazioni. La fuga d' una in altra città,

era la legge degl'individui: *Cum autem persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam* (Matth. x, 23). Ma non potendo fuggire nè schiantarsi le nazioni, altro provvedimento dovevan recare i secoli avvenire.

VII. Or quale via tenne la società cristiana lottando colla pagana? La più legale, la resistenza passiva: 1° nulla commettendo contra il diritto politico di Cesare e della società pagana; 2° sottraendosi alle pagane influenze, e costituendosi in nuova società, con diritto proprio e cristiano.

VIII. Il primo punto è chiaro. Del secondo abbiamo iniziatore s. Paolo, il quale un grande elemento di società nuova poneva nei cristiani, rimovendoli dal portar le loro liti ai tribunali pagani. « Non sapete che noi giudicheremo gli angeli? quanto più possiamo giudicar delle cose di questa vita?... Io lo dico per farvi vergogna. Così non v'è egli pur un savio fra voi, il qual possa dar giudicio fra l'uno de' suoi fratelli e l'altro? Ma fratello con fratello piatisce, e ciò davanti agl' infedeli! (I Cor. vi, 3-6). »

IX. Sia pure un arbitrato, ma esso è costituito dall' autorità d'un Apostolo. E ne intesero la forza s. Gregorio Taumaturgo, Sinesio, s. Ambrogio, s. Agostino, travagliantisi contro volontà nei secolari giudizi. Perciocchè, afferma s. Agostino, l'Apostolo vi ci ha costretti: *Quibus nos molestiis afflixit Apostolus, non utique suo, sed eius, qui per eum loquebatur, arbitrio* (de opere monach., c. 29). E alludendo al fatto di Gesù Cristo che si ricusò di dar sentenza tra i due fratelli, che ben poteva, ma non voleva: *Quibus dicere non audemus: Dic, homo, quis me constituit iudicem aut divisorem super vos? Constituit enim*

talibus causis ecclesiasticos Apostolus cognitores, in foro prohibens iurgare christianos (in ps. 118, serm. 24). Legge transitoria, ma efficacissima al fine d'introdurre l'equità evangelica, la conciliazione, la carità, e Dio insomma nella vita civile: giacchè i vescovi costituiva centri o presidi civili; e gl'imperatori, anzichè prenderne gelosia, dell'autorità pretoria la rivestivano.

X. Non diremo come a mano a mano la società pagana si travasasse nella cristiana: ma avvertiremo che una gretta giurisprudenza, tanto ricca di formole e di cavilli, quanto priva di ragione e di filosofia, ha preteso di racchiudere in un sistema di clericali ambizioni e di papali usurpazioni tutta la vita di quella società verde e robustissima. — No, affermiamo in generale, non è il clero nè sono i papi che, in quell'era di transizione, imponessero alle genti cristiane una costituzione civile e politica, ma è la restaurata ragione delle genti che la concepiva, e la salute pubblica che la richiedeva. — Per conferma, ripigliam le origini del cristianesimo.

XI. Ecco il processo cristiano nel fatto e nel diritto. 1° Nell'ordine ideale la fede cristiana, di assoluta necessità, deponeva i Cesari dal Pontificato: onde veniva la libertà di coscienza, e di un culto privato, senza la veste legale o nazionale. 2° A Cesare, come principe, obbedienza e fedeltà esattissima; ma a lui, come pontefice, e come religioso persecutore, quella resistenza che non insorge, ma sa patire e morire a difesa della giustizia. 3° Crollato l'Impero, e sovrchiando i barbari, i cristiani già divenuti genti e nazioni, avevano il diritto di costituirsi politicamente, e di salvarsi. 4° La politica autorità era dai popoli ribenedetta, e fatta risalire alla divina au-

torità, dalla quale era discesa nelle società umane. Non sappiamo a quale di questi principii si possa apporre la teorica delle usurpazioni. Ora per gli effetti, vediamone un saggio nel papa s. Gregorio Magno, il quale tenne il pontificato dal 590 al 604.

XII. Roma era successivamente saccheggiata da Alarico re dei Goti, da Genserico re dei Vandali, da Totila re degli Eruli; barbari incalzavano altri barbari; e nell'alta Italia avevan posto nido fermo di rapine e di stragi i longobardi. Peste fame e guerra desolavan Roma e l'Italia: delle quali i governatori Costantinopolitani poc'altra cura si pigliavano che di eguagliare colle estorsioni imperiali le rapine dei barbari. S. Gregorio scrive all'imperatrice Costanza moglie di Maurizio, che i Sardi vendevano sino i figliuoli per soddisfare alle esazioni del giudice imperiale (Epist. IV, 33). Da questo punto, se la Sovranità è un vivente ministero per la comune utilità, e non già un nome vano da deliziarsene alcuni mortali; da questo punto la Sovranità si era ritirata dalla metropoli dell'Impero Occidentale.

XIII. In quel lutto delle genti italiane, Gregorio provvede prima alla fame, poi alla difesa militare. In nome della religione egli ridesta il valore patrio e civile. Al clero di Napoli e di Milano raccomanda di elegger vescovi che potessero coll'autorità, col consiglio ed in ogni modo difenderli dai barbari (ep. II, 15; VIII, 40, 65). Rimprovera Ianuario vescovo di Cagliari, d'avere per ommessione delle suggeritegli precauzioni, esposto la greggia alle ruberie dei longobardi. I chierici veglino dì e notte alla difesa della città come i laici; e vendano i vescovi anche i vasi sacri per redimere i loro diocesani (ep. VI,

13, 35). Egli promove la redenzione degli schiavi nel nome di un Dio che tutti egualmente ci creò e ci redense, alla libertà aggiungendo la romana cittadinanza: *Vos famulos sanctae Romanae Ecclesiae, cui, Deo adiutore, deservimus, liberos ex hoc die, civesque romanos efficimus, omneque vestrum vobis relaxamus peculium* (ep. VI, 12). Questa romana cittadinanza conferita da un papa, e quella naturale eguaglianza: *homines quos ab initio natura liberos protulit;* rimpetto all' età di Augusto, mostrano nelle idee e nei fatti, un doppio rivolgimento, favorevole alla causa dell' umanità, redenta al cielo e sulla terra.

XIV. Temperare colle sue personali virtù la ferocia dei Longobardi, convertire alla fede e alla civiltà gli Anglosassoni, pacificare le Spagne e le Gallie, i Goti ed i Franchi, e preparare i missionari che poco poi avrebbero illuminato la Frisia e la Svezia, i Bavari i Turingi ed i Sassoni d' Alemagna; erano le dolci usurpazioni, e le civili ambizioni del Grande che, monaco astinente, e maraviglioso liberatore di popoli, fu così giudicato dal protestante Gibbon nel capo 45 della Decadenza.

XV. « Il pontificato di Gregorio il Grande, scrive il Gibbon, che tredici anni durò, sei mesi e dieci giorni, è uno dei più edificanti periodi della storia. Gli ariani dell' Italia e della Spagna furono riconciliati alla Chiesa; e la conquista della Brettagna rese meno chiaro il nome di Cesare che di Gregorio. Invece di sei legioni, quaranta religiosi; e doleva al pontefice che altri doveri lo tenessero dal participarne le fatiche ed i pericoli. In meno di due anni egli potè annunciare al vescovo di Alessandria, che battezzato era il re di Kent con diecimila de' suoi Anglosassoni, e che i missionari romani, come gli Apo-

stoli, altre armi non usavano che le spirituali e sovranaturali. Le calamità dei tempi elevarono insensibilmente il potere temporale dei papi, e li costrinsero a regnare come ministri di carità e di pace. Gregorio potè giustamente appellarsi il padre e il salvatore della sua patria. Disperando della concordia fra l' impero Greco ed i Lombardi, egli osò di salvare l' Italia senza il consenso dell' imperatore o dell' esarca. Su Roma pendeva la spada dei barbari, e la distolse la dolce eloquenza, la generosità e la venerazione del pontefice. I meriti di Gregorio erano argomento di rimprovero e d' insulto alla corte di Bisanzio: ma nell' amore d' un popolo riconoscente, egli trovò la più bella ricompensa d' un cittadino, ed il miglior diritto d' un sovrano. »

XVI. Non è punto necessario di esagerare i diritti dei popoli, o di fare violenza al diritto della Sovranità, per conchiudere: 1° che Gregorio non fu un usurpatore, ma un padre ed un liberatore; 2° che tra il quinto ed il sesto secolo, a Roma e nell' Occidente era un nome arido la Sovranità di Bisanzio, il ministerio della comune difesa e utilità essendo già passato nei papi; 3° che la causa efficiente di quel passaggio non poteva essere ambizion di vescovi nè di papi, ma la legittimità più pura, che è la ragione della pubblica salute, per cui è costituita la Sovranità; 4° e che infine quello che fummo dal lungo uso avvezzati a denominare il Diritto civile dei papi, o le papali usurpazioni, come ad altri piacque di appellarle, era in quei tempi il portato naturale della risorgente società. Cioè, la Sovranità spenta di diritto e di fatto nell' impero Latino, e per noi inaridita nel Greco e non più vitale, per fatto dei popoli e per legge di pro-

videnza, si veniva raccogliendo dov' ella trovava mente e spiriti da esercitarla.

XVII. Per questi fatti sociali, e con effetto salutare, al cristianeggiarsi delle genti, la Sovranità spiccandosi delle aquile romane, e sdegnando la barbara scimitarra, ergevasi a Dio col ministero del pontificato cristiano. Con quale benefizio dei popoli e dei sovrani, ciò resta ad investigare.

TITOLO XV.

BENEFIZI POLITICI CONFERITI DALLA CHIESA ALLA SOVRANITA' ED AI POPOLI.

I. Il sorgere e l'armonizzarsi dello Stato e della Chiesa, non era repentino, ma per gradi. II. I papi e gli Anglosassoni. III. Un Concilio inglese ordina le elezioni dei re. IV. Benefizi civili conferiti alla Sovranità. V. E guarentigie ai diritti delle nazioni. XI. Giuramento costituzionale dei re anglosassoni. VII. La loro consacrazione era monitorio indicibile dei loro doveri e della loro fedeltà. VIII. Era il patto religioso e politico delle genti cristiane. IX. La Chiesa e i papi gittavano equi fondamenti alle costituzioni sociali; X. all'unità e alla giurisprudenza universale. XI. Francia e Spagna e tutte le genti rimettevan nei papi le cause nazionali. XII. La risposta di papa Zaccaria ai Franchi, fu un consulto, XIII. dottrinale e direttivo; XIV. ma efficace per la elezione di Pipino. XV. E vien detto potere autoritativo dagli annalisti. XVI. La nazione, secondo Bossuet, non il papa, trasferiva il regno dall'inetto Childerico. XVII. Senso legittimo della parola Deposizione, da Bossuet stimata un beneficio. XXIII. Spunta la riazione dell'Impero contra la Chiesa.

I. Da quel naufragio di lingue, di costumi e di nazioni, pretenderebbe l'ideologismo della politica, che fossero spicciati fuori ben contornati e adulti i poteri della Chiesa e dell'Impero. Ma hanno pure il loro verno le nazioni, il loro crescere ed il fiorire; e Dio che pose i germi, abbandona all' industria umana, i posteriori acqui-

sti. Chiesa e Impero, lettere arti e civiltà, sono doni di Dio: ma non senza difficoltà, urti e travagli, dovevano in diverse ragioni sorgere e spiccarsi dal medio evo. E chi non reputasse una delizia civile la forza brutale dei barbari, dovrebbe in ogni tempo augurare che la Chiesa somministrasse all' Impero, non la forma esterna, ma le linee maestre della sociale convivenza.

II. Già udimmo dal Gibbon che l' acquisto della Brettagna minor gloria riverberò sul nome di Cesare che di Gregorio Magno. Il dottore Lingard nella Storia d' Inghilterra, e nelle sue Antichità della Chiesa Anglosassone, descrive come i feroci Sassoni, struggitori più che vincitori di popoli, pigliassero dai papi la fede e l' umanità che li fece adagiare in una famiglia coi vinti. Ma l' egregio narratore obbliò la parte che ebbero i papi nella costituzione politica degli Anglosassoni. Eccone un documento.

III. L' anno 787, due legati del papa Adriano scorrono l' Inghilterra, e tengono due Concilii nella Nortumbria e nella Mercia, assistendovi i re, i vescovi ed i signori. Erano quei Concilii, all' uso di quel tempo, religiosi e civili parlamenti; e per ciascuno stato fu proposta e confermata la legge seguente. « Il re non sarà mai eletto da un partito, ma dai vescovi e dai signori ne sarà fatta legittimamente l' elezione. Non sarà mai d' illegittimi natali: perchè come l' uomo di tal macchia non viene assunto al sacerdozio, così non dovrà essere l' unto del Signore, l' erede della patria, ed il principe d' una nazione. A lui si avrà il rispetto e l' obbedienza, che i santi Pietro e Paolo nelle loro lettere raccomandano (*Concil. Calcuth.*, can. 11, 12; ap. Labbe, tom. vi, col. 1866, 1867;

edit. 1671).» Di questa e di altre leggi, tutti i presenti fecero giuramento nelle mani dei Legati.

IV. Or quale e quanto benefizio recasse alla morale, alla politica, e alla stessa Sovranità, il sottrarla ai partiti, il renderla alla nazione congregata ne' suoi Ottimati, il purificarla nelle sue origini, l' elevarla alla dignità d' un sacerdozio civile, ed il renderla inviolabile coll' autorità di Pietro e di Paolo, sommi e venerati legislatori della cristianità; è cosa bella e chiara, quanto la luce meridiana. Benefizio chiaro e singolare in ogni tempo, ma singolarissimo in quella barbarie d' uomini e di costumi. Dunque invece di usurpazione, si dica beneficio dei papi verso la Sovranità.

V. E si aggiunga: Guarentigie contra il dispotismo furono poste dalla religione, in favore della giustizia e della libertà delle nazioni.

VI. Sono registrate tali guarentigie nella formola dei giuramenti; e valga per tutti il ceremoniale per l' incoronamento dei re Anglosassoni, nel pontificale di Egberto arcivescovo di York, anteriore ai due sopranominati concilii. Il re giurava: « Prometto primieramente nel nome della santissima Trinità, che la Chiesa di Dio e tutto il popolo cristiano godranno vera pace nel mio governo; secondamente, che in qualunque uomo e condizione reprimerò ogni rapina ed ingiustizia; terzamente, che in tutti i giudizi l' equità sarà unita alla misericordia, affinchè Dio sommamente giusto e misericordioso, tutti ci accolga nel seno delle sue misericordie. Così sia. »

VII. Versato l' olio santo sulla testa del re, i vescovi ed i principali porgevangli lo scettro, dicendo l' arcivescovo:

« Benedite questo principe, o Signore! voi che governate i regni ed i re. Così sia.

« Possa egli tuttora essere a voi sommesso con timore! Possa egli servirvi! Possa il suo regno essere pacifico! Stendete sopra lui ed i suoi ministri il vostro scudo; e senza spargimento di sangue, sia egli vittorioso! Così sia.

« Possa egli apparir magnanimo nell' assemblea delle nazioni! Possa egli segnalarsi per l' equità de' suoi giudizi! Così sia.

« Dategli lunga vita, e di spenderla tutta nella giustizia! Così sia.

« Fate che siangli fedeli i popoli, e che i suoi nobili godano la pace e amino la carità! Così sia.

« Siate, il suo onore, il suo gaudio, la sua delizia; il conforto de' suoi travagli, il suo consiglio nelle difficoltà, la consolazione nelle avversità. Così sia.

« Sia egli partecipe della vostra sapienza, per lei governi le redini dell' imperio, e per una prospera vita giunga al porto dell' eterna felicità! Così sia. »

VIII. Ecco nel ceremoniale Anglosassone, il patto politico a un dipresso universale, in tutte le genti che noi diciamo barbare. Ma quando si riflette che tali giuramenti facevano sull' altare gli Attila dei loro secoli, e che tali voti facevano quei popoli che non ha guari ogni cosa mandavano a ferro e a fuoco; non si può di meno che ammirare l' onnipotenza della religione, e benedire lo zelo e l' influenza dei papi.

IX. Sotto il medesimo potere direttivo dei papi, reggevansi le Spagne, le Gallie, e altri popoli della Germania. Verrà il tempo delle discordie fra Chiesa e Stato,

ma fatto è che dall' invasione dei barbari, niuna delle genti europee si costituì, senza la morale e religiosa e politica influenza pontificale. « Fu la Chiesa, afferma il dotto Planck protestante, che a poco a poco diede più ordinato vivere ai nuovi Stati, più umanità alle leggi, e più equità ai loro giudizi. E fu ancora la Chiesa che in ogni dove gettò il primo fondamento, sul quale si potè col tempo innalzare l'edificio di una nuova costituzione sociale. Costituzione invero, che al paragone di ciò che sin là era stato, procurò a ciascun cittadino minori sacrificii individuali, ed una parte più proporzionata alla massa della comune felicità (PLANCK, *Geschichte* ecc. to. 2, p. 323; Hanover, 1804). » Quale elogio nella bocca di un protestante !

X. E con lui il deista Gibbon : « La continua corrispondenza del clero latino, i frequenti pellegrinaggi a Roma ed a Gerusalemme, e la crescente autorità dei papi, saldarono l' unione della cristiana repubblica, e gradualmente produssero quella somiglianza di costumi, e quella comune giurisprudenza, che adorna le nazioni indipendenti dell' Europa moderna (GIBBON, *St. della Decad.*, c. 37). »

XI. Sono i vescovi, afferma ancora Gibbon, che hanno fatto il regno della Francia. E Henrion de Pensey (*des Assemblées nationales*, Paris 1826): « Il clero formò sempre il primo corpo dello Stato. Nei primi tempi della monarchia francese, gli Stati generali più di concilii che di comizi politici tenevan somiglianza. » Della Spagna lo stesso afferma il Guizot nella storia dell' europeo incivilimento, ed i concilii di Toledo lo confermano ampiamente. Ma capo dell' episcopale gerarchia è il Pontefice

Romano. Dunque non è da meravigliare, se le cause nazionali di gran difficoltà, o spettanti alla giustizia ed alla morale, passassero dai vescovi al papa, come ad un gran giudice di pace. Del quale tanta era la venerazione che il consiglio valeva un comando.

XII. Che i popoli, riconoscenti ai benefizi, e alla tutela che di loro prendevano i papi, avessero in quel conto i loro consigli, è chiaro dalla risposta di Zaccaria, da noi toccata nel titolo XIII, e da Fénelon così esposta nel capo 39 de Summi Pontificis auctoritate » *Zacharias populo Francorum consulenti respondit* EXPEDIRE UT PIPINUS, QUI POTESTATE REGIA UTEBATUR, NOMINIS QUOQUE DIGNITATE FRUERETUR. E poco prima: *Scilicet Pipinum Childerico inerti et imbecilli esse praeponendum. Verum Zacharias id tantum consulentibus respondit ut praecipuus doctor et pastor, qui casus particulares, ad ponendas in tuto conscientias solvere tenetur.*

XIII. Prendiamo noi pure la risposta per la soluzione d'un caso di coscienza, certissima per quel tempo in cui le nazionali assemblee eleggevano i re, e li deponevano. Diciamo ancora con Fénelon: *Haec non iuridica et civilis, sed directiva tantum et ordinativa potestas, quam approbat Gersonius.* Ma qual ne fu la stima e l'effetto? Ascoltiamo gli Annalisti.

XIV. Eginardo, condiscepolo e poi segretario di Carlomagno figlio di Pipino, scrive negli Annali de' Franchi, dimostrati opera di lui da Andrea Duchesne: « L'anno 752 il papa Zaccaria, per l'autorità dell'apostolo s. Pietro, fa sapere ai Franchi, che Pipino si avesse coll'esercizio il nome e la reale dignità. E quindi il re Childerico, l'ultimo de' Merovingi, fu deposto e ritirato in un

monastero: Pipino consecrato re in Soisson dal santo arcivescovo Bonifacio, gli fu surrogato. » Lo stesso Eginardo, sul principio della vita di Carlomagno, dice: 1° che la famiglia de' Merovingi « dalla quale usavano i Franchi di eleggersi i re » era durata sino a Childerico: dunque la monarchia era meno ereditaria che elettiva. 2° Che Pipino, di prefetto del palazzo, fu costituito re « per l'autorità del Pontefice Romano. »

XV. Da questo punto le parole « per l'autorità di s. Pietro, per l'autorità del pontefice romano » diventano famigliari ai narratori di questo e di simili fatti. A segno che Ottone di Frisinga, del quale Bossuet loda la virtù e la dottrina, francamente scriveva nel secolo duodecimo: « L'anno del Signore 752, essendo venuti di Roma gli ambasciatori, Pipino è fatto re per l'autorità del papa Zaccaria. » E da Stefano III, Pipino e gli ottimati del regno, sono assolti dal giuramento fatto a Childerico: *Anno Domini 754 Pipinus a Stephano papa III a fidelitatis sacramento, quod Hilderico promiserat, cum aliis regni Francorum proceribus absolvitur, ac detonso Hilderico et in monasterium detruso, postmodum in regem ungitur. Ex hoc romani Pontifices,* MUTANDI REGNA *authoritatem trahunt* (OTH. FRIS., lib. I, c. 23). Intendi le parole *mutandi regna* nel ristretto senso che risulta dalla narrazione.

XVI. Finalmente Bossuet riassume il fatto in questa sentenza: « Il papa è consultato come in una causa dubbia ed importante, se convenga dare il titolo di re a chi ne ha già la potenza. Egli risponde affermativamente. La quale risposta è riputata come decisione giusta e legittima, provenendo essa dalla maggiore autorità che veneri

il mondo. Ed in virtù di tale autorità, la nazione stessa toglie a Childerico il regno, e lo trasporta in Pipino. Perocchè non si chiede al papa ch' egli tolga o doni, ma che dichiari se abbiano a toglierlo e darlo coloro che ne hanno il diritto (*Defensio*, II, 34). »

XVII. Ecco la fiducia dei popoli, e l'essenza della questione. Trasportare i regni, deporre, sciogliere; ciò vuol dire, nelle condizioni di quel tempo dichiarare decaduti i principi o volontariamente spergiuri, o inetti al mantenimento dei patti e dei giuramenti, e sciolti i popoli avanti alla legge e a Dio. E quest' appello dei popoli contra i principi, e questo giudicato dei papi, era ancora un beneficio comune ad entrambi. Poichè avevano i popoli un difensore contra le rapine e le tiranniche oppressioni di quei secoli; ed un riparo i principi contra le insurrezioni delle plebi, non dimentiche del come si disfacessero i romani imperatori. E giovi ascoltarlo dall' autore della Dichiarazione del 1682: « Paragonando la sentenza che il temporale dei re sottomette ai papi, e quella che al popolo; questa, cui più frequentemente signoreggia il capriccio, l' ignoranza, il furore, senza esitare, sarebbe a dirsi la peggiore. Una terribile esperienza l'ha dimostrato, alla nostra sola età essendosi dalla crudele instabilità delle moltitudini commessi più attentati sul potere e sulla persona dei principi, che fra le nazioni le quali per sei o sette secoli riconobbero in questo punto l' autorità di Roma (BOSSUET, *Defense de l'hist. des Variations*, n. 55). » Se Bossuet vivesse ancora, brucierebbe di sua mano la Difesa della Dichiarazione.

XVIII. Ma che cosa infine era quella Dichiarazione e quella Difesa che dal 1682 sconvolsero la Francia e l'Eu-

ropa? Era la più solenne e la più inopportuna riazione dell' Impero contra la Chiesa. Della qual riazione sono lunghe le radici, e non di facile investigazione.

TITOLO XVI.

COMINCIA LA CRITICA DELLA RIAZIONE CONTRA I PAPI, LIBERATORI DEL POPOLO ROMANO DAI LONGOBARDI E DAI BISANTINI IMPERATORI.

I. Principio delle relazioni sociali è il concetto della Sovranità. II. Questa o risiede nel mandato popolare; o nel semplice fatto; o piuttosto in un ministero di ragione e di giustizia: conseguenze. III. Quale, la Chiesa o l'Impero, sostenne meglio la giustizia delle nazioni? IV. Lotta dei papi contra i Longobardi, e contra gli Orientali. V. Mendace riabilitazione dei Longobardi, adulati dal Giannone. VI. Lo storico napolitano pronuncia sentenze barbare, fra Desiderio re, e Adriano papa. VII. Alessandro Manzoni dimostra ingiusto e sognatore l'avvocato della monarchia napolitana. VIII. Storica e giuridica confutazione d'un Regno italiano longobardo: benemerenze dei papi. IX. Benemerenze maggiori, rimovendo i Bisantini. X. Il Basso impero. XI. Tre secoli di orrori descritti da Voltaire. XII. Strazio religioso e civile degl'Italiani, fatto dai Costantinopolitani. XIII. Barbare cagioni dell'avvilimento e della disperazione dei Romani. XIV. Il solo papato era a Roma, all'Italia e al mondo, segno di riverenza e di aspettazione. XV. È astio e assurdità la critica della riazione.

I. Le relazioni della Sovranità col popolo, e della Sovranità colla Chiesa, dipendono dal concetto fondamentale della Sovranità.

II. 1° Se la Sovranità non è altro che un mandato popolare, il sovrano è suddito del popolo, che gli dà o gli ritira il mandato.

2° Se la Sovranità non è altro che un fatto compiuto dalla forza, la questione è tutta nel vedere cogli occhi qual parte oggi o domani riesca superiore nel cimento delle forze.

3° Se la Sovranità è un ufficio morale ed un ministero di giustizia, essa viene da Dio per fatti umani, ma radicalmente da Dio, dal quale emana ogni autorità e ogni giustizia. In questo caso ella diventa una questione altamente giuridica, Dio non potendo concedere che la Sovranità si eserciti contro di lui e contro della giustizia. Dunque Dio le ha posto delle condizioni e dei limiti, le cui violazioni sono altrettante offese alla giustizia delle nazioni. Or contra la Chiesa, sempre definitrice, ed allora tutrice giuridica di questa giustizia, era difficile che non si risentissero e non riagissero i potenti che la trasgredivano.

III. Qui si apre la carriera alle lotte fra la Chiesa e l'Impero. Le quali tutte raccoglieremo in questa generale domanda: — Quale delle parti sostenne più fedelmente la giustizia di Dio e delle nazioni? la Chiesa o l'Impero? — È questo il perno, ed il centro vivo della questione. Assaggiamone alcuni punti.

IV. Abbreviando, coloriamo di un tratto la lotta eroica dei papi e dei romani contra i Longobardi, e dei papi ancora e degl' italiani contra gli Orientali.

V. L'opinione moderna della benigna e quasi civile natura dei Longobardi, fu nel suo discorso storico ridotta a verità da Alessandro Manzoni; e quelli rimasero, almeno pei loro primi tempi, quali per prova li descrisse s. Gregorio Magno, nefandissima nazione. La riabilitazione antistorica dei Longobardi, fu una macchina contra i papi, ed il Giannone non la obliava, scrivendo nella Storia di Napoli, v, 4: « I pontefici romani, e sopra tutti Adriano, che mal potevano soffrirli nell' Italia, come quelli che cercavano di rompere tutti i loro DISEGNI, li dipinsero al

mondo per crudeli, inumani e barbari: quindi avvenne che presso alla gente e agli scrittori delle età seguenti, acquistassero fama d'incolti e di crudeli. » E quali erano i disegni dei papi? « Che i Romani non fossero nè tributarii, nè soggetti di quei barbari, nè scannati da loro » risponde il Manzoni. Ma tant'è! Nel conflitto dei longobardi e dei romani difesi dai papi, per avversione ai papi, il Giannone questi incolpa, e adora i longobardi.

VI. Di questo tenore egli continua narrando come Desiderio avendo già invaso l'esarcato e preso Ferrara, Comacchio e Faenza, Adriano non mancasse di domandargli la pace; ma stavasi renitente l'audace longobardo, pretendendo di vedere a' suoi piedi Adriano. E qui è sacro lo sdegno, meno contra l'invasore, che contra lo storico italiano, il quale riferisce a colpa del pontefice il non avere prostituita a' piedi del barbaro la dignità romana e papale. « Ma Adriano (parole del Giannone) rifiutando l'invito ed ogni ufficio, si ostinò a non voler mai comparirgli avanti, se prima non seguiva la restituzione delle piazze occupate. Così cominciavano pian piano i pontefici romani a NEGARE AI RE D'ITALIA quei rispetti e quegli onori, che prima i loro predecessori non isdegnavano di prestare. Desiderio irritato maggiormente per queste SUPERBE MANIERE di Adriano, comandò subitamente che il suo esercito marciasse in Pentapoli, ove fece devastar Sinigaglia, Urbino, e molte altre città del Patrimonio di s. Pietro fino a Roma. »

VII. Se uno storico nudrito nella reggia di Desiderio, avverte il Manzoni, avesse chiamato il rifiuto di Adriano superbo, iniquo ed anche spietato; via, sarebbe in regola: ma che più di nove secoli dopo il fatto, uno scrittore il

quale non doveva avere altro partito che la verità, altro intendimento che la giustizia, abbia qualificate di superbe le maniere di Adriano in quel caso, di ostinato il suo non correre a' piedi del barbaro, è cosa ben mirabile. E più mirabile ancora è il sognarsi un regno d' Italia che non fu, per il solo fine di contarci che i papi cominciavano pian piano a negare i rispetti e gli onori ai re d' Italia. Lodisi piuttosto il pontefice come unico sostenitore della romana indipendenza e dignità. E l' avrebbe forse lodato il Giannone, se nella qualità di avvocato della monarchia napolitana, non avesse creduto utile di rivolgere in ambiziosa e superba perfino la patria difesa che i papi fecero di Roma e dell' Italia contra i barbari che la devastavano.

VIII. Ma chi penserebbe che per oppugnare i papi, si fosse potuto vantare per un bene italiano una barbarica innondazione di longobardi per tutta l' Italia? « Dal Machiavelli in poi, molti storici (nè certo quelli che hanno men grido di pensatori) hanno detto o fatto intendere che la conquista del territorio romano per parte dei longobardi, sarebbe stata vantaggiosa a tutti gli abitatori d' Italia, rendendola forte e rispettata per l' unione e l' estensione del territorio. » Così il Manzoni; e risponde: « Ci dicano un po' chiaramente quegli scrittori, quale sarebbe stata la condizione del popolo romano, se i disegni di Astolfo gli fossero riusciti. Ci diano, non dirò un minuto ragguaglio, ma un saggio sull' amministrazione che sarebbe toccata ai conquistati. Ci facciano vedere qual parte vi avrebbero avuta l' equità, la sicurezza, la dignità, tutti insomma quei beni sociali che hanno un tal nome, non tanto pei vantaggi che recano nel tempo, quanto per-

che ad ognuno rendono men difficile l'esser giusto. Con queste notizie, si potrà discutere se la causa che essi hanno preferita, meriti veramente la preferenza. Per noi intanto, i mezzi che i longobardi mettevano in opera per farsi signori, cioè il ferro ed il fuoco; le nozioni generali su l'indole degli stabilimenti barbarici del medio evo; l'orrore manifesto dei Romani per la sorte che li minacciava; l'ignoranza stessa in cui siamo dello stato degli Italiani già soggetti ai Longobardi, sono argomenti più che bastanti per credere che i papi, stornando la conquista, rimossero da quei popoli una indicibile calamità. »

IX. E peggior calamità rimossero, rimovendo dalla gente romana il giogo di Bisanzio.

X. Nella storia dei barbari, colla naturale ferocia, si incontrano lampi di un'indole franca e generosa, non abborrente da civiltà. Al contrario nei greci di Costantinopoli, sotto una raffinata pulitezza, già nel settimo secolo era orribile il decadimento, la perfidia e la crudeltà. Il loro governo vien detto il Basso Impero; ed era in ogni verso. La penna di Voltaire, maestra nel dir male, qui è veritiera nel colorire la storia di tre secoli.

XI. « Se le frontiere dell'impero greco erano sempre assalite e desolate, una rivoluzione perenne di delitti affliggeva la capitale. Era la corte un impasto di Greca perfidia e di Tracia ferocità. Quale spettacolo era divenuta Bisanzio! Maurizio con cinque figli, macellati: Foca assassinato in premio d'incesti e di stragi: Costantino avvelenato dall'imperatrice Martina, a cui era svelta la lingua, mentre al figlio suo Eracleone si tagliava il naso: Costante fa sgozzare il fratello, e Costante medesimo è soffocato in un bagno dai cortigiani: Costante Pogonato

a due suoi fratelli fa cavare gli occhi: Giustiniano II suo figlio, in procinto di rinnovare a Costantinopoli la strage fatta da Teodosio a Tessalonica, sorpreso, mutilato e incatenato da Leonzio: Leonzio trattato ben presto come egli aveva trattato Giustiniano; e questo Giustiniano ristabilito innonda la piazza del sangue de' suoi nemici, e muore sotto la mano del carnefice: Filippo Bardanes deposto e acciecato: Leone Isaurico e Costantino Copronimo, morti nel loro letto, ma dopo un regno sanguinario, al principe ed ai sudditi egualmente sventurato: Irene è la prima donna che saliva il trono dei Cesari, e la prima che uccideva il figlio per divenire imperatrice: Niceforo suo successore, detestato dai sudditi, preso e decollato dai Bulgari, il suo corpo serve di pascolo agli animali, ed il suo cranio di coppa al vincitore: infine Michele Curopalate, contemporaneo di Carlomagno, è confinato in un chiostro, e gli tiene vece di crudeltà la vergogna. Quale storia di oscuri assassini, pendenti da pubblico patibolo, è più orrenda e fetente? (Volt., *Essai sur les mœurs*, tom. I, ch. 29). »

XII. Taciamo lo strazio religioso e civile che dell'Italia facevano quei tristi Cesari, peggiori dei barbari; taciamo che una serie sì lunga e sì atroce d'imperatori non fu veduta in tutto l'Occidente, dove era maggiore l'influenza dei romani pontefici: ma chi salvava l'Italia, non dall'impero che era estinto, ma dal flagello di Costantinopoli?

XIII. Rientri il Manzoni: « I Romani erano quali gli aveva di lunga mano preparati la viltà fastosa, e l'irresoluzione arrogante dei loro ultimi imperatori; la successione e la vicenda delle irruzioni barbariche; il disarma-

mento sistematico e l'esercizio delle arti imbelli, in cui furono tenuti dai Goti; la dominazione greca, forte soltanto quanto bastava ad opprimere. Erano quali gli avevano fatti dei secoli di batticuore e di rimpiattamenti, secoli d'inerzia senza riposo, di dolori senza dignità, di stragi senza battaglie. Secoli in cui per far diventare il nome romano un nome di disprezzo e d'ingiuria, quelli che lo portavano tollerarono più severe fatiche, più rigorose privazioni, più inflessibili discipline, e strette più angosciose, che non i loro maggiori per renderlo terribile e riverito all'universo. ... Tutto era dunque per questo popolo, scoraggimento, gemito, disperazione. »

XIV. Tali erano, abbattuti, dispersi, e senza duci i romani e gl'italiani, ma non senza un raggio di salute e una speranza di risorgimento. « Questa speranza, continua il Manzoni, pei romani era tutta riposta nei pontefici. Roma, spoglia di tutto ciò che può dare una considerazione, aveva nel suo seno un oggetto di venerazione, di pietà, e talvolta di terrore anche a' suoi nemici: un personaggio, per cui verso di essa si rivolgeva da tanta parte di mondo uno sguardo di riverenza e di aspettazione, per cui il nome romano si proferiva nelle occasioni più gravi. E mentre le ragioni di equità, di antica proprietà, di diritto sul proprio suolo, non sarebbero state nè ascoltate nè comprese dai barbari, i quali avevano un loro sistema di diritto pubblico fondato sulla conquista; questo solo personaggio poteva pronunziar parole che diventavano un soggetto di attenzione e di discussione. Era un Romano, che aveva promesse e minacce da fare. A quest'uomo adunque si dovevano rivolgere tutti i voti e tutti gli sguardi de' suoi concittadini; e così avveniva.

I papi nelle tribolazioni di quell'infelice popolo, chiedevano o forze ai Greci, o pietà ai Longobardi, o aiuto ai Franchi, secondo che la condizione dei tempi concedeva di sperar più nell' uno che nell' altro ricorso. »

XV. Ci voleva proprio la critica della riazione, per chiamar questi papi ora ribelli agl' imperatori, ora superbi verso i longobardi, e sempre ambiziosi. Ma di grazia, trattavasi delle loro sole persone, o della salute pubblica, e della giustizia delle nazioni? Ecco la questione. Ma vediamo a fil di diritto se i papi fossero ribelli agli imperatori.

TITOLO XVII.

LEGITTIMA RESTAURAZIONE DELLA ROMANA INDIPENDENZA, E ORIGINI GIURIDICHE DEL POTERE CIVILE DELLA CHIESA.

I. Dal Gravina dimostrasi permanente in Roma, e non trasferibile la sede giuridica dell'Impero; Costantinopoli, più accampamento militare che metropoli. II. A Roma ed al Senato soggetti gli imperatori. III. Nell'oppressione civile, i papi rivendicavano il diritto e la libertà. IV. Primi fatti, e ferocia dell'oppressione religiosa. V. Assorbimento sistematico della Chiesa nell'impero bisantino: documenti. VI. Importanza storica e giuridica di queste ricerche: il protestantismo è un arcaismo bisantino. VII. Lettera di Gregorio II a Leone: religiosa e politica insurrezione dell'Occidente contra l'imperatore. VIII. Questi minaccia il papa e s. Pietro. IX. Risposta: i papi sono l'anello di congiunzione fra l'Oriente e l'Occidente. X. Tutto l'Occidente farà scudo a s. Pietro ed a'suoi successori; rinsavisca l'imperatore. XI. Seconda lettera di Gregorio, circa la pretesa dell'imperiale sacerdozio. XII. Scomunicato l'oppressore, e sciolti dal tributo gli Italiani. XIII. Gregorio III, affida a Pipino il protettorato civile e religioso. XIV. Pipino, prima di calare in Italia, riconosce il dominio civile della Chiesa. XV. Questo, nel 755 e 756, libera dai longobardi, e rende a s. Pietro. XVI. Sua risposta all'imperatore. XVII. Gibbon compendia quest'epoca, e le origini del dominio civile della Chiesa. XVIII. Di verità maestra, e valida confutatrice di errori è la storia.

I. Riguardo al fatto, abbiam detto esinanito o estinto l'impero Bisantino sul popolo Romano. Ma ora, nella ragion del diritto, col Gravina affermiamo che Roma, partendone gl'imperatori, non ha mai perduto la corona nè la sede dell'Imperio: *Sedes Imperii, publicique iuris auctoritas, etiam discedente Constantino, Romae permansit* (Grav., de Rom. imp. 39). Poichè era l'Impero, somma bensì, ma semplice magistratura militare, e libero l'imperatore di trasportarla a Bisanzio, quasi in perenne accampamento; ma non già libero di spogliare Roma ed il Senato dell'Autorità e della Giurisdizione: *Et Imperatori*

quidem fas erat se transferre quocumque bellorum necessitas, Imperii tutela, et locorum opportunitas, traheret; haud vero ius esse poterat Imperium secum traiicere, aut movere Rempublicam, avertereque alio potestatem rerum humanarum, quam conditorum et civium suorum sanguine ac virtute, supra mille annorum spatium, sibi Roma pepererat. E bene afferrò il Gravina il concetto del Romano Impero, dicendolo reggimento di liberi, non proprietà patrimoniale da esercitar sugli schiavi: *Rempublicam nimirum Constantinus Imperio, tenebat, non patrimonium aut familiam servorum: nec dominabatur ille liberis populis, sed tantum imperabat; hoc est in Romanorum utilitatem, arma et publica iura,* EXTRAORDINARIA MAIESTATE *tractabat.* Nel qual senso corre il libro del Gravina sino al fine.

II. Dunque gl' imperatori da Costantino avevano ereditato il comando delle armi, e gli affari civili trattavano *maiestate extraordinaria*, e per concessione o tolleranza del senato e del popolo romano. Conferma tale sentenza il greco Marcellino, dicendo che la venerabile Roma (non Costantinopoli), dopo la conquista del mondo, non come schiava, ma qual madre potente e libera, affidava se stessa ed il suo patrimonio ai Cesari suoi figliuoli: *Veluti frugi parens, et prudens et dives, Caesaribus tamquam liberis suis, regenda patrimonii iura permisit* (Hist. XIV, 15). Indi poi, distinguendo il diritto dalla tolleranza e dall' arbitrio, non mai assoluti, ma sempre rimasero dipendenti dal Senato quei Cesari, come arguisce il Gravina al capo 37.; e conchiude: *Et consequenter via semper Senatui patuit ad pristinam sui iuris libertatem, sibi violentia diu ereptam.* QUAM AD LIBERTATEM IURE SUO REDIIT,

NOVO IMPERATORE CREANDO, CUM A GRAECIS CAESARIBUS OPPRIMERETUR.

III. Ecco l'ultimo termine: non ribelli il Senato, nè il popolo romano, nè i papi, contra i greci imperatori; ma i papi, unica forza vivente in Roma, nel nome e col diritto del Senato e del popolo romano, ripigliano l'antica o la naturale libertà, oppressi da quegli imperatori. Ai quali neppure il possesso giovava, perchè non confortato dalla comune utilità.

IV. All'oppressione civile veniva per giunta la religiosa. La neghittosa, la turpe, la feroce Costantinopoli, era centro e scudo a tutte le eresie. Un alternarsi di contese e di Concilii; e nel sentenziare, quasi vescovi e papi gl'imperatori. Di qui l'Enotico di Zenone, l'Ectesi d'Eraclio, il Tipo di Costante: la frode e la violenza sostenevano queste Bolle imperiali. Gl'imperatori iconoclasti e monoteliti emulavano i Neroni e i Diocleziani; e primi i papi allo sdegno dei persecutori. Sotto Giustiniano I, il papa s. Silverio è furtivamente trascinato in esilio, instigando a ciò l'imperatrice Teodora, monotelita. Non riuscendo a Costante II di far uccidere il papa s. Martino, quasi per pietà è rapito infermo e di notte, e quasi animale con collare di ferro trascinato per le vie di Costantinopoli, e mandato a perire nel Chersoneso.

V. E meno male, se questi fatti fossero accaduti senza disegno, ed alla spicciolata; ma tremendo è il vedere come tutti partissero e si giustificassero in un preconcetto sistema di unificazione o di sovrapposizione dell'Impero alla Chiesa. Del che ci resta un autentico documento nelle conferenze che nell'anno 655 si tennero fra Massimo Martire ed i magistrati costantinopolitani, dal

Sirmondo pubblicate *inter collectanea Anastasii.* Ai magistrati che sollecitavan Massimo di sottoscrivere il Tipo o la formola imperiale di una sola volontà in Cristo, Massimo rispondeva negativamente, bene ragionando come lo studiare, il definire ed il custodire ogni domma cristiano, fosse un'appartenenza del sacerdote, e non dell'imperatore. Al che i Magistrati: « Or dunque ogni imperatore cristiano non è egli sacerdote? » E Massimo, sdegnato della baldanza ereticale: « No, ripigliava, non è: egli non offre il sacrificio, non dà i sacramenti, non ordina vescovi nè preti nè diaconi, non consacra le chiese, nè veste le insegne sacerdotali. » E continuando a raffermare la distinzione fra i sacerdoti ed i laici, Menna, uno dei Magistrati, esclamava: « Tu hai scisso la Chiesa. » È vero che non tutto il sacerdozio, ma certamente ne rapivano gl'imperatori l'autorità ed il magisterio, scrivendo il bisantino Teodoro Balsamone nel discorso sui patriarchi: « L'officio d'insegnare spetta al grado dell'imperatore, come il suo grado ha il patriarca, in virtù della sacra unzione e della loro podestà. Donde per costume i principi e gl'imperatori cristiani parlano ai popoli catechizzando, e al modo dei sacerdoti danno l'incenso, e suggellano con doppia cera. » E più ancora: « L'aiuto degli imperatori si estende ad illuminare ed afforzare l'anima ed il corpo; mentre l'opera dei patriarchi è indirizzata alla salute sol delle anime. » La qual dottrina da Demetrio arcivescovo della Bulgaria, era compendiata nel dire e venerare il principe quale « comune dottore delle chiese. »

VI. Imperatori e vescovi imperiali, l'enormezza del loro sistema difendevano con arbitraria e assurda esten-

sione, or della dignità di vescovo esterno assunta da Costantino, e ora del titolo di sacerdote, qualche volta in largo senso retribuito agl' imperatori, come unti del Signore. E qui conveniva accennarlo, 1° perchè ci dà l'origine ideale dei fatti che abbiam fra le mani; 2° perchè giustifica e commenda la resistenza dei papi, senza la cui opera Roma e l'Occidente sarebbero caduti nella tirannia politica e religiosa dell'Oriente; 3° perchè vedano i protestanti che vecchia è la loro macchina *de imperio summarum potestatum circa sacra,* non essendo altro che un arcaismo della guasta corte di Bisanzio. Ora ripigliamo i fatti.

VII. Nell'anno 725 Leone bandisce la guerra alle sacre imagini, e nel 726 Gregorio II gli scrive intorno a ciò la prima lettera, dicendogli: « Tutte le lettere che voi ci scriveste (nei primi dieci anni di Leone), ci è testimonio Iddio che noi le comunicammo ai re dell'Occidente, per conciliarvi la loro pace e benevolenza; e le vostre buone opere non abbiam cessato di lodarle e di esaltarle. E quelli le vostre imagini ricevevano, e come ai principi conviene di onorare i principi, le onoravano. Ma quando essi dai Romani, dai Franchi, dai Vandali, dai Mauri, dai Goti, e da altri occidentali che venivano da Costantinopoli, ebbero inteso ciò che voi avete fatto all'imagine del Salvatore nella loro presenza, essi hanno calpestata la vostra imagine, e deturpata la vostra faccia: i Lombardi ed i Sarmati, con altri popoli del Nord, hanno invaso la Pentapoli, occupato Ravenna, e cacciati i vostri magistrati. Ecco i frutti della vostra imprudenza.

VIII. « Ma voi ci minacciate, dicendo: Io manderò a Roma, e farò spezzare l'imagine di s. Pietro; e mi farò

condur nelle catene il pontefice Gregorio, come Costante il pontefice Martino.

IX. « Voi dovete sapere che i pontefici di Roma, mediatori fra l' Oriente e l' Occidente, sono gli arbitri e i moderatori della pace. Quanto alle vostre minacce, non bisogna il combattimento per liberarcene: pochi passi ci porterebbero fuori del vostro territorio. Il nostro predecessore Martino faticava per la pace; e Costante, servo di eretici, tirannicamente lo tolse, e cogli obbrobrii e coll' esilio lo uccise. Così fece al monaco Massimo, e al suo discepolo Anastasio. Ma Costante fu ucciso e morì nel suo peccato, mentre Martino è proclamato santo dalla città di Chersona ove era rilegato, e dai popoli del Nord che alla sua tomba vanno a cercare e trovano la guarigione.

X. « Piaccia a Dio di farci camminar sulle tracce di Martino, quantunque per il pubblico bene amiamo di conservare la vita. Poichè tutto l' Occidente ha gli occhi sopra di noi, ed in noi pone tal fiducia, della quale la nostra miseria non è meritevole. E quel Pietro, del quale vi vantate di atterrar l' imagine, sappiate che in conto di terrena Divinità l' hanno tutti i popoli occidentali. Se voleste farne la prova, li trovereste volonterosi di vendicar dai vostri oltraggi anche gli orientali. Tuttavia, noi vi scongiuriamo nel Signore, a cessar le vostre giovanili stravaganze (Labbe, tom. VII, col. 19). »

XI. L' arroganza dell' imperatore nel rispondere a questa prima lettera, costrinse il papa ad una seconda, nella quale Gregorio rimprovera e riduce a giusto senso quell' imperial sacerdozio, che or ora abbiam detto essere la radice della dominazione bisantina sulla Chiesa: « Scriveste: — Io imperatore, io sacerdote, *imperator tum et*

sacerdos. — Sì davvero, risponde Gregorio, in parole ed in opere si dimostrarono tali gl'imperatori che vi han preceduto, Costantino Magno, Teodosio Magno, il Magno Valentiniano, e Costantino padre di Giustiniano che intervenne alla sesta Sinodo; con zelo ardente studiando essi le verità della fede, ed i pontefici coadiuvando nella cura delle chiese. Questi imperatori, di concordia e di una sola mente coi pontefici nel convocar sinodi, e nel promovere l'intelligenza vera della fede, alle sante chiese furono di ornamento e di sostegno. Che questi fossero imperatori e per cooperazione sacerdoti, lo mostrarono a fatti. » Così Gregorio II a Leone Isaurico, quale odiator delle imagini detto ancora Iconomaco.

XII. E Leone intanto, per opera degli esarchi Paolo ed Eutichio, e del duca di Napoli, e di altri suoi ministri, non cessava di attentare alla vita di Gregorio, sempre più lo sdegno infiammando dei Romani e degl'Italiani. E poneva il colmo nel 730, confermando l'eresia in un suo conciliabolo, ed al patriarca s. Germano surrogando l'intruso Anastasio. Allora, benchè tacciano su questo punto Paolo diacono ed il Bibliotecario, per consenso però dei greci e dei latini scrittori, in quello stesso anno 730 ed in un Concilio Romano, Gregorio scomunicò l'imperatore, e dichiarò sciolti gl'Italiani di mandare a Costantinopoli il tributo che serviva a tiranneggiarli.

XIII. Gregorio III, succeduto nel 731, tentata inutilmente la riconciliazione, e vedendosi da Luitprando re dei Longobardi (forse stimolato da Leone) saccheggiato il territorio e assediata Roma, l'anno 741, manda a Carlo Martello per soccorso; e gli conferisce gli onori del patriziato e del consolato romano. E ciò era non la sovra-

nità, ma il protettorato della Chiesa e del popolo romano, scrivendo Stefano II a Pipino: « Sa tutto il mondo, che noi per ordine di Dio e di s. Pietro, all' eccellenza vostra ed a' vostri figli e a tutta la nazione de' Franchi, abbiam affidata la protezione della santa Chiesa di Dio, del NOSTRO POPOLO e della romana repubblica (ep. 4 ap. Lab.). » La parola « nostro popolo » è costante nei diplomi pontificii; quant' è la parola « protezione » in questi e nei diplomi dei Franchi. Il Senato poi ed il popolo romano rispondevano a Pipino: « L'eccellenza vostra si è degnata di esortarci a dimorar fermi e fedeli al beatissimo Pietro principe degli Apostoli, alla santa Chiesa di Dio, ed al vostro beatissimo e coangelico padre spirituale NOSTRO SIGNORE STABILITO DA DIO, Paolo sommo pontefice e papa universale. Quest' avviso ci colmò di gioia. E noi, o eccellentissimo dei principi, saremo i fedeli e costanti servitori della santa Chiesa di Dio, e del vostro beatissimo e coangelico padre spirituale, SIGNOR NOSTRO Paolo, sommo pontefice e padre spirituale (ep. 36 Cod. Carol.). »

XIV. Pipino, il senato ed il popolo romano, fanno qui fede d' un' obbedienza civile, già prestata ai papi ed alla Chiesa Romana. In virtù dell' assunto protettorato, Pipino sull' anno 754 e prima di calare in Italia, ammonisce Astolfo succeduto a Luitprando, di volere in pace restituire i diritti e le proprietà della Chiesa e della Repubblica romana: *propter pacis foedera et proprietatis sanctae Dei Ecclesiae ac Reipublicae restituenda iura.* Dell' Impero non si parlava. E Stefano pure, già instando le armi Franche, per tutti i misteri divini e pel futuro giudizio, ancora esortava il Longobardo: *ut pacifice sine ulla sanguinis effusione, propria sanctae Dei Ecclesiae et Reipublicae romanorum redderet iura.*

XV. Lo stesso linguaggio ha il contemporaneo Eginardo, scrivendo all' anno 755, che Pipino entrava in Italia *propter erepta* ROMANAE ECCLESIAE *per regem Longobardorum* DOMINIA. E soggiunge che da Pavia non si partì prima d' aver ricevuti da Astolfo quaranta ostaggi, *firmitatis causa* PRO RESTITUENDIS QUAE ROMANAE ECCLESIAE ABLATA FUERANT. Ma rompendo la data fede il Longobardo, Pipino nel 756 ripassa le Alpi, e di nuovo assediando Pavia, fa consegnare a s. Pietro Ravenna, la Pentapoli e l' Esarcato: *Redditamque sibi Ravennam, et Pentapolim, et omnem Exarchatum ad Ravennam pertinentem,* AD SANCTUM PETRUM TRADIDIT. Sinquì Eginardo, propenso a celebrare la generosità dei Franchi, ma sincero nel confessare un dominio civile della Chiesa Romana preesistente alla venuta di Pipino; e gloria di Pipino essere stata il proteggerlo, il rivendicarlo, ed il restituirlo. E noi aggiungeremo che per ragione delle spese fatiche, poteva pure gloriarsi Pipino di donare a s. Pietro ciò che veramente gli restituiva.

XVI. Risulta quest' ultimo senso dalla risposta di Pipino ai legati imperiali, richiedenti che restituisse all' Impero le città ricuperate dalle mani dei Longobardi. Fieramente rispondeva: che non per servizio dell' Impero, ma di s. Pietro e della Chiesa Romana, aveva impreso quella guerra; che per niun conto avrebbe tollerato, che quelle città si alienassero dalla podestà del beato Pietro e della sua Sede; ciò aver giurato, e per niun tesoro ritrattare l' offerta. La risposta è riferita da Anastasio: *Nulla penitus ratione easdem civitates* A POTESTATE BEATI PETRI ET IURE ECCLESIAE ROMANAE VEL PONTIFICIS APOSTOLICAE SEDIS, *quoquo modo alienari pati. Adfirmans etiam sub*

iuramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini saepius dedisset, nisi pro amore beati Petri et venia delictorum. Adserens et hoc, quod nulla cum thesauri copia suadere valeret, ut quod semel BEATO PETRO OBTULIT, *auferret.*

XVII. Gibbon riassume con giuste parole quest' epoca della Romana restaurazione e indipendenza: « Nell' ottavo secolo una discordia religiosa sul culto delle imagini, provocò i Romani a sostenere la loro indipendenza. Il loro vescovo divenne il padre temporale, non che spirituale, d' un libero popolo (St. della Decad. 69).» Parlando di Gregorio II e di Gregorio III: « La loro sovranità temporale è ora confermata dalla venerazione di mille anni; ed il loro più nobile titolo è la scelta libera di un popolo che essi redensero dal servaggio (49).» E nel capo che ha per tesi « Autorità dei papi in Roma, fondata sull' affetto, sul diritto, sulla virtù, sui benefizi, » accennata la donazione di Costantino, conchiude: « Una più critica disamina avrebbe rivelato un' origine ancora più nobile del loro potere: dico la riconoscenza d' una gente liberata dalla greca ed eretica e tirannica dominazione (69). »

XVIII. Meglio che espor gli errori e le accuse, abbiam creduto più spediente il confutarle colla semplice narrazione dei fatti.

TITOLO XVIII.

RESTAURAZIONE DELL' IMPERO ROMANO; SUO CONCETTO E SUA DEGENERAZIONE.

I. Discesa di Carlomagno in Italia; fine del regno longobardo. II. Il patriziato del re Franchi, era un potere limitato e subordinato ai papi. III. Da Leone III, Carlo è creato imperatore. IV. Il popolo romano acclamava, non eleggeva. V. Ma quale e quanta fu la virtù giuridica del nuovo Impero? VI. Primamente, non fu traslazione ma rinnovazione per tutelare la Chiesa e la cristianità. VII. L'Alemanni esagera il primato imperiale. VIII. Esso doveva essere allo sconvolto Occidente, un centro più morale che giuridico, e sottomesso al pontefice, per la pace e la difesa delle genti cristiane. IX. Suoi effetti. X. Degenera quasi dal principio. XI. Più gravi gli urti imperiali a Roma e nell'Italia, per gli usurpati diritti territoriali, e le elezioni dei papi. XII. Fazioni romane, e nere tinte del Balbo, con ammonimenti d'una pietà filiale. XIII. Cagioni dei mali, l'Impero e le fazioni italiane. XIV. L'Impero aumenta la riazione, e mette la corruzione nella Chiesa.

I. Passata era la temerità e la perfidia longobarda da Astolfo in Desiderio. Il quale scorrendo e saccheggiando sin presso Roma le città papali, era cagione che Adriano papa, e di gran conto fra i romani, ricorresse per aiuto al figlio e successor di Pipino, Carlomagno. Veniva Carlomagno, e preso nel 774 il re Desiderio, metteva fine al regno Longobardo, durato 206 anni in Italia. In Roma celebrava la pasqua, e le restituzioni e donazioni di Pipino riconfermava ed ampliava. E per sedare nuove turbolenze vi tornava la seconda volta nel 781; e la terza nel 787, per comprimere l'audacia del duca di Benevento; e finalmente dopo assai altre calate in Italia, Carlo rivedeva Roma intorno al 800, e ne riportava la corona dell'Impero Romano. Fatto celeberrimo per avere sul principio segnato un centro politico alle sciolte

parti dell' Occidente, ma poco poi e per mille anni, fomite alle grandi ambizioni, ed alla Chiesa più di travaglio che di protezione. Vediamone la genuina origine, la quale ci conduca a giudicare rettamente i fatti, le pretese e i diritti.

II. Leone III nel 795 dato successore ad Adriano, invia suoi messaggi a Carlo richiedendone la protezione; e Carlo di rincontro manda i suoi per la conferma del patriziato che gliene conferiva l' onore e la giurisdizione. Il patriziato era dunque una giurisdizione limitata alla difesa, e subordinata al pieno potere e volere dei papi. Leone risponde mandando al re le chiavi di s. Pietro ed il vessillo di Roma: *Misit legatos cum muneribus ad regem, claves etiam Confessionis s. Petri, et vexillum Romanae Urbis eidem direxit. Quorum insignium altero quidem Civitatis, altero vero Ecclesiasticae rei defendendae facultas Carolo tribuebatur.* Così gli annali Franchi e Nicolò Alemanni, presso il Sandini nella vita di Leone.

III. Ma la cattiva costituzione, o piuttosto la politica decomposizione dell' Italia, e le fazioni divenute più rigogliose allo spezzarsi il ferreo giogo dei longobardi, avevan cagionato la quarta discesa di Carlo che abbiam menzionata. Quindi nella solennità del Natale, pontificando Leone in s. Pietro, e assistendo Carlomagno coi due suoi figli, Carlo il primogenito e Pipino re dell' estinto regno longobardo, finita la messa, rivolgevasi il pontefice a Carlo, e gli poneva in testa la corona imperiale, salutandolo tre volte e con lui il popolo: « A Carlo piissimo Augusto, coronato da Dio, grande e pacifico imperatore, vita e vittoria. »

IV. Avverte Natale Alessandro nella dissertazione *de translatione imperii a Graecis ad Carolum Magnum*, che

l'elezione di Carlo fu tutta opera di Leone, i suffragi del popolo essendo acclamazioni di gioia e di forma. Ed invero acclamava il popolo romano alle nuove imagini dei greci imperatori; e come riferisce il Mabillon nel Museo Italico, per rito aveva acclamato a Carlo prima che fosse imperatore: « All'eccellentissimo Carlo, coronato da Dio, grande e pacifico Re dei Franchi e dei Lombardi, e Patrizio di Roma, vita e vittoria. » Come fu nell'origine, così per l'avvenire restò nel potere dei papi l'elezione del romano imperatore.

V. Ma quale fu il concetto, l'efficacia e l'estensione giuridica dell'imperiale dignità restaurata e non trasferita?

VI. Renovatio romani imperii, portano i piombi di quella età. Ma nuovo dovette esserne il concetto, lo scopo e l'ufficio. Scrive il Sigonio: « Tre secoli avanti essendo con Augustolo scomparsa nell'Occidente la dignità imperiale (23 agosto 476), la rinnovò il pontefice per dare alla Chiesa Romana un difensore contra gl'infedeli, gli eretici ed i sediziosi, ufficio che l'imperator greco aveva abbandonato da lungo tempo. » Ciò sarebbe poco più che il patriziato. Onde Natale Alessandro estende il pensiero del Sigonio a tutta la cristianità, continuando: « Non un nome vano, ma una estesa dignità, rispondente alla sublimità del titolo, conferiva Leone a Carlo, dicendolo imperatore. Cioè la dignità di tutore e difensore della repubblica cristiana, di tutta la Chiesa, e particolarmente della Chiesa Romana. Questa difesa della società cristiana, poteva commetterla colui che ne era il padre ed il pontefice universale, affinchè tutti i popoli dell'Occidente confederati sotto un capo, potessero più facilmente respingerne gli assalimenti. » Così il dotto gallicano.

VII. Nicolò Alemanni, *de Lateranensibus Parietinis* cap. 14, sembrerebbe andare più avanti, e concedere all' imperatore quasi a Padre della patria, una primazia politica e militare sui principi, per la difesa della società e della religione: *Principio pono quod est verissimum, Romanum, hoc est Christianum Imperium, duo in primis complecti: summam inter omnes christianos principes dignitatem, a quibus Caesar quasi Pater patriae suspicitur; et Ecclesiae defensionem, quam illi ceu primipili, Caesar vero tamquam legionum imperator suscipere tenetur* (in Thesauro antiquit. et hist. Italiae, tom. VIII, par. 4, p. 53 seq.).

VIII. L'Alemanni appellando l'imperatore *pater patriae,* padre di tutta la cristianità o società occidentale, se intende una primazia morale di equità e di pace, che non alterasse il diritto interno e politico delle singole nazionalità e sovranità; pare a noi che avrebbe colto il vero concetto di Leone e del nuovo impero romano. Il qual concetto mal giudicheremmo colle nostre idee d'un Occidente, costituito già politicamente in sovranità distinte, ma associate in un diritto pubblico ed in una civiltà omogenea. Laddove, all' età di Leone III e di Carlo Magno, erano caduti gli antichi ordini romani; indigesti frammenti sociali e non società costituivano le spicciolate e riluttanti famiglie de' barbari; e il diritto presente, unificativo, sociale, europeo, non era ancor nato. Epperò dare un centro morale e sociale a quei discordanti elementi; preparare all' Occidente un collegamento di forze contro la poderosa scimitarra degli Arabi che già menava strage; comprimere i semi delle sociali eresie che già alzavano il capo, e mantenere quella unità di fede che do-

veva servire di unità a tutto l' Occidente per salvarsi dalle mortali invasioni dell' Oriente: questo dee dirsi il concetto, lo scopo e l' utilità dell' impero rinnovato in Carlo Magno. Impero la cui podestà era meno giuridica che morale, e sottomessa al pontefice affinchè non degenerasse; e non perpetua nè invariabile, ma dalle circostanze e dalla pubblica utilità circoscritta e limitata.

IX. Definita la natura dell' Impero, passiamo agli effetti.

X. Ammettiamo con Cesare Balbo nel Sommario della storia d' Italia, che quelli non corrisposero al principio o all' idea, come sempre accade nelle cose umane. Non già che l' Impero fosse il sogno « di una cristianità riunita intorno a due centri, l' imperatore e il papa. » Ma bensì è vero che gl' imperatori, dimenticando la loro origine, pretesero di eleggere o di approvare i papi, talvolta di deporli, e di dominare non già di difendere la Chiesa. E se ancora pretesero di dominare i principi per la pura ragion dell' impero, e organizzare principi e nazioni in una vasta feudalità; non fu diritto, ma usurpazione.

XI. « Ma in Italia, scrive il Balbo, sedia sempiterna e reale del papa, sedia nominale e troppo a lungo de' nuovi imperatori, gli urti furono immediati e infinitamente più sentiti. Fu sentita e segnata di sventure e sventure ogni elezione d' imperatore, ogni elezione di papi; e ne sorsero cattivi e stranieri imperatori, cattivi e simoniaci e corrotti papi per oltre a due secoli; e poi papi grandi e grandissimi sì, ma allora le contese della Chiesa e dell' Impero, le parti guelfa e ghibellina, la debolezza d' Italia, Italia aperta a nuovi stranieri, Italia divisa, anche

dopo caduto ogni nome d'Imperio tra nazionali e stranieri. »

XII. Il quadro è fosco, e ne aggravò le tinte il dolore non ingiusto per le sventure della religione e della patria. Fu invenzione di Sigiberto la concessione che dicesi fatta da Adriano I a Carlo Magno, e da Leone VIII antipapa a Ottone I, di eleggere i papi: dal quale Sigiberto o dal suo interpolatore fu ingannato Graziano. Ma vere le pretese e le tristi influenze non solo degl'imperatori, ma ancora delle potentissime fazioni romane sopra la nomina, le persone, ed il politico reggimento dei papi, dal fine del secolo nono all'undecimo. « E qui, aggiunge il Balbo, se non prima, incominciano a peggiorar quei papi barcheggianti in mezzo a tutte queste brutte vicende d'Italia, e alle bruttissime di Roma, e tra i potenti e scellerati cittadini od anche cittadine di essa. E così da questo fine del secolo IX a tutto il X e mezzo l'XI, succedettersi poi, con poche eccezioni (anzi non poche), i peggiori che siano stati mai, e come papi e come principi; finchè non li vedremo corretti e ravviati da parecchi santi e da uno grandissimo. Ma ciò notato a compiutezza di verità storica, noi non ci crediamo obbligati a fermarci, come desidererebbero alcuni, in queste turpitudini, più che non abbiam fatto in quelle degl'imperatori Romani, o sarem per fare in quelle de' principotti italiani. Non sarebbe gran male quando « per riverenza delle somme chiavi » s'usasse un po' di mantello filiale. Ma insomma i papi son uomini; e se ne furono dei corrotti in secoli corrotti, dei deboli in secoli deboli, niuna serie di principi cristiani ha pur, come la loro, tanti nomi di rigeneratori della civiltà cristiana; niuna di principi italiani, dell'italiana. »

XIII. Niuno dirà timida nè parca tale censura di quei papi. E quella veramente fu l'età più sventurata non diremo della Chiesa romana, ma personalmente di alcuni papi; nè tanti quanti, o gli scrittori non imparziali di quelle oscure memorie, od il Balbo stesso, trasportato dalla rapidità della narrazione, sembrano di accennare. Diremo poi che una frà le cagioni di quei travagli, fu il degenerato Impero, dalla Francia passato appena in qualche re d'Italia, e nel secolo decimo postosi in Germania. Di là venivano le possenti ambizioni, e gli antipapi; e altri antipapi, o men buoni papi, mettevano avanti le fazioni italiane; e di peggiori ancora ne imponevano a Roma, e ora i buoni ora i cattivi cacciavano « i potenti e scellerati cittadini od anche cittadine di essa. » Dunque non furono colpevoli i soli imperatori: la cui elezione, o meglio proposizione, per opera di Gregorio V era forse passata sul principio dell'XI secolo nei principi della Germania; ridotti poi a sette gli elettori nel concilio di Lione da Innocenzo IV. E coloro che non conoscono « il mantello filiale, » e di tutti i mali d'Italia e sin dell'Impero incolpano i papi, ci dicano quale serie mai di duchi e principi italiani siasi mostrata capace a restaurare le afflitte sorti italiane. Noi all'incontro siamo in ragione di affermare, che se fra incessanti procelle interne e straniere, almeno lo spirito italiano rimase all'Italia, opera fu della parte guelfa capitanata dai papi.

XIV. Ma ora conchiudiamo che anch'esso il deviato Impero veniva ingrossando la colossale riazione che di secolo in secolo si alzava contro la Chiesa; e ciò faceva scialacquando i benefizi, intrudendo nelle ecclesiastiche dignità l'elmo sotto la tiara, e tenendo il morso ai papi,

e largamente proteggendo un clero ignorante, simoniaco, libidinoso. Finchè sorse quel Grande che ruppe il morso imperiale, purgò la Chiesa, e tentò di purgare la reggia.

TITOLO XIX.

GREGORIO VII FU RIFORMATORE RELIGIOSO; CORRUZIONE NEL BASSO E NELL'ALTO; E PAPI CHE PRECEDETTERO GREGORIO VII NELLA RIFORMA.

I. La scienza del diritto ha periodi, non lacune. II. Quale fu il diritto nelle maggiori lotte fra la Chiesa e l'Impero? III. Criterio: nei papi l'ufficio è divino, ma ogni fatto non è il diritto. IV. Gregorio VII accusato dall'autore della Dichiarazione. V. È difeso e giustificato dai protestanti. VI. Due capi della questione. VII. Gregorio fu riformatore religioso. VIII. Corruzione e patimenti, studiati e già temperati da Ildebrando. IX. Papi non venerabili, ma venerata la Sede Romana. X. Buoni papi ristorano i danni dei Tuscolani; promotore Ildebrando. XI. Nicolò II ordina le elezioni papali. XII. Ferve il combattimento fra la corruzione e la riforma, fra l'Impero e la Chiesa. XIII. La scienza illustrava l'autorità, e la riforma ebbe indirizzo sapiente, cattolico e italiano.

I. Le scienze vive di loro potenza e virtù non hanno lacuna, e meno averla può la scienza del diritto che resse le genti cristiane, e supplì al diritto civile, allorchè questo s'imbarbariva o sonnacchiava.

II. L'età di Gregorio VII e di Bonifacio VIII è passata, nè vogliam ridestarla. Ma quali ne furono i precedenti ed i conseguenti? fu ella tutta giuridica o tutta abusiva quella età? e dovendosi dare una sommaria sentenza in quelle maggiori lotte che furono fra la Chiesa e l'Impero, quale delle parti più favoriva il bene comune, la giustizia delle genti, e la civiltà e la libertà vera, ancor bambine o tra i ceppi della forza, o tra i sofismi già allora cominciati della cortigianeria, che i diritti privati

e pubblici in un centro raccoglieva e assorbiva? La filosofia del diritto pubblico non può cancellar quei secoli, nè restar muta su tali problemi.

III. E prima di scioglierli, a cansar obbiezioni ed accuse, dichiariamo di venerare noi la dignità divina, e non ogni volontà umana dei papi; nè di cangiar i fatti loro in diritti. Perchè, se nella sfera del cattolico magistero, e nel deposito da Cristo affidato alla Chiesa, essi hanno il privilegio dell' inerranza per l' assistenza dello Spirito Santo; nel resto sono anch' essi uomini militanti e peccabili, che a Dio giudice, in ragione della dignità, renderanno conto severo della loro vita mortale. E se non altra serie di potenti vide il mondo più ricca di virtù, e più splendida per patimenti tollerati in difesa della giustizia ed in beneficio dell' umanità; quel Dio che in Pietro stesso aveva tollerato e lo spergiuro del pretorio, e la debolezza onde fu rimproverato da Paolo suo minor fratello; quel Dio ha pure permesso che i successori di Pietro, in più largo senso del Maestro, dovessero dire: *caro autem infirma*. Con tale criterio la storia ha giudicato i passati, e giudicherà i futuri; e con esso, noi fuggendo gli estremi, proseguiremo a tenere, quanto più sia possibile, giusta la bilancia in questa lotta clamorosa dell' Impero colla Chiesa, nelle quali Gregorio VII è il corifeo.

IV. L' opera di Gregorio VII e de' suoi successori, incontrò giudizi opposti nella storia. Nella Difesa della Dichiarazione del Clero che va sotto il nome di Bossuet, e che in molte parti non corrisponde nè alle dottrine nè alla mente di lui, è scritto, lib. IX, c. 27: « Abbiamo sino all' evidenza dimostrato che Gregorio VII ed i suoi suc-

cessori, nel deporre i sovrani, contradissero al Vangelo e alla tradizione di tutti i secoli. Benchè per niun canone essi non abbian definita l'opinione che mettevano in pratica a furia di anatemi; essi resero tuttavia estremamente odioso il potere ecclesiastico, occasionarono scismi ed eresie, e indussero i cattolici nell' errore, lungi dal confermarli nella fede. » Gli scritti veri di Bossuet che ci mostrano la Chiesa Romana sempre alla testa nel confutar gli errori, vergine essa d' ogni errore, e Pietro destinato a confortare i fratelli, ed a pascere le pecore ed i pastori; fanno contradizione aperta all' ingiuriosa proposizione. Ed il Rorhbacher nel volume secondo *Des rapports naturels entre les deux Puissances,* ne fa l'intiera confutazione. Ma certamente qui si racchiude una grande accusa sotto un gran nome.

V. Di rincontro, dopo altri protestanti, Federico Schlegel uomo d' ingegno e di cuore, e uscito dalle file del moderno protestantismo, scrive nel tomo secondo della sua Filosofia della Storia: « Quanto al carattere di Gregorio VII, molto bene si è riconosciuto in questi ultimi tempi, che niun interesse particolare venne a parte de' suoi disegni, e che la sua energica forza e severità non da altro gli venivano inspirate che dallo zelo ardente di un RELIGIOSO RIFORMATORE DEL MONDO. Infine si è reso giustizia alle sue grandi virtù. E storici tedeschi furono i primi riparatori dell' antica ingiustizia; e furono protestanti. Così il nome di Gregorio VII, riformatore di un' epoca sì diversa dalla nostra, ha da lungo tempo cessato di essere quasi un centro al battagliar delle parti. » Noi osserveremo che siccome tutti gli avversari di Gregorio furono mossi da spirito di parte nel condannarne i fatti; così

niuna ragion di parte ha potuto movere i dottissimi protestanti nel giustificarlo.

VI. Punto capitale si delle accuse e sì della giustificazione, è la qualità essenziale di quella riforma. Fu essa politica o religiosa? inventò Gregorio nuovi diritti, o si attenne rigorosamente ai diritti allora esistenti e universalmente consentiti? Questi due punti semplificano e comprendono tutta la questione.

VII. Riteniamo, quasi formola sacramentale, la sentenza dello Schlegel: « Gregorio VII fu riformatore religioso del mondo. » Cioè del mondo cattolico, con una grandezza di mente e di cuore, che bene fu intesa da chi pronunciò: « Vorrei essere Gregorio VII, se non fossi Napoleone. » Ildebrando fu dunque un sommo riformatore, ma della Chiesa, e fin nei trent'anni precedenti il suo pontificato. Citiamo un degno italiano, Cesare Balbo, nel Sommario della Storia d'Italia, edizione le Monnier, Firenze 1856.

VIII. « Gli uomini veramente grandi, Camillo, Cesare, Carlomagno, Gregorio VII, hanno il privilegio di dar principio a nuove età, cogliendo le occasioni, soddisfacendone le giuste esigenze. Da presso a tre secoli pativano i popoli, pativano e s'erano corrotti gli ecclesiastici: popoli e chiese, e Chiesa Romana principalmente (teatro di fazioni che rapivan la tiara come un patrimonio di famiglia), avean desiderio e necessità di uscir di tali patimenti e corruzioni, di liberarsi e restaurarsi. Quando uno de' primi papi buoni che risorsero, Gregorio VI, ebbe innalzato nella curia romana Ildebrando, da quel dì (fra il 1044 e il 1046) tutto, incominciando da quello stesso papa dubbiosamente eletto, tutto si riforma, si ristaura,

si migliora colà e da colà: elezioni e regole di elezioni dei papi, elezioni dei vescovi, costumi ecclesiastici in generale. E per trent' anni poi proseguesi l' opera senza dar un passo indietro: onde tutti gli storici videro qui un'impulsione, un' opera personale d' Ildebrando presente e potente (p. 152). »

IX. Prima di Gregorio VI, la Sede Romana aveva toccato il punto massimo delle sue umiliazioni in Benedetto IX, un giovane o anzi adolescente dissoluto e scellerato, nipote di Benedetto VIII e di Giovanni XIX, epperò terzo di quei papi della casa dei conti di Tuscolo, discendenti di Teodora, Marozia e Alberico: nella quale, se il papato fosse cosa umana, sarebbesi fatto ereditario. Il Baronio deplorando che allora i papi fossero i successori di Simon Mago piuttosto che di Simon Pietro, osserva l' invitta costanza dei popoli verso la Sedia Romana, nei tristi non venerando i sedenti, ma colui nella cui vece sedevano: « *Quod mireris, tanta tunc vigebat observantia toto catholico orbe erga Romanam Ecclesiam, ut quemcumque audirent throno insidere Petri, colere eum et venerari non detrectarent,* CUM NON IPSUM SEDENTEM, SED EUM CUIUS VICE SEDERET, IN PRIMIS ATTENDERENT (ad an. 1033, n. 6). Ma di quale zelo doveva accendersi il petto d' Ildebrando per la riforma di quella Sede così turpemente contaminata? Anzi per la riforma di tutte le chiese flagellate dalla simonia e dal concubinato?

X. L' inerzia e la mollezza dei papi Tuscolani avendo soffocate le virtù severe nella curia romana, una serie di papi, Tedeschi la più parte, ne ristorava i danni: e furono Clemente II, Damaso II, s. Leone IX, Vittore II, Stefano IX. Clemente II, fulminando le simoniache ele-

zioni, avea cominciato la riforma. Leone IX eletto in Germania, per consiglio d'Ildebrando erasi fatto rieleggere canonicamente in Roma; e con tal consigliere gloriosamente pontificò; e proseguì le guerre ecclesiastiche contro la simonia ed il concubinato, e quella temporale contra i principi di Benevento, che poi furono tre delle maggiori opere d' Ildebrando papa. Morto Leone, Ildebrando in nome del clero e del popolo romano va in Germania e chiede per papa ad Enrico III il vescovo Gebeardo che fu Vittore II, consigliere dello stesso Enrico; e la ragione della domanda è riferita da Leone Ostiense: *quoniam in Romana Ecclesia persona ad tantum officium idonea reperiri non poterat.* Ragione veramente cattolica! Tutti i cattolici sono figli di Roma, e l'ottimo è degno di occuparne la sedia. Continuò Vittore la riforma della Chiesa sulle vestigie di Leone IX; e vigorosamente la continuò Stefano IX, figlio di Gozzelone duca di Lotaringia; e dopo di lui, Nicolò II, savoiardo di origine, e vescovo Fiorentino. E qui ritorna papa un italiano, ossia un Allobrogo della estrema Italia.

XI. Peste della Chiesa Romana essendo state per innanzi le faziose elezioni papali, e fonte di dubbiezze e di discordie le approvazioni imperiali; Nicolò II ne ordina i gradi in un concilio Romano, il cui decreto abbiam riferito nel libro I, tit. XXVI, n. VI, e qui rinnoviamo con più esteso commento. Il primo giudizio sia dei vescovi cardinali; il clero sia secondo a dare l'assenso; e terzo l'applauso popolare. Ma resti sospesa l'autorità dell'eletto sino all'imperiale approvazione, tranne il caso di urgente necessità e di pericolo nell'aspettarla. Questi gradi sono attestati per lettera di s. Pier Damiani, sotto l'immediato

successore di Nicolò, che fu Alessandro II: *Cum electio illa per Episcoporum Cardinalium fieri debeat principale iudicium; secundo loco, iure praebeat Clerus assensum; tertio, popularis favor attollat applausum: sicque suspendenda est causa, usquedum Regiae Celsitudinis consulatur auctoritas, nisi sicut nuper contigit, periculum fortassis immineat, quod rem quantocius accelerare compellat* (Ep. I, 20). All' imperatore non era dunque concessa l'elezione, ma un' officiosa approvazione, affinchè, qual protettore, tutelasse i canonicamente eletti, e rimovesse i faziosi. E di fatto, Alessandro II al quale allude il santo col *nuper contigit*, per l'imminenza dei pericoli, non aveva aspettata la regia approvazione. Del che sdegnata la corte di Enrico IV, opponevagli il famoso antipapa Cadalo vescovo di Parma. E ciò valga a dimostrare la lealtà degl' imperatori nel proteggere la libertà della Chiesa, al quale ufficio erano assunti.

XII. Ferve ora più il combattimento. Da una parte l'antipapa coll' imperatore e coi dissoluti chierici d'Italia e di Germania. Dall' altra il santo e dotto e spedito pontefice Alessandro II, con Ildebrando e numerosi Concilii e gran popolo. Onde finisce Cadalo, si avanza la riforma, ed il grande simoniaco venditore di prebende e di vescovati, Enrico IV, imperatore eletto e re di Germania, è citato a render conto delle simonie e di altri misfatti. Allora prendeva stato e forma la contesa dell' Impero colla Chiesa. Allora la riforma, il cui obbietto principale erano le simoniache elezioni di cattivi e di pessimi pastori, di necessità doveva emendare il centro produttore delle miserande elezioni. E ci duole che quel centro fosse Enrico IV, uno dei pessimi che portassero corona.

XIII. Ma fu buona ventura che la scienza illustrasse e confortasse l'autorità in quella riforma. Poichè contemporanei ad Alessandro II e ad Ildebrando, vediamo fiorire s. Pier Damiano, Lanfranco, s. Anselmo di Lucca, e oltre parecchi altri e sopra tutti, s. Anselmo d'Aosta, ingegno creatore piuttosto che riformatore, che per due secoli e fino a s. Tommaso, fu il più gran filosofo e teologo d'Italia e della cristianità. Ristorazione italiana è cristiana, che tanto giovò a reggere e a diffondere quella riforma, che Alessandro II, dopo undici anni di gloriosi combattimenti, legò ad un successore degno di lui, e maggiore di lui, che fu Ildebrando.

TITOLO XX.

ENRICO IV E SUE RELAZIONI CON GREGORIO VII PRIMA DELLA DEPOSIZIONE.

I. Ildebrando papa: simonia e concubinato. II. Carattere degl'imperatori ghibellini, e portentose invasioni dell'Impero sopra la Chiesa. III. Sacrilegi e tirannie vanno al colmo sotto Enrico IV co' suoi vescovi e colla sua corte. IV. Ricorso degli ottimati e del popolo al re ed al papa; e conclusioni giuridiche sopra i doveri del re e l'obbedienza della nazione. V. La causa fra Gregorio VII ed Enrico IV, si ripiglia dai fatti originali; dove fosse la competenza, la civiltà, l'utilità nazionale. VI. Atti e magnanimi sensi di Gregorio verso l'imperatore. VII. Debiti di Enrico, e paterni ingegni di Gregorio per isvegliarne la bontà e la riconoscenza. VIII. Enrico giura e non attende: Gregorio calma gli ottimati, e propone al re la gloria d'un Carlomagno. IX. Simoniaci e incontinenti puniti conciliarmente; sostenuti da Enrico; rapimento di Gregorio. X. Il quale ancor tollera, e invita il re ad un concilio. XI. Furioso il re fa deporre il papa in un conciliabolo: ed è scomunicato. XII. Vicino a perdere la corona, Enrico finge e va a Canossa.

I. Coll'universal consenso del clero e plauso del popolo, l'anno 1073, l'etrusco Ildebrando col nome di Gregorio VII, sottentrava al difficile cómpito preparatogli dal-

la necessità e cominciato già dagli antecessori, di purgare la Chiesa dal matrimonio di assai troppi ecclesiastici, e da quella simonia imperiale che vendendo a laici e militari le abbazie ed i vescovati, era l'infausta cagione di mali e scandali universali.

II. Leo, tedesco ed acattolico, ma sincero e robusto scrittore di storia italiana, così giudica Enrico IV e gli altri imperatori e re di casa Ghibellina: « Proprio di quella casa fu il farsi lecito ogni mezzo di potenza. Tuttavia Corrado e i due Enrichi III e V, ebbero forte volontà, coraggio e vasto ingegno; Enrico IV, all'incontro, giunse d'una in altra stravaganza giovanile ad ogni sfrenatezza, e all'ultima indifferenza tra mezzi buoni o cattivi. » E più energicamente Voltaire, negli Annali dell'Impero, all'anno 1076: « Avea tutto invaso la podestà imperiale: l'imperatore nominava ai vescovati; Enrico IV li vendeva all'incanto. » E venduti li ripigliava, ed a miglior offerente od ai compagni delle sue dissolutezze li ridonava. Recentemente il Capecelatro ne compendiò l'educazione nel libro settimo della vita di s. Pier Damiano: « In Lamagna tutto andava a rovina. Gravi peccati contaminavano il clero: terribili e sanguinose lotte tra vescovi e monaci scandalizzavano il popolo. E ci era di peggio, chè re Arrigo, sottratto da un santo vescovo alla madre, era venuto in pessime mani. I cortigiani che gli stavano intorno, invece di coltivare il vivace suo ingegno, di educar lui fortemente e cristianamente, lo ebbero abbandonato a se medesimo. Spacciando di non volerlo troppo impastoiare in una muliebre educazione, gli lasciarono la sola libertà del reo e frivolo operare, a cui con pessimi esempi lo adescarono. Dal reggimento dello Stato lo ten-

nero affatto lontano; ed intanto superbamente s' insignorirono di tutto, tutto ponendo a prezzo. La caccia, i turpi piaceri ed ogni maniera di capriccio imbizzarrirono il giovane principe, mentre gli scandali clericali gli fecero venire in odio i ministri del Signore. Così a poco a poco le male arti di molti ribaldi venivano apparecchiando alla Chiesa quel terribile imperatore, che fu poi suo flagello, e contro cui appena fu bastevole il petto d' Ildebrando. »

III. Delle dissolutezze e violenze contro le vergini, le religiose, donne d' ogni condizione, la sorella e la moglie, non macchieremo la penna. Ma tante eran le rapine e le tirannie, che Enrico meditava di confiscare i beni delle intière provincie: *Rex ... machinari coepit ut omnes Saxones et Thuringos in servitutem redigeret, et praedia eorum fisco publico adiiceret.* Così Lamberto di Aschaffenbourg all' anno 1073. All' età di diciasette anni, dice il Fleury più tenero dei re che dei papi, Enrico era già senza costumi ed il più scellerato degli uomini (l. 61, n. 31). Cagnotti e satelliti degni del principe invadevano il regno, spogliando vedove e pupilli, devastando chiese e monasteri, disonorando vergini e donne alla presenza dei loro parenti. Se un padre, se uno sposo ne faceva lagnanza, era accusato di lesa maestà e condannato. Ai contadini secco rispondeva il re che peggio meritavano, pagassero le decime, egli non voler altro che far eseguire le leggi di Dio e della Chiesa. Ai vescovi suoi dava aiuto di soldati a riscuotere decime indebite, ed egli le divideva. I documenti contemporanei di questi fatti, sono registrati da Natale Alessandro nella dissertazione 2 al secolo XI, e dal Baronio all' anno 173 e seguenti.

IV. Oppressi gli ottimati ed i popoli ricorrevano alla Santa Sede ed al re medesimo. « Nella età matura met-

tesse fine agli eccessi intollerabili della giovinezza. A tal condizione lo servirebbero coll'antica fedeltà, come uomini liberi, e nati in libero stato. Se no, essi non vorranno macchiarsi comunicando con lui che la fede cristiana aveva tradita in punti capitali. Che se pensasse di costringerli colle armi, ed essi armi avevano e scienza militare. Avergli giurato fedeltà, ma a patto ch' egli fosse re per l' edificazione, e non per la distruzione della Chiesa di Dio: a patto ch' egli governasse colle leggi e colla giustizia, lasciando a ciascuno il suo, la sua dignità, i suoi diritti. Or violando egli il primo quel patto, era per loro sciolta la fede del giuramento: e rimanendo ostinato, gli farebbero una giusta guerra come a barbaro oppressore del nome cristiano, e sino all' ultimo respiro combatterebbero per la Chiesa di Dio e per la propria libertà. » Conchiude l'annalista: *Ea in familiarissimos amicos, et in uxorem, ea in sororem propriam abbatissam de Quidelenburg, ea in alias personas naturae necessitate sibi coniunctissimas facinora patrasse, quae si secundum ecclesiasticas leges iudicarentur, et coniugium, et militiae cingulum, et omnem prorsum seculi usum, quanto magis regnum abdicare censeretur* (LAMBER. Schafnaburg. ad an. 1073).

V. Coloro che i re anche tristi sovrappongono alla giustizia, ai popoli, alla Chiesa ed ai papi, ci hanno talmente assuefatti a non altro vedere in Gregorio VII che l' ambizioso, l' orgoglioso, il furibondo e l' irruente Ildebrando, che essi stessi ci costringono a lasciar le nenie, e ripigliare dai fatti il processo della causa. E questi fatti appunto eran preceduti all' elezione di Gregorio, ed avean motivato nell' ultimo anno di Alessandro II la chiamata

a Roma di Enrico IV: *Anno Coloniensis episcopus, et Hertmannus Bambergensis .. litteras Alexandri apostolici detulerunt, regem vocantes Romam ad satisfaciendum pro simonica haeresi, aliisque nonnullis emendatione dignis, quae de ipso Romae fuerant audita* (Usperg. ap. Baron., an. 1073, n. 1). Che fosse di competenza papale quel sistema orrendo di simonie, non è a dubitare; che ottimati e popoli, in tanta oppressione, si contentassero di appellare a Roma, invece di cacciare il re o decapitarlo, come popoli più recenti han fatto, non pare una barbarie; e che infine, fra tanti delitti e scandali, e discordia di principe e di popolo, un papa mettesse nelle orecchie d'un re una parola di emendazione e di pace, non ci sembra da condannare.

VI. Che farà Ildebrando? Giusta il decreto di Nicolò II, l'elezione era fatta a insaputa del re, ma coll'indulto al re dell'officiosa conferma: *Romani protinus, inconsulto rege, successorem elegerunt Hildebrandum, virum sacris litteris eruditissimum, et in tota Ecclesia tempore quoque priorum pontificum, omnium virtutum genere celeberrimum* (Lamb. ap. Bar. an. 1073, n. 26). Le acclamazioni del popolo immense: « S. Pietro ha eletto l'arcidiacono Ildebrando, s. Pietro ha eletto papa Gregorio. » Ma egli non superbo dell'universal favore, invia tosto ad Enrico, chiedendogli non il consenso ma il rifiuto; dolendogli, aggiunge, che forse il dovere lo costringesse a dovergli dispiacere nell'avvenire. Contemporaneamente, scrive Lamberto, i vescovi, che esso dice impropriamente delle Gallie ed eran della Germania, temendo che Ildebrando pigliasse un giorno l'esame dei fatti loro, supplicarono al re, che per non aversene egli

il primo a pentire, ne disfacesse l'elezione. Ma alla legittimità del fatto, e alla prevalenza dell'universale non osò opporsi, ed approvò. E così foss'egli stato un Carlo Magno, che unito a Gregorio, avrebbero respinto la barbarie musulmana, ordinato la giustizia delle genti, dato all'Europa un'operosità concorde di mezzi e di fini, rivolte al bene comune tante forze scialacquate poi in tristi combattimenti, e anticipato di alcuni secoli la restaurazione e la civiltà. Frattanto Gregorio apre i tesori della clemenza, prima di venire ai rigori della giustizia.

VII. Con lettere di paterna carità il vecchio pontefice spera di risvegliar nel corrotto principe i sensi della sua prima adolescenza. Di cinque anni, per raccomandazione del padre gravemente infermo, Enrico era stato eletto re dal vescovo romano che era presente, e dagli altri principi e vescovi. Il padre morendo lo raccomandava alla Chiesa Romana nella persona di Vittore II, che di fatto lo confermava sul trono, nel sinodo di Colonia conciliandogli la sommessione del conte di Fiandra e del Duca di Lorena, e mettendo pace in tutto il suo regno. Documenti di pietà non erangli mancati nè da Agnese sua madre, nè dal santo arcivescovo di Colonia, Annone, suo precettore. A risvegliar quegli anni e quei sentimenti mirava l'industre carità di Gregorio; e non dissimulava le colpe.

VIII. Enrico confessa i suoi torti, invoca la clemenza del papa ch'egli appella suo amatissimo padre, e ne chiede l'aiuto ed i consigli per riparare i mali della giovinezza e ricondur la pace ne'suoi stati (inter ep. Greg. VII, l. i, post ep. 29). In quella giunge a Gregorio che i principi sono a consiglio per eleggersi altro re; ed

egli con lettere pressantissime li distoglie, e loro si offre a mediatore (I, 39). Ad Enrico poi manda per legati, uniti all' imperatrice madre, i suoi consigli. Enrico promette, giura, e non mantiene. E Gregorio torna alle preghiere, gli apre tutto il cuore, e gli confida il suo disegno di provvedere alla cristianità che gli stende le braccia dall' Oriente. Cinquanta mila uomini sono allestiti contro la mezzaluna: egli stesso profitterà di quel passaggio per cementare in persona la concordia di Costantinopoli, degli Armeni, e dei Greci tutti coi Latini. Ma, aggiunge il papa, per eccitare se ancor vi fosse fibra viva in quell' anima, l' impresa è grande, ed io vi domando consiglio e soccorso; e se Dio mi permetterà l' andata, a voi dopo Dio raccomanderò la Chiesa Romana, come a figlio la madre. Così Gregorio; e forse avrebbe salvato l' Oriente e l' Occidente, se in Enrico IV avesse trovato un Carlo od un Teodosio.

IX. Mentre queste cose trattava col re, Gregorio alla testa dei Concilii promoveva la riforma della Chiesa. Perchè, se quell' anima eccelsa bene intendeva che nel capo stà l' autorità, egli pur sapeva che nei Concilii stà quell' efficacia che la rende più sensibile e più poderosa alle moltitudini. E sì numerosi eran già divenuti i concubinati de' chierici, da pretendersi legittimi. Le sedi episcopali, le abbazie, i ricchi benefizi ecclesiastici, già vedemmo come per le ragioni di feudo e per le imperiali investiture, sedi fossero di lupi più spesso che di pastori. Gregorio, sulle orme de' suoi antecessori, depone conciliarmente gl' incontinenti ed i simoniaci dai gradi ecclesiastici; e coloro che le ecclesiastiche investiture ricevessero da laici, ed i laici stessi punisce della scomunica.

Ma Enrico non bada, e continua il mercato delle investiture, e fa partito cogl' incontinenti e simoniaci, e tormenta i buoni con pretesto d' infedeltà alle sue leggi. E pur si crede che un Cencio o Crescenzio, potente romano, da lui o da' suoi aderenti fosse mosso a rapire il papa dall' altare nella notte del Natale, e chiuderlo in sua terra per ispedirlo in Alemagna, se il domani a furia di popolo non era incontanente liberato.

X. E Gregorio? Ancora aspetta, e nel 1075, come già Alessandro II, invita il re ad un Concilio in Roma, ammonendolo che altrimenti per gli scandali e la rovina ogni dì crescente nella Chiesa, egli sarebbe escluso dalla comunione dei fedeli. È irruente il papa, o paziente sin dove lo comporti la giustizia? Or davvero cominciano le violenze, e vediamo da qual parte.

XI. Furioso il re per l'invito e per la minaccia, aduna a Worms un concilio de' suoi vescovi e abbati la più parte simoniaci; e alla loro testa un certo Ugo, per suoi delitti spogliato del cardinalato e scomunicato. Il papa è deposto. Enrico fa promulgar la deposizione da' suoi, ed ancora dai vescovi simoniaci della Lombardia, e la fa intimare al papa per suoi legati; uno dei quali viene a dire a Gregorio in pieno Concilio: « Il re nostro signore ti comanda di abbandonare il papato. » L'infelice sarebbe caduto sotto le spade romane, se Gregorio del suo petto non lo proteggeva. Tutto il Concilio di cento dieci vescovi esclama anatema al re: ma il papa rimette la decisione al dì seguente. Allora infine per voto unanime del Concilio, il re è scomunicato, e secondo il diritto di quel tempo, privato degli onori reali, non perentoriamente (unico e possibile addolcimento della sentenza in quella età), ma sino a giusta riparazione dei mali.

XII. I mali della Chiesa intrecciandosi a quelli dello Stato, i principi e i prelati d'Allemagna propongono ad Enrico una dieta in Augsburg per ripararli; ricordandogli che non riparando e non venendo assolto prima dell'anno, sarebbe definitivamente deposto per legge dello stato: *ut si ante hanc diem excomunicatione non absolvatur, deinceps,* IUXTA PALATINAS LEGES, *indignus regio honore habeatur* (LAMBER. Schafn. ad an. 1076). Legge che può dispiacere ai despoti, ma che poneva al dispotismo un freno salutare in quei tempi. Enrico accetta la dieta colla presidenza del papa, e spontaneamente lo previene a Canossa.

TITOLO XXI.

DAI FATTI SI RICAVA IL PROCESSO E LA SENTENZA DA PRONUNCIARSI FRA GREGORIO VII E LA FAZIONE DI ENRICO IV.

I. A lunghi anni di regie scelleratezze, tre giorni di penitenza. II. Enrico, l'antipapa Ghiberto, ed i simoniaci, fanno schiera e guerra. III. Guerra in Italia, Roma saccheggiata, Enrico coronato da Clemente III antipapa, ritiro e morte di Gregorio. IV. Questi i fatti, ora il diritto. V. Due le schiere: i corrottissimi coll'Impero; i desiderosi della riforma coi papi. VI. Gregorio aveva il diritto e il dovere di continuarla contra i simoniaci e gl'incontinenti, investiti e sostenuti dall'Impero. VII. E di liberare la Chiesa romana dalla pretesa di feudo imperiale. VIII. Nel diritto e nel fatto, l'Impero Romano era creato dai papi. IX. Di libera collazione, e per semplice protezione. X. Documenti e norma giuridica dei fatti. XI. Tre colpe di Enrico e dello scisma, voltato in eresia. XII. Diritto e prudenza di Gregorio nella graduazione delle pene ecclesiastiche, e nella sospensione della pena di Stato che era la deposizione. XIII. Il re è deposto nei comizi nazionali, ed esso elegge un antipapa. XIV. La sentenza di Gregorio VII era giuridica per ogni riguardo. XV. Gregorio non sognò la monarchia universale; ma la restaurazione della Chiesa ne' suoi diritti allora esistenti, fu il primo scopo della mente. XVI. Fece opera legittima ed universalmente augurale. XVII. Opera non intesa dai volgari, o derisa, o condannata. XVIII. Ma seminatrice di giustizia, di frutti e di gloria immortale.

I. Era Canossa un castello della celebre contessa Matilde, dove si ritirava Gregorio già in viaggio per la Dieta, all'udire che Enrico veniva alla sua volta. Un politico l'avrebbe abbandonato al giudizio della Dieta: il papa, dopo tre giorni di prova, l'accolse a pentimento. Anche il Balbo deplora il soverchio avvilimento del re, aggiungendo però che se il papa lo avviliva, pure non lo scemava, anzi coll'assoluzione lo restaurava (p. 156). Ma tre giorni di digiuno, ed in quei tempi, per tanto cumulo di violenze e di libidini, di rapine e di sacrilegi, al protestante Planck non parvero nè prova troppo lunga, nè troppo rigida penitenza.

II. Fatto è, che uscito di Canossa rinnega il pentimento, e rinnega di comparire non che di soddisfare alla Dieta: dalla quale è deposto, e data la corona a Rodolfo di Svevia, cognato di lui. Si guerreggia due anni (1078, 1079), ed il papa non approva nè disapprova il nuovo re. In quella estremità finalmente, e nella solennità di un Concilio, Gregorio rinnova la scomunica, approva la deposizione di Enrico, e si dichiara per Rodolfo (1080). E di rincontro Enrico aduna i suoi a Brixen, e fa eleggere antipapa Ghiberto arcivescovo di Ravenna, uno de' più scomunicati. Tutta la fazione simoniaca di Germania e di Lombardia, forte per ricchezze, per dignità e per numero, si stringe all'antipapa e ad Enrico: il quale, ucciso Rodolfo in Germania, e rotte le schiere di Matilde nel Mantovano, con esercito poderoso invade l'Italia (1081).

III. Firenze lo respinge, e fu vera gloria. In tre anni, tre assedii pone e leva dinanzi a Roma. Nel quarto (1084), il popolo romano, o compro o stanco, gli apre le porte, mentre Gregorio si difende in Castel Sant'Angelo. Enrico dà il possesso all'antipapa; e l'antipapa, con nome di Clemente III, proclama Enrico imperatore. Viene Roberto Guiscardo con Normanni e Saracini: non l'attende il dappoco imperatore, e col suo antipapa, e colle schiere dei suoi vescovi simoniaci, risale in Germania. Il papa è libero, ma Roma è da tutti saccheggiata: Gregorio si ritira in Salerno e muore.

IV. Ecco i fatti! Ricpilogandoli, ci daranno la sentenza.

V. Una corruzione, vasta, potente, profonda, aveva persuasa ai papi ed ai popoli la necessità d'una pari riforma. Ridotte a feudi le sedi episcopali, quasi patrimonio di corte, e retaggio di potenti, non più fiorivano di virtù

sacerdotali, ma di lusso e di licenza secolare. Onde, senza educazione, e senza governo il minor clero, perdea di vista la famiglia spirituale costituita dal sacerdozio cristiano, ritornava alla materiale, e rigettava il celibato. Già Nicolò II aveva dato la mano ai vescovi di Vercelli, di Piacenza, e ad altri promotori della riforma, contro i vescovi di Milano, di Pavia, d'Asti, ed altri che a quella ripugnavano. I popoli spettatori degli scandali, stavano per la riforma e per li papi; mentre gli scandalosi stavano per la Germania d'onde venivano incoraggiamenti e soccorsi. Per tal guisa la questione religiosa diveniva ancora politica e nazionale; e sotto i due rispetti divenivano antagonisti il re di Germania ed il papa. Due ragioni aveva dunque di risolversi per la riforma un cattolico italiano.

VI. Gregorio la continua con tutta la potenza del suo ingegno, della sua fede e del suo coraggio. Nel secondo anno del suo pontificato aduna un gran concilio (1074), e così poi ogni anno: perchè volendo far molto e contrà molti, sente avere bisogno di molti, nei quali cresce l'operosità e l'ardire. Rinnova in quel concilio la legge del celibato, depone i sacerdoti concubinari, vieta di assistere ai riti sacri da loro celebrati, e anatematizza i simoniaci. In altro concilio dell'anno seguente, più esplicitamente condanna le investiture ecclesiastiche feudali, quelle in ispecie date da re o signori secolari a vescovi od abati coll'anello e col pastorale, che erano simboli non feudali ma ecclesiastici. Grandi opposizioni si fanno a quei decreti, prova certa che il male era grande, e la riforma necessaria; ed era tutta ecclesiastica. Enrico e gli scomunicati depongono il papa nel conciliabolo di Vormazia. Di chi era il diritto, di chi la colpa?

VII. Un altro fine potentissimo della riforma era di francare la Sede Romana dalla pretesa di feudo imperiale.

VIII. L'Impero Romano, creazione e libera collazione della Sede Romana, nei diplomi dei re Franchi è sempre raffigurato come una protezione, non mai come un principato sopra l'autorità dalla quale emanava. È un errore del pseudo Bossuet il crederlo divenuto nella casa degli Ottoni un diritto ereditario. Ottone I fatto re d'Italia, cacciatone Berengario, lo domandava ad Agapeto II, e non ottenendolo per allora, se ne tornava in Germania, come attesta Flodoardo: *Otto rex legationem pro susceptione sui Romam dirigit, qua non obtenta, cum uxore in sua regreditur.* Ad istanza di Ottone I già imperatore, Ottone II è chiamato a Roma da Giovanni XIII, e incoronato. Gregorio V, proposto da Ottone III ed eletto dal popolo romano, nella Pentecoste del 996 creò Ottone III imperatore, e come dice Ditmaro, ADVOCATUM ECCLESIAE S. PETRI EFFECIT.

IX. Dunque 1° l'impero Romano era di libera collazione dei papi; 2° esso conferiva non autorità, ma protezione sulla Sede Romana.

X. Tale convinzione era sì legittima ed universale, che un autore contemporaneo di Ottone III ne dà la ragione in questa sentenza: *Roma autem, cum caput mundi et urbium domina sit, sola reges imperare facit: cumque principis sanctorum corpus suo sinu refoveat, principem terrarum* (imperatorem) *merito constituere debet* (ap. MABILL. sec. 5 Benedict.) E Rodolfo Glaber sul fine del libro primo: *Illud nimirum condecens ac perhonestum videtur, atque ad pacis tutelam optimum decretum, scilicet: ut ne quisquam audacter Imperii Romani sceptrum*

praeproperus gestare princeps appetat, seu Imperator dici aut esse valeat, nisi quem papa Sedis Romanae, morum probitate delegerit aptum reipublicae, eique commiserit insigne imperiale. Ecco il diritto incontestabile di quella età, e la norma giuridica dei fatti.

XI. Per conseguente, Enrico IV era colpevole: 1° di avere, senza la conferma, usurpato la dignità imperiale; 2° di ascrivere all'Impero l'audace pretesa di fare e disfare i papi; 3° di capitanare la fazione simoniaca ribelle al papa. Tre punti dello scisma che agitò la Chiesa per quarant'anni, e da Enrico IV e dal figlio di lui Enrico V, detto Enriciano. E si voltò poi in aperta eresia coll'asserire: somma essere l'autorità dell'imperatore nella elezione dei vescovi e dei pontefici romani; epperò quel solo doversi avere per legittimo papa, che dall'imperatore o re di Germania fosse nominato; e la scomunica del papa verso il re, non essere di alcun valore o riguardo.

XII. Niuno è che neghi alla Chiesa il diritto di condannar tali dottrine, accompagnate da fatti moltiplici, clamorosi, e sovversivi d'ogni ecclesiastica disciplina. La graduazione dei giudizi e delle pene fu come segue. Nel 1075 condanna generale delle elezioni simoniache, senza nominarvi il re. Nel 1076 Enrico non ancora scomunicato nè deposto, fa deporre il papa in Vormazia; ed allora il Concilio scomunica il re; e se alla scomunica per legge dello Stato, *iuxta palatinas leges,* va annessa la deposizione, il papa la sospende, e ne assolve il re in Canossa. E qui ragiona il Balbo: « Dico sì, che in quella età, e secondo l'istituzione di Carlomagno, io veggo molto più diritto nel papa di depor l'imperatore, che non nell'im-

peratore (del resto non incoronato ed assalitore) di deporre il papa. Ad ogni modo, qui si vede per chi stava l'opinione universale. Il papa che s'era concitati tanti avversari, non ne fu scosso; il re vittorioso fu abbandonato da quasi tutti (Somm. p. 155). » Ma ripetiamo che opera del concilio e del papa fu la sola scomunica, e per legge di Stato era la deposizione; e questa resa sospensiva dal papa, e rimossa poi coll'assoluzione (1077).

XIII. Dopo ciò, spergiuro sempre alla Chiesa e alla Dieta, l'infelice re formalmente è deposto nei comizi del regno. Gregorio sospende il suo giudizio sino al 1080; ed il re colle armi soperchiando Chiesa e Stato, fa eleggere Ghiberto antipapa, flagello della Chiesa e dell'Italia.

XIV. Qui al lettore la sentenza. Mettiamoci col pensiero in quella età. La scomunica è di tutte le età: Innocenzo I, come attesta Niceforo recitandone la sentenza (lib. XIII, c. 34), per l'ingiusta espulsione di s. Giovanni Grisostomo, aveva scomunicato Arcadio imperatore; Gregorio II e Gregorio III avevano scomunicato Leone Isaurico per l'eresia degli iconomachi; più colpevole era Enrico IV, e per ciò confermarono la sentenza di Gregorio VII i successori Vittore III, Urbano II, Pasquale II, Gelasio II, Callisto II, al cui tempo fu restaurata la pace fra la Chiesa e l'Impero. Ma diritto proprio di quella età, giurato dai principi, e passato in legge fondamentale degli Stati, epperciò vero diritto, era l'esautorazione del principe scomunicato, e la libertà della nazione di eleggersi altro sovrano. Questo diritto, che qui non dobbiam giudicare, ma che quella età ha giudicato buono e tutelare della sua fede e della sua libertà, diritto che ancora oggidì conserva nella sua sostanza la civilissima Inghilterra: que-

sto diritto Gregorio l'aveva trovato e non inventato, e con quella temperanza e dilazioni e sperimenti che abbiam veduto, l'ha applicato.

XV. Altri diritti non assoluti, ma ipotetici e dagli uomini di quella età liberamente costituiti, ha pur trovato Gregorio, e gli ha col fatto adempiuti. E sono i feudi laici sottoposti a chiese particolari, ed i più insigni, e provincie e regni, sottoposti alla Chiesa Romana: ducati longobardi e normanni a mezzodì d'Italia, Sardegna, Corsica, alcuni regni spagnuoli, ed altri. E quindi fu anche opera naturale di Gregorio VII il rivendicarli. Ordinazioni a molti non piaciute, ma pure costituenti il diritto pubblico di quella età, e dal Balbo così giudicate: « Le quali dicansi pure di nuovo cattive dai filosofi o politici, noi contradiremo loro meno che mai. Ma che gli storici e biografi di Gregorio VII, non attendendo a niun fatto precedente, gli attribuiscano un progetto, un'idea, un'invenzione di non so qual monarchia universale, che sarebbe stata tutta contraria alle idee, alle possibilità di questa età, la quale già aveva la monarchia universale dell'Impero; questa mi pare una delle più antistoriche spiegazioni che si danno della storia. Gregorio non fece questa, non fece nessuna invenzione nuova, non fece tutto al più, che il disegno di RESTAURAR LA CHIESA IN TUTTI I DIRITTI SUOI ALLORA ESISTENTI; e sì fatto disegno era in tutto legittimo, e in molte parti utile, grande, e conforme ai bisogni, ai desiderii di quella età (Somm. p. 153). »

XVI. Che l'operato da Gregorio fosse legittimo è dimostrato; che fosse conforme ai bisogni e ai desiderii di quella età, l'opinione allora universale del popolo cristiano è testimonio irrefragabile. Poichè quella riforma

auguravano e applaudirono i fedeli, sdegnati del sacerdozio contaminato dal sacrilegio della simonia, e dalla turpitudine del concubinato. Ed Enrico stesso, per lettera del 1080, acerbamente rimproverava al papa, che per acquistarsi il favor delle moltitudini, quei preti e vescovi (simoniaci e concubinari) avesse umiliati e avviliti: *In quorum conculcatione tibi favorem ab ore vulgi comparasti* (ap. Baron., an. 1080, n. 22). E già le due parti contendenti non più si appellavano imperiale e papale, ma imperiale e popolare. Il che rileviamo da Valramo vescovo di Magdeburgo e di parte Enriciana, nell' invitare a disputa un principe di contraria sentenza: *Lex esto huius certaminis, vel me in* POPULORUM *transire sententiam, vel ex nostro triumpho vos Domino nostro imperatori lucrifaciamus* (ib. an. 1090, n. 11). Onde per istorica certezza, il contemporaneo Mariano Scoto potè conchiudere all' anno 1075, che la riforma di Gregorio fu dai cattolici altamente commendata, e solo dai simoniaci e cortigiani disapprovata: *Catholicis viris bene placuit; simoniacis vero et fautoribus regis nimium displicuit.*

XVII. Ancora una pennellata che figuri al vivo l'anima di Gregorio VII, e il frutto di quei semi ch' egli aveva gittati. E la piglieremo ancora dal Balbo, mente alta, quanto sincero cattolico, e liberale italiano. Moriva Gregorio, scrive Paolo Benriedense nella vita di lui, esclamando: *Dilexi iustitiam, et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio.* Ed il Balbo: « Niuno, ch' io sappia, fece il ritratto di Gregorio così esattamente, com'egli in queste poche parole, che furono il grido ultimo di sua coscienza rettissima. » E venendo agli effetti: « Ad ogni modo, così cacciato di sua sedia egli che aveva rimossi tanti vescovi

dalle loro, cacciato da' concittadini egli che aveva sollevati tanti popoli, lasciando un antipapa nella Chiesa egli che avea voluto restaurare ed esaltare il papato, lasciando vittorioso l' imperatore da lui già deposto e raumiliato, lasciando insomma fallite in apparenza tutte le imprese sue, morì non iscoraggiato il grand' uomo. E tutta quella turba d' anime volgari devote della ventura, che attestano sempre la Providenza contro ad ogni malavventurato, videro forse allora il giudizio di Dio pronunciato contro alle imprese di Gregorio VII. » Ecco l' apparenza, per cui regalisti e imperialisti gli furon sopra a condannarlo e straziarlo.

XVIII. Ma ecco i frutti veri della giustizia: *dilexi iustitiam*: « Ma passati pochi anni, si trovan compiute tutte le imprese incominciate o ispirate da lui: stabilito il celibato ecclesiastico; tolta di mezzo la simonia e le investiture feudali delle chiese; tralasciata la stessa conferma imperiale del sommo pontefice; due de' tre disegnati da lui, fatti papi; la potenza temporale accresciuta dalle donazioni di Matilde, già fatte sin dai dì di Canossa; le crociate, a cui sin dal primo anno egli aveva invano confortato Arrigo, effettuate; la potenza imperiale abbattuta così, che non si rialzò mai più ad assoluta in Italia; e quindi i Comuni costituiti; e il nome di lui bestemmiato dai contemporanei (simoniaci e dissoluti) santificato poi dalla Chiesa; e ribestemmiato ne' nostri secoli da tutti i nemici della Chiesa, e da molti scrupolosi adoratori delle potenze temporali, rionorato oggi nella storia da alcuni protestanti non illiberali. Così s'avanza il mondo cristiano; a forza d' uomini di gran fede, che soffrono e muoiono per avanzarlo: mentre ridono e trionfano i piccoli, credendo averlo fermato o sviato (Somm. p. 158, 159). »

TITOLO XXII.

CONSIDERAZIONI STORICHE E GIURIDICHE SUI DUE SECOLI CORSI DA GREGORIO VII A BONIFACIO VIII. — BONIFACIO VIII COME PRINCIPE ROMANO.

I. Giova alla scienza il senso comune della cristianità. II. Relazioni eccezionali, non bene intese nelle riazioni e nei contrasti imperiali. III. Grandi avvenimenti, e tempeste religiose e civili, da Gregorio VII a Bonifacio VIII: il quale dee giudicarsi come principe e come papa. IV. Prima come principe. V. Tre fazioni romane: l'antico repubblicanismo, il patriziato convertito in turbulento feudalismo, e l'esotico imperialismo. VI. Debolezza interna del principato; vigore esterno e immenso del papato. VI. Le fazioni riduconsi a parte guelfa o ghibellina ond'era divisa l'Italia. VII. Papi favorevoli a parte guelfa e agli Orsini; Onorio IV rialza i Colonna e i ghibellini. IX. I partiti invigoriscono sotto Celestino V, monaco e santo. X. Era necessaria la dittatura, e si conferiva a Bonifacio VIII un tempestoso papato. XI. Ragioni e utilità allora presenti d'una dittatura interna ed esterna. XII. Ma transitoria e relativa a quei tempi. XIII. Come principi, dovevano i papi comprimere le fazioni romane? XIV. Doveva Bonifacio esser guelfo o ghibellino? XV. Fu equo ai Colonnesi? XVI. Si risponde alla prima inchiesta; XVII. alla seconda e alla terza. XVIII. Furenti accuse dei ghibellini e dei gallicani. XIX. Dopo il principe, viene il papa.

I. È un vero fondamentale, che, siccome ogni filosofia, per sentenza di Bossuet, comincia dal senso comune, e dopo mille pellegrinazioni ella vi ritorna, se è savia; così vi ha nella società cristiana un senso cattolico, che non è la scienza, ma può in ogni tempo esserne la guida e la difesa. Questo senso cattolico era dalla parte di Gregorio VII e dei papi: *catholicis viris bene placuit.*

II. Altro vero fondamentale è che non solo Dio non inimicava la Chiesa e l'Impero, ma stabiliva fra loro un certo potere indefinibile, discrezionale, e di mutua compensazione, per cui in urgenze eccezionali, senza lesione delle rispettive autonomie, l'una autorità soccorresse all'altra. Costantino, Carlo Magno, e forse meglio di loro

Teodosio, eran venuti in soccorso della Chiesa, travagliata dal paganesimo, dalle eresie, e dall' imperialismo costantinopolitano. La Chiesa, viceversa, veniva in aiuto del Principato, santificandone la maestà sopra la forza dei barbari; ammonendolo di spogliar la ruvida scorza, di osservar le promesse e i giuramenti, e onorarsi della diversa posizione giuridica che gli competeva verso la nazione e la Chiesa. Cessando le urgenze, principi e nazioni, Chiesa e Stato, sarebbero con facilità pervenuti ad una pacifica e normale coesistenza. Ma invece la resistenza a Gregorio VII consolidò l' imperialismo Teutonico, come più tardi si rincalzò il regalismo Gallicano per la resistenza a Bonifacio VIII.

III. Da Gregorio a Bonifacio erano corsi due secoli pieni di grandi papi. Anzi dalla metà del nono secolo, Nicolò I, e nell' undecimo, Urbano II, e nel seguente, Innocenzo III, avevano, ripugnando a Lotario lorenese, a Filippo I, ed a Filippo Augusto, preservato il trono di Francia dalla turpe macchia di matrimonii illegittimi e di bastarde successioni. L' ingegno trascendentale d' Innocenzo III, per diciott' anni (1193-1216), aveva dal Laterano governato il mondo come un re il suo stato. Aveva ridotto a giustizia il re d' Inghilterra, e Filippo Augusto di Francia il più fiero dei sovrani; inaugurato un impero Latino a Costantinopoli, e per la terza volta slanciato l'Occidente sull' Asia. Ma in Federico II lasciava alla Chiesa il più terribile avversario. Gregorio IX e Innocenzo IV sostennero la lotta coll' alto animo di Gregorio VII; ed il medesimo Innocenzo IV la terminava, nel primo Concilio di Lione, decimoterzo ecumenico (1245). Dopo sì tempestosi pontificati, una serenità rifulse alla Chiesa con Gre-

gorio X, l'Augusto cristiano, non sublime pontefice, ma conciliatore grazioso e sapiente. Fu celebrato il Concilio secondo di Lione (1274) per ripacificare l'Oriente coll'Occidente; fu pace coll'Impero, e pace fra i Ghibellini ed i Guelfi. Ma la rapida successione di sette papi dal 1276 al 1292; e poi l'interregno di due anni e tre mesi per la pestilente discordia dei cardinali; e poi i cinque mesi e la rinunzia di Celestino V, un santo il quale dimostrò che la santità non basta al sacerdozio ed al pontificato; ed in questo tempo Filippo il Bello, il coronato Machiavelli della Francia: queste cagioni, ed il ghibellinismo accampato in Roma nei Colonna, avevano preparato a Bonifacio VIII (1294-1303) un terribile pontificato, forse il più difficile e più pericoloso a ben definirsi e giudicarsi. Poichè in esso confinano la grandezza e la decadenza del papato; in esso gli atti del principe e gli atti del pontefice hanno la massima rilevanza; e contro di esso si formola la separazione del materiale dallo spirituale, mentre poi s'inaugura il materiale Cesarismo a divinità dello Stato.

IV. Gli atti pubblici del principe ci faranno la strada agli atti del papa.

V. Tre elementi, cioè il repubblicano, sempre vivo negli spiriti, nella lingua, nei monumenti, nei magistrati e nel vessillo del popolo romano; un sedizioso feudalismo, nel quale erasi convertito il patriziato; ed una specie di monarchia rappresentata dal papato: facevano di Roma una città singolare, e mutabile ad ogni preponderanza dell'un principio sull'altro. La monarchia de' Franchi, finchè durò intiera, aveva sostenuto il principio monarchico romano: ma nel decimo secolo una turbolenta oli-

garchia assorbiva popolo e principe, imponendo al papato le sue creature e le sue infamie. La soggiogàrono gli Ottoni, ma a profitto dell'Impero. E tosto il repubblicanismo, vinto in Crescenzio da Ottone III, risorgeva più forte con Arnaldo da Brescia, audace monaco, tribuno e riformatore. Fu sotto diverse forme lunga e gagliarda la lotta della fazione repubblicana, temperata da Alessandro III e Clemente III sul finire del secolo decimosecondo.

VI. Il Christophe nell'*Histoire de la papauté pendant le XIV siècle*, osserva: « A quest'epoca i papi, assorbiti nelle querele coll'impero, e quasi sempre esuli dalla città, non si occupavano più che tanto del civile reggimento, ed era decaduta in basso la loro autorità. Singolar situazione del papato! Da lungi, esso vede l'universo a' suoi piedi; da presso, l'insultano oscuri sediziosi. Spettacolo non mai veduto, è quel potere che toglie la corona ai re, dispensa gl'imperi, ferma le guerre e detta le paci, debole poi e costretto ad errar lungi dalla sua capitale. Il più fiero dei pontefici, che aveva umiliato Federico II, e levata sì alto la tiara, Innocenzo IV, entra pavido in Roma: *Licet tristitiam sereno vultu palliaret, urbem solicitus et pavidus intravit* (MATTH. PARIS, ad an. 1253). Dopo lui, Alessandro IV porta la corte a Viterbo; ed il successore Urbano IV appena trova un asilo a Orvieto e a Perugia, aiutandolo Roberto di Fiandra (tom. I, p. 67). »

VII. Questi elementi (il popolare, ed il feudale) che senza unità di scopo, e senza dignità si agitavano intorno al papato, sulla metà del secolo decimoterzo si versarono nelle due parti italiane: la guelfa, papale; e la ghibellina, imperiale. In Roma erano a capo della guelfa gli Orsini, e la ghibellina conducevano i Colonna; quelli per

credito, questi per armi e ricchezze potentissimi. I papi dovevano essere guelfi, come principi romani, e come italiani.

VIII. - Fu per conseguente un colpo maestro di Urbano IV il chiamare Carlo d'Anjou al trono di Napoli, rovesciando nel più bel feudo della Santa Sede l'ostile dominazione degli Hohenstaufen, ed in quello preparandosi un alleato contro i ghibellini romani. Vigoroso fu il governo di Nicolò III, degli Orsini: vietò di eleggere il Senatore fra le teste coronate, e ne prese egli stesso il titolo a vita come Augusto. Sulle tracce di lui, Martino IV e Onorio IV avevano rialzata la parte guelfa, papale, italiana. Ma voltandosi ai ghibellini Onorio IV, diede la vittoria ai Colonna. Ebbero la porpora Pietro e Giacomo Colonna, e nell'anno 1290 fecero proclamare dal popolo uno di loro principe di Roma, portato in trionfo per le piazze, e salutato novello Cesare e novello Augusto: *Romani fecerunt dominum Iacobum de Columna eorum dominum, et per Romam duxerunt eum super currum, more imperatorum, et vocabant eum Caesarem* (ap. MURAT., Script. rer. ital., t. IX, p. 819).

IX. Anarchia e stragi seguirono fra i Colonna e gli Orsini, e toccavano il sommo queste onte civili, quando nel 1294 si vedeva fatto papa l'umile fraticello Pietro Morone che fu Celestino V. Egli pregava: *Fabricata intra palatium lignea camerula, concludebat removebatque se a turbis hominum, vacans Deo solum instansque orationibus* (MAPHAEUS VEGIUS in vita Caelest. V). Le fazioni invigorivano, i curiali rodevano e abusavano: *Hinc factum est ut Caelestinus deciperetur ... propter inexperientiam regiminis, circa fraudes et versutias, quibus curiales mul-*

tum valent. Unde inveniebantur gratiae factae tribus, quatuor vel pluribus personis; membrana etiam vacua, sed bullata (Ptolomaei Luc. Hist. eccl. l. xxiv, c. 31). Incolpevole il santo, al quale gli scaltri avevan persuaso, bastare al papa segnare e pregare: ma tremenda lezione al Conclave, per dover sempre eleggere un supremo pastore e dottore, al quale non solo per fede e umiltà, ma con persuasione e dignità pieghino la fronte le altezze secolari.

X. In tanta prostrazione del governo papale, fra il soverchiar dei ghibellini e la tempesta che veniva dalla Francia, il giorno decimo dall' abdicazione di Celestino V, per voto unanime dei ventidue cardinali, ed il primo giorno del conclave, fu eletto papa Benedetto Gaetani; col nome di Bonifacio VIII; *Vir*, per giudizio di s. Antonino nella Cronaca, *utique prudens, et litteratus, et magni animi, zelator magnus, et conservator iurium Ecclesiae*. Più severamente lo descrive il Petrarca: *Potentem ita inexorabilem, quem armis frangere difficillimum, humilitate seu blanditiis flectere impossibile* (Famil. l. ii, ep. 3).

XI. Certo è, che l' energia di Bonifacio VIII contra i ribelli del suo stato, e contra Filippo di Francia, divenne il massimo degli argomenti per dimostrare e combattere la prepotenza papale. Perciò abbiam disegnato quel campo di azione, nel quale la providenza lo aveva collocato. E potremmo aggiungere quanto la Repubblica cristiana richiedesse allora una mente alta, e una mano forte per governarla. Le contese di Adolfo di Nassau con Alberto d' Austria per l' Impero, dividevano l' Alemagna. Filippo il Bello di Francia e Eduardo I d' Inghilterra, aprivano quella lotta che sospesa e ripigliata conduceva

la Francia all'orlo della rovina. La Sicilia lorda ancora del sangue francese versato nei vespri siciliani, sotto il manto degli Aragonesi del paro sfidava le armi napolitane e le censure della Chiesa, mentre il contraccolpo dell'insurrezione feriva la Spagna. Erano in guerra Genova, Pisa e Venezia; si agitava fra i neri e i bianchi la Toscana; e dalla Sicilia alle Alpi nascevano guelfi o ghibellini gl'Italiani. All'Oriente e al Mezzodì fremeva e minacciava la barbarie musulmana. Bonifacio travagliandosi per le tregue e per le paci, ancora una volta provò, che se la Mezzaluna rapì e tenne il primo baluardo d'Europa, non fu colpa dei papi.

XII. Erra chi pensa, i diritti pubblici e relativi alle età delle nazioni, potersi definire con massime assolute e specolative. Ci sforzava quindi la giustizia a collocar Bonifacio VIII ed il papato sul vivo teatro del cadente secolo decimoterzo. Ora basterà enunciar poche proposizioni, che dai fatti precedenti verranno tosto chiarite e giudicate.

XIII. 1° Fra quegli egoismi popolari o feudali, tra le fazioni di piazza o di famiglia, Bonifacio ed i suoi predecessori avevan diritto come principi romani d'impugnare fortemente a comune e stabile utilità il timone dello Stato?

XIV. 2° Bonifacio in particolare doveva sposarsi a parte guelfa o ghibellina? doveva promovere i Colonna, dichiarati ghibellini? e dai Colonna, per atto pubblico, dichiarato simoniaco, intruso, decaduto, e minacciato di scisma civile e religioso; Bonifacio doveva restarsi, od impugnar le armi contro di loro ribelli ed armati?

XV. 3°. Nella duplice guerra ai Colonnesi, e nei rigori e nelle pene inflitte all'illustre famiglia, fu dato esempio della cristiana giustizia, temperanza e mansuetudine?

XVI. La prima risposta è che ai papi è più giusto il rimprovero di debolezza che di severità nel civile reggimento: debolezza che lasciò ondeggiare sì lungamente lo Stato alla mercè delle parti. Se lo spirito di Bonifacio si fosse continuato nei successori, Roma non avrebbe avuto la schiavitù di Avignone. La prima bontà degli Stati, è la loro forte stabilità nella giustizia.

XVII. La seconda risposta deriva dalla prima; e la terza sarà una conclusione della giustizia temperata colla prudenza, non disgiunta dalla severa penalità di quei tempi. E per fine, come non sono impeccabili gli uomini nè i principi, così nelle qualità dell'uomo e del principe, niuno ha mai pensato che siano impeccabili o infallibili i papi.

XVIII. Bonifacio VIII di sublime animo, ma forse con minor possesso di se medesimo che Gregorio VII, fu detto dal Balbo una caricatura inopportuna d'Ildebrando. E non ci maraviglia, niun papa avendo subito nella storia, dai ghibellini, e dai gallicani, più invelenite detrazioni e calunnie, rivolte poi contra il papato. Con una più profonda considerazione dei tempi e dei fatti, il Balbo non avrebbe emessa, o avrebbe riformata la sua sentenza. Ad ogni modo, nel contrasto delle fazioni, più si avvera il detto: *Inviso semel principe, seu bene seu male facta premunt* (Tac., Hist. I, 7).

XIX. Abbiam veduto il principe: ora vediamo il papa.

TITOLO XXIII.

CONTROVERSIA DI BONIFACIO VIII CON FILIPPO IL BELLO DI FRANCIA.

I. Virtù degenerate a vizio in Filippo il Bello. II. Ogni potere in prepotenza rivolgeva. III. Equità pretoria dei papi. IV. Sistema dispotico di Filippo, e temperanza di Bonifacio, intorno alle pie proprietà. V. Perfidie e ipocrisie, querele e appelli a Roma. VII. Il re usurpa i vescovati: ammonimenti del papa. VIII. Ire contra la Bolla *Ausculta fili*, rintuzzate dai protestanti. IX. Flotte inventa una Bolla che mette incendio nel re e nella Francia. X. Il gallicanismo dal 1302 al 1682; discorso incendiario di Flotte. XI. Straordinaria la dittatura papale, alla quale sottentra la regia o fiscale. XII. Questa è schiavitù, e la confermano gli Stati gallicani. XIII. Dignità e longanimità di Bonifacio.

I. Leviamo da un francese il ritratto di Filippo il Bello, figlio del figlio di s. Luigi: « La sua magnanimità degenerava in orgoglio, il suo coraggio in temerità. Il suo forte volere diventava ostinazione, inflessibile sin nell'errore. Pronto allo sdegno, e tenace, non dimenticava un'offesa. Arrischiato nelle imprese, depauperò i popoli, falsificò la moneta. I grandi vassalli della corona già erano stati, nei precedenti regni, vinti e umiliati. Ed egli vedendo quella fiera aristocrazia inginocchiata al suo trono e mutilata, il suo potere esagerò e spinse alla tirannia. Non coscienza, nè giustizia, nè moralità, ma ambizione e successo giustificavano i mezzi ed il fine. I contemporanei lo dissero il Bello per le grazie della persona: la storia dovrebbe dirlo il Politico, egli il primo avendo messa in corso ed alla luce l'arte funesta di esser abile nel male (CHRISTOPHE, *Hist. de la papauté pendant le XIV siècle*). »

II. Tale era il principe, la cui discordia con Bonifacio generò nei Gallicani umori sì profondamente ostili contra la Sede Romana. Direbbe Tacito che, tirando a se ogni potere, d'ogni potere abusava: *Cuncta legum et magistratuum munia in se trahens princeps, materiam praedandi patefecerat* (Ann. XI, 5).

III. Ma il pontefice, allora costituito Pretore per la pace e per la giustizia dalle genti cristiane, non doveva interporre il suo ufficio nella guerra micidiale di Filippo con Eduardo? e nella perfidia colla quale Filippo aveva rapito la moglie e la figlia a Guy di Fiandra, che alla Santa Sede ne appellava? e nelle ingiuste riscossioni ond'egli opprimeva le chiese della Francia?

IV. Per cautelare le pie proprietà dalle rapine laicali, il diritto cristiano le aveva messe nella tutela dei papi. La bolla *Clericis laicos*, del 18 agosto 1296, che proibiva le nuove tasse sui beni ecclesiastici, non riguardava più Filippo che Eduardo. Ma Filippo corrente agli estremi, le opponeva l'inaudito e radicale principio, che « il temporale e materiale è, senza riserva, dello stato; » e per colpire Roma tacitamente, vietava ogni commercio cogli stranieri, e ogni traslazione di denaro. Il mondo aspettava da Bonifacio la severità, ma la bolla *Ineffabilis* parlava il linguaggio della ragione e della clemenza: « Non abbiam punto vietate le sovvenzioni del clero allo Stato, ma abbiam chiesto di conoscerle, per mettere un fine alle opprimenti esazioni dei vostri officiali. Nelle necessità saremmo i primi a comandarle, e perfin di vendere le croci ed i vasi sacri, piuttosto di lasciar cadere nel menomo danno il vostro regno, alla Santa Sede in ogni tempo sì devoto e caro. » Quale prudenza più con-

ciliatrice e più sapiente? Il buon senso delle genti cristiane aveva costituito alle pie proprietà, contra le rapine potenti, un tutore nel pontefice romano. Filippo ribellava a questa legge, inaugurando il colossale dispotismo che insacca tutto quant'è il temporale ed il materiale. Di rincontro, Bonifacio salva la legge, frena dolcemente l'usurpatore, e provvede allo Stato.

V. Durava nondimeno fierissimo il Bello, quando il 31 luglio 1297, colla bolla *Noveritis nos* il papa commendando a cielo il regno e la religione de' Franchi, riduce quasi a nulla la bolla *Clericis laicos* principio della querela; e l'accompagna colla canonizzazione di Luigi IX, avo di Filippo, il cui processo durava da venticinque anni. Nella gioia di tutta la Francia si piega il re, e fu Bonifacio arbitro della guerra con Eduardo I d'Inghilterra. Ma, poco stante, non contento alla proposta del papa, soffre che il conte d'Artois suo fratello, strappasse dalle mani del Legato la lettera di Bonifacio, e la gettasse alle fiamme: *Atrebas raptas ex manibus episcopi litteras papae, ausu temerario, igni dedit: quinimo rex ipse nihil eorum quae pontifex pronuntiaret se servaturum affirmavit* (Mayer, Annal. Fland. l. x).

VI. Seguiva una lunga serie di ostilità e di paci, di ipocrisie e di violenze; spinto il re da Guglielmo di Nogaret e da Pietro Flotte: due caporioni di quella scuola, che per la sventura dei principi e delle nazioni, dalla volontà del principe misura i diritti della corona. Nella bolla *Dudum Celsitudini* del gennaio 1299, il papa è costretto di querelarsi nuovamente al re delle crescenti vessazioni: *Diversas et luctuosas Ecclesiae gallicanae querelas accepimus, quod multa et grandia, quinimo in-*

tolerabilia gravamina ecc. Guy conte di Fiandra appella a Roma del perfido sacco di Gand, e della perfida prigionia di sè e de' suoi figli, contra la fede e il trattato di pace. Carcerato il legato del papa, Bernardo di Saisset. E mentre Bonifacio conferiva al fratello del re, Carlo di Valois, il vicariato di Toscana e delle Romagne, e grandi cose per lui meditava; il re apertamente i Colonna favoriva e onorava; e si legava ad Alberto d'Austria, non voluto riconoscere imperatore romano da Bonifacio, perchè traditore e uccisore di Adolfo di Nassau precedente imperatore. Che se di prudenza aveva peccato il papa nell'inviar legato il vescovo Bernardo, non caro al re; questi gli rimandava Nogaret e Flotte, quasi per insultarlo. Eran nubi che apparecchiavano la tempesta.

VII. E Filippo sempre più la provocava: *Rex, ubi intellexit pontificis animum a se alienatum, sacerdotia et episcopatus conferebat quibus placuit; quos praelatos cognoverat pontifici patrocinari, deposuit, eorum praelaturas aliis conferens; diripuit etiam opulentiores episcopatus* (Germanicum Chronicon Meth, ap. Pist. t. III). Una simile tirannia chiedeva un rimedio, e Bonifacio lo provvedeva colla bolla: *Ausculta fili carissime, praecepta patris, et doctrinam magistri qui gerit illius vices in terris qui solus est magister et dominus, aurem tui cordis inclina .... Constituit enim nos Deus, licet insufficientibus meritis, super reges et regna, imposito nobis apostolicae servitutis iugo, ad evellendum, destruendum, disperdendum, dissipandum, aedificandum atque plantandum sub eius nomine et doctrina; et ut gregem pascentes dominicum, consolidemus infirma, sanemus aegrota, alligemus fracta, et reducamus abiecta, vinumque infundamus et oleum vul-*

neribus sauciatis. Quare, fili carissime, nemo tibi suadeat quod superiorem non habes, et non subsis summo hierarchae ecclesiasticae hierarchiae ecc. Simili verità dirà sempre un padre spirituale ad un re cristiano; sarà sempre vero che Dio *solus est magister et dominus*; e sempre sarà falso l'affermare che in linea di coscienza e di giustizia, il re *superiorem non habet:* Tale è il senso: le parole e le figure, come sempre avviene, hanno l'impronta, l'enfasi ed i colori del secolo.

VIII. Ma parli il francese Christophe: « Tutte le ire del gallicanismo scoppiarono contra questa bolla. Fu accusata d'ingiuria alla maestà del re, di offesa al Bello, e di contenere l'inudita massima, che il papa qual vicario di Dio sulla terra, sia il padrone di tutti i regni del mondo. Noi l'abbiam letta e riletta, senza vedervi nè ingiuria, nè orgoglio, nè minaccia. Il tuono è vigoroso ma sin nei rimproveri temperato. Non vi è detto che il papa sia padrone dei regni, ma ch'egli è sopra i possessori dei regni per confortarli e ravviarli nella giustizia. E certamente, quando moderni scrittori avversi al cattolicismo, non han temuto di dire altamente: « che bene avventurati i popoli, se sopra di loro vedessero i principi un potere venuto di cielo per fermarli nelle vie del delitto (Sismondi, *hist. des rép.* t. IV, p. 159); » ed ancora: « esser desiderabile che ritornasse negli ecclesiastici l'antica autorità, e che un interdetto od una scomunica facessero tremare i re ed i regni come al tempo di Gregorio VII (Leibnitz, *2 lett. à Grimarel*); » mentre tali cose scrivono i protestanti, la bolla *Ausculta fili* poteva sorprendere Filippo? Ma perversi cortigiani mettevangli odio della verità, e Pietro Flotte, di tutti il pessimo, ve-

niva a capo dell' intendimento (Christ., *Hist. de la pap.*, t. I, p. 113). »

IX. Di ritorno da Roma, il Flotte aveva con infernal veleno in nome di Bonifacio fabbricata e diffusa per la Francia una lettera che diceva al re: « Noi vogliamo che sappiate, che a noi siete soggetto nelle cose temporali e spirituali... Eretico chi afferma il contrario. » Filippo rispondeva: « Filippo, per la grazia di Dio re dei Francesi, a Bonifacio che si vanta sommo pontefice, poco o niente di salute. Sappia la vostra grande fatuità, che noi nelle cose temporali non siamo soggetti a persona del mondo... Insensato chi pensa il contrario. » Bonifacio accusa Flotte di falso: *Iste Petrus litteram nostram... falsavit, seu falsa de ea confixit.* I cardinali mandano officiale protesta alla Francia: *Volumus vos pro certo tenere, quod* NOSTER S. PONTIFEX NUNQUAM SCRIPSIT REGI, QUOD DE REGNO SUO SIBI SUBESSE TEMPORALITER, ILLUDQUE AB EO TENERE DEBERET (Preuves du différend ecc.). Notabile sentenza! Ma la fiamma era accesa; l' autentica bolla *Ausculta fili*, s' interpreta nel senso della spuria, e si dà al fuoco a suono di tromba; ed al Concilio convocato in Roma, Filippo l' autorità oppone degli Stati generali (10 apr. 1302).

X. La mente rifugge da queste piaghe. Ma pure sono esse le sorgenti del Gallicanismo; e da Filippo il Bello si spiega Luigi XIV, ed il 1682 è un fiore del 1302; colla differenza che nel 1682 Bossuet gettava nella bilancia il suo gran discorso sopra l' unità della Chiesa, mentre nel 1302 l' artificioso Pietro Flotte seduceva e sollevava l' adunanza degli Stati contra la pretesa tirannia di Roma. « La corte di Roma, diceva, fa ingiuria alla

chiesa gallicana colle riserve e colle proviste degli arcivescovati e vescovati, e degli altri benefizi, in favore di stranieri non residenti. Mercè di mille inganni, il papa disponendo di tutti i benefizi, toglie a' nostri prelati ogni via di ricompensare i meritevoli. Di là vengono le spaventevoli esazioni che esauriscono le nostre chiese. È levata ogni autorità ai nostri arcivescovi, e non vi son più suffraganei: Roma tira a se tutti gli affari, affinchè andiamo colle mani piene ad invocar le sue dispense. Essa pretende ancora di assoggettare il re: il quale innanzi a voi protesta che all' esempio de' suoi antenati, egli non riconosce altro superiore che Dio solo, e come amico e signor vostro vi supplica di assisterlo con energica resistenza nel mantenere le antiche libertà della nazione. »

XI. Qui è da ricordare che ogni potere governativo, epperò l' ecclesiastico, oltre i diritti ordinari, applicabili alla società normalmente ordinata, ha poteri eccezionali, richiesti alla salute pubblica per casi straordinari. Ora i preceduti rivolgimenti, il materialismo feudale, le investiture, e la corruzione laica ed ecclesiastica, avevan resa, non che utile, necessaria la dittatura papale, e un incentramento amministrativo, piuttosto eccezionale che ordinario e normale. A questo alludeva l' oratore gallicano; ma con una violenza che intendeva a rompere, non a riordinare; e peggio ancora tendeva a surrogare la dittatura regia alla papale in materie pie ed ecclesiastiche: due eccessi incarnati allora e poi nelle riforme promosse dagli avvocati dei re e dei parlamenti, dei quali Pietro Flotte è deplorabile maestro e antesignano. Avvertenza è questa di troppo grande applicazione alla storia e alle vicende del diritto in generale.

XII. Nel particolare poi, non dovendo noi discutere ogni fatto, e pur concedendo qualche eccesso nella curia romana, la prima parte delle accuse era però falsa od esagerata; e l'altra, cioè le spaventevoli esazioni, eran proprie del re e de' suoi baroni, onde il clero erasi appellato a Roma. Venendo ai suffragi, i nobili per compiacenza e per tutelare se stessi, rispondono di esser pronti a fare ogni piacere del re; e trascinano il terzo stato, ignorante e da loro signoreggiato. Il clero con una dignitosa e legale resistenza avrebbe illuminato il re, salvato la giustizia e l'onor della Francia. Ma legato al trono co' suoi feudi, tentata invano una conciliazione ed un indugio, e minacciato di tradimento al re ed allo stato, *moerens ac laudans* come Burro in Tacito (Ann. XIV, 15), consente colla nobiltà e col terzo. Chiede la grazia di assistere al prossimo Concilio romano, e gli è negata. « Certamente, se in quest' assemblea, come fu scritto, furono per la prima volta difese le libertà gallicane, nuovo e strano fu il concetto della libertà. Fu mai consecrata più solennemente la schiavitù? (CHRIST. t. I, p. 122). »

XIII. Il concistoro dell' agosto 1302 accolse e rispose con dignità alle lettere e ai legati di quest' assemblea. Il papa li minacciò severamente: *Multa superba et schismatica in concione profata fuerunt .... quae per vos debebant reiici, vel certe potius non audiri ... Verba delirantis filiae.* Rinnovò l'obbligo di venire al Concilio: che in effetto cominciava il dì 1 novembre 1302; presenti quattro arcivescovi francesi, trentacinque vescovi e sei abati, tementi più le scomuniche del papa che le minacce del re. Chi 'l crederebbe? Neppur qui è scomunicato il Bello da Bonifacio, scrivendone un contemporaneo: « Do-

po tanti tuoni, neppure una goccia d'acqua: *multis tandem coruscationibus contra regem praeviis, pluvia nulla apparuit.* » Solo apparve la bolla *Unam sanctam.*

TITOLO XXIV.

LA DECRETALE *Unam sanctam*, È SEGUITO DELLA CONTROVERSIA.

I. Il vertice del medio evo è la Bolla UNAM SANCTAM. II. Analisi: vi è definita l'unità della Chiesa. III. La Chiesa ha un sol corpo ed un solo capo. IV. Due le spade, e una la giustizia. V. Alla Chiesa superiorità di coordinazione, non di dominazione. VI. È di fede il primato della Sede romana; e sinquì la Bolla. VII. Più forte la comparazione dei due poteri col sole e colla luna; e non contradetta. VIII. Autenticate le calunnie, e gli Stati francesi sulla via dello scisma. IX. Nuove calunnie, frodi e violenze, per appello al futuro concilio. X. Ulili per rinsavire. XI. Bonifacio in Anagni; nuove Bolle; Anagni invasa da Sciarra e Nogaret; percosso il pontefice; sublime sdegno dell'Alighieri. XII. Morte e riabilitazione di Bonifacio VIII.

I. La decretale d'un papa che vien detto il più ardente, senon il più gagliardo dei papi; e scritta nel massimo bollire della controversia intorno ai diritti dei re e dei papi; ed in quel medio evo che aveva tanto elevato lo spirituale sul temporale: una tal decretale dovrà al certo contenere il concetto più spiccato e forte del giure pubblico allora dominante. E questa è di fatto la sentenza dei protestanti e dei gallicani verso la bolla *Unam sanctam* (de maior. et obed. in 6). Ma essi pretendono, come il gallicano Maimbourg, che in quella sia definito per fede: « che il papa, rappresentando Gesù Cristo, il re dei re, sia perciò monarca universale; e deponga i re mancanti al loro dovere, come i re depongono i loro officiali. » Noi diciamo calunniosa l'interpretazione, e lo proviamo analizzando per sommi capi la bolla.

II. 1° È definita l'unità della Chiesa: *Unam sanctam Ecclesiam catholicam, et ipsam apostolicam, urgente fide credere cogimur et tenere; nosque hanc firmiter credimus, et simpliciter confitemur, extra quam nec salus est, nec remissio peccatorum.*

III. 2° Dunque per immediato corollario, la Chiesa è un sol corpo, ed ha un solo capo: *Igitur Ecclesiae unius et unicae unum corpus, unum caput, non duo capita, quasi monstrum.* Ed i non soggetti al capo, che è Cristo nel suo vicario, *fateantur necesse est se de ovibus Christi non esse.*

IV. 3° Ma nella Chiesa, società di fedeli e di cittadini, sono due poteri, due spade: *Uterque ergo est in potestate Ecclesiae: spiritualis scilicet gladius, et materialis. Sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis.* Qui è lo scandalo dei gallicani. Ma se Gersone stesso, l'oracolo del gallicanismo, assoggetta il principato civile al potere direttivo della Chiesa; certo è che la spada del principe cattolico dee pur temperarsi alla legge cristiana; e quindi sono nella Chiesa, ma in diverso modo e soggetto, la spada del principe e quella del sacerdote; ed il sacerdote darà una direzione cristiana alla spada del principe, e questa darà aiuto e protezione alla Chiesa. Nel quale schema non apparisce altro che l'ideale d'una società cristiana perfettamente costituita e ordinata. Che se lo spirituale primeggia sul temporale, ciò è per una graduazione posta da Dio nelle cose create, non mai per inceppario e signoreggiarlo: come intendesi in quel che segue immediatamente.

V. 4° I due poteri hanno diversa la sfera, come diverso l'ufficio ed il fine: *Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati.* Ma dalla ragione che se ne adduce, superiorità e inferiorità vogliono essere, non di dominazione, ma di coordinazione: *Nam cum dicat Apostolus: « Non est potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt: » non autem ordinata essent, nisi gladius esset sub gladio, et tamquam inferior reduceretur per alium in superiorem. Nam secundum beatum Dionysium, lex Divinitatis est, infima per media in suprema reduci. Non ergo, secundum ordinem universi, omnia aeque ac immediate, sed infima per media, et inferiora per superiora, ad ordinem reducuntur. Spiritualem autem, et dignitate et nobilitate, terrenam quamlibet praecellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecedunt.* Ecco la sublime gerarchia degli esseri, e perciò dei poteri, coordinati in quella grande vita e unità che si termina in Dio. Ma come le sfere celesti, e tutti gli esseri, ritengono però nel graduato loro consorzio, la peculiare loro vita e movenza; così la Chiesa e lo Stato. E ciò è il cardine della sentenza.

VI. 5° Finalmente è un vero comune il sacerdotal ministero d'istruire e giudicare, sciogliere e legare i cristiani d'ogni grado e potere. E qui si ferma il pontefice; e quasi prevedesse che non i principii, ma le ragioni dottrinali o la loro veste rettorica per cagione dei traslati o dei sensi accomodatizi non convenissero a tutti i gusti o a tutti i secoli, egli restringe la dommatica definizione in questi termini: *Porro subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam, declaramus, dicimus, definimus, et*

pronunciamus omnino esse de necessitate salutis. Il lettore è libero di confrontar questa nostra dichiarazione colla contraria che ne fa il Boehmero nella osservazione XIII al capo 16 del libro 4 del De Marca. E vedrà che quanto la nostra è inerente al contesto, facile e naturale; altrettanto simili prorogative vengono meno alla contraria.

VII. La metafora delle due spade, non eguagliava l'altra del sole e della luna, per cui Innocenzo III aveva significato il sacerdozio e l'impero: da questa potendosi inferire che, siccome la luna non ha luce che non venga dal sole, così l'impero non abbia virtù o potenza che non derivi in lui dal sacerdozio. Ma le passioni accese stravolsero il senso delle due spade, mentre in buon senso era corsa la metafora d'Innocenzo, così interpretata dal De Marca: *Non descivit a ceterorum pontificum doctrina Innocentius III qui solis radiis, si liceat cum Tertulliano loqui, veritatem istam descripsit. Etenim comparatione ducta a solis et lunae officiis, quae duo illa sidera per diem et noctem mortalibus impendunt, ecclesiasticam potestatem soli, regiam vero lunae contulit: ut significaret, tanta dignitate res spirituales praestare temporalibus, quanta sol lunae, et dies nocti praecellit; imo etiam ad bene beateque vivendum, reges ab episcopis, ut lunam a sole, radiis quibusdam illustrari. Quod tamen sic intelligendum est, ut,* QUEMADMODUM DUO ILLA SIDERA INVICEM NON COMMISCENTUR, *nec in ipsa corporum substantia, nec in ordine quem sortita sunt ab omnium conditore Deo, sed sol diei, luna vero nocti praelucet,* SIC UTRIUSQUE POTESTATIS IMPERMIXTA DISCRETIO CONSERVETUR. *Nec est, quod aliquis ingenio indulgens existimet, eo modo quo luna alieno lumine, idest a sole accepto, fulget; regiam potestatem au-*

cloritatis suae lucem ab ecclesiastica mutuari. Etenim quae tam serio probavimus testimoniis veterum adductis de SOCIETATE ILLA ET LIBERTATE UTRIUSQUE POTESTATIS, *hac una ludificatione subverteretur* (de Concor. sac. et imp. l. II, c. 1, 8). La quale interpretazione non è contradetta dal diploma di Bonifacio *pro confirmando rege romanorum Alberto,* che comincia *Affuit sol,* perchè le parole, *sicut luna nullum habet lumen nisi quod recipit a sole, sic nec aliqua terrena potestas aliquid habet, nisi quod recipit ab ecclesiastica potestate,* sono allegate nell'altrui sentenza: e poi diremo che nè il retto senso delle Scritture nè il diritto della Chiesa emergono dalle parti esortative che al gusto degli scrittori si riferiscono (ap. DE MARCA, ad ealc. c. 3, lib. II).

VIII. Ma pur troppo le preconcette passioni, e la parte della bolla *Unam sanctam,* interpretata nel senso della supposta da Pietro Flotte, che senza riguardo intimava a Filippo: *Deum time! Scire te volumus quod in spiritualibus et temporalibus nobis subes;* e la delicatissima indole dei Francesi, quasi minacciati nella loro nazionale indipendenza, per la primazia del romano imperio esagerata nel diploma di Alberto: pur troppo tali cagioni avevan fatto levare sì alta la fiamma, che l'appellazione di *nominis Gallici hostis,* fu inventata e creduta sul conto di Bonifacio. Allora tutte le collere del Governo scoppiarono contra la bolla *Unam sanctam;* ed il re, il 12 marzo 1303, nella generale adunanza dei prelati e dei signori convocati al Louvre, si fa presentare una lunga requisitoria da Guglielmo di Nogaret, nella quale Bonifacio vien detto: 1° dottore di menzogna, intruso, e non papa; 2° eretico manifesto; 3° orribile simoniaco; 4° e suppli-

cavasi il re di aiutare coll'autorità sua la convocazione di un Concilio per dare alla Chiesa un pastore legittimo. Filippo era sulla via dei Colonna, dei quali udiva i consigli: tentavasi uno scisma.

IX. Enorme era lo scandalo, ed il re finse ancora per coprirlo qualche trattativa. Ma tosto fa incarcerare a Troyes Nicola Benefratto arcidiacono di Coutánces; strappategli, e portate al re le bolle papali. Ed il 13 giugno dello stesso 1303, in nuova adunanza e con nuova requisitoria Guglielmo Plesian o Plessis accusa il papa: di non credere all'immortalità dell'anima, nè alla vita futura, nè alla presenza reale nella santa eucaristia; di favorire l'idolatria, di consultare un demonio privato, di praticare la simonia e la sodomia; di sforzare i preti a rompere il sigillo sacramentale, e professar l'eresia. E nuova supplica al re di convocare per pietà della Chiesa, e di appellare per se stessi ad un generale Concilio. Il re acconsente piamente, invoca il concorso dei vescovi e degli arcivescovi, e al fine di premunirsi contra le censure di Bonifacio, appellino tutti al papa od al Concilio futuro. Stupore e timore agghiacciano l'adunanza; un sol uomo protesta, l'abate di Cistelle (Citeaux); ed il clero segnandosi coi nobili e col terzo, invano pensa di coprire la viltà colla menzione della violenza: *Quadam quasi necessitate compulsi, non intendentes quoquo modo partem in hoc negotio facere, seu quibuscumque partem facientibus adhaerere* (Preuves du differend, pag. 108). Sciolta l'assemblea, settecento atti di adesione per l'appello ad un futuro Concilio, sono strappati alle chiese ed alle comunità della Francia, la quale per insaputa o per incanto filippizzava.

X. Sono sozzure, infamie, dolori! Ma se la storia è maestra della vita, e se le cagioni produttrici dei grandi avvenimenti ne svelano la bontà, o la malizia; lo studio di quella età sventurata, se la mente è sana, darà frutto di temperanza e di sapienza.

XI. Ora Bonifacio è solo, contra un re potentissimo, e servito da una invidiosa magistratura, da una nazione sedotta, da un clero fiacco e impaurito. In mezzo stà l'opinione pubblica, quella farfalla che un'aura leggiera fa voltare a destra e a sinistra. Il vecchio pontefice si ritira in Anagni, inquieto e non vinto. Dove, con cinque bolle del 18 agosto, scomunica chiunque intercetti le ordinazioni pontificie; sospende l'Arcivescovo di Nicosia, consigliere e anima di Filippo; sospende le Università aderenti alla convocazione del Concilio; ritira ai corpi ecclesiastici la facoltà di eleggere e di conferir benefizi; e nell'ultima, *Nuper ad audientiam,* ancora prega il re di risparmiargli l'ultimo colpo. Ma già Anagni è invasa da cinquecento cavalli, ed altre bande di ghibellini, sotto gli ordini di Sciarra Colonna e di Nogaret inviati da Filippo (7 settembre 1303). Alle voci « muoia papa Bonifacio, e viva il re di Francia (Giov. Villani, l. viii, c. 63), » Bonifacio raddoppiando la maestà ed il coraggio, fa aprire le porte, ed in abito pontificale e colla faccia verso l'altare, aspetta gl'invasori e la morte. Sciarra vomita ingiurie, e lo percuote o lo minaccia. Il Nogaret s'interpone, e gli fa scudo della protezione della Francia con queste parole: « Chétif pape que tu es, regarde et considère la bonté de monseigneur le roi de France, qui, bien que son royaume soit fort éloigné de toi, te garde par moi et te défend de tes ennemis (Chronique de s. Denys, c. 43. —

NICOLE GILLE, Annales de France). » Che protezione, che insulto! La pazienza ed un nobile silenzio cresceva la maestà del vicario di Gesù Cristo. Ma quando il Nogaret lo minacciava di trascinarlo a Lione per essere giudicato e deposto dal preteso Concilio, rispose il pontefice coll'accento dell'indignazione: « Ecco la mia testa! per la libertà della Chiesa subirò il martirio; io cattolico, io legittimo papa, io vicario di Gesù Cristo, subirò di essere condannato e deposto dai patarini. » Parole che furono un colpo di fulmine al Nogaret, vero nipote di un patarino, già condannato alle fiamme per ostinata apostasia. Si spiegano i fatti: uno Sciarra, un Nogaret, mente e braccio di Filippo. Lo stesso Dante depone l'ira ghibellina ed esclama:

> Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso,
> E nel vicario suo Cristo esser catto.
> Veggiolo un'altra volta esser deriso;
> Veggio rinnovellar l'aceto e 'l fele,
> E tra vivi ladroni essere anciso (PURG. XX).

XII. Il resto lasciamo alla storia. L'11 ottobre di quest'anno 1303, Bonifacio rendeva placidamente la grande anima a Dio, e non, come scrive Ferreto da Vicenza (p. 1008), battendo la testa al muro, urlando e rodendosi le carni per frenesia. Nell'anno 1605, trecento due anni dopo la morte, le sue carni si trovarono intatte, *tota urbe ad spectaculum concurrente,* scrive lo Spondano (an. 1303, n. 16) testimonio di veduta. Il Christophe aggiunge questa nota, tom. I, p. 150: « La memoria di Bonifacio venne testè riabilitata dall'erudito Benedittino Luigi Tosti, nella vita di questo pontefice pubblicata nel 1846 in Monte Cassino. Col suo bel talento l'illustre biografo avrebbe ancor meglio ribattute le antiche calunnie contra

uno dei più gran papi, s'egli avesse avuto sotto gli occhi la raccolta degli atti originali per Pietro Dupuy. Costretto di starsi ad alcuni estratti, egli non ha potuto ritrarre sempre tutta l'indole abbominevole dei fatti. » E conchiude, p. 131: « Pochi pontificati stanno sopra a quel di Bonifacio. Protettore invitto della Chiesa e dell'umanità, lo riconosceranno i posteri francati dalle passioni. »

TITOLO XXV.

EFFETTI DELLA CONTROVERSIA, E CALUNNIE CONTRO LA BOLLA *Unam sanctam,* DICHIARATA DA CLEMENTE V, E NON RITRATTATA.

I. Spalancata una sorgente di errori e di diffidenze. II. Due errori di fatto. III. Bonifacio non usurpa il temporale della Francia; egli scomunica, ma è generoso ai colpevoli. IV. Il De Marca rimove l'accusa del potere diretto. V. Il potere indiretto, *ratione peccati,* non era creato da Bonifacio. VI. Prudenza dei papi nell'usarlo: esso ha due sensi, e storicamente due fori, in ragione dei tempi. VII. Si ha la parola dei papi dai soli e veri atti pontificali. VIII. Filippo è infenso alla memoria di Bonifacio; mitezza di Benedetto XI; procellosa elezione di Clemente V. IX. Sue prime azioni, tra favolose o equivoche, e riprovevoli o buone. X. Errori di Maimbourg sopra la Bolla *Unam sanctam,* da Clemente non rivocata. XI. Inesattezza del De Marca, e prudenza di Clemente V, che non ritratta la bolla, ne rispetta l'autore, e soddisfa al re ed alla Francia. XII. Ma restano esca a nuovo incendio, le Appellazioni.

I. La crudele controversia, usiamo le parole del Baluzio, *crudelissimum illud Bonifacii VIII et Philippi Pulchri dissidium* (la crudeltà a chi tocca), non lasciava solo alla Francia un errore, ma una spalancata sorgente agli errori, alle diffidenze, ai litiggi della corte, del foro, delle università e dei parlamenti. Onde le opinioni giuridiche e teologiche, rasenti talvolta l'ultimo confine del vero cattolico; troppo dalla persona del papa distinta la

Sede Romana; e un disputar senza fine sul nesso del papa colla Chiesa dispersa o congregata; e quel cumulo non mai definito di regie servitù, appellate per antifrasi libertà gallicane. Tutto ciò usciva da quella discordia, o peggio si confermava.

II. Ma due punti più acutamente pungevano gli animi: 1° il credersi definito per fede nella bolla *Unam sanctam* il potere immediato o diretto del papa sul temporale dei re, ed in particolare della Francia; epperò 2° la necessità di appellare dal falso giudicato e dalle pene fulminate dal papa.

III. Rispetto al primo punto, confessa il De Marca che primo ad arrogarsi quel potere sia stato Bonifacio VIII: *Ceterum Bonifacius VIII a sententia decessorum suorum deflexisse videtur. Odiis enim acerrimis* (espressione obbligata dei gallicani) *inter eum et Philippum IV accensis, eo profectus est pontifex, ut regem non solum anathemate feriret, sed etiam sibi subditum in rebus civilibus scripto denuntiaret; quam sententiam edita extravaganti constitutione (Unam sanctam) firmavit anno ultimo pontificatus* (Concor. l. II, c. III, 8). La scomunica non fu data che negli ultimi estremi della controversia; Filippo non fu deposto da Bonifacio; e questi, liberato dal popolo dopo il fatto d'Anagni, fece colla generale amnistia prodigi di clemenza, eccettuati solo i ladri del tesoro papale. Alto ed energico animo, generoso nell'ingiuria, ma odiatore di principi non fu Bonifacio.

III. E ci duole che il forte ingegno del De Marca, dal quale stan lungi i suoi copiatori ed i suoi detrattori, vedesse più che non è in quella celebre bolla, da noi nel titolo precedente già esaminata e discussa. L'unità della

Chiesa, i due poteri della Chiesa e dell'Impero, la loro coordinazione in virtù della legge che consertà e armonizza tutte le creature, e nella Chiesa la soggezione di tutte le anime al romano pontefice, supremo pastore e non universal dominatore; ciò solo e non più, è certamente inchiuso nella bolla. Il De Marca stesso rimove da Bonifacio l'accusa del potere diretto e della usurpata dominazione universale: *Hinc constat Bonifacium non idquidem sibi usurpasse, ut regnum Francorum ad feudi servitutem demissum a sede Apostolica dominii et fidelitatis nexu pendere diceret* (l. iv, c. xvi, 5).

V. Un potere poi indiretto, secondo la dottrina dei tempi, lo professò Bonifacio in quell'atto concistoriale che comincia; *Quod Deus coniunxit homo non separet;* alludendo alla Chiesa ed all'Impero. Protesta di aver quarant'anni studiato nel diritto, e di ben conoscere i due poteri da Dio istituiti: *Protestari se quod in nullo vellet usurpare iurisdictionem. Regem tamen negare non posse, quin esset pontifici subiectum* RATIONE PECCATI. Le quali parole commenta il De Marca: *Nimirum sibi liberum putavit, quaecumque a regibus peccarentur, non solum quatenus sunt privati homines, sed etiam in regni administratione, decretis suis corrigere, et constitutionibus a se latis statum publicum Ecclesiae et regni, Concilii in eam rem coacti sententia disponere, contumacesque reges excomunicationibus et tandem ipsa regni privatione plectere* (l. iv, c. xvi, 5).

VI. Qui niuna difficoltà è che la Chiesa giudichi pure nel suo foro i potenti, *ratione peccati,* prevenendo essa la decantata eguaglianza di tutti al cospetto della legge. Gregorio VII e Bonifacio VIII fra gli altri sono esempio

della maturità dei giudizi prima di venire alla finale scomunica dei principi; e quel giudizio era ben più mite e sensato, che l'inaugurato diritto delle moltitudini. Sappiamo in fine che la deposizione era una legge di Stato, e che la ritardavano i papi piuttosto che accelerarla; e vedemmo il colmo di delitti Enrico IV deporre Gregorio VII prima di essere da lui deposto; e Filippo il Bello non mai deposto, per sentenza e per opera deporre Bonifacio. Perchè tanta dolcezza ha il De Marca al suo Filippo, e niuna al papa che ne fu la vittima? Ma al solo diritto riguardando, diciamo che due sensi ha il giudicare i principi per la ragion del peccato: uno costante per il foro della Chiesa, rimanendo intatti i poteri sociali del peccante; e l'altro mutabile, non perchè muti il diritto divino della Chiesa, ma perchè variano i diritti liberi delle società cristiane.

VII. Bene è vero che ragioni di malcontento erano state in altre scritture da Bonifacio somministrate a Filippo ed ai Franchi. Ma ripetiamo che i papi si hanno da ricercare nei loro atti veramente pontificali, cioè insegnanti fede e moralità alla Chiesa universale, e non già in ogni diploma, atto del principe e non del pontefice; e meno ancora nelle formole, che sono e restano opera degli estensori. Certo è che ogni scrivente in nome del papa dovrebbe eguagliarne la mente, ed essere sommo nella sapienza e nell'arte di compor quella parola che avrà un eco immortale in tutta la cristianità. Ma certo è pure che Bonifacio non fu l'unico sventurato in questa parte. E ciò videro Filippo ed i suoi consiglieri, facendo essi la bolla *Unam sanctam* punto capitale della loro appellazione al Concilio od al futuro papa.

VIII. L'ombra di Bonifacio premeva quasi uno spettro la Francia. Si odiava la persona, ma si temeva l'autorità; la corte ne inseguiva la memoria quanto la vita; e Filippo si accendeva di annullarne per sentenza giuridica il pontificato. Il mite e santo Benedetto XI, i beni e non la porpora restituiva a Iacopo e Pietro Colonna, e al re di Francia fu indulgentissimo: *Simultatem et dissidium, quae suborta fuerant inter regem Franciae Philippum, et Bonifacium papam sedavit, et privilegia ac libertates quibus regem privaverat Bonifacius praedecessor, eidem regi restituit et concessit sicut antiquitus.* Così il contemporaneo Bernardo Guidone nella vita di Benedetto (*Script. rer. ital.* t. III). Ma contra Sciarra e Nogaret, esecutori dell'attentato d'Anagni e riluttanti, ordinò il processo; e moriva in Perugia dopo l'ottavo mese, con sospetto di veleno. Dallo scandaloso conclave di Perugia, dopo undici mesi di acerba contesa fra il partito guelfo e ghibellino, cioè italiano e gallicano, per le arti di Filippo usciva eletto pontefice il guascone Bertrando di Got, arcivescovo di Bordeaux, col nome di Clemente V.

IX. Aneddoti privi di storico fondamento sono la simonia ed il misterioso capitolato fra lui e Filippo, precedente l'elezione del conclave. Piuttosto, familiarissimo al re dalla gioventù, come scrive Ferreto Vicentino, *Philippo gratissimus eo quod a iuventute familiaris extitisset*, e voltatosi di poi a Bonifacio, trafugandosi nel 1302 contra gli ordini del re al Concilio romano, come nel Cronico narra Francesco Pipino; l'arcivescovo di Bordeaux lasciava sperare l'uno e l'altro partito. Ma restò guascone per gl'italiani, trasportando la sede nella fatale Avignone; e nel Concilio ecumenico XV, tenuto l'anno 1311

in Vienna degli Allobrogi, condannati i Fraticelli, i Dulcinisti, i Beguardi e le Beguine, turpissime eresie, concedeva a Filippo bruciato della sete dell'oro, l'abolizione dei Templari, non però senza lungo e difficile giudizio. Ma la condanna di Bonifacio e della bolla *Unam sanctam*, non gliela strappò il potente e astuto Filippo, checchè piaccia ai Gallicani di asserire.

X. L'abate Maimbourg, quanto versato nei documenti, altrettanto legato da spirito di parte nell'interpretarli, nel capo XIII del Trattato storico della Chiesa Romana, recisamente sentenzia: « Per la bolla *Unam sanctam* Bonifacio VIII definisce come articolo di fede necessario alla salute, il supremo potere dei papi sopra il temporale di tutti i regni del mondo. » Ciò è falso, è falso è ancora che Clemente V rivocasse intieramente quella bolla: « Si sa che Clemente V rivocava questa bolla nel Concilio di Vienna. » Dalle quali due falsità il Maimbourg inferisce la terza: « Dunque questo papa ed il concilio, e per ciò tutta la Chiesa, non credevano punto all'infallibilità dei papi nel decimoquarto secolo. » Errori di questa fatta, meno i primi quattro capi, sono sparsi in tutto quel Trattato.

XI. Più temperato e meno esplicito è il De Marca, scrivendo l. II, c. III, 8: *Hic (Clemens V) verbis in decessorem permodestis, et ad regis dignitatem efficacibus,* CONTRARIA CONSTITUTIONE *tum memoriae Bonifacii Sedisque Apostolicae auctoritati, tum regni gallici iuribus consuluit.* Non dice dove e come la nuova costituzione sia contraria alla precedente; ma può e deve intendersi contraria non alla definita unità della Chiesa e del suo capo, bensì a qualche parte incidentale, o piuttosto alle false

interpretazioni che vi erano appiccate. Il che risulta dalle parole stesse di Clemente V, immediatamente riferite dal De Marca: *Hinc est,* dice Clemente, *quod nos regi et regno, per definitionem et declarationem bonae memoriae Bonifacii VIII praedecessoris nostri quae incipit* UNAM SANCTAM, *nullum volumus vel intendimus praeiudicium generari; nec quod per illam rex, regnum, et regnicolae praelibati, amplius Ecclesiae sint subiecti Romanae, quam antea existebant: sed omnia in eodem esse statu, quo erant ante definitionem praefatam* (C. unam sanctam, de maiorit. in 6). Il che vuol dire in sentenza, che Clemente non ritratta Bonifacio, ma che per dare una qualche soddisfazione al Bello (ed era ben tenue all'orgoglio di tal combattente), egli vuole e intende che per la bolla niun pregiudizio sia recato al re ed ai franchi, e si abbia il tutto come per innanzi. Semplicissima dichiarazione nella quale, senza vittoria del re e senza perdita per la santa Sede, spegnevasi la fiamma di tanta guerra.

XII. Ma rimanevan sotto cenere, esca di nuovo e più terribile incendio, le appellazioni dal papa o della Sede Romana.

TITOLO XXVI.

ORIGINE TARDA E ILLEGITTIMA DELLE APPELLAZIONI DALLA SEDE ROMANA.

I. Le appellazioni dal papa offendono il centro ecclesiastico. II. Nuove nel 1303, le dice il De Marca. III. Eran rimedio non diritto all'impudenza. IV. Febronio cavilla e si contraddice. V. Nella somma, il fatto non sarebbe il diritto. VI. Equità dei papi nel comporre sinodicamente le liti fra la Chiesa e l'Impero. VII. Anzi, neppure nel 1303 fu vera appellazione dal papa al concilio: perchè, primo, quasi affogato il papa in un diluvio di calunnie; VIII. secondo, dichiarata vacante la Sede; IX. terzo, ambiguo l'appello fra la Sede apostolica ed il concilio; X. quarto, l'appello distrutto dalle riserve; XI. quinto, non libero, nè certo, nè definito il giudizio; XII. ed in fine, un delirio e un vortice di appellanti sino alla Trinità o a Gesù Cristo. XIII. Dunque bollore di passioni, e non diritto fermo, nè tradizione. XIV. L'appello è formolato in Costanza e Basilèa, ma condannato da Martino V; e da Pio II, come delitto di maestà, confutato nel concilio di Mantova, colle ragioni della scienza. XV. Innocenzo III conferma l'uso di giudicare nei concilii le cause dei principi, senza farne l'esclusiva norma dei giudizi. XVI. Or si passa dai fatti alle generali conclusioni.

I. Essendo l'appellazione, *a minori iudice ad maiorem, ratione gravaminis, facta provocatio;* ne segue che l'appellare comunque dalla sentenza papale, ciò sia: 1° un disconoscerne o la supremazia o la costanza della giurisdizione; 2° un alterare o rimoverè e trasferiré il centro della ecclesiastica costituzione. Noi dicemmo questo un nuovo e più terribile incendio, surto dalla guerra del Bello contra Bonifacio.

II. Nuovo, perchè le appellazioni dal papa al concilio, non hanno più alta origine del 1303, per sentenza del De Marca. Il quale, esposta nel capo XVI del libro IV, la contesa del Bello con Bonifacio, così comincia il capo XVII: *Superiore capite novam quamdam rationem vidimus in*

Ecclesiam invectam ab iis qui se romanae curiae censuris premi existimabant, scilicet appellationem a papae decreto ad futurum concilium. Novam dixi, quia NUNQUAM IN ECCLESIA ADMISSA FUIT PROVOCATIO A PAPA AD CONCILIUM; *licet aliquando, remedio quodam extraordinario, sedis Apostolicae iudicium in maiori synodo instauratum fuerit.*

III. S'intende che il rimedio straordinario di ripigliare in un concilio una causa già condannata dal papa, può farsi o per prove non avanti allegate in cause di fatto; od in cause dottrinali può farsi, non per necessità di diritto, ma per abbondanza. E così ai Donatisti fu conceduto il concilio Arelatense, del quale parla Agostino: *Non quia iam necesse erat Concilium, sed eorum perversitatibus cedens* (Constantinus) *et omnimode cupiens tantam impudentiam cohibere.* È chiaro, darsi un rimedio, non un diritto, alla perversità e all'impudenza. E si noti che non versava l'impudenza nell'impugnare l'autorità, ma solo la forma del giudizio: *Eo colore quaesito a Donatistis, quod lite nondum plene instructa, iudicium nimis propere latum esset.* Era un cavillo, e per confonderlo, continua il De Marca accennando insieme il diritto e il rimedio: *Alienum putabat Constantinus a disciplina, res ab Episcopo Romano iudicatas refricare; sed studio pacis restituendae, instaurationem iudicii in frequentiore synodo Donatistis permisit* (l. c.). Cioè permise Costantino e aiutò quell'opera, come richiedeva la stretta alleanza della Chiesa coll'Impero.

IV. È per ciò dimostrato che prima del secolo decimoquarto, non v'ha esempio di appellazione dal papa al concilio, come da inferiore al superiore. Ed il Febronio, il cui criterio istorico e canonico non vale un pelo

a petto del De Marca, si abbia questa sola risposta al paragrafo decimo del capo sesto, da lui intitolato: *Legitimitas appellationis a Rom. Pontifice ad generale Concilium, proinde huius superioritas omnibus saeculis et ab omnibus nationibus agnita fuit.* La cui falsità Febronio stesso avvertiva, confessando che formali appellazioni all'indole dei primi dodici secoli non convenivano, e non furono; ma semplici ricorsi: *species recursuum.* Ma è un garbuglio, perchè se i ricorsi erano un trapasso giuridico da inferiore a superiore, ecco le appellazioni; se no, la sua causa è perduta. Ora sappiamo noi di rincontro che vere e formali appellazioni furono in quei secoli, e bene acconce, perchè congiunte colla gerarchia dei poteri e dei giudizi. E tali furono le esplicite appellazioni dai concilii provinciali e dai minori giudizi, al supremo della Sede Romana, come a Dardano vescovo scrive Gelasio: *Siquidem ad illam* (sedem romanam) *de qualibet mundi parte canones voluerint appellari; ab illa autem nemo sit appellare permissus.* Anzi, risalendo alle origini, nel libro I, tit. XXI, abbiam dimostrato che il concilio pure di Sardica, le finali appellazioni alla Sede romana, non costituiva ma riordinava.

V. Ecco sino a Filippo e Bonifacio la gerarchia delle appellazioni; ed alla scuola che, prima o poi, allegasse fatti in contrario, si risponde perentoriamente che il fatto non è il diritto. Ma col De Marca vogliam ferma la tesi che nel 1303 stà la tarda origine, la novità, l'illegittimità, e l'inizio ancora confuso e imperfettissimo delle appellazioni dal papa al concilio.

VI. Con profonda sapienza, l'anno 1080, Gregorio VII aveva già provveduto che le cause comuni alla Chiesa e

all' Impero fossero conciliarmente dalle parti disaminate e discusse: *Ut generalis synodus congregetur in loco tuto et securo, sicque opportuno ut ad eum possint undique terrarum, clericalis ordinis et laicalis amici vel inimici, sine timore convenire* (ep. IX, 28). Onde apparisce non monopolio di autorità, ma brama di pace e di verità, soggiungendo: *quam pacem, opitulante Domino, sicut christiana devotio cupit et postulat, in eodem concilio instaurare et confirmare optamus.* Egual consiglio tenevano Gelasio II, e Innocenzo III, e Gregorio IX, e nel' concilio di Lione l' anno 1245 Innocenzo IV contra Federico II incolpato di eresia e di altro. Dal quale concilio, Taddeo procuratore di Federico, non appellava ad *generalius concilium,* senonchè per essere assenti alcuni legati e prelati, da Federico suo padrone con astuzia e per forza impediti. Era pertanto una querela di legalità e non vera appellazione; restandone ancora al Bello il merito della novità e dell' invenzione.

VII. Senonchè neppure al Bello, nè all' Università di Parigi, nè a quel tempo si riferisce la formale origine delle appellazioni dal papa al concilio, come da inferiore a superior giudizio. E si noti 1°, che a movere gli Stati di Francia a quell' inaudita risoluzione, era stata al Plessis necessaria la satannica malvagità di cumulare sopra Bonifacio un monte di calunnie, compendiate da Natale Alessandro nella IX dissertazione al secolo XIV, articolo IV, in queste parole: *Vehementem et acerbam contra summum pontificem orationem habuit Plessiacus, immania accusationum immo calumniarum capita contra ipsum proposuit: haereseos contra immortalitatem animae, vitam aeternam, praesentiam realem Corporis Christi in Eu-*

charistia; sortilegii, familiaritatis cum daemone. Quod publice praedicasset romanum pontificem simoniam committere non posse: intrusionis in Sedem Apostolicam, et mortis Caelestini papae maturatae; criminis pessimi, contemptus rerum sacrarum et rituum ecclesiasticorum; maledicentiae in quoscumque praelatos et religiosos Ordines; odii plusquam Vatiniani contra regem regnumque Francorum, cuius ruinam decreverat, et commotionis principum contra illius maiestatem, ecc. I tre ordini della Francia, nobiltà clero e popolo, che tali cose ascoltarono in silenzio, dimostrano come venga il seminator della zizzania sulle dormienti nazioni, e l'eletta colla rea semenza soffochi o disperda.

VIII. Si noti 2°, che dal Bellò, come già da Federico e dagli Enrici, prima di appellare, erasi fatta dichiarar vacante la Sedia Apostolica: certo argomento del non credersi allora possibile in diritto l'appellare dal vero papa.

IX. Si noti 3° l'ambiguità dell'appello, formolato dal Plessis, e riferito, nel luogo citato, da Natale Alessandro: *appellat ad sacrum convocandum generale Concilium, et ad Sanctam Sedem Apostolicam, et ad illum et illos, ad quem et ad quos de iure melius potest et debet.* Ed i gallicani si lagnano del curialismo romano! Era qui un appello: ma a chi si appellava?

X. Si notino 4° le riserve degli aderenti. La Facoltà di Parigi sottoscrive: *Appellationi praefati domini regis adhaeremus quantum de iure possumus et debemus secundum Deum et iustitiam, et sanctae permittunt canonicae sanctiones.* Il Capitolo e la Chiesa di Parigi: *Salvis auctoritate et reverentia Sedis Apostolicae, sanctaeque et catholicae Ecclesiae unitate, et in quantum secundum*

Deum possunt et debent. Cento e trentadue frati dei Predicatori: *Salva sui Ordinis obedientia, reverentiaque et honore Ecclesiae Romanae, ac fidei catholicae veritate.* I renitenti furono espulsi dalla Francia.

XI. Si noti 4° l'errore massiccio di Natale Alessandro: *Primo, ad futurum Concilium appellarunt a Romano Pontifice: Concilium itaque Pontifice Romano superius censebant.* Non è vero che allora fosse creduta in Francia la superiorità del concilio al papa: 1° perchè non è dottrina libera l'estorta colla confisca e coll'esilio; 2° perchè appellavasi da un papa supposto intruso; 3° perchè da questo papa creduto non vero, appellavasi cumulativamente al Concilio, alla Sede Apostolica, al futuro legittimo pontefice, *ad illum et illos, ad quem et ad quos,* ai cogniti ed agli incogniti, come nave in tempesta che appena ricorda il punto dal quale è partita, e non sa a quale spiaggia s'indirizzi.

XII. Si noti finalmente che tanta era da quel punto la confusion delle menti, che nel 1305 Gautier vescovo di Poitiers appella dalla sentenza di Clemente V « al tribunale di Dio e al futuro concilio. » Nel 1317, alcuni frati minori appellano « al papa Giovanni meglio informato; » e poco dopo, Michele da Cesena deposto dal generalato dei minori, appella *ad Ecclesiam catholicam.* Lodovico il Bavaro, che nel 1313 già aveva appellato dal papa alla santa Sede, nel 1324 appellà: *ad Concilium generale, et ad verum et legitimum Pontificem futurum; et ad sanctam matrem Ecclesiam; et ad Apostolicam Sedem; et ad alium vel alios, ad quem vel ad quos fuerit appellandum.* E per finirla, Giovanni Hus appella alla santissima Trinità, a Gesù Cristo. Smania di appelli, orde di

appellanti, ma un fluttuar delle menti, e incertezza del giudice a cui appellare, e mancanza di concetto e di formola negli appelli; ecco il carattere del secolo XIV.

XIII. Ma le incertezze sarebbero state, se il secolo XIV avesse avuto contezza della superiorità gerarchica del concilio al papa? E gli eretici e gli scismatici e tutti i ribelli sino al secolo XIV, fabbri d'ogni malizia, di autorità potenti, celebri di dottrina, esperti del diritto e delle pratiche forensi, caparbi e cavillosi, perchè in tredici secoli non usarono il rimedio pacifico e comodissimo di appellare dal giudicato del papa al futuro concilio? Perchè la giurisprudenza ecclesiastica è costretta di traversar quattordici secoli, per trovar l'appello dal papa al concilio, formolato finalmente e schiettamente nel concilio di Costanza e di Basilea, e negli eccessi dello scisma?

XIV. E con quale effetto? Siccome niun successo avevan conseguito gli appellanti del secolo XIV, così più esplicita condanna ebbero gli appellanti del secolo XV. L'ebbero da Martino V nel 1418 colla bolla *Ad perpetuam*, in pubblico concistorio, epperciò nel concilio stesso di Costanza. Dopo il concilio di Basilea, la rinnovò l'anno 1459 colla bolla *Execrabilis* Pio II, già Enea Silvio, nel concilio di Mantova, dichiarando le appellazioni dal papa al futuro concilio: 1° *abusum execrabilem, pristinis temporibus inauditum;* 2° *eumdem sacris canonibus adversari;* 3° per esso *pauperes a potentioribus multipliciter opprimi, remanere scelera impunita, nutriri adversus primam Sedem rebellionem, libertatem delinquendi concedi, et omnem ecclesiasticam disciplinam, atque hierarchicum ordinem confundi.* Estende il pontefice la teorica delle appellazioni ad ogni pubblico reggimento. Ed

argomenta che se lecito fosse di appellare dal papa al successore, perchè non dal principe al successore del principe, e forse da questo ad un altro successore? E se da un tribunale che è, ad un altro che non è, e per anni o per secoli non sarà, dov'è più l'autorità sempre viva del sociale organamento? Per tali motivi i padri del concilio Mantovano decretano: *taliter appellantes tamquam haeresis fautores, et laesae Maiestatis reos plectendos esse*.

XV. Così Pio II; e che alla bolla di lui scemi virtù l'opposizione di Giovanni Dauvet procuratore generale per Carlo VII di Francia, può solo dirlo o crederlo un Febronio. Il quale con più apparenza di vero ci oppone che l'energico Innocenzo III appellò egli pure da se stesso al concilio nel matrimonio di Filippo II di Francia con Ingelberga, scrivendo al re: *Si super hoc, absque generali deliberatione concilii, determinare aliquid tentaremus, praeter offensam et mundanam infamiam quam ex eo possemus incurrere, forsan ordinis et officii nobis periculum immineret*. Fu una semplice scusa, come alcuni rispondono, per liberarsi dalla molestia di Filippo? Non sarebbe degna del pontefice la scusa; ma egli mirò piuttosto all'uso da Gregorio VII invalso, di giudicare conciliarmente, il più che fosse possibile, le cause comuni e de' principi, per l'esame dei fatti, e per quella più convincente autorità che emana dal maggior consesso dei giudicanti. In questi limiti non mancherebbe di verità la sentenza del De Marca: *Unde patet, hoc saeculo duodecimo in caussis communibus, quales erant regum aut provinciarum querelae, Concilii generalis non inepte, nec invitis pontificibus, imploratum auxilium fuisse* (l. IV, c. XVII, 5). Sarèbbe più vero il dire che il rimedio, come

qui da Innocenzo III, fu dai pontefici proposto ai principi. Falso poi è l'inferirne col De Marca e Natale Alessandro, l'inferiorità del papa, e la giuridica appellazione al concilio, dopo la sentenza del primo.

XVI. Stringiamo ora le vele, e raccogliamo i frutti del lungo cammino.

TITOLO XXVII.

GIUDIZIO ANALITICO E SINTETICO DEL MEDIO EVO, E COMPARAZIONE DELLA PREVALENZA ORA DEL PAPATO E ORA DELL'IMPERO.

I. La preponderanza della Chiesa sull'Impero somma con Bonifacio. II. Era la prevalenza dello spirito sulla materia. III. Non usurpata, ma giuridicamente consentita. IV. Essenziale in parte, ed in parte libera e volontaria. V. La parte libera, assurdamente col diritto moderno sarebbe giudicata. VI. Vizio è pure, dagli abusi giudicar le istituzioni. VII. Oscena rappresaglia le investiture. VIII. Eroicamente riconquistata la libertà delle elezioni papali. IX. Le Corti emancipate dalle leggi della giustizia e della Chiesa. X. La protezione dei re volta in dominazione; i vescovi suoi assessori. XI. Consente il Capitolo di Parigi. XII. Robusta nelle sue infermità la Chiesa gallicana. XIII. La salute pubblica è nella concordia dei diritti dello Stato e della Chiesa. XIV. Nella discordia del secolo XIV, è il peccato originale delle società moderne. XV. Due correnti: la laica sottoponeva la Chiesa allo Stato; l'ecclesiastica poneva sotto al concilio il papa. XVI. Non era una riordinazione dei diritti, ma confusione e sventura. XVII. Nel medio evo i papi salvarono la giustizia e la libertà delle nazioni. XVIII. Per essi la forza del pensiero prevalse alla forza della materia armata e brutale. XIX. Le monarchie feudali, assorbenti e viziose. XX. Benefiche in parte; ma ricettano infine le due correnti tragittate nella Riforma.

I. Pervenuti con Bonifacio VIII al colmo dell'età media, e della preponderanza della Chiesa sullo Stato, raccogliamo:

II. 1° Che quella preponderanza, riguardando alle sole ragioni umane, fu la prevalenza razionale e benefica dello spirito sulla materia, e del diritto dei popoli contra

la violenza degl' imperanti; nei quali la fede cristiana aveva ben messe le radici, ma i frutti erano impediti o dalle passioni regie o dalla barbarie.

III. 2° Che tale preponderanza non era stata usurpata da un vecchio sacerdote; ma da uno spontaneo giudizio e consenso di principi e di popoli, a comune benefizio, costituita; e da mutui giuramenti consecrata; e fra le leggi delle genti cristiane annoverata.

IV. 3° Che quel diritto aveva due parti. Una immanente e immutabile, quale è il magisterio della Chiesa docente, verso la validità dei giuramenti, la giustizia e la moralità delle azioni umane: non arbitrio, ma retto magisterio, condotto sulle ragioni della sapienza divina ed umana. L'altra parte mutabile, e riguardante le pene dei prevaricatori, e le conseguenze esterne dei fatti. Questa seconda parte, tutta propria di quei tempi, a poco dire, sarebbe anacronismo il giudicarla con altri principii; o trasferirla ad altri tempi.

V. 4° Che dunque è una fanciullesca giurisprudenza quella che tuttodì ci ricanta e pretende di allineare i fatti del medio evo colle soste e colle squadre del diritto moderno.

VI. 5° E che neppure consente una savia giurisprudenza d'incriminare, per alcune personali e accidentali esorbitanze, le istituzioni giovevoli per lunga età e nel complesso dei fatti; come ora confessano sinceri cattolici e protestanti.

VII. 6° Che un' indegna rappresaglia, e delle peggiori conseguenze per la civiltà, per la Chiesa e per lo Stato, fu l'usurpazione delle investiture ecclesiastiche: per le quali colarono nelle alte dignità della Chiesa le immon-

dezze della milizia e delle corti, le simonie ed il concubinato. E che santa fu la lotta dei papi per rivendicarle.

VIII. 7° Ma che fra tutte santissima fu la lotta dei papi per isvincolare dalle fazioni laicali, e dalla prepotenza imperiale, le elezioni pontificali: dalle fazioni, che avevano portato al papato i lascivi fanciulli Tuscolani; e dalla prepotenza imperiale, creatrice di antipapi.

IX. 8° Che l'umanità non ha punto da consolarsi guardando alla vigliaccheria delle corti di Filippo il Bello e di Enrico IV; nè alla giurisprudenza che nasceva da quelle corti, che il Plessis formolava, e che il Nogaret eseguiva in Anagni. Giurisprudenza che, forse per la prima volta fra i cristiani, canonizzava l'emancipazione dei principi dall'osservanza della giustizia naturale verso i popoli, e della osservanza religiosa verso i papi. Giurisprudenza, di cui fine e spirito non era la riforma degli abusi, nè la più esatta distinzione e conciliazione dei poteri; ma la confusione, od una ostile e quasi implacabile opposizione.

X. La confusione era in quel protettorato di giure divino male inteso, che del re di Francia faceva un Cromwello, cioè un dominatore ecclesiastico. E lo troviamo per disteso non solo in Flotte, Nogaret, Plessis ed altri magistrati, ma nella insigne chiesa di Parigi che, aderendo all'appellazione del Bello, per bocca del suo Capitolo pronunciava: *Considerantes quod in hoc casu negotium agitur fidei, quod est Dei; et quod ad defensionem, conservationem* ET EXALTATIONEM IPSIUS FIDEI DOMINUS REX COLLATAM SIBI RECIPIT A DOMINO POTESTATEM, IIDEM PRAELATI SUNT IN PARTEM SOLICITUDINIS VOCATI ecc.

XI. Per verità la gran lite di Filippo con Bonifacio non era sopra cose di fede, ma sopra le annate che il

ro percepiva da alcune chiese, e che per ragion del temporale, e per essere la corona rotonda e senza distinzioni, come dicevano i suoi avvocati, il re voleva estendere alle rimanenti. Ma quasi a disegno d'ingrandire il proprio errore, il Capitolo parigino vi tira dentro la fede, *negotium agitur fidei.* E per giure divino immediato, costituisce difensore, conservatore ed esaltatore della fede il Signor Re; *Dominus Rex* ecc.; e ciò senza il papa, e contra il papa. Ed in fine ai vescovi si fa l'onore di venire, quasi assessori del re, a parte della regia sollecitudine. Sino a quel punto, sino ad ora, e sempre resterà fermo nella Chiesa, che i vescovi sono *in partem solicitudinis* rispettivamente al papa in cui *manet plenitudo potestatis.* Come dunque il Capitolo di Parigi, membro insigne di quella Chiesa gallicana che tanto vanta l'antichità, voltasi in un tratto ad una sì smisurata novità?

XII. Della qual novità, la caligine e il calor della contesa velavano certamente agli autori le conseguenze. E vediam di fatto sempre gloriosamente cattolica la Chiesa gallicana, gli umori peccanti che dalla lunga aveva attratti nel suo seno vincendo, o a mezza via frenando, per virtù di una eroica complessione cristiana. Ma rimanevano quegli umori, e attecchivano, e si enunciavano al mondo col titolo stesso di scuola e di chiesa gallicana. La quale co' suoi principi e magistrati non impeccabili, non doveva pretendere l'impeccabilità personale dei papi.

XIII. Ossequenti e imparziali (*rationabile obsequium*) verso le due Podestà reggitrici del redento genere umano, ripetiamo le parole di Goffredo, abate Vindocinense e cardinale, nell'opuscolo 3, capo 4: *Voluit bonus Dominus et Magister noster Christus, spiritualem gladium et*

materialem esse in defensionem Ecclesiae. Quodsi alter ab altero retunditur, fit contra illius voluntatem. Hac occasione de Regno iustitia tollitur, et pax de Ecclesia, scandala suscitantur et schismata, et fit animarum perditio et corporum. Et dum Regnum et Sacerdotium unum ab altero impugnantur, periclitatur utrumque... Habeat Ecclesia suam libertatem, sed summopere caveat, ne dum nimis emunxerit, eliciat sanguinem; et dum rubiginem de vase conatur eradere, vas ipsum frangatur. Eccoci imparziali. Altro diritto ha la Chiesa e altro lo Stato: ma nella loro concordia è la vita, la salute e la forza delle società cristiane. Una prudenza vi è pure per chi gli esercita, frutto di virtù e di sapienza, nel temperarli e consociarli. Dal diritto e dalla prudenza fiorisce la somma delle virtù, che si può dire la Ragione suprema della Chiesa, come Ragione suprema dello Stato vien detta nelle cose civili l'eminente sapienza, che associa alla maestà della giustizia, l'amabilità e la forza della temperanza.

XIV. Ora la discordia che fra la Chiesa e lo Stato, dall'aprirsi del secolo XIV, non per impeto ma quasi per ragionato sistema, si traduceva nelle età moderne a guisa di peccato originale, sovvertendo le dottrine giuridiche ed ecclesiastiche; è l'epoca trista e fatale che dovemmo segnalare, tanto nella sua generalità quanto nelle parti. Alle quali aggiungiamo, per compimento, un ultimo tratto.

XV. La fiamma trova maggior esca nelle moltitudini; ed ogni parlamento è una moltitudine. L'opposizione dei Re e degli Stati diveniva insurrezione. L'insurrezione si divideva in due correnti, laica l'una, e l'altra ecclesiastica. Non ancora quattro lustri erano scorsi dagli Stati

generali di Francia e dall' attentato di Anagni; e già Marsiglio aveva disciplinato la corrente laica nel *Defensorium pacis*, che nel 1320 consecrava alle difese di Lodovico il Bavaro, togliendo alla Chiesa ogni esterior giurisdizione che non le sia compartita dal magistrato secolare. E la corrente ecclesiastica, in tortuosi giri, veniva finalmente concentrandosi in quel sistema di governo rappresentativo che la monarchia ecclesiastica sottoponeva all' aristocrazia od al concilio; e scoppiava in Pisa, Costanza e Basilea. E sia questa l' ultima pennellata del quadro.

XVI. Or qui il nostro discorso rientra in se medesimo, dell' autonomia della Chiesa spenta da Marsiglio avendo noi ragionato nel titolo XI; e nei titoli a quello precedenti, del sistema rappresentativo che l' alterava o la indeboliva. Era ciò veramente una giuridica riazione contra quel medio evo, che di poi abbiam considerato ne' suoi documenti, ne' suoi papi, e ne' suoi principi? Così almeno fu nelle apparenze e nei pretesti. Quindi, sul rompersi dell' età media dalla moderna, vennero a fronte la papale e l' imperiale prevalenza. Ma quali tracce lasciarono nel loro passaggio?

XVII. Gli effetti veramente grandi, sono il più sensibile ed inesorabile criterio delle istituzioni. « Senza i papi, esclama il Müller, Roma non sarebbe più. Gregorio, Alessandro, Innocenzo, opposero un argine al torrente che minacciava la terra: le loro mani paterne ressero la gerarchia sociale, e a fianco di essa, la libertà delle nazioni. » Federico Ancillon, tratteggiando le rivoluzioni accadute nel sistema politico di Europa, afferma: « Nel medio evo, quando non appariva più ombra di ordine sociale, probabilmente solo il Pontificato salvò l' Europa

da un' intiera barbarie. Esso creò relazioni fra le genti più lontane, e le collegò fratellevolmente.... Fu questo un tribunal supremo, domatore dell' anarchia universale, con oracoli sovente sì venerandi che venerati. Esso prevenne o frenò il dispotismo degl' imperanti, ovviò al difetto di equilibrio, e diminuì gl' inconvenienti del reggimento feudale. » Müller e Ancillon erano protestanti.

XVIII. E testè ancora altri protestanti (Quaterly Review) in una critica rivista della storia di Ranke sul papato, conchiusero : « Era certamente una bella sovranità quella che gl' Innocenzi ed i Gregori fondarono con illustre ardimento sulla forza del pensiero... Essa pagava in servigi quel che toglieva all' indipendenza ; essa soggiogava gli uomini per illuminarli, non per avvilirli. Non sarebbe ancor giusto di molto perdonare a chi molto e sì utilmente adoperava per l' umanità ? Obbedite, ella diceva ; ed in cambio vi darò l' ordine, la scienza, l' unione, la vera forma civile, il progresso, e per quanto concedono i tempi, la tranquillità e la pace. Rivochiamoci alla mente quella stagione in cui la legge, muta curva sotto la spada, lasciava i sudditi giacere in un fango cementato dal loro sangue. Ed in quella non è maraviglioso il vedere un re alemanno, che nel colmo della sua gloria spingeva le falangi a schiantar sino il germe delle repubbliche italiane, sostare ad un tratto ; e tiranni coperti di ferro, Filippo Augusto di Francia o Giovanni d' Inghilterra, spegner le ire e gli ardimenti ; alla voce di chi ? io vi domando. Alla voce d' un vegliardo, che abita una città lontana, con due battaglioni di cattivi soldati, e possedente alcune leghe d' una terra contrastata. Non è questo uno spettacolo da elevar le menti, e una maraviglia la più rara fra quante riempiono la storia cristiana ? »

XIX. Senza altra fatica che di copisti, faremmo un libro di queste facili erudizioni. Neppur vogliam dire le lingue, le scienze, le arti e le colture antiche, dai papi conservate e tragittate nel mondo cristiano. Ma non possiam preterire con Châteaubriand, che Roma cristiana fu nella civiltà moderna quel vincolo universale, che, rispetto all' antica, era stata Roma pagana: città eterna che ravvolge nel suo destino tutti gli Stati. Disparve il male passeggero d' alcuni papi, ma durano i benefizi immensi del Sacerdozio Romano. Deviò e intristì, ma non fu da capo viziosa la traslazione o meglio restaurazione dell' Impero, quasi punto di congiunzione alle sparse nazioni occidentali; e se alla mente di Bonifacio VIII arrise il concetto di una gerarchia politica, alla cui cima fosse l' Impero quasi monarchia universale (concedendo pure quello che non fu), sarebbe stata illusione dell' uomo e l' errore di Dante. L' influenza del papato sulla legislazione, sul diritto delle genti e della guerra, fu già argomento di scritture imparziali ed elaborate. Alla testa dei Concilii, che furono gli originarii parlamenti della civiltà europea, Roma unificava le genti, raddolciva i costumi, non riteneva la luce ma la spandeva.

XX. Ecco le tracce del papato nella sua prevalenza sull' impero! Or quali tracce segnava l' impero nella sua riazione prevalente sulla Chiesa e sul papato?

XXI. Diciamolo brevemente. Le monarchie europee ci avrebbero anticipato l' acquisto di quella civiltà che ancor non abbiamo, se avessero sciolto ragionevolmente, e non crudamente spezzato il nodo nel quale s' intrecciavano i diritti e le libertà della Chiesa e dello Stato. Alla sociale coesistenza dei diritti, succedeva l' assorbimento.

La monarchia assorbendo i feudi, diveniva un feudo. Assorbiva gli Stati e le Diete, o colla forza le dominava. Divinizzava il Cesarismo di Plessis e di Marsiglio, esagerando il diritto divino, *per me reges regnant;* ma talvolta dimenticava, che il principe regna in qualità di ministro e di servo di Dio: PER ME, cioè secondo, e non mai contra nè sopra la volontà giusta di Dio. La monarchia umiliava i papi, adulando i vescovi, per dividerli e signoreggiarli; e quelli sottoponendo ai concilii, cioè il capo alla moltitudine, la monarchia non considerava che a se stessa preparava un abisso.

XX. Giustizia e gratitudine non ci lascian disconoscere i benefizi della monarchia. La spicciolata, cioè la peggior delle tirannidi, conquisa; cresciute in corpi vigorosi le unità nazionali; armi alla difesa, e scienze arti e commerci per nutrimento della vita e ornamento della pace. Ma per altra parte la monarchia, ricettando finalmente in se medesima le due correnti sopra accennate, si convertiva in un dispotico monarchismo, grave ai popoli, a se stesso e a Dio. Profonda infermità che non cessò più mai di travagliare e di straziar le nazioni; e che prorompeva rozzamente e di un tratto nella eterodossa Riforma; e più pensatamente, ed in ogni parte, si svolgeva nelle seguenti rivoluzioni.

TITOLO XXVIII.

LA RIFORMA ETERODOSSA TOGLIEVA ALLA SOCIETA' CRISTIANA L'UNITA' DEL FONDAMENTO, E LA DIGNITA' DEL SOVRANATURALE.

I. Essenza del cristianesimo è la legge di Dio col vivente magistero della Chiesa. II. Sottratta alla Chiesa e a Dio, la legge è straziata e contaminata. III. I principi vanno sull'esempio dei frati. IV. I popoli compiono la dissoluzione e la guerra sociale. V. Tale la storia, ora il diritto. VI. La Riforma mette il principato in cielo e nel fango. VII. Lo divinizza e lo fa schiavo. VIII. Bollente e sucida Catilinaria di Lutero. IX. Natura e analisi del protestantismo. X. Suoi precursori e aiutatori i giuristi. XI. Sei gradi: ogni uomo è re e sacerdote. XII. Ogni legge è tiranna. XIII. Ma la tirannia è santa per diritto divino. XIV. O per diritto popolare, è santa la ribellione e l'anarchia. XV. Due sovranità, ma niun termine della conciliazione. XVI. In breve, l'anarchia religiosa generava e santificava l'anarchia civile. XVII. Quanto più mite e savio il diritto del medio evo! XVIII. Due freni del protestantismo.

I. Il Diritto primo delle genti cristiane è in questo canone: — Obbedire, principi e popoli, alla legge di Dio col magistero della Chiesa docente. — Rinnegare la legge positiva di Dio, od il magistero vivente della Chiesa, è un rovesciare il sovrannaturale, cioè l'essenza e l'anima della religione cristiana.

II. Ciò faceva la Riforma protestante, la quale toglieva alla legge di Dio la guarentigia del sovrannaturale, e l'assoggettava all'individuo dal punto che la sottraeva al magistero autentico e divino della Chiesa. Allora ciascuno a modo suo si fece arbitro, i teologi del domma, i principi della giustizia, e ogni uomo del governo di se medesimo. Lutero agostiniano, il curato Zwinglio, l'arcidiacono Carlostadio, il benedittino Ecolampadio, il domenicano Bucero, il francescano Munstero, e con loro una

caterva, sciogliendosi dai loro voti, sciogliendone le religiose, e facendo con loro le sante nozze, e procreandone, come diceva Lutero, figli per ragion di padre e di madre doppiamente santi; tutti interpretavano la legge di Dio senza il magistero della Chiesa. Era forse uno scandalo? Anzi l'avevano per buon esempio da ringraziarne il Signore, come fecero i luterani di Wittemberga per le nozze di Carlostadio.

III. I principi non eran da meno che i frati nell'intendere la Bibbia e la legge di Dio. Alberto di Brandeburgo, che partecipava del principe e del religioso, avendo dell'ordine Teutonico i voti ed il comando, prende moglie, e si fa signore della Prussia orientale che era del suo Ordine; e si procaccia un doppio merito colla Riforma, cioè nella ragione dei voti e della giustizia. E quando piacque al Landgravio di Assia d'aver due mogli; o meglio a Enrico d'Inghilterra, d'averne a libito, mandando le une per divorzio e le altre al patibolo; e dettando al più vigliacco dei parlamenti, nuovo Tiberio, le più tiranniche leggi, « tiranno, al dire di Voltaire nel Saggio sui costumi (ch. 135), tiranno nella religione, nel governo e nella famiglia: » questi principi che altro facevano, fuorchè interpretare la legge di Dio?

IV. Ma se la cosa era piacevole e santa ai principi ed ai frati, perchè non sarebbe stata ai popoli? Qual necessità di predicare ai popoli la parola di Dio, quando si avevano occhi da leggerla, e ragione o Spirito Santo per interpretarla? Era pertanto irragionevole lo sdegno di Lutero, scrivendo sul capo xv della prima Lettera ai Corinti: « L'insolenza dei nobili e de' plebei è montata a segno da non volerci più udire, e da non istimare più

un quattrino la nostra predicazione. Miserabili ! non hanno più in verun conto la vita futura. Essi vivono come credono: sono porci, credono quanto i porci, e muoiono da porci. » È il ritratto dei figli fatto dal padre; ma tutti avevan ragione: il padre di predicare, i figli di non credere o di non ascoltare. Le eleganze poi di Lutero eran comuni alla scuola protestante. Calvino rispondeva a Wesfal luterano: « La tua scuola è una stalla fetente di porci... m' intendi, o cane? m' intendi, o frenetico? m' intendi, o grossa bestia? » Perchè maravigliarci del grosso linguaggio che talvolta ancora usano i protestanti verso la gerarchia cattolica ed il papa?

V. Lasciamo però le forme, e cerchiamo il diritto che il protestantismo metteva a capo delle giuridiche relazioni tra popoli e imperanti.

VI. Il protestantismo ha messo il principato ora in cielo, e ora nel fango: in cielo, per opporlo al papa; nel fango per assoggettarlo ad ogni intrigante o rivoluzionario. Calvino nella dedica delle sue Istituzioni a Francesco I, per un riflesso di cattolicismo rettamente afferma, essere il re ministro di Dio per dilatare il regno di Gesù Cristo da Dio Padre costituito re di tutta la terra. Ma soggiunge che se il re esce dall' orma della legge di Dio, ladro diventa e non più re; e commentando il capo VI di Daniele, spiega liberamente il suo pensiero: « Rompe la sua corona il principe che insorge contra Dio; non è più uomo; meglio sputargli in faccia che obbedirgli: » *Abdicant se potestate terreni principes, cum insurgunt contra Deum: indigni sunt, qui in numero hominum censeantur, ideoque in capita potius eorum conspuere oportet, quam illis parere.*

VII. Quindi le due estreme sentenze del protestantismo: 1° diritto divino immediato nei principi, non soggetti a veruna ecclesiastica gerarchia; 2° diritto in ogni suddito di giudicare il principe e di averlo per decaduto. La prima lusingava i principi, la seconda arrideva ai popoli e la eseguivano.

VIII. E Lutero stesso, prima di Calvino e peggior di Catilina, colla più invereconda eloquenza delle taverne infiammava le plebi ad eseguirla. Egli scriveva e predicava: «Re buono e pio, è sin dal principio del mondo la rara fenice. Sono pazzi, e tirano al peggio. Sono i carnefici e gli esecutori della collera di Dio. Grande è questo Dio, a cui bisognavano sì nobilissimi e serenissimi boia ed aguzzini (Op. LUTH., Ienae, t. II, p. 181, 182). » Qual torrente di villanie Lutero vomitasse contra il duca di Brunswich, Enrico VIII, e ogni autorità della terra, non è a dire. Era suo il proverbio: *Principem et non latronem esse, vix est possibile.* Prometteva il paradiso ai popoli che combattessero i principi: e quando le sue dottrine avevano acceso la più feroce guerra che fosse mai, quella degli Anabattisti e dei villici contra i loro signori; di rincontro prometteva il paradiso ai principi ed ai signori che sterminassero i contadini.

IX. Donde mai sì brutali contradizioni in chi predicava pur sempre la Bibbia e la legge di Dio? Da un punto solo, cioè dalla soppressione del Magistero divino che la legge di Dio interpreta collo spirito di Dio. Dalla natura della Riforma, che non emendava gli abusi, ma schiantava le istituzioni. Da quella perversa libertà, che non è il libero e onesto esercizio dei veri diritti, ma è invasione dei diritti altrui, è insurrezione, ed era in Lu-

tero quella moltiplice emancipazione: 1° dal papa (scisma ed eresia); 2° dal principe (anarchia); 3° dalla proprietà (comunismo); 4° della carne dallo spirito (epicureismo); 5° dello spirito da Dio (razionalismo).

X. Ecco l'emancipazione che i togati protestanti adorano come un progresso ed una riforma! Ed il buon Eineccio (diligente raccoglitore, quanto infecondo pensatore), nella Esercitazione XXI, *de iurisconsultis reformationi Ecclesiae praeludentibus*, si gloria di vendicarne ai giuristi, prima e dopo il beato Lutero, la massima parte. E noi vedemmo che gli avvocati del Bello e del Bavaro, e che altri ancora non sono indegni di quella gloria. Ma non paghi noi alla scorza della storia e delle leggi, ampio e misero peculio dei giuristi (onore ai giureconsulti!), ridurremo a capi lo spirito e la ragione del diritto protestante religioso e politico.

XI. I° Il protestante emancipandosi da ogni esterno magistero che sovrastia alla mente ed alla coscienza, costituisce se stesso sacerdote e re del suo pensiero; e per conseguente, unico giudice della fede e della giustizia, delle sue azioni e della sua vita. Il che dee dirsi vero del suddito come del principe, essendo il fondo e il diritto comune del protestantismo. E quindi col medesimo diritto, Enrico VIII schiaccierà la religione il parlamento e la nazione; ed il popolo farà di Enrico VIII un tiranno privilegiato, o manderà Carlo I a lasciare la testa sul palco. Le variazioni su questo punto, non sono che applicazioni varie d'un invariabile principio.

XII. II° Se ogni individuo è giudice legittimo quanto il principe, ogni governo che proclami una legge per tutti, è una tirannia; tirannici i tribunali, tirannici i ca-

stighi. E se tutti oggi l'avessero consentita, potrebbero sciogliersene domani, variando il loro giudizio. Il diritto pubblico protestante nega perciò il fondamento sociale che è *communio iuris,* l'unità, l'obbligazione e la comunione del diritto. Non resta che la legittimità dell'anarchia.

XIII. III° E con Hobbes ancora potrebbesi dire, che se il giudizio del principe, come raccoglitore di tutti i giudizi, è divino o l'unico legittimo: dunque egli ha sempre ragione, e non può fare il male, essendo egli il solo e vivente diritto. Che spaventevole tirannia!

XIV. IV° Ma con Rousseau potrebbesi oppositamente conchiudere, che delegando al principe la gerenza della repubblica, i sudditi ritengono in se immanenti i propri giudizi e diritti. Onde, lungi dal vedere nel principe quel Dio di Hobbes « che ha sempre ragione » non vedrebbervi altro che un loro maggiordomo, da giubilarsi o licenziarsi alla prima occasione.

XV. V° Comparando gli estremi di Hobbes e di Rousseau, e pensando di conciliare l'indipendenza e la legge, Locke imaginava due indipendenti sovranità, l'una del popolo e l'altra del principe. Ma rompendosi, chi le concilia? e opponendosi l'una all'altra vicendevolmente si distruggono; ed infine la forza materiale e bruta, resterà sola a vincer la lite.

XVI. VI° Nella somma, l'indipendenza religiosa irrepugnabilmente si travasava nell'indipendenza politica, annullando l'autorità in tutta la sua essenza, che è l'obbligazione morale, esercitata dall'uomo sull'uomo nel nome di Dio. La sola coscienza diventava legge e obbligazione per ciascun individuo. Muncero, prete apostata, intima ai contadini di Alemagna: « Dio vi comanda che, le

armi alla mano, distruggiate la tirannia dei principi e dei preti, dei ricchi e dei magistrati. » Ciò credono i contadini; la coscienza è la loro giustificazione, e le città sono involte nel fuoco e nel sangue. Ecco il diritto religioso e politico del protestantismo !

XVII. Quella giurisprudenza delle genti cristiane, per cui raramente i papi, e con tanta maturità di giudizi, dichiararono infedeli al giuramento alcuni principi, veramente colpevoli e tiranni; aveva nulla di somigliante a questa fiamma che ravvolgerebbe il mondo in un inferno sociale ?

XVIII. La quale fiamma se non spiegò nè tutta nè costantemente la sua forza, ciò fu per due cagioni. 1° Perchè l'errore speculativo del sistema, è frenato in parte dalla ragion pratica, dalla necessità e dalla legge suprema della civile convivenza. 2° Per quelle o reliquie o rimembranze che il protestantismo ritiene del suo antico cattolicismo, e per quel gerarchico ordinamento della Chiesa cattolica che gli stà sugli occhi, e che forma tuttora parte della sua vita, sforzandosi esso ad un tempo di combatterla e d'imitarla. Il protestantismo morrà intieramente nel giorno in cui abbia perduta ogni traccia del cattolicismo.

TITOLO XXIX.

L'ANTICO GALLICANISMO, SUOI DOTTORI E SUE MASSIME.

I. La Chiesa Gallicana non è complice del gallicanismo. II. Elogio di quella. III. Il gallicanismo non ha limiti certi nè definibili. IV. Tre punti dell'antico gallicanismo. V. Primo, non l'individuo ma la nazione depone il principe. VI. Qual principe sia tiranno, e per cui giudizio si deponga, secondo il Gerson. VII. Quindi, secondo punto, ha il papa sui principi una podestà direttiva. VIII. E ancora di levar decime e tasse, giusta l'Almaino. IX. Giovanni Major fa deporre il principe per delitto di eresia. X. Almaino, per eresia e per abusi civili. XI. Il papa giudica, la nazione depone: così la Sorbona. XII. Egual dottrina è sostenuta negli Stati del 1615; e l'arringa del Du Perron è registrata negli atti del clero nel 1673. XIII. Giudizio sintetico sopra l'antico gallicanismo. XIV. Si passa al nuovo.

I. Che vogliono dire gli amori del protestantismo verso il gallicanismo? Ma non mai ab antico, e meno nelle più gravi contese suscitate dalle influenze parlamentari, calvinistiche e giansenistiche, si ebbe a confondere colla Chiesa Gallicana il gallicanismo, che fu un umore eterogeneo ed una pianta parasite, come la cuscuta, il succiamele o l'impocistide. Sentenza e tesi evidentissima per due volumi di documenti antichi e moderni, nel 1747 stampati in Avignone e quindi a Heidelberga col titolo: *de suprema Romani pontificis auctoritate, hodierna ecclesiae Gallicanae doctrina, auctore...* (Soardi) *in regia universitate Taurinensi iuris utriusque doctore.* Le poche eccezioni opposte all'autore dai più fervorosi gallicani, non gli toglieranno però mai di vincer la lite.

II. Irrefragabili documenti liberano adunque la chiesa gallicana da ogni complicità col gallicanismo, e le assicurano l'elogio di Alessandro III a Luigi VII: *Gallicanam ecclesiam inter omnes alias orbis ecclesias*,

quaecumque aliae provenientibus scandalis in tribulatione nutassent, nunquam a Catholicae matris Ecclesiae unitate recessisse, nunquam ab eius subiectione et reverentia se subtraxisse, sed tamquam devotissimam filiam, firmam semper et stabilem in eius devotione permansisse. Anzi, come scrisse Gregorio IX all'arcivescovo di Reims: *Gallicanam ecclesiam, in devotione Apostolicae Sedis, non sequi alias sed antecedere.* Hanno i corpi le loro infermità, ed ogni clima le sue intemperie; ma Pio IX, e speriamo sino all'ultimo, i papi potranno ripetere le parole di Gregorio e di Alessandro.

III. Ridotto ai limiti d'un'opinione o d'una scuola, che cosa è dunque il gallicanismo? Qualificandosi per sentinella avanzata delle libertà gallicane, il gallicanismo non si definisce: perchè il numero canonico di quelle libertà non si è mai definito, e ciascuno vi legge le sue, e ne sono pur delle scismatiche, accolte dagli uni e dagli altri respinte. Ci dirà almeno la storia i suoi dogmi e le sue variazioni.

IV. I pontefici massimi di quel gallicanismo che fiorì tra il secolo XIV e il XV, e sono Giovanni Gerson, Pietro d'Ailly, Giovanni Major e Giacomo Almaino, avevano per diritti e libertà fondamentali: 1° il potere della nazione di deporre il principe; 2° il potere nei papi, non di toglier le corone, ma di dichiararne indegno chi indegnamente le porti; 3° il potere supremo del concilio, in caso di lite fra il papa ed il concilio.

V. Nel 1413 il Gerson aveva nel concilio di Costanza perorato fortemente per la condanna di Giovanni Petit, concedente ad ogni suddito la facoltà di uccidere il re tiranno. Ma ciò che non può l'individuo, diceva il galli-

canismo, può la nazione, la quale non si è mai spogliata del suo potere, affidandolo al principe. Perocchè sentenzia l'Almaino: « Niuna perfetta società può abdicar questo potere, come niun uomo può abdicare il diritto di conservare la sua vita (Almain. *de domin. nat. civili et ecclesiast.*, quaest. resumptiva). » Ed il Gerson continua: « Secondo il diritto divino, l'equità naturale, ed il fine vero per cui ogni governo è stabilito, ad un modo i sudditi debbono al principe fedeltà, aiuto e servizio; ed il principe deve ai sudditi fedeltà e protezione. Che se evidentemente e ostinatamente il re opprime i sudditi, allora è naturale di respingere la forza colla forza, *vim vi repellere licet;* e non indarno dice Seneca nella tragedia: *Nulla Deo gratior victimæ quam tyrannus* (Op. Gers., t. II, par. IV, col. 827, de remed. contra adulator.). »

VI. E non era dottrina clandestina, poichè Gerson nel 1405 la ripeteva in un sermone al re ed alla corte, diviso in tre parti: 1° obbligazioni reciproche del re e dei sudditi; 2° il re non è padrone irresponsabile dello stato; 3° come il veleno uccide i corpi; così la tirannia uccide i re, i ministri ed i governi. Tiranno è colui che opprime i popoli con gravezze, imposizioni, tributi, tasse, taglie, contribuzioni; e impedisce l'avanzamento letterario civile o religioso. Ciascuno ha il diritto di opporsi a quel veleno; non però colla sedizione, aggiunge il dotto Cancelliere; il quale stesso definisce la sedizione un ribellarsi senza cagione: *seditionem voco rebellionem popularem absque causa* (t. IV, col. 600). E quella cagione è giusta che paia tale ai filosofi, ai teologi ed ai giureconsulti: ma se il re cade in eresia od in fallo ostinato contro la religione, la cagione è giustissima, e le armi

ancora sono il giusto mezzo di opporsi alla tirannia. Ciò predicava il Cancelliere dell'università di Parigi nel 1405; e nel 1408 estendeva quel bando popolare dal re a tutta la sua famiglia (t. IV, col. 622).

VII. Questo gallicanismo è l'antipodo dell'altro che avrà le benedizioni e la cittadinanza da Luigi XIV. E ne seguiva che il popolo potendo per religione deporre il principe, dovesse ricorrere al papa per l'equità del giudizio; ed il papa esercitasse un potere indiretto sul temporale del principe. L'inferenza vie più si conferma dai testi formali del Cancelliere: « La Chiesa non ha talmente l'impero delle cose celesti e terrestri, che a suo grado disponga dei beni de' chierici, e meno dei laici. Tuttavia le si dee concedere su questi beni un potere governativo, direttore, regolatore e ordinativo: *habet in eis dominium regitivum, directivum, regulativum et ordinativum*;.. Il potere ecclesiastico, ritenendo i suoi limiti, non dimentichi che il potere laico, pure fra gl'infedeli, ha i suoi diritti, le sue leggi, i suoi giudizi, al potere ecclesiastico non tangibili; salvo per abuso contra la fede, per bestemmia contra il Creatore, o per manifesta ingiustizia contra l'autorità della Chiesa: *in impugnationem fidei, et blasphemiam Creatoris, et in manifestam potestatis ecclesiasticae iniuriam.* Perchè allora sottentra l'autorità ecclesiastica per un suo potere reggitivo, direttivo, emendatore e riordinativo: *tunc enim ecclesiastica potestas habet dominium quoddam regitivum, directivum, regulativum et ordinativum* (GERSON, de potest. eccles., consid. 12). » Ed altrove il medesimo Gerson: « Tutti, principi ed altri, sono soggetti al papa, se mai abusassero della loro giurisdizione, o del loro potere temporale

contra la legge divina o naturale; e questa superiorità può dirsi un potere di direzione e d'ordine, piuttosto che civile: *Omnes homines, principes et alii, subiectionem habent ad papam, in quantum eorum iurisdictionibus, temporalitate et dominio, abuti vellent contra legem divinam et naturalem; et potest superioritas illa nominari potestas directiva et ordinativa potius quam civilis* (Gerson, par. 4 serm. de pac. et unit. gall., consid. 5).

VIII. Ecco il gallicanismo del secolo XV, che il gallicanismo del secolo XVII ha potuto nascondere, ma non sepellire. Ed ecco pure Pietro d'Ailly, nel suo Trattato sul potere ecclesiastico, letto al concilio di Costanza, dire che il papa su tutti i regni cristiani può di suo diritto levar decime e tasse per un bene della cristianità; così giustificando le temporali esazioni di altri tempi dai clamori teutonici e gallicani.

IX. Giovanni Major letteralmente insegna: « Per una giusta cagione, *pro rationabili causa*, la Chiesa può trasferire il dominio in tutta la cristianità, *dominium transferre;* non a libito dare o togliere i regni, *in quibus dominium non habet nisi regitivum;* ma là dove favorende l'eresia, quelli rovesciassero la fede, lo stesso re cristianissimo potrebbe esser deposto: *sed ubi essent haeretici et fidem evertere molientes, rex christianissimus deponendus esset* (Jo. Major. in 2 Sentent., dist. 44, q. 3). »

X. Almaino va più innanzi, e distingue: « Un re può in due maniere meritar la deposizione: 1° per delitto spirituale, com'è l'eresia, perchè un eretico o scismatico converte il potere a danno del cristianesimo; 2° per colpa civile, verbigrazia, per negligenza nell'amministrar la giustizia. Nel primo caso, il re viene deposto dal papa, che

ha il pieno potere di punire le colpe di religione (Almain. de potest. eccl. et laic., q. 2 ad c. 8 Ochami). Ma negli abusi civili, il papa avrebbe il solo diritto di dichiarare che il principe ha meritato la deposizione: *papam habere solum potestatem declarandi ipsum principem esse deponendum* (ib. q. 1, c. 9). E se chi deve deporlo, non possa o non voglia, il potere si devolve al pontefice, per sentenza di Almaino e di Occamo: *ergo ubi ad quos spectat imperatoris depositio, non possunt vel negligunt, devolvitur potestas auferendi ad summum pontificem* (ib. q. 2 ad c. 8 Ochami).

XI. Dunque la deposizione del principe prevaricatore della fede e della giustizia, per giudizio o dichiarazione del papa, e per decreto della nazione; era, ciò almeno, la comune dottrina della Sorbona, detta da Gersone figlia del re, e madre della sapienza e della discrezione.

XII. La medesima dottrina troviamo ancora negli Stati Generali del 1614 e 1615. Il Dupleix, autore contemporaneo, scrive nel Regno di Luigi XIII, tom. I, p. 48, che persone di religione libertina (calvinistica) avevan suggerito al terzo Stato di supplicare il re: « che gli piacesse di far definire per legge fondamentale che il re tenendo la sua corona da Dio solo, non ha sulla terra potere che lo deponga, o ne liberi i sudditi dall'obbedienza. » Combatteva tale proposta il Du Perron nel nome di tutti i dottori cattolici e francesi; diceva quella sentenza un pesce mostruoso, venuto per mare dall'eretica Inghilterra; ed i sudditi poter essere sciolti dal giuramento di fedeltà verso un principe eretico e persecutore. Gli Stati Generali del 1615 davan ragione al Du Perron, respingendo l'indipendenza assoluta dei re; e la grave arringa

del Du Perron, per ordine dell' assemblea del clero, veniva registrata negli Atti del clero di Francia, pubblicati per Giovanni le Gentil nel 1673, cioè nove anni prima della tempestosa assemblea del 1682.

XIII. Sia pur vero che bottoni di diverso colore venissero scoppiando dalle scuole e dai parlamenti; ma le testimonianze da noi allegate fanno prova che l' antico gallicanismo, 1° preponeva all' impero dell' uomo l' impero della giustizia naturale e divina, dal cristianesimo proposta e santificata; 2° che nelle ragioni della fede e della morale non può una società cristiana impunemente conculcare il giudizio della Chiesa o di chi dall' alto seggio la governa; 3° che un potere eslege non potè essere dato da Dio agli uomini, senza che gli fosse almeno data pure una sponda a contenerne i traripamenti.

XIV. Questo era l' antico gallicanismo sotto varie forme e con varia estensione. Qual era il nuovo? Noi che non apparteniamo nè all' uno nè all' altro, seguiteremo cercandone i documenti.

TITOLO XXX.

ORIGINI DEL NUOVO GALLICANISMO, E SUA CONSECRAZIONE NELL'ASSEMBLEA DEL 1682.

I. Il nuovo gallicanismo è schiavitù, e grida libertà. II. Carattere di Luigi XIV che gli fu padre. III. Sevizie del re e dei parlamenti contra il papa. IV. Violenta estensione della regalia. V. Due soli vescovi difendono il diritto e la libertà. VI. Nobili sensi d'Innocenzo XI; servilismo dei vescovi; acerbità di Luigi. VII. Crudeltà d'un arcivescovo, d'un parlamento, e del re. VIII. E ciò erano le libertà gallicane, ed i preliminari del 1682. IX. Tizzoni accesi e raccolti nel 1682. X. Giudici corrotti o incompetenti. XI. Primo articolo della dichiarazione. XII. Inopportuno, insidioso, ingiusto o illiberale al re, ai popoli, alla Chiesa. XIII. Secondo articolo. XIV. incoerente, ripugnante alla storia e alla dottrina cattolica. XV. Contraddetto, ancora da re e vescovi della Francia. XVI. Smentita irreparabile. XVII. Terzo articolo. XVIII. È una gonfia puerilità, una falsa nazionalità, un'ipocrisia miserabile. XIX. Quarto articolo. XX. È vuoto di senso e pieno di tempeste. XXI. Tutta la Dichiarazione è un'arroganza illegale, e pesce anglicano.

I. L'antico gallicanismo poneva delle franchigie, che potevano dirsi libertà: il nuovo, col nome di libertà, consecrava il dispotismo; e gli era padre il gran re, Luigi XIV.

II. Luigi XIV ebbe il talento, che pochi re hanno, di sollevare gl'ingegni, e d'incatenarli come Augusto alla gloria della sua corte; e brillò fra loro quasi un astro fra la più splendida delle costellazioni. Come Augusto, recava sul trono ingegno vasto e perspicace, degno della sentenza di Tacito: *Divi Augusti acerrima mens* (Hist. II, 76). Ebbe pur mente cattolica; ma ebbro di entusiasmo e di gloria, come i poteri dello Stato, così pretese che i poteri della Chiesa piegassero alla sua volontà. Anzi, fosse anche nelle sue intenzioni « il più cattolico dei

re; » ma nei fatti, dopo Filippo il Bello, niun altro re diede maggior travaglio alla Chiesa ed ai papi. E la Francia, come la Grecia dopo Pericle, vide sparire quasi lampo quella gloria, essendo caduco e vicino a dar la volta ogni potere che sia troppo: *Nec unquam satis fida potentia, ubi nimià est* (TAC., l. c. 92).

III. Tutti i principi avevano temperato quell' esorbitante e scellerato diritto di asilo che gli ambasciatori davano in Roma agli assassini. Il solo Luigi volle mantenerlo, umiliando con inaudita crudeltà il papa che non aveva cannoni. Voltaire medesimo narra « che il duca di Crèqui colla sua alterigia aveva sdegnato i Romani; che i suoi lacchè avevano osato di rivoltar le spade contro la guardia del papa; e che infine il parlamento di Provenza aveva fatto citare il papa e sequestrare il contado di Avignone (*Siècle de Louis XIV*, t. 1, ch. 7). »

IV. Non minore prepotenza era l'estensione della regalia. Dicevasi regalia un diritto utile e onorifico, conceduto per riconoscenza ai re di Francia sopra alcune chiese o benefizi di lor fondazione, di percepirne i frutti nella vacanza, di presentare o di conferirli. Il concilio di Lione sotto Gregorio X, l'anno 1274, canone 12, ne aveva proibito l'estensione, come d'un privilegio che potrebbe far risorgere gli scandali delle investiture. Ma il dispotismo dei magistrati e del re l'estendeva a tutte le chiese; a dispetto di Fleury medesimo, e di Arnaldo giansenista, che vi scoprirono una feconda radice di anglicanismo.

V. Qui comincia a fiorire il nuovo gallicanismo, che osò intitolarsi il difensore delle libertà gallicane, mentre fu alla lettera il traditore della libertà e della giustizia. Due soli vescovi si opposero, Pavillon di Alet, e Caulet

di Pamiers, i quali per sentenza di Voltaire « erano disgraziatamente (disgraziatamente per Luigi XIV) i più virtuosi della Francia (l. c. t. II, ch. 14). » E gli altri? Gli altri piegarono la testa per debolezza, e per velar la debolezza, ingegnavansi di convertirla in massima, e di averne complice il papa.

VI. Era papa quel virtuoso Innocenzo che appellava i poveri suoi nipoti, « ed il solo papa di quel secolo, dice Voltaire, che non sapeva accomodarsi ai tempi.. » Lui pregarono i vescovi di « cedere alla volontà del più cattolico dei re, e di usar la bontà in un frangente in cui non era permesso il coraggio. » La lettera, quantunque di Bossuet, fu giudicata *pitoyable* da Arnaldo. Il papa rispondeva con dignità ai mitrati cortigiani: « Avete voi illuminato francamente il re in una causa sì interessante, sì giusta, sì santa? » Il gran re era disonorato e infelice per quel servilismo ch'egli stesso aveva creato. Si convenne finalmente « che il re non più conferirebbe i benefizi per diritto di regalia *(en regale)*, ma che presenterebbe soggetti da non potersi rigettare. » Onde avvenne secondo il Fleury (Opusc. p. 84) « che il re avesse diritto maggiore dei vescovi, e non inferiore al papa. » Era l'anglicanismo inchiodato nella corona del re cristianissimo, con un poco di ferocia per accompagnamento.

VII. E di fatto Dom Cerles, canonico regolare e vicario generale di Pamiers nella vacanza, essendosi opposto a qualche atto del parlamento di Tolosa, spettante alla regalia, e avendo difeso per iscritto il suo operato; essendo per confessione di Voltaire « uomo di gran merito e di molta sapienza, come lo dimostrano i suoi scritti e le sue pastorali (*Siècle de Louis XIV*, t. III, ch. 35); »

venne prima destituito dal buon cortigiano che era l'arcivescovo di Tolosa, suo metropolitano; poi rimesso dal papa; ed infine, per terminare la lite con un argomento più concludente, il parlamento PER ORDINE DEL RE condannò a morte Dom Cerles, il quale fu giustiziato in effigie a Tolosa e a Pamiers, e trascinato dal palco alla guisa dei malfattori.

VIII. Un parlamento francese che, « per ordine del re », manda alla forca, forse per una troppo viva difesa, un vicario generale di gran merito e di molta sapienza; ecco, per non dire altro, il vertice delle libertà gallicane! Libertà, che ancora « per ordine del re » ottenevano la nazionale ed episcopale canonizzazione nel 1682.

IX. Il 19 marzo 1682, trentaquattro di oltre a centotrenta vescovi francesi, il re dice con suo permesso, i vescovi meno delicatamente dicono per regio comandamento, *mandato regio congregati*, assumonsi di definire: 1° la dipendenza del papa; 2° l'indipendenza del re. Il ministro Colbert gli aveva assaggiati e scelti; per confessione di Bossuet, *il en était quelques-uns que des ressentiments personels avaient aigris contre la cour de Rome;* per attestato di Fleury, i più influenti *avaient dessein de mortifier le pape et de satisfaire leur propre ressentiment.* Le passioni accese fanno temere Bossuet, ma offrono le migliori speranze alla Corte ed ai parlamenti.

X. In un tribunale civile, giudici di simil fatta si sarebbero ricusati come corrotti o incompetenti. Trentaquattro vescovi, di quel colore, e sotto quella pressione, dovevano ricusarli gli stessi gallicani, se non avessero avuto la libertà sulla lingua, e nel cuore la servilità. La Chiesa, non nazionale ma universale, protestava, guar-

dando quei trentaquattro servitori con occhio di compassione e di pietà.

XI. Dopo le puerili allegazioni: *Regnum meum non est de hoc mundo; reddite quae sunt Caesaris Caesari; non est potestas nisi a Deo;* essi decrètavano: 1° *Reges ergo et principes* IN TEMPORALIBUS *nulli ecclesiasticae potestati Dei ordinatione subiici, — neque auctoritate clavium Ecclesiae, directe vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide atque obedientia, ac praestito fidelitatis iuramento solvi posse.*

XII. Notiamo che la seconda parte mancava di scopo e di opportunità, essendo cambiato il diritto dei regni, e non pensandosi più alla deposizione dei sovrani; anzi, imperando allora il più assoluto e più dispotico dei re. Che vuole poi dire nella prima parte quell' indipendenza dei re dalla Chiesa *in temporalibus*? Vuol dire che la Chiesa non potrà nemmeno ammonirli, se ingiusti, se oppressori dei popoli? nè in verun modo punirli mai come suoi figli? nè estendere verso di loro quel divino magistero che non ha eccezione? Ovvero vuol significare che tutte le cose temporali, o almeno i beni della Chiesa, sono proprietà dei principi, o che i rapaci non hanno a renderne conto alla Chiesa? Ecco dunque una proposizione nella quale può vedersi un lato vero, ma che illimitata diviene insidiosa, ingiuriosa ai principi, fatale ai popoli ed alla Chiesa. Era forse questa una lezione di prudenza, di pietà, di morale, che i vescovi custodi delle giuste libertà della Chiesa, dovevan dare ad un re che, almeno in massima, aveva stesa la mano sui benefizi e sulle elezioni ecclesiastiche?

XIII. Decretano 2°: *Sic autem inesse apostolicae Sedi ac Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritua-*

lium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctae oecumenicae synodi Constantiensis a Sede apostolica comprobata, ipsoque Romanorum pontificum ac totius Ecclesiae usu confirmata, atque ab ecclesia Gallicana, perpetua religione custodita, decreta de auctoritate conciliorum generalium, quae sessione quarta et quinta continentur; nec probari a Gallicana ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiae sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant.

XIV. Questo periodo è un confuso ricamo, nel quale vedi l'opera, il fastidio e l'incoerenza di diverse mani. Eccone il senso: « I successori di Pietro hanno la piena podestà delle cose spirituali, a condizione che l'abbiano secondo le sessioni quarta e quinta del concilio di Costanza che gliela tolgono, assoggettando i successori di Pietro ai successori degli altri apostoli adunati in concilio. Le quali sessioni sono state confermate dall' uso dei papi e di tutta la Chiesa, quantunque nè la Chiesa nè i papi non abbiano mai approvata la superiorità del Concilio al papa. Noi le diciamo confermate da tutta la Chiesa, e custodite in perpetuo dalla chiesa nostra Gallicana; e coloro che dicessero deboli o dubbii quei decreti, o sol convenienti a tempo di scisma, noi colla chiesa Gallicana li rigettiamo. » Giudichi il lettore se non renda il pretto senso latino la nostra parafrasi italiana.

XV. Ma è poi verità o bugia o dimenticanza l'asserirsi che la chiesa gallicana ha sempre venerato i decreti scismatici di Costanza? Noi leggiamo che un vescovo di Meaux, un antecessore di Bossuet, per nome Pietro, l'anno 1441 dopo un consulto di prelati e di sapienti, fu

mandato da Carlo VII ad Eugenio IV nel concilio Fiorentino, coll'incarico di protestare contro la dottrina di Basilea, che a verbo era quella di Costanza. L'oratore dice in nome del re e della Francia: 1° che i Basileesi per frenetica resistenza aveano osato di rovesciare la monarchia della Chiesa, trasportandone l'autorità suprema dall'uno alla moltitudine; 2° che a tale frenesia, feconda di turbe e di scismi, aveva lucidamente provveduto il Fiorentino; 3° ch'egli veniva per pubblicare il sentire della Francia al cospetto dell'universo. Ecco le parole: *Ipsam potestatem Monarchicam supprimere conati sunt Basilcenses, et nimio fervore* RESISTENDI *ad hanc vesaniam devenererunt, quod supremam potestatem* IN UNO SUPPOSITO *consistere denegant; sed etiam* IN MULTITUDINE, *quae cito in diversa scinditur, collocant. Et sic pulcherrimam monarchiam Ecclesiae, quae christianos hucusque tenuit in unitate fidei, in una professione religionis christianae, in uno ritu sacramentorum, in una observantia mandatorum, in eisdem caeremonis divini cultus, atque pacem et tranquillitatem asseruit; nunc abolere et supprimere contendunt, nobilissimam politiam quae beatitudinem caelestem habet pro fine, ad democraticam vel aristocraticam redigentes ... Concilium olim Basileense veritatem de suprema potestate* IN UNO *extinguere pertentavit: concilium autem Florentinum hanc veritatem bene quidem lucidavit, ut patet in decreto Graecorum.* E riepilogando conchiude: *Quid, quaeso, magis posset in* PERPETUITATEM SCHISMATIS *tendere, quam auctoritatem supremam multitudini quae cito scinditur, tribuere? quam potestatem iudicandi superiores inferioribus dare? ... Haec autem dicta sunt in publico, ut omnibus innotescat pia et sancta regis nostri christianissimi intentio.*

XVI. Questa smentita solenne ed irreparabile, sin dall' anno 1441, l' Oratore di Carlo VII mandava ai gallicani del 1682.

XVII. Decretano 3°: *Hinc Apostolicae potestatis usum* MODERANDUM PER CANONES, *spiritu Dei conditos, et totius mundi reverentia consecratos; valere etiam regulas, mores et instituta a* REGNO ET ECCLESIA GALLICANA *recepta, patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad* AMPLITUDINEM APOSTOLICAE SEDIS, *ut statuta et consuetudines tantae Sedis et ecclesiarum consensione firmata, propriam stabilitatem obtineant.*

XVIII. Tre sono i membri. Il primo, se voglia intendere che il potere Pontificale, moderato dai canoni, non ha sopra di essi un' autorità arbitraria ed illimitata, dice con enfasi una puerilità; se nega alla Sede apostolica un potere moderatore dei canoni, per interpretarli e anche scioglierli secondo le esigenze ecclesiastiche, rigetta la monarchia e stringe in una catena di ferro la Chiesa. Il secondo membro facendo ad ogni conto « valere le regole, i costumi e gl' instituti del Regno e della Chiesa gallicana, sembra costituire in quella indefinita circonferenza una Chiesa piuttosto regia e nazionale che romana ed universale. Ed il terzo, che afferma ciò conferire all' ampiezza della santa Sede, e converte in approvazione la tolleranza, è un cattivo velo che si stende sulla piaga.

XIX. Decretano 4°: *In fidei quoque quaestionibus* PRAECIPUAS *summi pontificis esse partes, eiusque decreta ad omnes et singulas ecclesias* PERTINERE, *nec tamen* IRREFORMABILE *esse iudicium, nisi* ECCLESIAE CONSENSUS *accesserit.*

XX. È qui ancora un parlar sibillino. Perocchè, quali sono le parti principali del papa nel definire? o qual vigore hanno le sue definizioni verso le singole e verso tutte le chiese? e qual consenso o dissenso si richiede a confermarne o riformarne il giudizio? l'implicito o l'esplicito? della Chiesa dispersa o adunata? della Chiesa dispersa chi raccoglierà e conterà i suffragi? e se la Chiesa per secoli e secoli non potesse adunarsi? Ecco un gran mare senza porto nè sponde. Hanno dunque voluto le sibille del 1682 o scherzar colla Chiesa, o avventarla nelle tempeste ed al naufragio? Poichè, la sola parola di giudizio riformabile, epperciò appellabile, non priva forse la Chiesa della prerogativa essenziale a qualunque politica società, cioè di un potere sommo, perenne, e sempre capace di finir le controversie? e di rincontro non tende forse quella parola a giustificar tutte le renitenze, le scisme e gli appelli passati, presenti e futuri?

XXI. Tali sono i quattro articoli e le famose proposizioni del 1682. Cioè l'arrogante e indigesta dichiarazione del sommo e universale potere della Chiesa, *de ecclesiastica potestate declaratio;* per mandato regio decretata, non conciliarmente, nè con veruna forma ecclesiastica, se non fosse l'anglicana. La quale illegalità e arroganza spicca mirabilmente nella conclusione: *Quae accepta a patribus, ad omnes ecclesias Gallicanas, atque episcopos Spiritu Sancto auctore praesidentes, mittenda* DECREVIMUS. Luigi XIV, poi Napoleone, poi la Ristorazione, la convertivano in legge di stato. Il Du Perron l'avrebbe denominata un pesce anglicano.

TITOLO XXXI.

NATURA, EFFETTI E CONDANNE DELLA DICHIARAZIONE.

I. Feste anglicane, timori di Luigi, decadenza nazionale. II. Ragioni della decadenza religiosa e politica, interna ed esterna della Francia. III. La sediziosa natura della Dichiarazione non si giustifica per l'autorità del compilatore o del difensore; Luigi XIV e Bossuet; confutazioni. IV. Dottrinale risposta d'Innocenzo XI: falsa prudenza dei vescovi; disertori, adulatori, scialacquatori; non difensori, nè custodi, nè pastori. V. Portentosa contradizione fra il discorso sopra l'Unità della Chiesa, e la Dichiarazione; e come nei corpi morali sia più ostinato l'errore. VI. Pio VI rinnova contra il conciliabolo di Pistoia la condanna della Dichiarazione. VII. Ragione di De Maistre per la politica indipendenza del pontefice ecumenico. VIII. Spunta il giansenismo politico.

I. Di tratto videro i protestanti sotto la veste gallicana il pesce anglicano, a cui il tempo avrebbe rotto il guscio e dato il compimento. « Essi, dice Voltaire, riguardarono le quattro proposizioni come il debole sforzo di una Chiesa nata libera, che rompeva a quattro per volta gli anelli della sua catena (*siècle de Louis XIV*, t. III, ch. 35). » La traduzione degli atti del parlamento e dell'avvocato Talon levavano in Londra tal festa e tal rumore, che Luigi XIV fece sopprimere officialmente quella traduzione. E Voltaire aggiunge : « Si credeva che il tempo fosse giunto di stabilire in Francia una Chiesa cattolica, apostolica, e non romana, *qui ne serait point romaine*. » Tale non era il pensiero di Luigi XIV, ma egli ebbe il torto immenso e irreparabile di convertire la più grande monarchia cattolica in monarchia dispotica e rivoluzionaria, e di trascinare in quel vortice una parte dell'episcopato, aprendo fatalmente un'era di decadenza civile e religiosa per la Francia.

II. Ed invero, sulle ali del cattolicismo la Francia aveva da Carlo Magno spiegato il vessillo della sua gloria sull'Occidente e sull'Oriente; ed il cattolicismo più che la politica l'aveva internamente assimilata in quella compatta unità che era il primo nerbo della sua forza. Ma ora la Francia spogliavasi in faccia al mondo del prestigio della sua cattolicità, e induceva a protestar contra la sua Dichiarazione la Spagna, la Fiandra, l'Italia; e l'Ungheria in un'assemblea nazionale del 24 ottobre 1682 denunciava la Dichiarazione come « assurda e detestabile. » Nell'interno poi essa poneva il fondamento logico di quella demagogia rivoluzionaria che non posò mai più nella Francia. Perocchè la Dichiarazione poneva in fatto e in diritto, 1° che in una associazione una parte qualunque può adunarsi e deliberare contra il capo e il tutto; e 2° che una assemblea nazionale è sempre di autorità superiore al sovrano; e 3° ancora che diverse assemblee nello stesso tempo possono legittimamente dividere lo stato. Giacchè se la legittimità dell'assemblea non dipende dalla presidenza del capo, niuna forza può impedirne le divisioni, e niuna di esse parti può vantare la sua legittimità ad esclusione delle altre. Ecco l'anarchia civile ed ecclesiastica. Onde a ragione Clemente XI scriveva al re il di 31 agosto 1706: *Neque enim nostram.... quin et ipsius regni tui causam agimus.* Tremenda profezia che si avverava sulla Francia, e sopra tutti gli stati che ebbero l'audacia o l'imbecillità d'imitarla. E la Francia vorrà menarci buono questo giudizio, il quale non ferisce l'illustre corpo della Francia, ma quei membri illusi od infermi, che ella stessa ha compianti o rigettati.

III. Se questa è l'intima natura della Dichiarazione, che c'importa ora l'autorità delle persone che la conce-

pirono, la imposero, e di buona o mala voglia la difesero e la insegnarono? Fra quelli merita riverenza il solo nome di Bossuet; e noi in certa proporzione ripeteremo quello che Bossuet disse dell' Inghilterra: cioè che sorgono talvolta dalla faccia dell' abisso quei turbini di fumo che travolgono od offuscano le più rette e più chiare intelligenze delle nazioni. Confessiamo che l' aquila di Meaux si fece pedestre e palustre nella Dichiarazione; ma respingiamo da lui ogni risponsabilità per la Difesa della Dichiarazione. La quale Difesa egli soppresse nel lungo tratto che gli rimase di vita, e non venne a luce senon furtivamente trent' anni dopo la sua morte, e per gli arcani maneggi d' un nipote, che di grande altro non aveva ereditato che il suo nome. Noi preferiremo dunque le opere immortali di Bossuet vivente, all' opera che tardi e misteriosamente si attribuiva a Bossuet defunto. Che se egli si mostrò uomo nella Dichiarazione, non fu però un volgare adulatore: forse la maestà del diritto divino che riverberava la sua luce sulla fronte del più gran re, aveva troppo avanti rapita od allucinata quella mente sublime nel concetto della monarchica dignità. Del resto, per non rifare il fatto, noi rimettiamo il lettore al libro secondo intorno alla Chiesa Gallicana per Giuseppe De Maistre: del quale niuno con più sottil acume, e dignità, e giustizia, sceverò le parti sane e le difettuose nei due più grandi uomini del più gran secolo, quali furono Luigi XIV e Bossuet. Ma sventurati d' aver l' uno coll' abuso dell' ingegno, consecrato l' abuso della forza nell' altro; d' avere in comune dato alle corti uno specioso pretesto di mettersi alla difesa contra le pretese della corte Romana; d' avere indebolita la riverenza all' autorità nei

fedeli, rinforzate le calunnie dei protestanti, e data patente legale al giansenismo politico, figlio del calvinismo. Ecco i veleni stillati dalla Dichiarazione del 1682! E contro essa e la sua difesa, non armi solo, ma un compiuto arsenale abbiamo nel nostro Bianchi, in due volumi e ne' sei libri della Podestà della Chiesa.

IV. La Dichiarazione formolava dunque l' insurrezione e l' anarchia, tra per quello che diceva, e per quello che insinuava; e promoveva non la libertà illustre, ma la vile schiavitù della chiesa Gallicana. Onde Innocenzo XI, l' 11 aprile 1682, agli autori di quella rispondeva con pontificale dignità: *Permolestum accidit ac plane acerbum cognoscere ex vestris litteris, die tertio februarii ad nos datis, episcopos clerumque Galliae, qui corona olim et gaudium erant apostolicae Sedis, ita se erga illam in praesens gerere, ut cogamur multis cum lacrymis usurpare propheticum istud: « Filii matris meae pugnaverunt adversum me. » Quamquam adversus vos ipsos, potius pugnatis dum nobis in ea causa resistitis, in qua* VESTRARUM ECCLESIARUM SALUS AC LIBERTAS *agitur.* E continua: « Nè vi discolpa il timore, perchè a vincerlo vi bastavan le gloriose imagini de' vostri maggiori. E voi che esortandoci alla pietà dove il coraggio non vale, *ubi fas non est fortitudinem exercere,* perchè lodate sol le parole d' Ivone Carnotense, e ne rinnegate le opere? Non stette egli con Urbano e colla Chiesa contra il re Filippo, e non tollerò gli sdegni, la povertà, la carcere, l' esilio? Così dovevate voi, congiunti alla Sede apostolica e con petto sacerdotale, dire al re tutta la verità, per non mentire salmeggiando: *Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum, et non confundebar.* E del successo vi affidava

il cuor docile e la mente savia del re. Ma qual di voi pronunciò una parola? Muti e fuggitivi, non abbandonaste voi il campo, senza neppure sperimentar la battaglia? Altri combatterono, come scrivete: sì, combatterono i ministri del re per la mala causa; e voi, soldati di Cristo, voltavate le spalle. Nè diteci che per evitare la collisione del sacerdozio coll'impero, i canoni non inflessibili temperaste. Perchè se ciò è prudente per la necessità, e dove si possa *sine fidei et morum dispendio;* e se, come Agostino insegna, *toleranda aliquando pro bono unitatis, quae pro bono aequitatis odio habenda sunt:* voi però consentendo, per congeniti alla corona, diritti di natura e di fonte ecclesiastica, contra la fede del vostro giuramento, e contra l'autorità del Lionese concilio ecumenico, sovvertiste il fondamento della disciplina e della gerarchia ecclesiastica, e la fede stessa poneste a cimento. E quasi ciò non bastasse, inorridiva l'animo nostro nell'udirvi pronunciare « che voi cedeste e trasferiste nel principe un vostro diritto: » *Illam vero partem litterarum vestrarum, non sine animi horrore legere potuimus, in qua dicitis,* VOS IURE VESTRO DECEDENTES, ILLUD IN REGEM CONTULISSE. Siete voi dunque gli arbitri, e non i custodi delle vostre chiese? Siete voi i loro vescovi per farle schiave, e non per difenderle? Con quale mente o fronte poteste impertanto dire vostro il diritto della chiesa, e trasferirlo e mercanteggiarlo? Ah! vi sovvenga col vostro connazionale Bernardo, che pastori siete voi, ma che un solo è il pastore delle greggie e dei pastori, al quale sono date le chiavi, per formare di tutte le greggie un solo ovile, sotto un solo pastore; e che perciò, secondo i canoni qui non flessibili, voi siete chiamati *in partem*

solicitudinis, e quegli *in plenitudinem potestatis*. Conchiude: *Quamobrem per praesentes litteras, tradita nobis ab omnipotenti Deo auctoritate improbamus, rescindimus et cassamus quae in istis comitiis acta sunt in negotio regaliae, cum omnibus inde secutis, et quae in posterum attentari continget, eaque perpetuo irrita et inania declaramus, quamvis cum sint ipsa per se manifeste nulla, cassatione aut declaratione non indigerent.* »

V. Resterà documento immortale nella storia e nella giurisprudenza ecclesiastica, questa lettera squisitamente paterna ed apostolica. Nel magnifico sermone sull' Unità, che servì di prefazione all' assemblea, Bossuet esortava: « Possano le nostre risoluzioni esser degne dei nostri padri, degne di essere approvate dai nostri successori, degne infine di comparire fra gli autentici decreti della Chiesa, e di figurar con onore in quei registri immortali che sono le tavole della legge riguardante non solo la vita presente, ma ancora la vita futura e l'eternità tutta intiera. » Ma quale rovescio! è condannata l' assemblea, e la sua condanna figura nei decreti immortali della Chiesa! Condanna irrepugnabile; ma è pur vero che quando una mente od un corpo illustre ha piegato all' errore, il domani l' amor proprio giurerà che l'errore è verità. E ciò spiega l'andare e il venire dei gallicani fra la Dichiarazione e la sua condanna; e nei succedenti papi la necessità di rinfrescarla.

VI. Le quali condanne raccoglieva Pio VI nella bolla *Auctorem fidei*, del 24 decembre 1794, contra la sinodo di Pistoia. Perocchè avendo la mala pianta stese le sue propagini nel cuor dell' Italia, e l' infausta sinodo avendo per sovrappiù racchiusa nel decreto *de fide* la Dichiara-

zione gallicana, Pio VI decretava: *Quamobrem quae acta conventus gallicani, mox ut prodierunt, praedecessor noster Ven. Innocentius XI per litteras in forma Brevis die 11 aprilis an. 1682, post autem expressius Alexander VIII constitutione* INTER MULTIPLICES *die 4 augusti an. 1690, pro apostolici sui muneris ratione improbarunt, resciderunt, nulla et irrita declararunt; multo fortius exigit a nobis pastoralis solicitudo recentem horum factam in synodo tot vitiis affectam adoptionem, velut temerariam, scandalosam, ac praesertim post edita praedecessorum nostrorum decreta, huic Apostolicae Sedi summopere iniuriosam, reprobare ac damnare, prout eam praesenti hac nostra constitutione reprobamus et damnamus, ac pro reprobata et damnata haberi volumus.* La perversa natura della Dichiarazione, e non la sola intrusione di essa fra i decreti della fede, qui appariscono come i due motivi della rinnovata condannazione.

VII. Conchiudiamo ora con un vero e profondo pensiero di De Maistre. Se un clero nobilissimo fra i cleri del mondo, piegò il collo a schiavitù, e confiscò le sue chiese alla corona; e se in tale pericolo versano, per la loro sudditanza politica, i cleri ed i vescovi di tutte le nazioni; è dunque ASSOLUTAMENTE NECESSARIA AL LIBERO REGGIMENTO DELLA CHIESA, LA POLITICA EMANCIPAZIONE DEL PONTEFICE ROMANO DA OGNI SUDDITANZA TERRENA, AFFINCHÈ LA SUA MENTE LIBERA DA POTENTI INFLUENZE, E LA SUA VOCE ANCORA LIBERA DA MONDANI IMPEDIMENTI, SOCCORRANO IN TUTTO IL MONDO CATTOLICO ALLA VERITA' O VACILLANTE OVVERO OPPRESSA E GEMENTE.

VIII. Ma abbiam di sopra avvertito che la Dichiarazione dava patente legale al giansenismo politico, figlio

del calvinismo. Or che cosa è quel giansenismo? Noi lo diremo il Saturno degno di figurare sull'ara massima nel panteon degli errori, o delle false divinità, che siam venuti sinqui disegnando, del quale tocchiamo le ultime linee.

TITOLO XXXII.

IL GIANSENISMO POLITICO.

I. Il giansenismo reliquia del calvinismo. II. Si vanta figlio della Chiesa, a dispetto della Chiesa. III. Schiaccia la volontà umana sotto la potenza di Dio. IV. Confisca nel principe ogni diritto e libertà cittadina. V. Così ogni diritto e libertà ecclesiastica, per teorica o per influenza. VI. Esempio l'accettazione del concilio di Trento, richiesta umilmente, e negata autocraticamente. VII. Giansenismo politico della Dichiarazione. VIII. Lettera infelice di Bossuet al papa. IX. I vescovi accettano il dispotismo legale. X. Abusano di s. Agostino. XI. False interpretazioni di s. Agostino; regio socialismo o comunismo. XII. Teorica naturale e sociale della proprietà, laica od ecclesiastica, descritta da s. Agostino. XIII. La Dichiarazione rinnova il cesarismo ed il feudalismo. XIV. In ciò concordi i vescovi ed i magistrati, falsando e crollando la monarchia. XV. Il 1682 suggellava il politico giansenismo.

I. Il calvinismo era nato in Francia; lo spirito che sopravvisse alla sua sconfitta si chiamò giansenismo.

II. De Maistre nel libro I, capo 3 della Chiesa Gallicana, così lo descrive: « È cosa unica il giansenismo. Mentre tutte le eresie si divisero dalla Chiesa, esso solo gloriasi di appartenervi, nega di esserne disgiunto, e fa pure dei libri sulla necessità dell'Unità. Imperterrito egli sostiene di esser membro di questa Chiesa che lo anatematizza. È legge d'ogni società che i suoi capi diano ai membri la veste legale della cittadinanza, o si recidano dalla società, dicendo: « essi sono miei figli, o non

sono più. » Ma il giansenismo pretende di sfuggire a questa legge eterna: *Illi robur et aes triplex circa frontem:* egli ha la pretesa incredibile di essere cattolico, malgrado la Chiesa cattolica. Egli le dimostra che ella non conosce i suoi figli, che ella ignora i suoi dommi, che non intende il suo latino. Quindi egli si ride delle decisioni della Chiesa, e le mette sotto i piedi, e ne appella, nel mentre stesso che agli altri eretici ne inculca l'infallibilità, e li giudica ribelli senza scusa. » Ciò valga per fissare il primo carattere del giansenismo ribelle e antisociale.

III. Prenderemo ora il secondo non dai venerabili dottori o magistrati, di cui ebbe tanta messe la Francia, ma dalla signora di Sévigné, l'elegante affigliata di Porto Reale. Ella scrive nella lettera 525: « Lo Spirito Santo soffia dove gli piace, ed egli stesso prepara i cuori nei quali viene ad abitare. Egli prega in noi con gemiti ineffabili. È s. Agostino che mi dice tutto questo; ed io lo trovo buon giansenista, e con lui s. Paolo. » Preparare i cuori, è sentenza cattolica, ma nel senso giansenistico vuol dire pieno assorbimento della volontà umana nella prepotente volontà di Dio che l'annulla o la schiaccia. E di fatto, la Sévigné proponendosi la questione: « Come Dio giudicherà gli uomini, se gli uomini non ritengono nè punto nè poco di libero arbitrio? » ella di tratto risponde: « In verità io non l'intendo, e sono disposta a credervi un mistero. » Il mistero cattolico è nella conciliazione della libertà umana, attiva e cooperante colla grazia che ne trionfa: ma il mistero giansenistico è nella prepotenza della grazia che distrugge il libero arbitrio, lasciando tuttavia sussistere la giustizia delle ricompense e dei castighi.

IV. Onde la gentile maestra francamente conchiude il sistema giansenistico in quest' aforismo: « Non vi ha altra giustizia in Dio che la volontà di Dio. » È una truce sentenza, temperata dai giansenisti, crudamente enunciata da Calvino, e da Hobbes convertita nell' altra che dice: « Non vi ha nella società civile altra giustizia che la volontà del principe. » Ecco tutto il genere umano spogliato della libertà naturale, rispetto a Dio, e della libertà civile, rispetto al principe; tiranneggiato da Dio, e tiranneggiato dal principe. I due termini congiunti, ed anche l' ultimo da sè, formano il giansenismo politico, il quale afferma: « La volontà del principe è l' unica volontà, l' unico diritto, e tutta la giustizia. » La signora di Sévigné, senza le precauzioni scolastiche, ci rivelava la prima parte che era il segreto della famiglia; Luigi XIV pronunciava la seconda, dicendo: « lo Stato sono io; » la Magistratura ed il Clero officiale della Francia, facevano di quella tirannide il capo delle libertà gallicane, e scudo e ariete contra l' autorità papale; i governi succeduti, di qualunque nome o forma, coltivavano quella pianta; ed oggidì il giansenismo politico è quel Leviathan o mostro Hobbesiano, che minaccia di divorarsi le libertà ecclesiastiche, le libertà civili, e la società tutta quantà.

V. Gli autori della Dichiarazione del 1682 erano essi giansenisti dommatici o politici? No francamente; ma vivevano in quella sfera, e subivano quelle influenze. E quali vapori ingombrassero quell' atmosfera, l' accenna senza esagerazione il De Maistre nel libro citato, capo 2: « Il carattere più distintivo e più costante del parlamento di Parigi, fu la permanente opposizione alla Santa Sede. Su questo punto furono irremovibili le grandi magistrature

della Francia. Già il secolo XVII fra i principali membri contava dei veri protestanti, quali furono i presidenti de Thou, de Ferrière ecc. Del quale ultimo la corrispondenza con Sarpi (che si legge fra le opere di questo buon religioso!) ci svela le radici profonde che il protestantismo aveva stese nel parlamento di Parigi. E ben ci attesta un nobile pari francese « che alcune corti sovrane della Francia non eransi guardate dal novello sistema protestante; che molti magistrati n'erano infetti, nè punto disposti a punire coloro dei quali professavano la credenza. » Il medesimo spirito erasi perpetuato nel parlamento per la via del giansenismo, che nel fondo è una fase del calvinismo. I nomi più venerandi ne erano tinti; ed io non so se fosse più nocevole allo stato il nuovo filosofismo. » Sinquì il De Maistre.

VI. In conferma di questo giudizio, recheremo solo l'opposizione fatta dai magistrati e dal re all'accettazione del concilio Tridentino. Invano nell'assemblea del 1615, in corpo gli arcivescovi ed i vescovi « riconoscono e dichiarano, che per coscienza sono tenuti a ricevere, come di fatto essi ricevono il detto Concilio. » Invano quel clero illustre dice al re: « Sire, vedendo il clero di Francia, che ci va l'onor di Dio, e di questa monarchia cristianissima, la quale da tanti anni e con istupore del mondo cattolico porta sulla fronte questo segno di separazione, SUPPLICA la Maestà vostra che le piaccia di accogliere questa gloria della sua corona, e di COMANDARE che il concilio ecumenico di Trento sia accettato. » Invano il cardinale Richelieu, nel nome degli stati generali di quest'anno medesimo 1615, dice al re: « Ogni considerazione invita la Maestà vostra a ricevere e far pubblicare questo santo

Concilio: la sua intrinseca bontà, l'autorità, l'esperienza del bene prodotto ovunque dalle sue costituzioni. » Ecco il pretto calvinismo: il clero supplica, la magistratura ripugna, e ripugna ad un concilio ecumenico. E quella magistratura si pretende cattolicissima, come sempre è uso di pretendere il giansenismo!

VII. In tale atmosfera si viveva, e con quale progresso d'infermità dal 1615 al 1682, ne fa prova la Dichiarazione. La quale, col primo articolo, il potere sulle cose temporali conferendo nel principe, non eccettuate le ecclesiastiche; non lasciato avrebbe alla Chiesa nè il tempio da pregare, nè l'acqua da benedire, nè il pane e il vino da consecrare. E coi tre rimanenti, la sovranità spirituale, o in tutto o in parte, ella faceva trapassare nei vescovi, dai quali più facilmente, *mandato regio,* trapassava nella podestà laicale. Anzi Napoleone che intendeva quel latino, soleva dire: « col secondo articolo io mi passo del papa. » Era questo un giansenismo politico, od un obbesianismo sociale?

VIII. La lettera poi del 3 febbraio 1682 ad Innocenzo XI, era lo sforzo di Bossuet, lo sforzo di un gigante che naufragava, ed ancora negava il naufragio. Per la bocca di lui narrano i vescovi d'esser caduti vinti nel laico tribunale, al quale essi nella causa della regalia avevano appellato: *victi in eo tribunali, quod ipsi antiquo more regni appellavimus.* Ma perchè appellare essi vescovi un giudizio laico sopra diritti ecclesiastici? Perchè mettere fuori della causa il papa? Perchè affermare che un privilegio di pura concessione ecclesiastica, divenisse col tempo un diritto congenito alla corona: *regiae maiestati proprium atque congenitum ita coaluisse ut distrahi nequeat?*

IX. Ma la parte più lagrimevole è il recitare quei vescovi al pontefice, senza disapprovarli, e facendone quasi una loro discolpa, i cavilli avvocateschi della corte regia ond' eran condannati. Basti uno solamente: *Sic nempe inclamant regii magistratus ... ea vero quae ecclesiae in fundis haberent, teste Augustino,* IURE CAESAREO, *hoc est* REGIO, *obtineri; supremamque eorum omnium potestatem* PENES REGES *esse.*

X. Bossuet, diligentissimo nelle citazioni, qui ci lascia ignorare dove s. Agostino affermi che *iure Caesareo, iure regio*, possedano i loro fondi le chiese: Ed a buona ragione non si cita il luogo, perchè in niun luogo s. Agostino tal cosa afferma. Bensì dice s. Agostino: *Unde quisque possidet quod possidet? Nonne* IURE HUMANO? *Nam iure divino, Domini est terra et plenitudo eius: pauperes et divites una terra supportat. Iure tamen humano dicit: haec villa mea est, haec domus mea est ... Noli dicere: quid mihi et regi? Quid tibi ergo et possessioni?* PER IURA REGUM POSSIDENTUR POSSESSIONES (Tract. IV in I Ioan., 25, 26).

XI. I vescovi gallicani avrebbero dovuto racconciare il latino alla magistratura francese, e dirle: 1° che s. Agostino ragiona di tutte le proprietà in generale, e che solo la maliziosa sofistica della magistratura ne aveva torto le parole alle proprietà ecclesiastiche. 2° Che per conseguente, la loro interpretazione, se buona, avrebbe fatto cadere nel diritto regio e cesareo tutte le proprietà esistenti nel territorio dello stato. 3° Dessero dunque alle parole di Agostino, delle quali abusavano i magistrati, ed abusano ora i comunisti in senso contrario, una interpretazione più sana. Ed eccola.

XII. Stabilisce s. Agostino la teorica della proprietà in questi punti. 1° Tutto il mondo è di Dio: *iure divino, Domini est terra.* 2° Dio non dà immediatamente a nissuno nè le ricchezze nè la povertà, ma facendoci tutti egualmente abitatori della terra, abbandona la ricchezza e la povertà all'industria umana, ed alle cause seconde: *pauperes et divites una terra supportat.* 3° La naturale capacità di possedere, l'uomo converte in effettiva proprietà, con fatti e patti umani; e allora dice: *iure humano haec villa mea est, haec domus mea est.* 4° Il re, ovvero la società, dà un titolo pubblico, e quasi la veste della cittadinanza, alla proprietà naturale, difendendola da ogni aggressione. Il che Tullio avvertiva dicendo: *Nam, etsi* DUCE NATURA *congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum,* URBIUM PRAESIDIA *quaerebant* (II Off., 21). Ciò che viene a dire con Agostino: *per iura regum possidentur possessiones.* E si traduce: « Per le leggi della società civile, di ogni proprietà protettrici e non creatrici, *per iura regum,* sicuramente si possiede quel che si possiede, *possidentur possessiones.* La Chiesa che è composta di cittadini, non può essere, e nel diritto e nella difesa, inferiore a verun cittadino.

XIII. Oh quanto al clero francese, ed a Bossuet principalmente, stava bene il dare una simil lezione di sociale e cristiana giurisprudenza alla gallicana magistratura! Poichè con quelle stesse ragioni per cui estendeva la mano regia sulla proprietà della Chiesa, ella continuava quel prepotente imperialismo che diceva per Caio: *In solo provinciali* DOMINIUM *populi romani est vel Caesaris; nos autem* POSSESSIONEM *tantum et* USUMFRUCTUM *habere videmur* (CAIUS lib. II, 7); o con pungente laco-

nismo per Seneca: CAESAR OMNIA HABET (SEN. de Benef. VII, 4). Essa continuava quel barbarico feudalismo, che fondando il suo diritto nella bellica conquista, dichiarava il conquistato territorio proprietà o patrimonio del conquistatore. Essa fondava il socialismo, e per contraccolpo il comunismo.

XIV. Ciò faceva la curialesca magistratura, inaugurando coi diritti regali sui beni della Chiesa la sua teorica usurpatrice, falsando la monarchia, rendendola invisa alla giustizia, invisa ai popoli, e ostinata peccatrice. I successori ne colsero i frutti: Dio lasciò libero il corso alle rivoluzioni; e le rivoluzioni ne aggravarono le massime e gli esempi. Ed il clero aiutava quell'opera nel 1682! e con frase obbesiana si svestiva o cedeva il suo diritto, e lo trasferiva nel principe: *iure decessimus, et in regem ultro contulimus.*

XV. Onde siam dolenti di conchiudere che in quell'atto si ponesse il suggello al regio al forense e al parlamentare dispotismo, all'Obbesianismo ed al politico Giansenismo.

TITOLO XXXIII.

ETA' MODERNA: FEBRONIO, GIANNONE, PISTOIA.

I. Si danno la mano il giansenismo teologico ed il politico. II. Febronio non è teologo nè giureconsulto. III. Sua indole e ricchezza le contradizioni. IV. Elementi della decadenza germanica, religiosa e politica. V. Eminente confutatore di Febronio è Zaccaria: stato della questione. VI. Dal Gerdil ne fu emendata la ritrattazione. VII. Nelle parti civili è più grave il Giannone, ma delle ecclesiastiche appena infarinato, aulico e sofistico. VIII. Sua condanna e sincerà ritrattazione. IX. Suoi confutatori il Tria ed il Bianchi. X. Tutta l'Europa disposta alla zizzania. XI. Sistema radicale del Chiodo. XII. Tre punti massimi per soggiogare la Chiesa allo Stato. XIII. La mitra suggellava l'imperialismo in Ems ed in Pistoia. XIV. Dottrina e riforme di Pistoia. XV. Superavano il gallicanismo, e trapiantavano in Italia il tedesco febronianismo.

I. La dichiarazione del 1682 aveva fatto il giro delle corti; e quasi non eravi re o duca che non si desse l'aria d'un Luigi XIV, facendo il suo rumore piccolo o grande contro Roma. Il giansenismo politico, essendo consanguineo del cesarismo romano, e del teutonico imperialismo, o si risvegliava o entrava come un antico ospite in casa a' giureconsulti. Il giansenismo teologico dava la mano al politico. Quindi i libri sovvertitori dell' ecclesiastica gerarchia, nella seconda metà del secolo XVIII, al pari rampollavano dalle officine della legge e della teologia. Fra i quali, per ampiezza di dottrina e di errori, si distinsero il mentito Giustino Febronio, e Pietro Giannone: raccoglitori l'uno e l'altro, non mai originali nè inventori.

II. Giovanni Nicola di Hontheim, vescovo Miriofitano *in partibus*, e suffraganeo dell' arcivescovo di Treviri, con lembi d'ogni colore intarsiava l'opera: *Iustini Fe-*

bronii, iurisconsulti, de statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis, liber singularis. Libro veramente singolare, e da intitolarsi: *de ecclesiastica anarchia.* L' autore si chiamò giureconsulto, ma restò uno sgraziato leguleio, senza un fiato nè di teologia, nè di filosofica o di ecclesiastica giurisprudenza. Il suo carattere più eminente è la contradizione. Egli cita Pfaff, Puffendorf, fra Paolo, ed afferma: *Non fuerunt in aciem deducti nisi viri graves et pii, quos omnes ecclesiae pro talibus agnoscunt. Studiò abstinui a scriptoribus protestantibus* (t. 1, append. 3, p. 86, 41). Di lui giustamente Clemente XIII, nel breve del 14 marzo 1764 al vescovo di Ratisbona: *Omnia ex haereticorum et sanctae Sedi infensissimorum hominum libris conquisivit, absurdissima quaevis de sua adiecit.*

III. Le dottrinali contradizioni di Febronio, siccome argomento il più palpabile, furono rilevate dal Bergier in una lettera del 12 ottobre 1773, al duca Eugenio di Wurtemberg. Febronio confessa, per esempio, che il potere delle chiavi è dato a Pietro ed agli apostoli; e di rincontro contende che le chiavi sono date al corpo della Chiesa, dalla quale passan nei ministri. Secondo lui, il primato è conceduto a Pietro ed a' suoi successori immediatamente da Gesù Cristo; ed altrove egli afferma che ai vescovi romani il primato fu dato da Pietro e dalla Chiesa. Egli confessa che il primato di Pietro e dei successori, è per conservare l' unità; ma quindi nega al primato il potere che conserva l' unità, dicendone le leggi non obbligatorie per se, nè irreformabili i giudicati. Egli dà al papa una grande autorità su tutte le chiese; ma gli nega una giurisdizione propriamente detta. Egli rigetta la dottrina di Wiclef e di Hus, ma la sostiene di-

cendo che le chiavi sono date al corpo della Chiesa, e da esercitarsi secondo il giudizio della Chiesa: cioè secondo il giudizio dei fedeli, che sono il corpo della Chiesa, come Wiclef e Hus hanno preteso. Egli si dice Gallicano; ma nega lo stato monarchico della Chiesa, che tutti i gallicani hanno per fondamento. Il fondamento della Chiesa è l'unità; ma se un papa rigettasse un concilio nazionale, bisognerebbe dare a questa nazione un capo temporaneo e straordinario. Dio è sempre colla Chiesa; ma il papa colla maggiorità dei vescovi, fuori del Concilio, non pronuncierebbero un giudizio divino ed irreformabile; e lo dimostra coll'esempio dei giansenisti; cioè giustifica lo scisma collo scisma, e dà la tortura ai testi di s. Agostino. Finalmente, per finirla con queste stomachevoli ripugnanze, egli si professa cattolico, ma alla condanna pronunciata in Roma il 27 febbraio 1766, egli contrappone l'approvazione ottenuta dalla corte di Vienna, e da altre auliche magistrature.

IV. Un filosofo protestante, il barone di Riesbeck, nel tomo II del suo viaggio in Alemagna, riferendo principalmente al libro di Febronio la corruzione del clero austriaco, portava sopra Vienna la seguente, troppo vera e formidabile sentenza: « Il clero accarezza un serpente che gli darà la morte. Questo serpente è la filosofia che, sotto le apparenze della teologia, guizza e s'insinua sino al trono vescovile. I giovani ecclesiastici bevono nelle università questo veleno. Tutti sanno che vi è un Febronio, pochi lo dicono eretico, ma vedendo che la corte palesemente lo favoreggia, essi chinano la testa. I Bellarministi sono ancora il maggior numero, ed hanno i grandi benefizi: ma se venissero a pericolo i benefizi, o se i ven-

ticinquemila avvocati degli stati imperiali che da lungo tempo fanno provigione di argomenti, fossero chiamati all'assalto, quelli non farebbero gagliarda resistenza.» Ogni sillaba è una storia od una profezia. La teologia era svanita: Febronio s'intitolò avvocato, e ben s'intendeva coi venticinquemila avvocati austriaci. La filosofia sottentrata alla teologia, non era per allora che un dispregio ignorante e arrogante della vera e tradizionale teologia. Aggiungete il filosofismo che spirava dalla Francia, ed avrete il Giuseppismo. Aggiungete il sistematico razionalismo, ed avrete quel dissolvente germanico, il quale ora non solo infosca, ma annulla, la filosofia, la Chiesa e lo Stato.

V. Tra i confutatori del Febronio va primo Francesco Antonio Zaccaria nelle tre opere: Anti-Febronio o sia apologia ecc., vol. 4, Cesena 1770; *Antifebronius vindicatus*, vol. 4, Cesenae 1771; *Febronius abbreviatus, cum notis adversus neotericos theologos et canonistas*, vol. 5, Lovanii 1829. In quest'ultima, che è la più ordinata e distinta, l'autore così definisce lo stato della questione: *Monarchatum papae defendo, non despoticum, non dominatum in Ecclesia, non talem qualem Febronius et adversarii fingunt, sed certos intra limites coarctatum, qualem sacrae paginae et traditio nobis ostendunt* (t. I, p. XLIII).

VI. Sin qui di Febronio, il quale ritrattò i suoi errori, e con nuovi commentari oscurava tosto la sua ritrattazione; onde il Gerdil, che salendo alle fonti della gerarchia, già ne aveva svelti gli errori, prendeva pure argomento di scrivere: *In commentarium a Iustino Febronio in suam retractationem editum animadversiones.*

Romae, *1782*. Eroici sforzi impiegansi talora a spegnere una fiamma che un zolfino accendeva.

VII. Poco altrimenti avveniva del napolitano Pietro Giannone. Con ampio e grave andamento procede la sua Istoria civile del regno di Napoli, meno lo stile curialesco rimproveratogli dal Botta. Ma egli dedicandola « al potentissimo e felicissimo principe Carlo VI il Grande, da Dio coronato imperatore de' Romani, re di Germania, delle Spagne, di Napoli, d' Ungheria, di Boemia, di Sicilia, ecc. » gli dichiarava: « Vengono, Principe eccelso, in quest' opera, dove l' opportunità l' ha richiesto sostenute le vostre regalie e preminenze, e le ragioni di quelle con ischietta e pura verità messe in chiaro: non già con intendimento che s' abbia punto da scemare altrui ciò che dirittamente se gli dee; chè questo alla santa sua mente non s' affarebbe; ma perchè possan riformarsi con modi legittimi quegli abusi, a' quali la debolezza umana, in processo di tempo, ha potuto abbandonarsi. » Gli abusi intendevansi della Corte Romana; i modi legittimi erano quelli che aggradivano e praticavansi dalla Corte di Spagna; e verità pura stimavasi quella prammatica napolitana che non aveva mai cessato di contendere coi papi, ed aveva per autentico quel Tribunale spirituale della monarchia in Sicilia, annullato e condannato dai papi, come ci venne dimostrato nel libro primo, tit. XXI. Giannone si poneva dunque avvocato per il re contra il papa; nè per ampiezza e solidità valeva allo scopo la sua erudizione ecclesiastica; la quale passando per le sue mani, subiva le metamorfosi e il travaglio, che suole una causa avversa sotto i sofismi e i garbugli d' un potente avvocato.

VIII. Il 1 luglio 1723 la congregazione del S. Ufficio condannava la Storia di Giannone perchè contenente proposizioni *quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam iniuriosas omnibus Ecclesiae ordinibus, et toti ecclesiasticae hierarchiae, praesertim sanctae Sedi Apostolicae, erroneas, schismaticas atque impias, et haereses ut minimum sapientes.* Se duro fu il suo arresto, egli però l'ha benedetto in quel giudizio della mente che congiunge la vita presente colla futura. Fu consolata la sua prigionia, che nella cittadella di Torino veniva coronata da una morte tranquilla, e da una splendida ritrattazione, riferita dal Tria che fu uno dei primi a confutarne gli errori; e nel volume VIII della Storia letteraria d'Italia, da F. A. Zaccaria.

IX. Sotto il pseudonimo Pietro di Paolo, il Tria segue Giannone di passo in passo, con battaglia stretta e continua. Ma volando alle fonti, e come da spalancata sorgente, sopra di lui accumulava una dovizia di erudizione incomparabile Giovanni Antonio Bianchi da Lucca, de' minori osservanti; laborioso uomo ed il più profondo dell'età sua; e di ciò più glorioso, che pago della fatica, eminente di virtù e di scienza, morì senza ambizioni ed in povertà nella sua cella.

X. Come il Febronio non aveva creati ma trovati pronti a seguirlo i venticinquemila avvocati austriaci, e gli altri di tutta Alemagna; così il Giannone aveva trovati disposti gli avvocati di Napoli, di Spagna, di Portogallo e d'Italia. Niun principe italiano era stato senza liti col papa per ragioni feudali; e Spagna per riguardi famigliari sosteneva i Ducati. Il giansenismo politico della magistratura gallicana aveva passato i Pirenei e le Alpi.

Leopoldo in Firenze era l'eco fraterna di Giuseppe II in Vienna. I giuristi, per antiche tradizioni, pendenti al principe, seguivano vie più quella pendenza; e sotto il pretesto di dottrine e prammatiche nazionali, davano alle discipline canoniche ed alla stessa costituzione della Chiesa una forma che non rendeva più imagine del suo tipo divino ed universale.

XI. Facile traviamento per laici professori di canoni, meno conoscenti di Paolo e di Agostino che di Ulpiano e Papiniano. E se 'l vide il Chionio, già professore nel 1744 dell' università di Torino, il quale ci afferma nella candida ed esemplare sua ritrattazione: *Etsi in tradenda illa de Regimine Ecclesiae tractatione, ea mihi mens fuerit, ut statuerem quaedam veluti generalia principia, e quibus rite utriusque potestatis tum ecclesiasticae tum civilis iura discernerentur; agnosco tamen et fateor,* ME FATALIBUS PRAEIUDICIIS OCCUPATUM ATQUE IIS IN TRANSVERSUM ACTUM, *tria doctrinae meae totius principia iecisse, quae a catholicae fidei regula haud parum absunt, quaeque piorum ac sapientum animos iustissime permoverunt, videlicet:* 1° RELIGIONIS SUBSTANTIAM IN SOLO INTERIORI ET PRIVATO CULTU CONSISTERE; 2° PUBLICUM NULLUM RELIGIONIS EXERCITIUM DICI POSSE PRAECEPTUM A CHRISTO, ADEOQUE ILLUD TOTUM IN CAESARIS POTESTATE COLLOCANDUM ESSE; 3° PUBLICUM ECCLESIAE REGIMEN CIVILI POTESTATI SUBESSE, IDQUE LUCULENTER EVINCI DIVINARUM PRAECEPTIONUM TESTIMONIIS.

XII. Ecco al nudo le radici maestre di tutti gli errori: la religione non è sostanzialmente socievole, ma virtù privata e solitaria dell' individuo; nè Cristo le compartiva l' essere pubblico ed esterno, ma Cesare; dunque l'esterno e pubblico suo reggimento è sotto la podestà

di Cesare. Mettiamo in serbo tali proposizioni che alla Chiesa altro di suo non lasciano che il pregare ed il gemere; e notiamo che ad una cattolica e dottissima Università le proponeva un dottissimo giureconsulto; a quella Università che poco poi numerava il sommo Gerdil fra i suoi primi ornamenti; e le dettava quel professore con mente buona e cristiana, ma da fatali pregiudizi travolta ed oscurata.

XIII. Che mancava più mai se non che la mitra suggellasse gli errori delle scuole e delle corone? E li suggellava contemporaneamente nel 1786 il congresso d'Ems, e la sinodo di Pistoia. Tutta la Germania cattolica parlava di riforme; e spianava la via alla rivoluzione. Il congresso d'Ems, promosso dai capi dell'episcopato germanico, i tre principi elettori del Reno e l'arcivescovo primate di Salisburgo, sotto la protezione di Giuseppe II, contrastò clamorosamente a Pio VI per motivo di giurisdizioni. Al qual congresso già eran precedute le innovazioni degli imperialisti o anticurialisti in Austria e in Toscana, e l'abolizione della Nunziatura in Firenze nel 1778. Da Pistoia partiva il grido: « Roma essersi fatta il pedagogo dei vescovi; abusivo e intollerabile il giogo del romano curialismo: doversi distinguere la curia dal papa, la sede dal sedente; venerarsi il papa, capo della Chiesa quale da Cristo fu costituito, ma doversi riformare la romana burocrazia; e la riforma partire giuridicamente dalle sinodi ecclesiastiche, col favore dei principi protutori dei canoni. » La sinodo di Pistoia fondavasi in tali dottrine.

XIV. Presiedeva quella sinodo Scipione de' Ricci, natura debole e di poca levatura, ma rafforzato da uomini esperti, e degni di spendere i loro talenti in causa mi-

gliore. Pio VI colla bolla *Auctorem fidei,* profondo lavoro concepito e maturato dal Gerdil, condannava la sinodo in ottantacinque proposizioni. Delle quali proposizioni le undici prime e l'ultima dicono: oscurate le basi della dottrina e della fede di Gesù Cristo; la podestà essere data alla Chiesa, e dalla Chiesa riceverla i ministri; messo fra gli abusi il foro esterno, il potere giudiziale e coattivo della Chiesa; il vescovo ricevere da Dio tutti i diritti necessari al reggimento della diocesi; egli giudice e riformatore della medesima contra le consuetudini, esenzioni e riserve; i suoi diritti non potersi alterare nè impedire, e doversi rivendicare se impediti; ma le riforme eseguirsi nella sinodo dal vescovo e dai parrochi con voto deliberativo; e costumanza dei migliori secoli essere stata, che i decreti le definizioni e le sentenze anche delle maggiori Sedi non fossero accettate, senon dalla Sinodo diocesana riconosciute e approvate. Finalmente dal Gran Duca Leopoldo, per una maggiore riforma della chiesa Toscana, era intimato un Concilio nazionale.

XV. Qui non prendiam l'ufficio di discutere ma sol di avvertire, 1° che ogni Sinodo diocesana, arrogandosi come la Pistoiese, di definire sulla podestà, sul domma e sulla disciplina, ne anderebbe lacera irremissibilmente l'unità ecclesiastica. 2° Che i Pistoiesi esagerando i diritti dell'episcopato, ne allentavano la congiunzione gerarchica colla Sede Romana. 3° Che colla podestà comunicata da Dio al corpo della Chiesa, e col suo capo Ministeriale, essi rinnovavano la Democrazia Richeriana. 4° Che sia dall'atto della convocazione e dell'apertura della Sinodo, è un'affettata locuzione il dire il papa « il primo tra i Vicari di Gesù Cristo; » e « non essere secolaresca la

potestà della Chiesa, nè essere una monarchia o un dispotismo il regno di Gesù Cristo. » 5° Che i parrochi, contra la canonica verità, dichiaransi congiudici col vescovo nella sinodo; e mal si argomenta dal divino, ma delegato, lor ministèro della cura delle anime, alla loro instituzione divina. 6° Che per conseguente, il presbiterio ed i curatori delle anime, se fanno un clero di second' ordine, non però di loro virtù alzansi alla gerarchia della giurisdizione. 7° Finalmente che Leopoldo degnandosi di approvare la Sinodo di Pistoia, e di convocare un Concilio nazionale, andava più in là di Luigi XIV, abbastanza fiero della sua Assemblea del 1682, che non ardì però mai di battezzare per un Concilio.

Qui facciam termine agli errori: forse dei tempi nostri faremo un cenno nella Conclusione.

TITOLO XXXIV.

CONCLUSIONE.

I. Sono opera di Dio la Chiesa o gli avversi sistemi? II. Caratteri dell'opera divina. III. Gli opposti sistemi non hanno unità, interezza, costanza. IV. I quali caratteri si dimostrano a fatti nella Chiesa cattolica. V. La restaurata unità del genere umano. VI. Era frutto della grazia, coltivato e maturato dalla gerarchia ecclesiastica. VII. Per due vie: conservando se stessa intera, e chiudendo il passo ad ogni errore. VIII. Assalti lunghi e moltiplici contra il suo principato. IX. Questo la rocca, e qui il punto capitale della difesa. X. Obbiezioni e pretese. XI. Si feriva la Sede e non la corte romana; non dignità nè utilità nelle opposizioni ostili, ingiuste e faziose. XII. Si dimostra nei sommi capi. XIII. Se stessi avvilivano gl'ignoranti e cortigiani; il Tridentino li rialzava. XIV. Sapienza di questo concilio nel ristorare le giurisdizioni episcopali. XV. Come del Tridentino profitterebbe ancora la filosofia sociale del cristianesimo. XVI. Anniversario trisecolare, e avviso che ci mandano quei padri. XVII. Progresso di scienza e di errori nei tre ultimi secoli. XVIII. Principale rimedio è lo studio della scienza e degli errori del diritto sociale del cristianesimo. XIX. Doppio ufficio dei pastori: scienza alta e popolare. XX. Il compimento nella terza parte.

I. Or comparando la Costituzione della Chiesa quale ci si offerse nel primo libro, e la serie di errori e di contrasti che in questo secondo vedemmo quasi collegati a disfarla o alterarla, surge spontanea una domanda: — Da qual parte è l'impronta di Dio o l'impronta dell'uomo? — Breve domanda, ma decisiva, come finale combattimento, per cui una sola schiera resta in piedi sul campo di battaglia. Dove è dunque l'opera di Dio, e l'opera dell'uomo?

II. L'opera di Dio è una; intiera, perchè soddisfacente a tutti i suoi fini; costante, perchè Dio non si muta nè si pente; maestosa e trionfatrice, perchè in lui stà originalmente la maestà e la potenza. I quali caratteri

quanto sono cospicui nella Costituzione della Chiesa, altrettanto i sistemi avversi ne vanno abbandonati e diserti.

III. Unità essi non hanno, nè possono avere; ed è patente. Non hanno l' interezza del sistema religioso, perchè alle esigenze della società religiosa non intieramente soddisfanno. Costanza non manterrerò più che le acque d' un rapido torrente. Maestà è lungi da loro, che vediam nati dalle ambizioni e talora dal fango; e così non è potenza di vita nel corpo che nasce travagliando, e si dissolve.

IV. Di rincontro, ecco la Chiesa cattolica perseverante nella originale unità della sua gerarchia, del suo magistero dommatico o morale, e del suo politico reggimento. Eccola maestra d'un largo sistema che abbraccia, e restaura, e soddisfa all' umanità tutta intiera. Essa è costante, ma non rigida nè inflessibile. La sua gerarchia si estende e si organizza: ma Pietro suo principe, il senato apostolico sua aristocrazia, ed i presbiteri cogli altri cooperatori e ministri, sono quali sostanzialmente furono nel concetto primitivo e divino. Essa, in faccia all' avvilito Oriente ed al servo Occidente, conserva illesa la spirituale autorità o Maestà, e ancora ripete con Giovanni VIII: *Si imperator catholicus est, filius est, non praesul Ecclesiae* (can. 11, dist. 96). E la sua Maestà è divina, per la visibile e non mai interrotta successione apostolica e divina. Ed alla maestà è pari la potenza. Sotto la scure dei Cesari, ella fondò un impero geograficamente più esteso, e per virtù, per intelligenza, per ordine e coesione di parti, immensamente più forte e gagliardo dell'impero romano. Ella incontrò i barbari, e li disciplinava alla vita civile e cristiana; ed all' Impero cristiano, essa inculcò

la giustizia delle genti; santificata dalla fede cristiana. E con lei furono le genti europee, che tutte si ristrinsero nella protezione del Pontefice Romano, e la legge della Chiesa fecero legge di Stato. Mirabile unità che sarebbesi avuta come l'aurora del più splendido incivilimento cristiano. Ma chi la generava, chi la eseguiva, e chi la interrompeva?

V. La generava colla sua virtù restauratrice la fede in Gesù Cristo; la Chiesa, mediante il suo organismo gerarchico, la eseguiva; gli errori, che sono l'intellettuale e morale infermità del genere umano, la interrompevano.

VI. La virtù restauratrice del cristianesimo, è tutto il sovranaturale che rivela Dio all'uomo, e l'uomo a se stesso: cioè Dio che all'uomo insegna la via del vero colla sua parola, e colla sua grazia a sè lo tira e lo innalza. Sino a Cristo, niuna scuola aveva ciò fatto, nè era capace di farlo. La Chiesa poi era il vaso che quella virtù conteneva, e col suo organismo sociale, dalla famiglia sino allo Stato la dilatava. Il miracolo del mondo rinnovato, è innegabile: chi gli neghi virtù divina, faccia altrettanto, e ci disinganni. E se tanta mutabilità e caducità travagliano i regni della terra, per quale virtù la Chiesa mantenne in tanti secoli suo stato immutabile e saldo?

VII. Il quale stato originale e divino, essa mantenne per due vie: 1° conservando se stessa intera, quale veniva da Dio; 2° chiudendo il passo a tutti gli errori, e principalmente ai lesivi del suo reggimento e della sua gerarchia. Il primo punto, che versa nei dommi, lasciamo ai teologi; il secondo è tutto proprietà dei pubblicisti.

VIII. Certo è che il giuridico principato della Sede Romana, col graduato ordinamento della gerarchia eccle-

siastica, fu il punto o più violentemente assalito, o più sottilmente insidiato. Si gridò alle ambizioni e al soperchio di quel principato. Bisanzio, la nuova Roma, per tutte le arti greche e imperiali, non si arrogava però di vincerlo, ma di eguagliarlo. Ne ambirono le spoglie o la dipendenza, imperanti longobardi, teutonici, gallici e britanni. Furono pronti all' imperiale servizio eserciti e parlamenti, teologi, diplomatici e curialisti. Una temperante giurisprudenza avrebbe definiti e amicati i diritti; ma la spada volle reciderli. E prima le ambizioni greche ebbero l' audacia di usurparli; quindi poi le passioni vili e feroci dell' estremo settentrione gittarono ai re ed al volgo quei diritti divini per contaminarli. Per questi errori, la potente unità delle genti cristiane, rozzamente ma felicemente iniziata, fu sciolta; e la vera civiltà, dove spenta, e dove ritardata. Ecco gli effetti delle guerre di penna o di spada, mosse alla Chiesa ed al suo principato.

IX. Fra tali procelle ecclesiastiche e sociali, niuno poteva meglio intendere la Chiesa, di quel che la Chiesa dovesse intendere se stessa, i suoi fini, e dai fini misurare i suoi diritti e i suoi doveri. È dunque da considerare qual fosse l' atteggiamento della Chiesa in una guerra che aveva doppiamente l' impronta e le conseguenze di una guerra sociale. Esso fu ragionevole. Perocchè, essendo il primato gerarchico la rocca suprema del cristianesimo, per l' unità o sia per la vita della fede e del reggimento; era diritto che la Chiesa in ogni modo vegliasse e difendesse i baluardi e la cittadella. Eresia e scisma assalivan la cittadella, negando il primato giuridico di Pietro; e la Chiesa, come rei di maestà, doveva condannarli. Altri errori, meno franchi e diretti, ne assa-

livano i ripari; e la Chiesa non doveva tollerarli. Onde ella, che all' universo materiale antepone il tesoro di un' anima redenta alla grazia, doveva pure per salvare la sua fede, per salvare l' arca della salute alle generazioni venture, doveva segnare una linea, e con dolore la segnò fra sè e molta parte del florido Oriente, e del ricco e forte Occidente, quando riuscirono vani gli espedienti del loro salvamento. E sebbene sprone e molla meravigliosa degli ingegni sia sempre stata nella Chiesa la discussione libera delle libere sentenze; ella ha dovuto colla più assidua diligenza vagliar quelle che aprissero una fessura o una breccia nel suo costituzionale organamento. Poichè, se ogni parte del divino deposito è affidata alla sua vigilanza, tanto più il reggimento o il vaso che lo diffonde e lo conserva.

X. La severità della Chiesa è dunque giustificata; apologia diretta degli errori non la fanno che gli erranti; ha però chi dice: — Le imperiali e regie opposizioni, fatte più alla corte che alla Sede romana; i teologi ed i canonisti di libera sentenza, e meno teneri di certe pretese che non sono il papato; i gallicani ed i febroniani: tutti questi, ancorchè trasmodassero, alzavano però un argine alle adulazioni della corte o della curia papale, tantò più potenti sull' animo dei papi, quanto meglio coperte col manto della riverenza dovuta al vicario di Dio sulla terra. È poi noto che le sessioni proscritte di Costanza e di Basilea, se ingiustamente diminuirono il papa, giustamente però ristorarono la gerarchia episcopale, decaduta e umiliata. Nè infine da Trento avremmo avuta la grande riforma ecclesiastica, se clamori liberi e potenti non l' avessero provocata. La curia romana è avida,

e bisogna frenarla; Roma è tarda, immobile, e bisogna sollecitarla.

XI. Rispondiamo. La Sede romana è altra cosa veramente, che la corte del principe e la curia dei forensi. Ma le investiture sacre fatte da' laici, le elezioni papali usurpate dagl' imperatori, e le violente e artificiate opposizioni all' esercizio delle ecclesiastiche giurisdizioni, ferivano la Sede e non la corte. Sentenze poi libere e vere, piaciute a gran santi, non sono le ostili e le erronee opposizioni: quelle, figlie della carità e della verità, e produttrici di bene; queste, figlie di ambizioni, e seminatrici di tempeste. Non episcopale dignità, ma tempesta fu in Rimini ed in Efeso, e per alcune parti nella vantata Costanza e Basilea. Dignità e libertà episcopale chi vide mai nell' assemblea del 1682, o nel concilio di Pistoia, appendice di quella? E senza discutere il rimanente, basti la grave sentenza, che niuna società, per opera di ribelli o pretendenti, fiorisce nè si avanza. Rinnovazione di fede e di scienza, delle virtù private e del pubblico reggimento, eccola a Trento: Concilio invocato dai buoni, temuto dai tristi, e da Roma promosso con perseveranza e ardimento.

XII. Ristorare la gerarchia episcopale, decaduta, umiliata? Ah! non la ristorava il De Dominis, incurvando la gerarchia sino alla democrazia. Non il Richer, fingendo di alzare i vescovi sino al papa, e indi papa e vescovi sottoponendo al principe laico, in ragione del territorio e di una protezione equivalente a signorile dominazione. Non i gallicani nè i febroniani, non Luigi XIV, non Giuseppe II nè Leopoldo, i quali tutti e lor simili, quanto di legittima autorità sottraevano alla Chiesa, altrettanta

e illegittima allo Stato conferivano, e i principi senza decoro la esercitavano. E preghiamo che si ponga mente a questo fatto: cioè, che non mai si alterarono i limiti fra la gerarchia dell'ordine e della giurisdizione, e fra le giurisdizioni episcopali ed il primato papale, senza che ad un tempo si alterassero i termini della Chiesa e dello Stato. Per due ragioni: 1° perchè tutti i diritti, sebbene diversi, sono affini, e l'audacia che li guasta in un punto, è veleno che percorrerà la serie sino al fine; 2° perchè uso e necessità dei novatori fu l'invocare lo Stato alla loro difesa, e rimeritarne il patrocinio coll'esagerarne il potere. Indi non ristorazione, non dignità di nissuno: ma audacia e adulazioni, ribellione e servilità, ed in ogni parte, collisione indebolimento e dolori.

XIII. Allora veramente si deplorò umiliata e decaduta in molti la gerarchia, quando ignoranti negligenti e cortigiani, la mitra e il pastorale dalle podestà secolari ricevevano, od a quelle assoggettavano. E allora non fu cupidigia della corte, ma providenza della Sede romana, il supplire col potere universale i difetti dei pastori particolari. Allora si conobbero necessarie o utili, certe riserve anche straordinarie. Ma col tempo dileguate le cagioni, chi non ammirerà la sapienza del Tridentino nell'elevare, dirigere e confortare la giurisdizione episcopale, aggiungendovi pure nelle cause gravi tutta la dignità e la forza della delegata autorità papale? Ecco uno dei venticinque casi dal Concilio espressamente nominati: *Episcopi,* ETIAM TAMQUAM SEDIS APOSTOLICAE DELEGATI, *in casibus a iure concessis, omnium piarum dispositionum tam in ultima voluntate quam inter vivos, sint executores; habeant ius visitandi hospitalia, collegia quaecumque ac*

confraternitates laicorum, etiam quas scholas sive quocumque alio nomine vocant, non tamen quae sub regum immediata protectione sunt, sine eorum licentia; eleemosynas Montis pietatis sive charitatis, et pia loca omnia, quomodocumque nuncupentur, etiamsi praedictorum locorum cura ad laicos pertineat, atque eadem pia loca exemptionis privilegio sint munita; ac omnia quae ad Dei cultum, aut animarum salutem, seu pauperes sustentandos instituta sunt, IPSI EX OFFICIO SUO *iuxta sacrorum canonum statuta cognoscant et exequantur: non obstantibus, quacumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio aut statuto* (sess. XXII, cap. 8, de ref.).

XIV. La violenza usurpa e strazia, l'errore corrompe; la sapienza edifica e risana. La religione aveva consecrato, come le tombe dei defunti, così le pie volontà, il patrimonio de' poveri, e le fonti dell'educazione. Ma l'assenza o la non curanza di troppi vescovi, avevan dato cagione agli abusi, ai privilegi ed alle esenzioni. Ora il Concilio ristorava la vescovile giurisdizione, dove riconoscendola ordinaria, IPSI EX OFFICIO SUO; e dove non basti, cumulandola colla pontificia e straordinaria, *etiam tamquam Sedis Apostolicae delegati;* saldando così la legge e la giurisdizione contra ogni ostacolo di privilegio o di abuso: *non obstantibus, quacumque consuetudine etiam immemorabili, privilegio aut statuto.* Che più si poteva fare, per rendere forte e veneranda l'azione dei vescovi, in questo ed in altri casi!

XV. Onde se quel Concilio salvava il domma cristiano da un diluvio di errori, ancora sarebbe all'età nostra documento insigne di pratica sapienza, se pubblicisti filosofi, e non copiatori canonisti, aprissero le intime ra-

gioni di quell' ampia Riforma, e ei esponessero con quanta perizia, delicatezza ed efficacia i Padri le piaghe inveterate saldassero; definissero i diritti e le competenze; i costumi risanassero, provvedessero alle plebi, e nei pastori la scienza la carità e la vigilanza restaurassero. E senza le sediziose voci di «riforma nei membri e nel capo,» ammonimenti forti e rispettosi ai papi ed ai loro collaterali non mancarono. E fermandosi nelle riforme, e tacendo opportunamente, pare ancora che negli ultimi accenti, con mente vasta e perspicacissima, agli avvenire il da farsi e da proseguirsi accennassero. Insomma, se il gran Concilio che non avrà chiuso l' era aperta in Nicea, fu sinora per lo più un testo per le citazioni, più alto volo spiccherebbe la scienza del diritto pubblico, se da vero divenisse quello un testo di meditazioni alla filosofia sociale del cristianesimo.

XVI. Io offro questo pensiero, quale un fiore, alla terza solennità centenaria di quel Concilio, che in questi giorni e mentre io scrivo, si celebra in Trento. La medaglia commemorativa, coniata in Roma, dice ai presenti ed ai futuri:

CONCILIVM . MAGNVM
TRIDENTI . INCOATVM . AN. MDXLV
ABSOLVTVM . AN. MDLXIII
ECCLESIÆ . SALVS

—

AN. MDCCCLXIII
TRIDENTI . TERTIIS . FESTIS . SÆCVLARIBVS

Sì, veramente fu la salute, *Ecclesiae salus*: perchè la Chiesa si tenne stretta nella verità e nella concordia della sua gerarchia; mentre fuori di essa, regnò e regna la discordia dei cuori e delle lingue. Ma non sarebbe bastata la concordia, senza le poderose armi della scienza;

e la recarono i Padri e i Dottori vastissima e profonda, quanta e quale i tempi la richiedevano. Esempio ai successori, di non iscompagnar l'autorità che fulmina gli errori, dalla luce amabile e serena di quella scienza, che sostiene i fedeli, e ritorna sul cammino gli erranti. E se di ogni scienza dee stare apparecchiato, nutrito e armato il dottore cattolico, e di quella principalmente che di tutte è la fonte o la regola, cioè la teologia universale; agli errori pure del tempo rivolga acutissimo lo sguardo. Tale avviso ci manda col suo esempio il concilio di Trento.

XVII. Ora da Trento a noi, novelli frutti ha prodotto la scienza del bene e del male. Se altro non fosse di bene, che le antiche fonti meglio scoperte o giudicate, sarebbe ciò solo, contra ogni fatta di errori, un notabile acquisto: perchè non può essere nuovo il vero cattolico, e anzi ogni vero è fontalmente antico. Ma la scienza del male, secondo sua radice, doveva necessariamente dal male al peggio progredire. Epperò i fondamenti che nel secolo XVI si scotevano, ora sono divelti. Il fondamento dommatico è svelto dal razionalismo metafisico; ed il fondamento sociale, religioso e civile, è svelto dal razionalismo politico. È vero che pane duro è a moltissimi ogni formato sistema, ma con facilità se ne bevono le influenze. Onde avvenne che dal razionalismo religioso e politico, siansi generate e sparse nell'universale quelle opinioni mal definite, incerte e fluttuanti, tendenti però a dislogare od affievolire le parti più vitali della costituzione politica della Chiesa e degli Stati.

XVIII. Della quale infermità se veramente, come a noi pare, travaglia la generazione presente, utile sopra tutto doveva essere, il presentarle intera e come da Ge-

sù Cristo fu ordinata, la costituzione della Chiesa, recandola a parallelo colle costituzioni umane degli Stati, e lasciando a raccogliere come questi di quella potrebbero avvantaggiarsi. Gli errori poi che la costituzione ecclesiastica, senza mai un buon effetto, turbarono o sconvolsero, e furono anzi per tanti secoli le pesti sociali delle genti cristiane; quegli errori, come scogli nel mare, in loro favella ei gridano di evitarli, per riverenza a Dio, e per amore di noi e delle genti colle quali pellegriniamo. E se pastori o scelte noi fossimo di quelle genti, ufficio sarebbe il premunirle ed ammaestrarle, popolarizzando fra esse il diritto della Chiesa, che è il diritto comune della cristiana cittadinanza.

XIX. Doppio ufficio qui come altrove, hanno dunque i pastori e i dottori. Il primo, di coltivare oggi più che mai, in ogni sua ragione, questa scienza del diritto pubblico ecclesiastico, proporzionatamente agli assalti moltiplici, potenti e presenti; e rammentare che scienza non è il dire, l'amplificare, l'esornare, ma bensì è il dimostrare, come ora conviensi, per argomenti divini e sociali. S. Tommaso e l'onoranda schiera che lo imitava, questo sistema di svolgere i diritti colla luce divina e colla ragione sociale ed umana, largamente promossero ed incalzarono. Ma siccome le pesti uccidono da lungi colle influenze e coi vapori, così altro ufficio del cristiano magistero sarà il premunire i volghi con opposte e sane influenze, spargendo gli elementi più facili, e le più aperte conseguenze del diritto sociale che ha la Chiesa, e che essi hanno in virtù della cristiana cittadinanza. Perocchè, nella guisa che nelle ragioni civili ad ogni cittadino è dovuta la notizia delle leggi; così nella Chiesa e nel suo Stato.

XX. La costituzione dommatica e sociale della Chiesa, e per giunta gli errori che turbarono o sospesero l'avanzarsi delle genti cristiane, sono dunque già due parti della scienza e d'un popolare insegnamento, indispensabili ai tempi presenti. Aggiungiamovi per compimento la terza.

INDICE

LIBRO II.

FALSI SISTEMI INTORNO ALLA COSTITUZIONE POLITICA DELLA CHIESA.

NIHIL OBSTAT - D. Carolus Vercellone Censor deputatus.
IMPRIMATUR - Fr. Hieron. Gigli O. P. S. P. A. Magister.
IMPRIMATUR - Petrus Castellacci-Villanova Archiep. Petr. Vicesg.

Questo primo Volume è pubblicato il dì 15 giugno 1863; e di tre in tre mesi, al più tardi, seguiranno il secondo ed il terzo, a compimento di tutta l'Opera. Chi prende il primo è tenuto di ricevere il secondo ed il terzo.

Si vendono in Roma dal Libraio Lorenzo Aureli, vicino alla Sapienza, al prezzo di Lire 3 per ciascun Volume.